

## 8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

**8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013**

### Definizione di zone rurali

La classificazione territoriale nazionale, utilizzata nell'Accordo di Partenariato, ha confermato la zonizzazione regionale adottata nel precedente PSR, a parte il comune di Macerata, compreso ora nelle aree rurali intermedie. A livello regionale quindi le aree rurali vengono suddivise in:

- **Aree urbane (A):** corrispondono ai 3 capoluoghi di Provincia che coprono poco più del 4% del territorio regionale. In tale area risiede il 16% della popolazione e la densità è massima e pari a 602 abitanti per Km2.
- **Aree rurali intermedie (C):** tale area corrisponde alle zone prevalentemente collinari, in essa rientrano 184 comuni (80,7% del totale), che coprono circa il 65% del territorio regionale e dove risiede il 77% della popolazione con densità pari a 198 abitanti per Km2.
- **Aree Rurali con problemi di sviluppo (D):** corrispondono ai comuni appenninici, che coprono il 31% del territorio regionale e comprendono 41 comuni (18% del totale). In tale area risiede il 7% della popolazione e la densità è pari a 37 abitanti per Km2.

Al fine di favorire una maggiore modulazione delle strategie di intervento sul vasto territorio classificato come area C (aree rurali intermedie), che presenta al suo interno differenti caratteristiche sia fisiche che socio-economiche, si è provveduto a suddividere ulteriormente tale area, in tre zone così identificate (vedi **tab.1**):

C1 – aree rurali intermedie industrializzate;

C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa;

C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali.

Area	Comuni		Superficie		Popolazione		
	numero	%	km2	%	mig.persone	%	ab./km2
A - poli urbani	3	1,3	410	4,3	247	15,9	602
C - aree rurali intermedie	184	80,7	6.078	64,6	1.197	77,1	197
<i>C1 – aree rurali intermedie industrializzate</i>	<i>50</i>	<i>21,9</i>	<i>1.606</i>	<i>17,0</i>	<i>727</i>	<i>46,8</i>	<i>453</i>
<i>C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa</i>	<i>96</i>	<i>42,1</i>	<i>2.782</i>	<i>29,5</i>	<i>358</i>	<i>23,1</i>	<i>129</i>
<i>C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali</i>	<i>38</i>	<i>16,7</i>	<i>1.690</i>	<i>18,0</i>	<i>112</i>	<i>7,2</i>	<i>67</i>

D - aree rurali con problemi di sviluppo	41	18,0	2.914	30,9	109	7,0	37
Totale Marche	228	100,0	9.401	100,0	1.553	100,0	165

Tabella 1 - comuni, superficie territoriale e popolazione residente

La ripartizione delle aree C è stata effettuata utilizzando le stesse procedure di calcolo e le stesse fonti dati del PSR 2007-2013[1] al fine di non modificare sostanzialmente la zonizzazione che delimita anche i comuni rientranti dell'area Leader (aree D, C3 e C2). Rispetto alla suddivisione delle aree C effettuata nella scorsa programmazione sono state introdotte alcune modifiche circoscritte, anche per tener conto dei cambiamenti amministrativi avvenuti negli ultimi anni[2]:

- nell'area C3 sono stati aggiunti i comuni ricadenti nelle aree totalmente svantaggiate per montanità (reg.UE 1257/99 e Dir.268/75) e un piccolo gruppo di due comuni precedentemente in C2 (Fermignano e Urbania) isolati all'interno dell'area D;
- nell'area C2 è stata classificata la nuova unità amministrativa comunale di Trecastelli, nata dalla fusione dei comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe. I primi due erano già in area C2 mentre quest'ultimo era in precedenza compreso nell'area C1.
- nell'area C2 è stato inserito il Comune di Morro d'Alba in quanto è all'interno dell'unione di Comuni con San Marcello e Belvedere Ostrense entrambi in C2.
- nell'area C1 è stato inserito il comune di Macerata, prima compreso nei poli urbani, in quanto classificato tra le aree rurali intermedie dal MiPAAF e con una quota di superficie rurale inferiore alla soglia di riferimento (vedi nota).

*[1] La metodologia per la suddivisione delle aree C1/2/3 parte dall'assegnazione di tutti i comuni rientranti nelle Comunità montane con meno di 60 abitanti per km<sup>2</sup> alla zona C3; i restanti comuni sono stati successivamente ripartiti attraverso due indici: il primo è dato dalla quota di superficie rurale (densità <150 ab/km<sup>2</sup>) all'interno di ogni comune ed il secondo dalla densità di addetti nelle imprese manifatturiere. Se il singolo comune rientra in almeno una delle due soglie di riferimento (<92,5% di superficie rurale e >42,6 addetti per km<sup>2</sup>) è considerato in C1 altrimenti ricade in C2.*

*[2] Nel 2010 sono stati modificati i limiti amministrativi regionali con il distacco di 7 comuni che ora fanno parte dell'Emilia Romagna; inoltre alcuni comuni si sono aggregati, creando nuove unità amministrative più grandi.*

Le modifiche sopra descritte non hanno apportato significative variazioni delle caratteristiche delle zone rurali del presente PSR rispetto a quelle del PSR 2007-2013: si registra un lieve calo in termini di superfici e popolazione della zona A, un lieve aumento delle zone C1 e C3, un lieve calo della zona C2 mentre la zona D è del tutto invariata.

Nella **tabella 2** vengono elencati per provincia tutti i comuni classificati per aree rurali.

Codice	Comune	Area
<b>Pesaro-Urbino</b>		
041001	Acqualagna	C3
041002	Apecchio	D
041005	Belforte all'Isauro	D

041006	Borgo Pace	D
041007	Cagli	D
041008	Cantiano	D
041009	Carpegna	D
041010	Cartoceto	C1
041069	Colli al Metauro	C2
041013	Fano	C1
041014	Fermignano	C3
041015	Fossombrone	C3
041016	Fratte Rosa	C2
041017	Frontino	C3
041018	Frontone	D
041019	Gabicce Mare	C1
041020	Gradara	C1
041021	Isola del Piano	C2
041022	Lunano	C3
041023	Macerata Feltria	C3
041025	Mercatello sul Metauro	D
041026	Mercatino Conca	C3
041027	Mombaroccio	C2
041028	Mondavio	C2
041029	Mondolfo	C1
041030	Montecalvo in Foglia	C2
041031	Monte Cerignone	C3
041032	Monteciccardo	C2
041033	Montecopiolo	D
041034	Montefelcino	C2
041035	Monte Grimano	C3
041036	Montelabbate	C1
041038	Monte Porzio	C2
041041	Peglio	C3
041043	Pergola	C3
041044	Pesaro	A
041045	Petriano	C3
041047	Piandimeleto	C3
041048	Pietrarubbia	C3
041049	Piobbico	D
041051	San Costanzo	C2
041054	San Lorenzo in Campo	C2
041057	Sant'Angelo in Vado	D
041058	Sant'Ippolito	C2
041071	Sassocorvaro Auditore	C3
041060	Sassofeltrio	C3
041061	Serra Sant'Abbondio	D
041064	Tavoletto	C3
041065	Tavullia	C1
041070	Terre Roveresche	C2
041066	Urbania	C3

041067	Urbino	C3
041068	Vallefoglia	C1
<b>Ancona</b>		
042001	Agugliano	C1
042002	Ancona	A
042003	Arcevia	D
042004	Barbara	C2
042005	Belvedere Ostrense	C2
042006	Camerano	C1
042007	Camerata Picena	C1
042008	Castellino	C2
042010	Castelfidardo	C1
042011	Castelleone di Suasa	C2
042012	Castelplanio	C2
042013	Cerreto d'Esi	D
042014	Chiaravalle	C1
042015	Corinaldo	C2
042016	Cupramontana	C2
042017	Fabriano	D
042018	Falconara Marittima	C1
042019	Filottrano	C2
042020	Genga	D
042021	Jesi	C1
042022	Loreto	C1
042023	Maiolati Spontini	C2
042024	Mergo	C2
042025	Monsano	C1
042026	Montecarotto	C2
042027	Montemarciano	C1
042029	Monte Roberto	C2
042030	Monte San Vito	C1
042031	Morro d'Alba	C2
042032	Numana	C1
042033	Offagna	C1
042034	Osimo	C1
042035	Ostra	C2
042036	Ostra Vetere	C2
042037	Poggio San Marcello	C2
042038	Polverigi	C1
042040	Rosora	C2
042041	San Marcello	C2
042042	San Paolo di Jesi	C2
042043	Santa Maria Nuova	C2
042044	Sassoferrato	D
042045	Senigallia	C1
042046	Serra di Conti	C2
042047	Serra San Quirico	D
042048	Sirolo	C1



042049	Staffolo	C2
042050	Trecastelli	C2
<b>Macerata</b>		
043002	Apiro	C3
043003	Appignano	C2
043004	Belforte del Chienti	C2
043005	Bolognola	D
043006	Caldarola	C3
043007	Camerino	C3
043008	Camporotondo di Fiastra	C3
043009	Castelraimondo	C2
043010	Castelsantangelo sul Nera	D
043011	Cessapalombo	D
043012	Cingoli	C3
043013	Civitanova Marche	C1
043014	Colmurano	C2
043015	Corridonia	C2
043016	Esanatoglia	D
043017	Fiastra	D
043019	Fiuminata	D
043020	Gagliole	C2
043021	Gualdo	C2
043022	Loro Piceno	C2
043023	Macerata	C1
043024	Matelica	C2
043025	Mogliano	C2
043026	Montecassiano	C2
043027	Monte Cavallo	D
043028	Montecosaro	C1
043029	Montefano	C2
043030	Montelupone	C1
043031	Monte San Giusto	C1
043032	Monte San Martino	C2
043033	Morrovalle	C1
043034	Muccia	D
043035	Penna San Giovanni	C2
043036	Petriolo	C2
043038	Pieve Torina	D
043039	Pioraco	D
043040	Poggio San Vicino	C3
043041	Pollenza	C2
043042	Porto Recanati	C1
043043	Potenza Picena	C1
043044	Recanati	C1
043045	Ripe San Ginesio	C2
043046	San Ginesio	C2

043047	San Severino Marche	C2
043048	Sant'Angelo in Pontano	C2
043049	Sarnano	D
043050	Sefro	D
043051	Serrapetrona	C3
043052	Serravalle di Chienti	D
043053	Tolentino	C2
043054	Treia	C2
043055	Urbisaglia	C2
043056	Ussita	D
043058	Valfornace	D
043057	Visso	D
<b>Fermo</b>		
109001	Altidona	C2
109002	Amandola	C3
109003	Belmonte Piceno	C2
109004	Campofilone	C2
109005	Falerone	C2
109006	Fermo	C2
109007	Francavilla d'Ete	C2
109008	Grottazzolina	C2
109009	Lapedona	C2
109010	Magliano di Tenna	C2
109011	Massa Fermana	C2
109012	Monsampietro Morico	C2
109013	Montappone	C2
109014	Montefalcone Appennino	C3
109015	Montefortino	D
109016	Monte Giberto	C2
109017	Montegiorgio	C2
109018	Montegranaro	C1
109019	Monteleone di Fermo	C2
109020	Montelparo	C3
109021	Monte Rinaldo	C2
109022	Monte Rubbiano	C2
109023	Monte San Pietrangeli	C1
109024	Monte Urano	C1
109025	Monte Vidon Combatte	C2
109026	Monte Vidon Corrado	C2
109027	Montottone	C2
109028	Moresco	C2
109029	Ortezzano	C2
109030	Pedaso	C1
109031	Petritoli	C2
109032	Ponzano di Fermo	C2

109033	Porto San Giorgio	C1
109034	Porto Sant'Elpidio	C1
109035	Rapagnano	C2
109036	Santa Vittoria in Matenano	C3
109037	Sant'Elpidio a Mare	C1
109038	Servigliano	C2
109039	Smerillo	C3
109040	Torre San Patrizio	C2
<b>Ascoli Piceno</b>		
044001	Acquasanta Terme	D
044002	Acquaviva Picena	C2
044005	Appignano del Tronto	C3
044006	Arquata del Tronto	D
044007	Ascoli Piceno	A
044010	Carassai	C2
044011	Castel di Lama	C1
044012	Castignano	C3
044013	Castorano	C2
044014	Colli del Tronto	C1
044015	Comunanza	D
044016	Cossignano	C2
044017	Cupra Marittima	C2
044020	Folignano	C1
044021	Force	C3
044023	Grottammare	C1
044027	Maltignano	C1
044029	Massignano	C2
044031	Monsampolo del Tronto	C1
044032	Montalto delle Marche	C2
044034	Montedinove	C3
044036	Montefiore dell'Aso	C2
044038	Montegallo	D
044044	Montemonaco	D
044045	Monteprandone	C1
044054	Offida	C2
044056	Palmiano	C3
044063	Ripatransone	C2
044064	Roccafluvione	D
044065	Rotella	C3
044066	San Benedetto del Tronto	C1
044071	Spinetoli	C1
044073	Venarotta	C3

Tabella 2 – Elenco comuni per provincia per area rurale

Nella strategia regionale, la definizione delle aree rurali potrà essere utilizzata come elemento di priorità nel finanziamento delle operazioni proposte, nonché nell'ambito della Priorità 6 "Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e in attuazione delle operazioni previste per lo sviluppo rurale CLLD potrà essere utilizzata sia come condizione di accesso che di priorità.

#### **Definizione di aree interne**

Nell'ambito delle aree rurali marchigiane è possibile individuare quelle aree marginalizzate in termini di lontananza dai servizi essenziali che presentano particolari problematiche di trend demografici e trend economico/occupazionali definite nell'accordo di partenariato nazionale come "aree interne".

In base al set di indicatori individuati nell'Accordo di Partenariato e alla mappatura ivi riportata (**fig.1**), nella Regione Marche il 45% dei comuni si classifica come area interna. Di questi 25, cioè poco meno di un quarto risulta periferico, mentre nessuno è ultraperiferico. Sostanzialmente le aree interne marchigiane corrispondono alla fascia interna appenninica con alcune esclusioni significative (Urbino, Fabriano e Camerino); i territori periferici, in particolare, sono situati nel basso pesarese e nell'entroterra a cavallo delle province di Fermo e Ascoli; si tratta delle aree in cui si registra una diminuzione generalizzata della popolazione dal 1971 ad oggi e in cui è più numerosa la fascia di popolazione over 65, anche se non mancano eccezioni significative. La cartina sotto riportata evidenzia come tutte le aree interne ricadono nelle Marche nelle aree rurali, e in particolare le aree intermedie e periferiche ricadono prevalentemente in quella parte di aree rurali con maggiori fragilità ossia nelle aree rurali "C3 - rurale intermedia con vincoli naturali" e "D - rurale con problemi di sviluppo".

Tenuto conto della classificazione proposta nell'accordo di partenariato, si è proceduto quindi a individuare quelle aree "interne" che, nell'ambito delle aree rurali, presentano una situazione particolarmente problematica in termini di densità della popolazione, fenomeno dello spopolamento, anzianità della popolazione, disponibilità di strutture sanitarie e scolastiche. Da un punto di vista economico sono state analizzati gli aspetti inerenti il tasso di attività della popolazione, il reddito medio pro-capite, la rilevanza del settore agricolo rispetto agli altri settori produttivi.

Alla luce di tali analisi sono state individuate, nell'ambito delle aree rurali, 3 aree interne pilota (**fig.2**).

Le tre aree interne pilota finora delineate coprono nel complesso una superficie di 2.552 km<sup>2</sup> pari al 27% del territorio regionale. Il 77% di questa superficie rientra nelle aree D del PSR.

L'area pilota a cavallo tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona ha una superficie di 959 km<sup>2</sup> e ricade prevalentemente nell'area D del PSR (83%) ad eccezione di due comuni in C3. L'area pilota nella provincia di Macerata (885 km<sup>2</sup>) è in gran parte nell'area D (80%) con un piccolo gruppo di comuni in C2. Infine la terza area pilota nella provincia di Ascoli Piceno si estende per 708 km<sup>2</sup> ed interessa tre aree rurali (D, C3 e C2).

La definizione di tali aree non è conclusa, ma proseguirà nei prossimi anni, man mano che giungeranno a maturazione i processi di aggregazione e di definizione delle strategie locali. Al riguardo si evidenzia come l'area pilota del pesarese sia già arrivata alla fase di esecutività, l'area del maceratese potrà arrivare a tale fase entro il 2015, mentre l'area di Ascoli Piceno presenta ancora incertezze in relazione al suo grado di integrazione dei territori. Ad oggi i riferimenti normativi regionali sono i seguenti: DGR n.1126

del 6/10/2014 che individua i 3 “progetti d’area”; la DGR n.1308 del 24/11/2014 che integra nell’area 1 Basso Appennino Pesarese e Anconetano il comune di Pergola. Ai suddetti territori se ne potranno quindi aggiungere altri, che potranno beneficiare degli aiuti del FEASR, previa modifica del PSR.

**Definizione di aree svantaggiate**

Le zone svantaggiate comprendono le zone di montagna, definite ai sensi dell’art. 18 del Reg. CE 1257/99, che corrispondono ai comuni delimitati dall’art. 3, par. 3 Dir. 268/75 e le altre zone svantaggiate, che corrispondono ai comuni delimitati dall’art. 3, par. 4 Dir. 268/75. Le suddette aree sono le stesse del periodo di programmazione 2007-2013.

Nella regione le zone svantaggiate comprendono 116 comuni che rappresentano all’incirca il 63% della superficie territoriale e il 26% della popolazione regionale[3]. Tali aree sono costituite da territori comunali interi e aree sub comunali, caratteristica quest’ultima che impedisce l’elaborazione di dati statistici se non considerando svantaggiati anche i comuni che lo sono solo parzialmente.

La **tab.3** riassume la ripartizione per zona dei comuni, della popolazione e della superficie.

Area	Comuni		Superficie		Popolazione		Densità
	numero	%	km <sup>2</sup>	%	migliaia	%	ab/km <sup>2</sup>
Non svantaggiata	120	52,6%	3.500	37%	1.159	75%	331
Svantaggiata per montanità (par.3)	77	33,8%	4.390	47%	213	14%	48
Svantaggiata per ambiente (par.4)	31*	13,6%	1.511	16%	181	11%	120
<b>Totale Marche</b>	<b>228</b>	<b>100%</b>	<b>9.401</b>	<b>100%</b>	<b>1.553</b>	<b>100%</b>	<b>165</b>

\*Il comune di Terre Roveresche si è originato dalla fusione dei seguenti comuni: Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, e San Giorgio di Pesaro. I primi tre comuni risultano classificati come “parzialmente svantaggiati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE” per una superficie totale svantaggiata pari a 3.401 ettari. Mentre il comune di San Giorgio di Pesaro risulta classificato come “parzialmente svantaggiato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE” per una superficie totale svantaggiata pari a 500 ettari. Pertanto nella tabella il nuovo comune di Terre Roveresche solo ai fini del conteggio dei comuni di cui alla presente tabella è stato inserito, secondo il criterio di prevalenza, nella categoria “Svantaggiata per ambiente (par.4)”. Mentre restano invariati i valori relativi agli altri dati rappresentati in tabella.

Tabella 3 - Comuni, superficie e popolazione per tipologia di area

L’elenco dei comuni montani e svantaggiati costituisce un allegato al programma.

[3] I valori indicati e quelli degli indicatori elencati nelle tabelle successivi non sono confrontabili con quelli del precedente PSR in quanto mancano i sette comuni della Valmarecchia passati all’Emilia Romagna.

**Definizione di bosco ai sensi dell’art. 2, comma 2, del reg. (UE) 1305/13**

Per quel che riguarda la **definizione di bosco**, la RM, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del reg. (UE) 1305/13, intende utilizzare la definizione di bosco nazionale (D.Lgs. n. 227/2001, orientamento e modernizzazione del settore forestale), recepita con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale.

Per bosco si intende pertanto: *“qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici.”* (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

In particolare i castagneti da frutto in attualità di coltura sono così definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della l.r. n. 6/2005: *“castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale.”*

#### **Definizione della soglia di cui al punto 2) dell'art. 21 del Reg. (UE) 1305/2013**

Ai sensi dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/2013 è necessario stabilire la dimensione minima aziendale delle superfici forestali, oltre la quale il sostegno alle aziende, a valere delle misure riportate nel medesimo articolo, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente. Tale valore soglia dovrebbe garantire l'assoggettamento al suddetto obbligo, di almeno il 50% della superficie forestale regionale.

Non essendo disponibile a livello reg.le una base dati relativa alla estensione delle superfici forestali posseduta dalle singole aziende forestali pubbliche e private, si procede con una stima della situazione attuale, che possa individuare una soglia tale da garantire l'interessamento del 50% delle proprietà forestali reg.li. In particolare:

- a. la somma di tutte le proprietà pubbliche è pari al 24,4 % della superficie forestale regionale. Tutti gli enti che posseggono o gestiscono queste proprietà (demanio regionale, demani comunali e civici), posseggono, di norma, più di 80 ettari di bosco in gestione. Tale percentuale di superficie boscata è pertanto tutta conteggiata tra quella soggetta all'obbligo di pianificazione;
- b. nell'ambito della proprietà privata, che detiene complessivamente il 75,6 % dei boschi marchigiani, vi sono alcune grandi proprietà con centinaia, ed anche migliaia, di ettari in gestione (es. Curie arcivescovili e vescovili del territorio regionale, proprietari di estese foreste, soprattutto nel territorio della provincia di Pesaro Urbino. Si stima che la somma delle superfici di tali vasti possedimenti privati, sempre superiori ad 80 Ha ad azienda, superi il 25% dell'intera superficie forestale regionale;
- c. si stima pertanto che la **soglia di 80 Ha** di superficie forestale in possesso ad azienda, garantisca la copertura di almeno il 50 % dell'intera superficie forestale regionale.

In caso di disponibilità futura di informazioni più dettagliate, vi è da parte della RM l'impegno a rivedere

tale soglia minima.

**Definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13**

Strumenti di pianificazione forestali equivalenti al Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996 sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;
- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014).

In dettaglio, la cui metodologia unica di redazione e restituzione (elaborati di Piano) di ciascuna delle tipologie è la seguente:

I **Piani di gestione forestale**, denominati “Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale di strumento di pianificazione forestale regionale consta degli elaborati elencati nella **tab.4** sotto riportata.

<i>a) Documentazione</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• elencazione del materiale bibliografico e cartografico, specificato in apposito allegato, inerente l'argomento e le tematiche del patrimonio silvo-pastorale pubblicato da soggetti pubblici e/o privati.</li></ul>
<i>b) Cartografia di base</i>
<i>c) Operazioni catastali</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Perimetrazione delle aree interessate dal piano di base al titolo di proprietà o in base ad altre forme di possesso.</li></ul>
<i>d) Articolazione areale ed indagine conoscitiva</i>
<i>e) Rilievo e descrizione delle Unità di Gestione (UdG) e delle Tipologie/Unità di Uso del Suolo (UdS).</i>
<i>f) Carte tematiche</i>
<i>g) Elaborati del piano</i>
1. Relazione tecnica
2. allegati

Tabella 4 - elaborati  
Piani di Gestione  
Forestale

Il **Piano particolareggiato o di assestamento forestale** di strumento di pianificazione forestale regionale consta degli elaborati elencati nella **tab.5** sotto riportata.

<i>1 Relazione tecnica</i>
L'elaborato "Relazione tecnica" deve sviluppare esaurientemente, secondo i canoni delle scienze forestali e dei testi bibliografici di riferimento per la materia, i seguenti argomenti:
a. "caratteristiche del territorio oggetto di pianificazione e di un suo significativo intorno";
b. "caratteristiche del Piano e metodologia di lavoro";
c. "descrizione delle unità di uso del suolo" con descrizione delle superfici agricole e pastorali (pascoli, seminativi, arbusteti, tartufaie coltivate ecc.), e forestali (cedui, fustaie transitorie, fustaie, descrizione ed insediamento del novellame, vuoti e radure, stato vegetativo e fitosanitario), altre categorie di uso del suolo;
d. "le classi economiche" (sin. Compresa).;
e. "le infrastrutture e la rete viaria con le relative necessità e proposte di intervento"
<i>2 Registro degli interventi</i>
L'elaborato "registro degli interventi" conterrà ed indicherà, per ogni unità di uso del suolo le sue caratteristiche e gli interventi forestali previsti nell'arco temporale di validità del Piano, gli interventi effettuati in applicazione delle previsioni di Piano.
<i>3 Schede descrittive del particellare</i>
L'elaborato "schede descrittive del particellare" conterrà le informazioni per ogni singola UDS
<i>4. Cartografia</i>
Le carte tematiche andranno prodotte previa compilazione di specifiche schede di campagna.

Tabella 5 - elaborati Piano particolareggiato o di assestamento forestale

Il **Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS)**, di strumento di pianificazione forestale regionale funzionale alla esecuzione di interventi pubblici su superfici private in caso di grave rischio di incendio o dissesto idrogeologico e di incolumità. Consta dei seguenti elaborati:

- i piani d'intervento forestale straordinari definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da eseguire; evidenzia le aree impegnate e/o da impegnare, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione;
- i piani d'intervento forestale straordinari stabiliscono le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi progetti esecutivi, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, e sono composti dagli elaborati indicati nella **tab.6** sotto riportata, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento.



a) le scelte pianificatorie ed organizzative, le procedure d'appalto che saranno poste in essere e le tipologie delle lavorazioni da attuare;
b) relazione illustrativa;
c) relazione tecnica;
d) studio di prefattibilità ambientale ed eventuale Studio di incidenza;
e) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari;
f) rilievo di massima dei terreni, suddivisi per categorie omogenee di uso del suolo e/o vegetazione. Il piano particellare delle aree ove saranno attuati gli accordi bonari, le occupazioni temporanee o le affissioni, in caso di non rintracciabilità del proprietario o del possessore, ai sensi dell'art. 15ter della l.r. n. 6/2005, sarà contenuto nel progetto esecutivo;
g) sono effettuate, sulle aree interessate dagli interventi, le indagini necessarie, e sono redatte le relative relazioni ed elaborati grafici nonchè la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ripristinare e/o mantenere;
h) planimetria generale e elaborati grafici;
i) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
l) calcolo sommario della spesa;
m) quadro economico di piano;
n) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale di riferimento per i successivi progetti esecutivi;
o) è redatto uno schema di contratto tipo per i successivi progetti esecutivi.

**Tabella 6 - elaborati Piano di Intervento Forestale Straordinario**

**Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti**

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno - qualora la normativa comunitaria e le disposizioni attuative lo prevedano - possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (CE) 1305/2013. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, deve essere emessa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di soggetti autorizzati e corrispondere al 100% dell'importo anticipato.

La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

**Contributi in natura**

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e fermo restando le specifiche limitazioni contenute in ciascuna scheda di misura.

### Leasing

E' possibile ammettere l'acquisto mediante leasing, con le specifiche di cui ai paragrafi 2b e 6 dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

### Rispetto delle regole di condizionalità e baseline

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel reg. UE n. 1306/2013 (reg. orizzontale titolo VI artt. 91-101).

La condizionalità si applica ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari delle misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde e ai beneficiari delle seguenti misure dello sviluppo rurale: forestazione e imboscamento e allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par.9), agricoltura biologica, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

La condizionalità trova recepimento in Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali ed attuazione nella Regione Marche mediante delibere annuali al fine di rendere coerente l'applicazione della condizionalità con l'evoluzione normativa di riferimento.

In applicazione dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 1310/2013, le regole di condizionalità per il 2014 continuano a essere quelle definite dal reg. (CE) n. 73/2009, così come modificato dall'articolo 6 del medesimo reg. (UE) 1310/2013. In particolare, per l'anno 2014, la Regione Marche ha adeguato la disciplina regionale della condizionalità, recependo con proprio provvedimento (DGR 596/2014) le modifiche del decreto ministeriale 30125/2009 intervenute con il decreto ministeriale 15414/2013, nonché le modifiche degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 ad opera del Reg. (UE) n. 1310/2013, stabilendo pertanto gli elenchi dei criteri di gestione obbligatori e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali applicabili nel territorio regionale.

Con il Reg. UE n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità, che ha riclassificato i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per settori e temi, così come stabilito con DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i. I requisiti sono suddivisi in tre settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC: Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, Benessere degli animali (**vedi tab. 7 e 8 di Condizionalità**).

A seconda delle misure considerate agli obblighi della condizionalità si aggiungono gli ulteriori elementi che costituiscono nel loro insieme la *baseline* e che possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- Requisiti obbligatori di condizionalità;
- mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- altri atti legislativi nazionali applicabili (per la misura forestale).

Il DM n. 180 del 23/01/2015 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (riportati nella **tab. 9**) applicabili ai beneficiari delle misure di cui all'art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013.

Oltre ai suddetti requisiti di *baseline*, per la definizione degli impegni delle misure agroclimatiche e ambientali occorrerà tenere conto anche della cosiddetta “componente di inverdimento” del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l'importo del premio spettante tale componente sarà tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti seguendo le indicazioni relative al *non-double funding* (per impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

#### **Possibili combinazioni di impegni e di misure agroambientali ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 808/14**

Nella **tab. 10** seguente sono indicate le possibilità di combinazione degli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13, degli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg., degli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg. e degli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg., ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014. Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1303/2013.

#### **Decorrenza ammissibilità investimenti**

Non sono ammissibili le spese relative a lavori o attività, iniziate prima della presentazione di una domanda, nei termini previsti da uno specifico bando.

Fanno eccezione le seguenti tipologie di spesa, per le quali la data di ammissibilità delle spese è quella della pubblicazione del bando specifico:

- le spese, propedeutiche alla presentazione della domanda stessa - riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali - quali quelle relative a onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità;
- le spese di preparazione della strategia di sviluppo locale LEADER

#### **Eleggibilità dell'IVA**

Per i privati e gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti “non recuperabile” la stessa è ammissibile all'aiuto. In tutti i restanti casi l'IVA non è ammissibile all'aiuto.

#### **Utilizzo di strumenti finanziari**

In coerenza con la “Tabella di correlazione diretta dei fabbisogni con le Priorità / Focus Area” e la “Tabella di sintesi delle strategie regionali” e limitatamente ad alcune misure/operazioni l’aiuto potrà essere erogato anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari di livello nazionale o regionale sotto forma di garanzia, prestiti e partecipazione al capitale di rischio. Le diverse forme di sostegno potranno anche essere combinate tra loro.

A seguito degli esiti della valutazione ex ante degli strumenti finanziari prevista dall’articolo 37 del reg. sulle Disposizioni Comune per i FSIE (reg. CPR) sarà individuato lo strumento finanziario che verrà istituito e i suoi requisiti di funzionamento.

Gli strumenti finanziari riceveranno i contributi dalla dotazione finanziaria nell’ambito delle dotazioni proprie delle singole misure che verranno individuate a seguito della conclusione della valutazione ex ante. L’introduzione di strumenti finanziari potrà avvenire a seguito di modifiche del PSR.

#### **Modalità di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF)**

L’approccio collettivo di filiera è caratterizzato dalla presenza di un progetto integrato collettivo che interessa più misure e coinvolge più soggetti beneficiari. L’insieme dei soggetti e delle misure attivate vengono coordinati ed integrati attraverso un “**Progetto di filiera**”.

I progetti sono costruiti attorno ad un Business plan di filiera in cui sono individuate le strategie scelte per raggiungere gli obiettivi fissati, nonché i soggetti coinvolti e le modalità che si intendono adottare per concretizzare le azioni scelte. I progetti presentati nell’ambito dei PIF per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di misura, compreso il superamento del punteggio minimo ottenuto dall’applicazione dei criteri di selezione delle suddette schede di misura.

La selezione delle filiere avverrà con bando pubblico e potrà riguardare categorie diverse di filiere ed in particolare:

- Filiere di dimensione regionale;
- Filiere di dimensione locale;
- Filiere corte;
- Filiere energetiche e no-food.

Gli elementi comuni a tutte le suddette categorie di filiere, sono i seguenti:

#### **Progetto di filiera**

Il progetto di filiera prevede una serie di azioni organiche, che coinvolgono un insieme di aziende appartenenti a diversi segmenti della filiera ed eventualmente anche soggetti diversi (associazioni, amministrazioni pubbliche, ecc..), volte alla valorizzazione di specifiche produzioni agricole o forestali interessate, con una diretta ricaduta sulle aziende produttrici, anche garantendo una maggiore efficienza economico organizzativa della filiera stessa.

#### **Soggetti promotori**

Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto di filiera ed è rappresentato da una associazioni di agricoltori di qualsiasi natura giuridica, i cui soci sono soggetti che sottoscrivono il contratto di filiera.

I soggetti promotori, che saranno i responsabili della presentazione del progetto di filiera, possono anche essere beneficiari di aiuti del PSR.

Il soggetto promotore deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto nel progetto.

#### Contratto di filiera

I soggetti sono vincolati da un accordo sottoscritto tra le parti che individua il soggetto capofila, gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli obblighi reciproci che ciascuno si assume.

#### Condizionalità ex-post

La filiera è tenuta a raggiungere obiettivi minimi, definiti in sede di bando di accesso, quale condizione per beneficiare della totalità del contributo ammesso in sede di approvazione. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta una decadenza parziale degli aiuti.

#### **Modalità di attuazione degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA)**

L'accordo agroambientale d'area all'interno del Programma della Regione Marche è intesa come **insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli** di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali del PSR. Agli accordi possono utilmente partecipare oltre alle aziende agricole ed i privati forestali, che rappresentano gli unici beneficiari delle misure comprese negli accordi, anche i Comuni e/o le Comunità Montane, nonché gli Enti Gestori delle aree protette e/o Natura 2000, che possono promuovere l'accordo ed eventualmente contribuire con la fornitura di servizi agli agricoltori ed alle loro famiglie (come ad es. trasporti migliori ai residenti, viabilità, ecc...) al fine di giungere ad un maggiore coinvolgimento degli agricoltori nel raggiungimento dell'obiettivo comune di tutela del territorio di appartenenza. I progetti presentati nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di misura, compreso il superamento del punteggio minimo ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione, se presenti, delle suddette schede di misura.

L'adesione agli accordi da parte degli agricoltori è volontaria ed avviene a seguito di azioni di promozione da parte dei soggetti indicati tramite politiche partecipate.

Le diverse tipologie di accordi integrati territoriali, sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (Focus Area 3B)
- b) Tutela della biodiversità (Focus Area 4A)
- c) Tutela delle acque (Focus Area 4B)

Gli elementi comuni a tutte le suddette categorie di accordo agroambientale d'area, sono i seguenti:

#### Progetto d'area

Il progetto d'area prevede una serie di azioni collettive, finalizzate ad un obiettivo agro ambientale che coinvolgono un insieme di aziende ricadenti nell'area oggetto di intervento. Le azioni di tutela inserite nel Progetto sono il risultato di un processo di condivisione da parte degli agricoltori, delle problematiche ambientali, degli obiettivi di tutela e delle misure di protezione adottate.

#### Soggetti promotori

Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area ed è rappresentato:

- da un Comune, da un' associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, dal Consorzio di Bonifica, da organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo- pastorali, da Enti gestori delle aree protette, da Comunanze agrarie e loro associazioni nel caso di accordo della tipologia a);
- da organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm. e ii., da un Gestore di area Protetta nel caso di accordo della tipologia b);
- da un Comune, da un'associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, da Enti gestori delle aree protette nel caso di accordo della tipologia c);

I soggetti promotori, che saranno i responsabili della presentazione del progetto d'area, possono anche essere beneficiari di aiuti del PSR. Tali progetti presentati per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di misura, compreso il superamento del punteggio minimo ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione delle suddette schede di misura.

Il soggetto promotore deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto nel progetto.

Di seguito sono indicati gli elementi specifici per ciascuna categoria di accordi territoriali agroambientali.

#### 1. Elementi specifici degli accordi agroambientali finalizzati alla tutela del suolo ed alla prevenzione del rischio dissesto e alluvioni

L'azione, attivabile su tutto il territorio regionale soggetto a rischio idrogeologico, è finalizzata alla riduzione dell'erosione superficiale del suolo e del micro dissesto idrogeologico influenzato dall'attività agricola. In fase attuativa saranno adottati i seguenti criteri:

- individuazione delle aree ammissibili sulla base di una analisi territoriale del rischio di dissesto idrogeologico e di alluvioni e della relativa incidenza sul rischio delle aree candidate;
- individuazione delle possibili tecniche da sostenere tenendo conto della Piano di Assetto Idrogeologico regionale (PAI);
- giustificazione della delimitazione territoriale e delle tecniche da sostenere con una specifica

analisi di dettaglio locale;

### 2. Elementi specifici degli accordi agroambientali finalizzati alla tutela della biodiversità

L'azione, attivabile su tutto il territorio regionale ricadente in area Natura 2000, è finalizzata al mantenimento ed all'aumento della biodiversità nelle aree agricole coltivate specialmente nell'ambito delle Aree Protette e Aree Natura 2000. In fase attuativa saranno adottati i seguenti criteri:

- individuazione delle aree ammissibili sulla base delle cartografie regionali disponibili ed in particolare della cartografia di delimitazione delle aree Natura 2000 e delle aree a parco;
- individuazione delle possibili tecniche da sostenere sulla base dei Piani di Gestione Natura 2000 e/o sui Piani dei parchi;
- giustificazione della delimitazione territoriale e delle tecniche da sostenere con una specifica analisi di dettaglio locale;

### 3. Elementi specifici degli accordi agroambientali finalizzati alla tutela delle acque

L'azione, attivabile su tutto il territorio regionale, è finalizzata alla riduzione dell'inquinamento delle acque di falda determinato dall'attività agricola. In fase attuativa saranno adottati i seguenti criteri:

- individuazione delle aree ammissibili sulla base delle cartografie regionali disponibili ed in particolare della carta regionale delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN);
- individuazione delle possibili tecniche da sostenere sulla base del Programma di Azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- giustificazione della delimitazione territoriale e delle tecniche da sostenere con una specifica analisi di dettaglio locale, che tenga anche conto delle caratteristiche del suolo interessato;

#### Azioni comuni a tutte le tipologie di accordo sono i seguenti punti

- definizione della partecipazione minima all'interno dell'area di ricaduta dell'Accordo agroambientale in termini di superficie (Ha), numero di aziende, o di altro criterio territoriale valido proposto in funzione degli obiettivi del progetto;
- applicazione delle politiche partecipate o metodologie bottom-up per coinvolgere e far partecipare i soggetti (agricoltori) che hanno deciso di partecipare all'Accordo per giungere alle scelte in merito agli obiettivi da perseguire, alle tecniche da applicare ed i tempi di realizzazione del progetto;

#### Modalità di attuazione dei Progetti Integrati Locali (PIL)

Tutti gli aspetti legati allo sviluppo integrato delle aree rurali realizzato con il FEASR è attuato attraverso la procedura *bottom-up* garantita dall'approccio Leader. Peraltro le modalità dell'intervento dei GAL sono diversificate, a seconda che riguardino il finanziamento di singoli interventi o forme più integrate di intervento, fino al sostegno di azioni complementari con quelle attuate con altri fondi comunitari o nazionali, come nel caso degli interventi nelle "aree interne".

La progettazione in questo caso interessa nella sua globalità, il sistema produttivo multisettoriale locale ed il sistema sociale rappresentato dalle popolazioni locali.

Il progetto territoriale è costituito da interventi volti al sostegno di attività artigianali, di servizi turistici, alla qualificazione delle risorse ambientali, storiche e culturali, nonché da azioni funzionali alla valorizzazione del territorio attraverso la promozione di un'offerta di pacchetti integrati riguardanti: le produzioni agroalimentari di qualità, le produzioni tipiche agricole ed artigianali, l'offerta di servizi turistici ed agrituristici anche legati alla fruizione di beni ambientali e culturali. A questi si aggiungono tutti gli interventi finalizzati a garantire un livello accettabile di servizi di base alle popolazioni rurali (scuola, salute, trasporti, comunicazione, ecc...). Tali interventi non sono tuttavia limitativi tenuto conto dell'approccio bottom-up e possono riguardare anche altri temi ove giustificati alla situazione del territorio.

### Soggetti promotori

Nel caso di attivazione dei PIL, viene individuato un Soggetto promotore che è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto integrato locale, ed è rappresentato da un Comune capofila dell'area proposta. Il soggetto promotore deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto nel progetto. In ogni caso la Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione integrata, dell'animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e valutazione degli interventi.

### Progetto Integrato Locale

Al fine di facilitare l'intero percorso di costruzione dei PIL la Regione fornirà tutti gli elementi di supporto alla progettazione ed in particolare: a) schema del progetto locale; b) batterie semplificate di indicatori, coerenti con quelli del PSR, sulla base dei quali misurare i risultati dei progetti; c) linee guida per l'animazione dei territori; d) definizione della condizionalità amministrativa ex-ante; e) descrizione delle azioni obbligate volte a garantire la trasparenza nei confronti dei cittadini dei territori; f) definizione di un sistema di autovalutazione del soggetto promotore, che si raccordi con la valutazione del GAL e con il valutatore indipendente del PSR.

### Definizione di "cratere sismico"

Per cratere sismico ci si riferisce a tutti quei comuni individuati in via definitiva con Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" (vedi tabella).

Amandola (FM)	Visso (MC)	Mogliano (MC)
Acquasanta Terme (AP)	Apiro (MC)	Monsapietro Morico (FM)
Arquata del Tronto (AP)	Appignano del Tronto (AP)	Montappone (FM)
Comunanza (AP)	Ascoli Piceno	Monte Rinaldo (FM)
Cossignano (AP)	Belforte del Chienti (MC)	Monte San Martino (MC)
Force (AP)	Belmonte Piceno (FM)	Monte Vidon Corrado (FM)
Montalto delle Marche (AP)	Caldarola (MC)	Montecavallo (MC)
Montedinove (AP)	Camerino (MC)	Montefalcone Appennino (FM)
Montefortino (FM)	Camporotondo di Fiastrone (MC)	Montegiorgio (FM)



Montegallo (AP)	Castel di Lama (AP)	Monteleone (FM)
Montemonaco (AP)	Castelraimondo (MC)	Montelparo (FM)
Palmiano (AP)	Castignano (AP)	Muccia (MC)
Roccafluvione (AP)	Castorano (AP)	Offida (AP)
Rotella (AP)	Cerreto D'esi (AN)	Ortezzano (FM)
Venarotta (AP)	Cingoli (MC)	Petriolo (MC)
Bolognola (MC)	Colli del Tronto (AP)	Pioraco (MC)
Castelsantangelo sul Nera (MC)	Colmurano (MC)	Poggio San Vicino (MC)
Cessapalombo (MC)	Corridonia (MC)	Pollenza (MC)
Fiastra (MC)	Esanatoglia (MC)	Ripe San Ginesio (MC)
Valfornace (MC)	Fabriano (AN)	San Severino Marche (MC)
Gualdo (MC)	Falerone (FM)	Santa Vittoria in Matenano (FM)
Penna San Giovanni (MC)	Fiuminata (MC)	Sefro (MC)
Pieve Torina (MC)	Folignano (AP)	Serrapetrona (MC)
San Ginesio (MC)	Gagliole (MC)	Serravalle del Chienti (MC)
Sant'Angelo in Pontano (MC)	Loro Piceno (MC)	Servigliano (FM)
Sarnano (MC)	Macerata	Smerillo (FM)
Ussita (MC)	Maltignano (AP)	Tolentino (MC)
Matelica (MC)	Massa Fermana (FM)	Treia (MC)
Urbisaglia (MC)		

**Modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive post sisma del Fondo di Solidarietà**

Le risorse aggiuntive post sisma assegnate al PSR Marche attraverso il “trasferimento di solidarietà” sancito dalla Conferenza Stato – Regioni del 22 giugno 2017 saranno utilizzate per interventi mirati alle sole aree del cratere sismico attraverso l’emanazione di bandi ad *hoc* oppure tramite la riserva di risorse finanziarie su bandi ordinari, aggiuntive rispetto alle risorse ordinarie cui comunque concorrono.

Le dotazioni per le diverse misure sono state individuate sulla base della stima dei fabbisogni e delle capacità di assorbimento dei territori colpiti dal sisma, tali valutazioni preventive andranno verificate a seguito dell’emanazione degli specifici bandi.

Le risorse aggiuntive post sisma possono andare a finanziare interventi complementari ad interventi finanziati con altri fondi (fondi nazionali per la ricostruzione, altri fondi): in tal caso sarà verificato che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi attraverso la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

E’ consentito il cumulo per le misure di investimento con diverse fonti di finanziamento pubblico purché siano rispettati gli importi e aliquote di sostegno previsti dalle singole schede di misure, ed eventualmente quelli previsti dalle regole degli aiuti di stato (ove pertinenti).




Figura 1 - Classificazione Aree Interne Marche individuate nell'Accordo di Partenariato




Figura 2 - Aree interne Marche nell'ambito delle aree rurali

### **Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – ACQUA**

CGO 1 (ex atto A4) = articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE (“direttiva nitrati”).

BCAA 1 (ex standard 5.2) = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

BCAA 2 (ex standard 5.1) = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.

BCAA 3 (ex atto A2) = protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al termine del periodo di validità della direttiva stessa).

### **Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – SUOLO E STOCCAGGIO DI CARBONIO**

BCAA 4 (ex standard 1.2) = copertura minima del suolo.

BCAA 5 (ex standard 1.1) = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.

BCAA 6 (ex standard 2.1) = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

### **Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – BIODIVERSITA’**

CGO 2 (ex atto A1) = direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

CGO 3 (ex atto A5) = direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche “direttiva habitat” (art. 6 commi 1 e 2).

### **Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI**

BCAA 7 (ex standard 4.4) = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.

### **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – SICUREZZA ALIMENTARE**

CGO 4 (ex atto B11) = regolamento CE n. 178/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”.

CGO 5 (ex atto B10) = direttiva n. 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

### **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

CGO 6 (ex atto A6) = direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini.

CGO 7 (ex atto A7) = regolamento CE n.1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

CGO 8 (ex atto A8) = regolamento CE n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

### **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – MALATTIE DEGLI ANIMALI**

CGO 9 (ex atto B12) = regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

### **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – PRODOTTI FITOSANITARI**

CGO 10 (ex atto B9) = regolamento CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

### **Benessere degli animali**

CGO 11 (ex atto C16) = direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

CGO 12 (ex atto C17) = direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini,

CGO 13 (ex atto C18) = direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

### **Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti**

E' applicato il codice di Buona pratica agricola istituito ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle ZVN e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare secondo il CBPA e ai sensi del Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si definiscono i seguente gli obblighi specifici:

- obblighi amministrativi,
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti,
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti,
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)

### **Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**

a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale

c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

e) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Tabella 9 - Requisiti minimi

Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1. Operaz. A Azione 1	Misura 10.1. Operaz. A Azione 2	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. C	Misura 10.1. Operaz. D Azione 1	Misura 10.1. Operaz. D Azione 2	Misura 10.2. Operaz. A	Misura 11.1 e Misura 11.2.	Misura 14	Misura 15
	Produzione integrata	Produzione integrata avanzata	Inerbimento permanente delle colture perenni	Margini erbosi multifunzionali	Gestione sostenibile dei pascoli	Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	Raccolta e conservazione del materiale genetico	Agricoltura biologica	Benessere animale	Impegni silvo-climatico-ambientali
Produzione integrata		NO	SI	Ridotto 10% (*)	NO		SI		NO		
Produzione integrata avanzata	NO		SI		NO		SI		NO		
Inerbimento permanente delle colture perenni	SI	SI		NO	NO		SI		SI		
Margini erbosi multifunzionali	Ridotto 10% (*)		NO		NO		Ridotto 10% (*)		Ridotto 10% (*)		
Gestione sostenibile dei pascoli	NO	NO	NO	NO			NO		SI		
Conservazione del patrimonio genetico di origine animale										SI	
Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO			NO	SI		
Raccolta e conservazione del materiale genetico											
Agricoltura biologica	NO	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI		SI				
Benessere animale						SI					
Impegni silvo-climatico-ambientali											

(\*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

Tabella 10 - Combinazione di misure

## 8.2. Descrizione per misura

### 8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

#### 8.2.1.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 14 del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(1), del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di

applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

*8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

L'analisi SWOT ha rilevato debolezze relativamente alla formazione del capoazienda che risulta non avere una formazione professionale specifica. I lavoratori del settore primario risultano infatti con bassi livelli formativi (W1).

Inoltre un sistema produttivo estremamente frammentato ostacola la diffusione di informazioni, la formazione degli operatori, il recepimento di innovazioni, l'aggregazione dell'offerta. Non da ultimo, le imprese di piccole dimensione, tra cui la maggior parte di quelle agricole, hanno maggiore difficoltà di accedere al credito (W2).

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 1:** accrescere le conoscenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali.
- **Fabbisogno 2:** favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali.
- **Fabbisogno 3:** accrescere il livello di competenza degli operatori agricoli, forestali e delle aree rurali.
- **Fabbisogno 4:** migliorare l'efficacia del sistema della conoscenza.
- **Fabbisogno 23:** favorire l'accesso alle formazioni per la popolazione e le imprese delle aree rurali.

Pertanto la misura si pone l'obiettivo di migliorare il potenziale umano delle persone impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e delle PMI operanti nelle aree rurali, permettendo inoltre una rapida adozione delle innovazioni che hanno origine dalla ricerca.

È necessario considerare in maniera unitaria l'intervento volto a rafforzare il sistema della conoscenza. Tale sistema viene inteso come il collegamento in rete di tutte le azioni di informazione, assistenza tecnica, consulenza, ricerca, sperimentazione e formazione professionale attivate nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. Tali interventi, peraltro, sono fondamentali nel trasferimento delle innovazioni che avranno origine dalla sperimentazione realizzata nell'ambito della misura 16.2. del presente programma e nella possibile integrazione delle misure dello sviluppo rurale, con le diverse azioni di sostegno alla ricerca e all'innovazione finanziate con altre fonti di finanziamento europee (FESR, Horizon 2020). La misura risulta inoltre funzionale e mirata alla corretta attuazione delle azioni previste dalla misura 10, fornendo le conoscenze e le informazioni utili allo scopo, come previsto anche dall'articolo 28, comma 4 del Reg. (UE) 1305/13.

Elemento fondamentale da considerare nell'applicazione delle misure relative all'informazione, assistenza tecnica in azienda e consulenza è il **livello di efficacia** atteso dagli interventi in termini di aumento delle competenze degli imprenditori. La fase di attuazione dovrebbe pertanto tenere conto dei seguenti elementi:

- necessità di formare i beneficiari delle misure del PSR affinché gli interventi e di conseguenza il programma stesso aumenti la sua efficacia;



- necessità di una preliminare verifica dei fabbisogni specifici di gruppi di aziende in termini di assistenza e consulenza aziendale;
- finanziamento selettivo delle azioni pienamente rispondenti agli obiettivi del Programma ed alle esigenze delle imprese;
- la garanzia del supporto alle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano un approccio bottom-up della programmazione degli interventi;
- azione diretta da parte della Regione nella formazione dei tecnici che dovranno supportare tutti gli interventi di aggregazione;
- attivazione di un sistema di accreditamento preliminare sia degli organismi di consulenza/assistenza, che dei singoli tecnici abilitati all'esercizio di tale attività.

Le attività formative saranno quindi attivate in stretta relazione con gli altri interventi del sistema della conoscenza e dovranno essere diretta **conseguenza di fabbisogni reali** manifestati dalle imprese anche a seguito di specifiche azioni di sensibilizzazione degli operatori dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale. La formazione continua degli operatori pubblici e privati che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza ed animazione, è ritenuta fondamentale per assicurare un adeguato livello qualitativo di tali azioni di supporto alle imprese.

L'attuazione dovrebbe pertanto tenere conto dei seguenti elementi:

- Realizzazione di azioni formative collegate a fabbisogni specifici delle aziende emerse nell'ambito delle attività del focus area 1A;
- Finanziamento di attività formative ricomprese in: 1) in accordi agroambientali d'area; 2) accordi di filiera; 3) progetti di sviluppo locale integrato;
- Finanziamento di progetti di formazione di tecnici che svolgono o possono svolgere attività di animazione, assistenza tecnica e consulenza alle imprese.

In sintesi la misura è articolata come segue:

#### **Sottomisura 1.1**

- Operazione A) - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale (FA 2A)
- Operazione B) - Azioni formative rivolte ai gestori del territorio, agli operatori economici e alle PMI operanti nelle aree rurali (FA 6A)

#### **Sottomisura 1.2**

- Operazione A) - Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali (FA 2A)
- Operazione B) - Azioni informative su tematiche ambientali (FA 4B)

#### **Contributo diretto alle Focus Area 2A, 4B, 6A**

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area di seguito

riportate, con le sottomisure 1.1, 1.2 con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce direttamente la sottomisura 1.1.A con azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale e la sottomisura 1.2.A con azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali;
- agli obiettivi della Focus Area 4B contribuisce direttamente la sottomisura 1.2B con azioni informative sulle tematiche ambientali;
- agli obiettivi della Focus Area 6A contribuisce direttamente sia la sottomisura 1.1B con azioni formative rivolte ai gestori del territorio, agli operatori economici e alle PMI operanti nelle aree rurali.

**Contributo indiretto a tutte le restanti Focus Area**

La misura svolge un ruolo trasversale di supporto a tutte le Focus Area del PSR, garantendo la diffusione della conoscenza ed il trasferimento dell’innovazione in tutti i campi di intervento dello Sviluppo Rurale.

**Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo trasversali sotto riportati attraverso i criteri di selezione previsti per selezionare i progetti formativi e di informazione:

- **Ambiente:** la misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso residui e scarti del processo produttivo. È prevista infatti una specifica azione informativa sulle tematiche ambientali (operazione 1.2.b) e l’attivazione di priorità connesse ai fabbisogni ambientali individuati dal Programma per le attività formative;
- **Clima:** la misura contribuisce all’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali. I criteri di preferenza connessi a questo obiettivo trasversale sono analoghi al punto precedente;
- **Innovazione:** la misura contribuisce all’incremento dell’attività di innovazione delle imprese, attraverso il sostegno all’inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali. Gli interventi attuati miglioreranno la competitività delle imprese e agiranno in maniera sinergica. Tale contributo avviene attraverso una specifica operazione di informazione attivata a sostegno della competitività delle aziende agricole (operazione 1.2.a) e tramite priorità di intervento a sostegno dell’innovazione nel campo della formazione e dell’informazione anche rivolta agli operatori non agricoli. Per quanto riguarda l’innovazione organizzativa si evidenzia la formazione e l’informazione sui temi dell’aggregazione di filiera, e territoriali.

Il contributo della misura 1 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.1.2

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti	Innovazione

																				climatici	
1.1.	X	I	I						I						X	I			V	V	V
1.2.	X	I	I	I	I	X	I	I		I	I	I	I	I	V				V	V	V

X = contributo agli obiettivi della focus area

i = contributo indiretto agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1 § 8.2.1.2

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. Sottomisura 1.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni formative realizzate nei seguenti ambiti:

1. ottimizzazione dell'uso delle risorse quali acqua ed energia;
2. gestione del territorio;
3. tecniche a basso impatto ambientale e biologico;
4. uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
5. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi;
6. gestione aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro;
7. trasformazione dei prodotti dell'allegato 1;
8. introduzione di tecnologie produttive innovative;
9. diversificazione delle attività aziendali;

10. benessere animale;

11. sicurezza alimentare.

Sono finanziate attività formative di tipologie anche diverse dal normale corso d'aula, non sempre efficaci con gli agricoltori, quindi oltre ai corsi di formazione, sono finanziati workshop e seminari di studio con approfondimenti su temi specifici, il coaching individuale con servizi su misura per dare risposte a esigenze specifiche.

L'attività di coaching (tutoraggio) è una particolare tipologia formativa che inserisce l'agricoltore in un percorso formativo personalizzato che, attraverso l'affiancamento di un tecnico (tutor), promuove l'acquisizione di conoscenze e capacità idonee a rispondere alle esigenze aziendali in una logica di sviluppo competitivo e sostenibile. L'attività di coaching favorisce, pertanto, l'acquisizione di nuove competenze in capo all'imprenditore, differenziandosi dall'attività di consulenza che è invece rivolta a fornire soluzioni tecniche puntuali per il superamento di specifiche problematiche dell'azienda.

In concreto si attuerà sia con docenti individuali per un tempo limitato non ripetibile per la stessa tematica per insegnare ad esempio come organizzare la cucina di un agriturismo, come cucinare piatti tradizionali, come tagliare e preparare la carne, oppure potrà affiancare l'attività d'aula al fine di mettere in pratica le tecniche acquisite e calarle sulla realtà di ogni singola azienda.

#### 8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale relativo alla spesa ammissibile.

#### 8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
- DGR n. 2164/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### 8.2.1.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed altri Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di formazione.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti del settore agricolo, alimentare e forestale.

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola. La possibilità di frequenza dei corsi sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative

preliminari su tale opportunità. I corsi saranno funzionali all'attività svolta dai discenti.

#### 8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione e progettazione dell'intervento formativo;
- coordinamento organizzativo dei corsi;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;
- noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali.

Le voci di spesa sopra elencate, per tutte le attività formative ad eccezione del coaching che sarà gestito a costi reali, rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

#### 8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della sua capacità organizzativa e della competenza tecnica del personale. Quest'ultima sarà valutata in base al curricula dei docenti in fase di approvazione del corso in relazione alla materia trattata e alla capacità di trasferimento della stessa.

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell'accreditamento sono relativi all'ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all'attività formativa che deve possedere l'ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi.

Le attività di formazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE

n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Non sono finanziati i corsi di istruzione o formazione che rientrano nei programmi o sistemi dell'insegnamento secondario o superiore, così come previsto dall'art. 14, paragrafo 3 del Reg. (UE) 1305/13.

Non sono finanziati corsi di formazione inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolti rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

#### 8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà attraverso procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

A – Rispondenza della tipologia del corso agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma;

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;

C – Competenza tecnica del personale docente inserito nel progetto formativo in relazione ai temi formativi.

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività formative che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma.

#### 8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 100%.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 51741 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014.

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

#### 8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di

attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nell'offerta. Per sopperire a tale situazione verranno svolte verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività formativa e la presenza dei discenti.
2. Destinatari non conformi a quanto previsto dalla scheda di misura e dal bando. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica di tale conformità.
3. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.
4. Competenze dei docenti. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

#### *8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. lo svolgimento di verifiche intermedie, anche in situ, finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività formativa;
2. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori.
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

#### *Altre azioni di mitigazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una dei 9 ambiti

previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

#### 8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico, il valore UCS di 11 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con più di n. 8 allievi) e di 18 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con meno di n. 8 allievi) è quello stabilito nel Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche n. 236/S06 del 30/11/2010 (vedi paragrafo 2.1.6. dell'Allegato A allo stesso decreto) successivamente aggiornato rispetto agli indicatori ISTAT con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 (vedi paragrafo 1.8.1. dell'Allegato B "Manuale a costi standard"). Il metodo di calcolo dei suddetti valori è esplicitato negli stessi atti che vengono allegati al PSR.

#### 8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibile nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale sia come materia trattata che come capacità di trasferimento della stessa.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell'accreditamento sono relativi all'ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all'attività formativa che deve possedere l'ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente



8.2.1.3.2. Sottomisura 1.1 - Operazione B) - FA 6A - Azioni format. per gestori del territorio, operatori econ.e PMI nelle aree rurali

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In particolare sono finanziate azioni formative realizzate nei seguenti ambiti:

1. Formazione, nelle aree rurali, dei potenziali beneficiari privati della sottomisura 6.2; della sottomisura 6.4; della sottomisura 7.4; della sottomisura 7.5 e della sottomisura 7.6, sui temi della razionale gestione dell'impresa e sulle specifiche materie tecniche nei rispettivi campi di azione;
2. Formazione, nelle aree rurali, dei gestori pubblici del territorio, potenziali beneficiari della sottomisura 7.1 e della sottomisura 7.6, sui temi della razionale gestione del territorio e della sua valorizzazione;
3. Formazione su tematiche strettamente legate all'attuazione del Programma quali: gestione delle filiere; gestione degli accordi agroambientali d'area; gestione dei progetti integrati locali; innovation brokers. I temi formativi riguarderanno la conoscenza degli strumenti di animazione territoriale, di programmazione e di gestione fino alla rendicontazione dei progetti di aggregazione. Per la sola formazione degli innovation broker l'azione formativa riguarderà le tecniche di animazione e tutte le tematiche connesse al partenariato europeo per l'innovazione e le modalità di attivazione e gestione dei Gruppi Operativi.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- DGR n. 2164/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed altri Organismi pubblici e privati che forniranno il

servizio di formazione.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- gestori del territorio;
- operatori economici e PMI operanti nelle aree rurali.

Per operatore economico operante nelle aree rurali si intendono gli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, le persone fisiche o giuridiche o gli enti pubblici che offrono sul mercato la realizzazione di opere, lavori, prodotti o servizi. Destinatari di tale misura possono essere anche il personale degli enti pubblici che operano nelle aree rurali in qualità di gestori del territorio.

La possibilità di frequenza dei corsi sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità. I corsi saranno funzionali all'attività svolta dai discenti con particolare riguardo ai beneficiari delle misure del Programma.

#### 8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione e progettazione dell'intervento formativo;
- coordinamento organizzativo dei corsi;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;
- noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali.

Le voci di spesa sopra elencate rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

#### 8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della sua capacità organizzativa e della competenza tecnica del personale. Quest'ultima sarà valutata in base al curricula dei docenti in fase di approvazione del corso in relazione alla materia trattata e alla capacità di trasferimento della stessa.

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell'accreditamento sono relativi all'ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all'attività formativa

che deve possedere l'ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Affidamento diretto all'Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) dell'organizzazione di un numero limitato di corsi di formazione su tematiche strettamente legate all'attuazione del Programma quali: gestione delle filiere; gestione degli accordi agroambientali d'area; gestione dei progetti integrati locali; innovation brokers. In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione dei progetti avverrà in ogni caso con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti;
2. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

A – Rispondenza della tipologia del corso agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma;

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;

C – Competenza tecnica del personale docente inserito nel progetto formativo in relazione ai temi formativi.

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività formative che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma

In particolare, per quanto riguarda l'affidamento ad ASSAM, coerentemente con l'articolo 5 del codice dei contratti, sussistono le seguenti condizioni cumulative:

- la Regione esercita su ASSAM un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- oltre l'80% delle attività è effettuato da ASSAM nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione;
- in ASSAM non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire ASSAM sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

#### 8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 100% delle spese ammissibili.

Per la formazione destinata a PMI, comunicazione ai sensi dell'art. 47 (zone rurali) del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

#### 8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nell'offerta. Per sopperire a tale situazione verranno svolte verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività formativa e la presenza dei discenti.
2. Destinatari non conformi a quanto previsto dalla scheda di misura. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica di tale conformità.
3. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.
4. Competenze dei docenti. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

##### 8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per

l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività formativa;
2. controllo che i destinatari dell'attività formativa siano in possesso di partita IVA;
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. di verificare il grado di soddisfazione dei fruitori;
5. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

#### *Altre azioni di mitigazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una delle 9 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

#### **8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura**

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### **8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico, il valore UCS di 11 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con più di n. 8 allievi) e di 18 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con meno di n. 8 allievi) è quello stabilito nel Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche n. 236/S06 del 30/11/2010 (vedi paragrafo 2.1.6. dell'Allegato A allo stesso decreto) successivamente aggiornato rispetto agli indicatori ISTAT con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 (vedi paragrafo 1.8.1. dell'Allegato B "Manuale a costi standard"). Il metodo di calcolo dei suddetti valori è esplicitato negli stessi atti che vengono allegati al PSR.

#### **8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura**

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibile nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale sia come materia trattata che come capacità di trasferimento della stessa.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell'accREDITAMENTO sono relativi all'ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all'attività formativa che deve possedere l'ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.1.3.3. Sottomisura 1.2 - Operazione A) - FA 2A - Azioni informative relative al miglioram. econom. delle aziende agricole e forestali

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate nei seguenti ambiti:

1. ottimizzazione dell'uso delle risorse quali acqua ed energia;
2. gestione aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. trasformazione dei prodotti dell'allegato 1;
4. introduzione di tecnologie produttive innovative;
5. diversificazione delle attività aziendali;
6. benessere animale;
7. sicurezza alimentare.

Queste azioni prevedono:

- la realizzazione di convegni,
- la realizzazione di seminari,
- la realizzazione di incontri,
- la realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l'uso di macchinari, una tecnica di produzione specifica;
- la produzione di materiale cartaceo, elettronico;
- la realizzazione di riprese video e audio.

Le azioni di informazione sostenute, in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

#### 8.2.1.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di informazione e trasferimento di conoscenze.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti di microimprese e piccole imprese del settore agricolo, alimentare e forestale;

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola. La possibilità di partecipazione alle attività informative sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità, rivolte ad un target di destinatari coerente con le finalità dell'iniziativa informativa.

#### 8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione, progettazione e realizzazione dell'intervento informativo;
- coordinamento organizzativo delle attività informative;
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione;
- noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali (fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili delle azioni informative).

#### 8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare, tramite la sua natura e finalità, la capacità organizzativa ed inoltre deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

Le attività di informazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Non sono finanziate attività di informazione inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.



#### 8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà secondo procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

- A – Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma;
- B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;
- C – Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto informativo in relazione ai temi oggetto dell'informazione;
- D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma.

#### 8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 70%.

Tale contributo è elevato al 100% nei seguenti casi:

- attività informative svolte nell'ambito dei progetti di filiera;
- attività informative svolte nell'ambito degli accordi agroambientali d'area;
- attività informative svolte nell'ambito dello sviluppo integrato territoriale.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 52035 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014.

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

#### 8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.1.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Svolgimento effettivo dell'iniziativa informativa in coerenza con il progetto approvato. Saranno

svolte verifiche nel corso degli eventi finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività informativa.

2. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.
3. Competenze dei soggetti che svolgono attività informativa. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

#### *8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività informativa;
2. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
3. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

#### *Altre azioni di mitigazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una delle 6 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

#### *8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

#### 8.2.1.3.4. Sottomisura 1.2 - Operazione B) - FA 4B - Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

##### 8.2.1.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate nei seguenti ambiti:

1. gestione del territorio;
2. tecniche a basso impatto ambientale e biologico;
3. uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
4. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi.

Queste azioni prevedono:

- la realizzazione di convegni;
- la realizzazione di seminari;
- la realizzazione di incontri;
- la realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l'uso di macchinari, una tecnica di produzione specifica;
- la produzione di materiale cartaceo, elettronico;
- la realizzazione di riprese video e audio.

Le azioni di informazione sostenute, in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

##### 8.2.1.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

##### 8.2.1.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

#### 8.2.1.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di informazione e trasferimento di conoscenze.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti del settore agricolo, alimentare e forestale.

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola.

La possibilità di partecipazione alle attività informative sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità, rivolte ad un target di destinatari coerente con le finalità dell'iniziativa informativa.

#### 8.2.1.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione, progettazione e realizzazione dell'intervento informativo;
- coordinamento organizzativo delle attività informative;
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione;
- noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali.

#### 8.2.1.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare, tramite la sua natura e finalità, la capacità organizzativa inoltre deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

Le attività di informazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Non sono finanziate attività di informazione inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

#### 8.2.1.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Affidamento diretto all'Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) delle seguenti attività:

- Informazioni agro-meteo e fitosanitarie avvalendosi della propria rete di rilevazione dati meteo, finalizzate alla gestione agricola sostenibile;

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione dei progetti avverrà in ogni caso con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti;

2. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

A – Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma:

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;

C – Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto informativo in relazione ai temi oggetto dell'informazione.

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma.

In particolare, per quanto riguarda ASSAM, coerentemente con l'articolo 5 del codice dei contratti, sussistono le seguenti condizioni cumulative:

- la Regione esercita su ASSAM un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- oltre l'80% delle attività è effettuato da ASSAM nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione;
- in ASSAM non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire ASSAM sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

#### 8.2.1.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 70%.

Tale contributo è elevato al 100% nei seguenti casi:

- attività svolta da ASSAM;
- attività informative svolte nell'ambito dei progetti di filiera;
- attività informative svolte nell'ambito degli accordi agroambientali d'area;
- attività informative svolte nell'ambito dello sviluppo integrato territoriale.

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

#### 8.2.1.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.1.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Svolgimento effettivo dell'iniziativa informativa in coerenza con il progetto approvato. Saranno svolte verifiche nel corso degli eventi finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività informativa.
2. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.
3. Competenze dei soggetti che svolgono attività informativa. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

##### 8.2.1.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi

delle procedure.

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività informativa;
2. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

#### *Altre azioni di mitigazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una delle 4 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

#### **8.2.1.3.4.9.3. Valutazione generale della misura**

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### **8.2.1.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Non pertinente

#### **8.2.1.3.4.11. Informazioni specifiche della misura**

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente



#### 8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Il rischio specifico per la misura è R4 (Appalti pubblici).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

##### 8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale coinvolto e nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole:

- affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
- scorretta applicazione dei criteri di selezione
- violazione delle regole sulla concorrenza.

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

##### 8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di*

*corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### *8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Vedi il dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

#### *8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura*

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

#### *8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinenti

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

*8.2.2.1. Base giuridica*

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(2), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

*8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

L'analisi SWOT ha evidenziato un insufficiente livello di integrazione tra le imprese ed il sistema di supporto alle capacità imprenditoriali, che porta spesso ad una inadeguata risposta ai fabbisogni delle imprese. L'analisi ha inoltre evidenziato che il trasferimento dell'innovazione e della conoscenza, risulta facilitato se esiste un coordinamento ed una interazione tra attività di formazione, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica in grado di raccordare le esigenze operative delle aziende con i fornitori di servizi. La consulenza è un elemento importante di connessione tra il mondo della ricerca e le imprese svolgendo il ruolo di cinghia di trasmissione della conoscenza. Questo può avvenire efficacemente ad esempio nell'ambito di progetti del partenariato europeo per l'innovazione.

In ogni caso la consulenza, che ha avuto un ruolo molto marginale nel PSR Marche 2007-2013, può contribuire anche in maniera autonoma a sviluppare una attività di supporto agli imprenditori più mirata, per risolvere problemi concreti delle imprese agricole, sia in connessione con investimenti produttivi, sia in relazione ad impegni di natura ambientale degli agricoltori, specie se di nuovo insediamento. Il carattere di trasversalità della misura la rende funzionale al perseguimento di diverse priorità e focus area del programma.

Risulta inoltre importante favorire un'adeguata conoscenza della PAC e dei suoi meccanismi di intervento attraverso alcune azioni di consulenza specifiche al fine di ridurre i rischi di errore dei beneficiari delle diverse misure dello Sviluppo Rurale.

I fabbisogni specifici individuati dal Programma in tale contesto sono:

- **Fabbisogno 2:** favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali.
- **Fabbisogno 3:** accrescere il livello di competenza degli operatori agricoli, forestali e delle aree rurali.
- **Fabbisogno 4:** migliorare l'efficacia del sistema della conoscenza.
- **Fabbisogno 5:** incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali.

La misura ha pertanto come obiettivo quello di aiutare gli imprenditori agricoli e forestali, i gestori del territorio e le PMI operanti nelle aree rurali ad operare nelle attuali condizioni sempre più complesse sia dal punto di vista normativo che gestionale.

Acquisire tutte le conoscenze necessaria risulta molto difficile pertanto è opportuno far ricorso a servizi di consulenza specialistica effettuati da tecnici qualificati a conoscenza della continua evoluzione normativa e delle innovazioni prodotte in agricoltura.

Particolare rilevanza viene riconosciuta alla consulenza attuata anche nell'ambito di forme di cooperazione tra aziende agricole, in particolare quale utile strumento di supporto alle iniziative che ricadono nell'ambito dell'applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

In sintesi la misura è articolata come segue:

#### **Sottomisura 2.1**

- Operazione A) - Azioni di consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole (FA 2A)

#### **Contributo diretto alla Focus Area 2A**

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A, con la sottomisura 2.1. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce direttamente la sottomisura 2.1A. con azioni di consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole e la gestione sostenibile delle attività aziendali;

#### **Contributo indiretto a tutte le restanti Focus Area**

La misura svolge un ruolo trasversale di supporto a tutte le Focus Area del PSR, garantendo la diffusione della conoscenza ed il trasferimento dell'innovazione in tutti i campi di intervento dello Sviluppo Rurale. La consulenza assume particolare rilevanza, infatti, nel caso di supporto ai giovani agricoltori nell'avviamento e sviluppo del loro progetto imprenditoriale (FA 2B); nel caso di accompagnamento alle strategie di aggregazione di filiera con sviluppo delle conoscenze sui temi delle produzioni di qualità e della loro promozione (FA 3A); nelle situazioni di rischio per eventi calamitosi, dove può favorire lo sviluppo di competenze nelle tecniche di prevenzione dei danni (FA 3B); nello sviluppo di competenze sui temi della biodiversità sia naturale che quella legata alle specie coltivate (FA 4A) sulle tecniche di coltivazione compatibili con la tutela delle acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo (FA 4B e FA 5A), nonché sulle pratiche colturali funzionali alla tutela della fertilità del suolo e la riduzione dell'erosione superficiale (FA 4C); la consulenza svolge infine un ruolo importante di supporto alle scelte imprenditoriali in relazione alla realizzazione di investimenti volti al risparmio energetico ed alla produzione di energia da

fonti rinnovabili (FA 5B e FA 5C).

**Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

**Ambiente:** la misura contribuisce al miglioramento dei processi produttivi nei confronti di tutte le risorse naturali non rinnovabili (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), della biodiversità e in particolare dell’agrobiodiversità, che favoriscono la salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio. Contribuirà inoltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso i residui e scarti del processo produttivo.

**Clima:** la misura contribuisce all’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali ed inciderà sulla razionalizzazione dell’uso dei concimi (soprattutto di quelli azotati), dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, sull’adozione di tecniche di gestione del suolo che limitano la mineralizzazione della sostanza organica e sull’uso del suolo a favore di colture con maggiori capacità di fissazione di carbonio (come la conversione da seminativi a prati stabili).

**Innovazione:** la misura contribuisce all’incremento dell’attività di innovazione delle imprese, attraverso il sostegno all’inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali. Gli interventi attuati miglioreranno la competitività delle imprese e agiranno in maniera sinergica

Il contributo della sottomisura 2.1 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.2.2

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
2.1.	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I						V	V	V

*X = contributo agli obiettivi della focus area*

*i = contributo indiretto agli obiettivi della focus area*

*V = contributo all’obiettivo trasversale*

Tab. 1 § 8.2.2.2 Contributo della Misura 2.1 a FA e temi trasversali

8.2.2.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

#### 8.2.2.3.1. Sottomisura 2.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

##### 8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, agli imprenditori forestali e alle PMI operanti nelle aree rurali.

Il servizio di consulenza consiste in attività di carattere specialistico, realizzate da prestatori del servizio qualificati anche presso le aziende, volte ad affrontare problematiche specifiche dell'impresa stessa.

1. La consulenza prestata alle imprese agricole nell'ambito della presente sottomisura verterà su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
- la realizzazione di interventi finanziati dal programma volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, la biodiversità e la protezione delle acque di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- consulenza finalizzata al miglioramento o all'introduzione dei processi produttivi e di trasformazione aziendali nei settori zootecnico, frutticolo, vitivinicolo e olivicolo;
- l'analisi economica aziendale, come presupposto anche per le aziende di piccole e medie dimensioni per affrontare le sfide dell'innovazione;
- lo sviluppo di filiere corte;
- l'agricoltura biologica;
- consulenza tecnica specialistica, legata a percorsi di diversificazione o al miglioramento dell'attività

aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità e della realizzazione di prodotti non Allegato I in uscita;

- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- norme di condizionalità e Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al DM 22 gennaio 2014.

2. La consulenza prestata agli imprenditori forestali riguarderà, come minimo, i pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche:

- i temi inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola;
- rispetto dei Criteri di Gestione forestale sostenibile (GFS-MCPFE) e/o di norme nazionali e regionali relative a criteri di gestione forestale, alle buone pratiche silvo-pastorali e silvo-climatico-ambientali, alla tutela del territorio, inclusi gli aspetti legati alla lotta, contrasto e prevenzione dei danni causati da azione antropica e calamità naturali;
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per la protezione e tutela della biodiversità, delle risorse idriche, del suolo e per il ripristino e restauro ecologico delle foreste;
- adeguamento gestionale e strutturale delle attività forestali nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici
- rispetto della normativa vigente e dei sistemi incentivanti inerenti la programmazione di filiere corte foreste-legno e la progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia e calore;
- rispetto dei requisiti e standard di sicurezza sul lavoro nei cantieri forestali e nelle aziende di trasformazione;
- certificazione di processo e di prodotto in relazione alla normativa Timber regulation UE;
- efficienza gestionale dell'attività aziendale e delle imprese forestali, inclusi gli aspetti di contabilità, fiscalità, analisi economica, innovazione organizzativa e tecnologica, riduzione dell'impatto ambientale nelle scelte imprenditoriali per la qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti selvicolturali, riduzione dei costi produttivi anche attraverso l'utilizzo condiviso, tra più aziende, di beni e servizi utili all'attività imprenditoriale, creazione di forme associative tra proprietà forestali;
- migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività aziendale e delle imprese forestali;
- introduzione di innovazioni tecniche e di processo connesse alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura anche in relazione agli input ed output provenienti dalla ricerca;
- efficienza energetica e la produzione di energia e calore da fonte rinnovabile di origine agro-forestale;
- diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità (economica, ambientale e socio-culturale) legata alla gestione forestale sostenibile al fine di creare nuove opportunità occupazionali e di mercato.

Ulteriori tematiche specifiche e rilevanti potranno essere aggiunte dalla Regione nel periodo di programmazione 2014-2020.

E' istituito a livello nazionale un sistema di consulenza aziendale in agricoltura che comprende almeno gli ambiti dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del Reg. 1306/2013 oltre agli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

Inoltre come caratteristiche minime l'attività di consulenza deve essere chiaramente separata dallo

svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e i consulenti devono possedere qualifiche adeguate.

I beneficiari dovranno impegnarsi a non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal fruitore del servizio di consulenza tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate così come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Reg. 1306/2013.

#### 8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile.

#### 8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura ha collegamenti diretti con la seguente normativa.

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" e ss. mm. ii.

#### 8.2.2.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono Organismi pubblici e privati di cui al DM 03/02/2016 e ss. mm. ii. che forniranno il servizio di consulenza.

I **Destinatari** della consulenza sono:

- imprenditori agricoli e forestali.

La possibilità di accedere al sistema della consulenza sarà estesa a tutti i possibili destinatari. La consulenza effettuata dovrà essere funzionale all'attività svolta dai destinatari della stessa.

#### 8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- costi personale, compresi i costi di progettazione e organizzazione;
- costi per materiali e strumenti informativi e multimediali;



- costi di trasferta;

- costi per analisi.

Le voci di spesa sopra elencate, ad eccezione dei "costi per analisi", rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura i beneficiari devono dimostrare la competenza nell'oggetto della consulenza e di non essere in condizione di conflitto di interessi.

Ai fini della valutazione del conflitto di interessi, l'Organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di gestione, di controllo e di verifica sulla legittimità e regolarità dell'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare e non può essere venditore di mezzi tecnici o servizi per l'agricoltura.

Le stesse condizioni devono essere rispettate anche dalle persone fisiche che svolgono il servizio di consulenza.

Il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza.

Possono partecipare alle gare solo i soggetti qualificati e regolarmente formati esperti e competenti nello specifico settore per il quale si propone la consulenza.

Sono escluse le attività di assistenza tecnica comprese quelle inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di Organizzazioni di Prodotto del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

#### 8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà con procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione dei beneficiari.

I criteri di selezione terranno conto della qualità del progetto di consulenza, della corretta individuazione dei destinatari della consulenza in base alle tematiche trattate ed inoltre della specifica competenza del consulente in relazione all'oggetto della consulenza stessa.

Inoltre si terrà conto delle professionalità che afferiscono all'Organismo di consulenza.

La consulenza sarà erogata prioritariamente sulle tematiche di seguito indicate:

- consulenza finalizzata al miglioramento o all'introduzione dei processi produttivi e di trasformazione aziendali nei settori zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo;
- consulenza finalizzata a garantire una corretta applicazione degli impegni agroambientali del PSR ed al rispetto delle relative norme connesse;

- consulenza tecnica specifica, legata a percorsi di diversificazione o al miglioramento dell'attività aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità e della realizzazione di prodotti non allegato I in uscita;
- consulenza finalizzata a garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

#### 8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di 1.500 a consulenza all'anno a copertura dell'80% delle spese sostenute e a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del fruitore della consulenza.

Comunicazione ai sensi degli art. 39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali.

Fino all'ottenimento dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti saranno regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

#### 8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Competenze dei soggetti che svolgono l'attività di consulenza. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.
2. Esistenza delle situazioni di conflitto di interesse, quali ad esempio quelle rilevabili nell'ambito della vendita dei mezzi tecnici o servizi per l'agricoltura.
3. Svolgimento effettivo del servizio di consulenza in coerenza con il progetto approvato. Saranno svolte verifiche durante il periodo di consulenza finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività.
4. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.

Con riferimento alla causa potenziale di errore n. 2 si evidenzia il rischio specifico R3: Sistema dei controlli (amministrativi e in situ), per il quale l'Autorità di gestione inserirà nel bando specifiche disposizioni per gli elementi da sottoporre a verifica anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del piano di consulenza.

#### 8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende inoltre specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede di:

1. definire nel bando dei dettagli delle caratteristiche dei progetti finanziabili;
2. svolgere verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività di consulenza;
3. verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
4. verificare i criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
5. controllare le condizioni attraverso data base e documentazione a supporto;
6. controllare, tramite visura della Camera di commercio (TELEMACO), che sia gli organismi di consulenza che i tecnici consulenti non siano venditori di mezzi tecnici o servizi per l'agricoltura.

#### 8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nello specifico, il valore UCS di 54 euro/ora di consulenza è stabilito nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" di maggio 2018 redatto da ISMEA per la RRN. Il metodo di calcolo del suddetto valore è esplicitato nello stesso documento che viene allegato al PSR.

#### 8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

La selezione dei consulenti prevede una accurata verifica relativa agli aspetti connessi all'adeguatezza e all'affidabilità e alla competenza del personale utilizzato nell'ambito del servizio proposto.

#### 8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Il rischio specifico per la misura è R3: Sistema dei controlli (amministrativi e in situ).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

##### 8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse.

In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. La verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. lo svolgimento di verifiche intermedie, anche in situ, finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività di consulenza;
3. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

#### *Altre azioni di mitigazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità,

di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in uno degli ambito di consulenza previsti.

La procedura di selezione consente, a tal fine, di accedere al riesame per escludere valutazioni erronee della proposta di consulenza.

#### 8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi il dettaglio a livello di sottomisura/operazione.


#### 8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

La selezione dei consulenti prevede una accurata verifica relativa agli aspetti connessi all'adeguatezza e all'affidabilità e alla competenza del personale utilizzato nell'ambito del servizio proposto.

#### 8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente



### 8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

#### 8.2.3.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 16 del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articoli 4 del Reg. Del. (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(3), del Reg. (UE) di esecuz. n. 808/2014 recante modalità di applicaz. del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

#### 8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato nella limitata integrazione delle aziende agricole nella filiera agroalimentare (W12) la debolezza del settore per quanto riguarda la fase maggiormente remunerativa per i produttori agricoli – trasformazione e commercializzazione - che sono delegate a soggetti terzi. Mentre sono invece evidenziate le opportunità per il settore che derivano da rilevazioni dei consumi orientati a premiare le produzioni di qualità (O5). Un ulteriore impegno, in termini di investimenti e promozione, nei prodotti di qualità potrebbe concorrere ad un più veloce e consistente recupero del valore aggiunto in agricoltura (O3), grazie ad una migliore organizzazione dell'offerta basata su aggregazioni di filiera (O10).

I fabbisogni emersi sono i seguenti:

- **Fabbisogno 9:** favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando al loro aggregazione;
- **Fabbisogno 10:** valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio.

Gli stessi però debbono essere inquadrati in un'ottica di uno sviluppo sostenibile, in relazione ad uno degli obiettivi dell'Unione Europea è quello dello sviluppo di prodotti sani e di qualità elevata ottenuti con metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale. La misura mira a valorizzare le produzioni di qualità certificate promuovendo e comunicando i vantaggi di tali prodotti, in termini di specifici metodi di produzione, elevati standards di benessere animale, metodi di coltivazione e trasformazione rispettosi dell'ambiente qualità e salubrità dei prodotti, sempre nell'ottica di incrementare il valore aggiunto per le

imprese agricole. Gli obiettivi specifici di tale misura sono:

- promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari, o dei processi produttivi delle stesse, a garanzia dei consumatori;
- migliorare la conoscenza da parte dei consumatori dei sistemi di produzione di qualità e dei relativi sistemi di certificazione;
- aumentare i consumi dei prodotti di qualità certificata e di conseguenza le relative produzioni;
- rafforzare il ruolo degli organismi associativi nell'aggregazione dell'offerta nell'ambito di filiere di qualità;
- aumentare il reddito delle imprese con l'acquisizione di nuove quote di valore aggiunto tramite l'intervento diretto nella trasformazione e commercializzazione e/o l'integrazione di filiera.

La massima efficacia della misura potrà essere garantita da interventi collettivi realizzati nell'ambito di filiere, di reti di imprese o da parte di consorzi di tutela di denominazioni di origine, che potranno garantire il rafforzamento della posizione e del potere dei produttori sul mercato all'interno della catena alimentare.

Di conseguenza tale misura è programmata nell'ambito della Focus Area 3A ed è destinata a migliorare l'integrazione tra i produttori agricoli nelle filiere agroalimentari di qualità. La certificazione e la promozione dei prodotti di qualità saranno quindi prioritariamente connesse agli interventi integrati di filiera e saranno finanziate nell'ambito dei PIF. Nel caso del solo settore vitivinicolo tale priorità di intervento può essere attivata in forma semplificata, anche in assenza di un contratto di filiera, attraverso il finanziamento di iniziative di informazione e promozione realizzate da Consorzi di tutela delle denominazioni di origine regionali. Il sistema produttivo regionale del settore vino è infatti caratterizzato da numerose realtà produttive di piccole e piccolissime dimensioni che valorizzano le proprie produzioni con marchi aziendali e che non hanno quindi necessità di aggregazione della fase produttiva, quanto piuttosto della comunicazione ai consumatori delle caratteristiche qualitative ed organolettiche delle diverse denominazioni di origine regionali.

In sintesi la misura è articolata come segue:

### **Sottomisura 3.1**

- Operazione A) - supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità (FA 3A)

### **Sottomisura 3.2**

- Operazione A) - Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità (FA 3A)

### **Contributo diretto alla Focus Area 3A**

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 3A, con le sottomisure 3.1., 3.2. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 3A contribuiscono direttamente sia la sottomisura 3.1. "Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità", incentivando la certificazione delle produzioni tramite il cofinanziamento dei costi di partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati al fine di conseguire un riconoscimento delle caratteristiche del prodotto ed un maggior valore aggiunto dello stesso, che la sottomisura 3.2. "Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di



produttori nel mercato interno” in quanto la diffusione delle informazioni sulle produzioni di qualità favoriscono la conoscenza da parte dei consumatori dei sistemi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea ed una maggiore diffusione di prodotti certificati.

**Contributo indiretto alle Focus Area 2A e 4B**

La misura contribuisce indirettamente anche agli obiettivi della Focus Area 2A attraverso la valorizzazione delle produzioni di qualità con la loro certificazione e promozione, che consente di elevare la competitività delle imprese in un quadro di sostenibilità delle attività produttive in considerazione che le produzioni di qualità biologiche e quelle rientranti nel marchio collettivo QM sono realizzate con assenza di prodotti chimici di sintesi nel primo caso e con quantità ridotte di tali prodotti nel secondo caso. Per quest’ultima ragione si ravvisa un contributo indiretto anche alla Focus Area 4B.

**Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’**innovazione** in relazione all’avviamento nella aziende agricole e di trasformazione di nuovi sistemi produttivi legati ai disciplinari di produzione di qualità ed alla introduzione di nuovi sistemi organizzativi sia a livello aziendale che di filiera. Allo stesso tempo l’utilizzo di disciplinari di produzione a basso impatto o l’adozione di tecniche di coltivazione biologiche determinano effetti positivi indiretti all’aambiente, sia in termini di biodiversità che di tutela del suolo e delle acque.

Il contributo della misura 3 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.3.2

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
3.1.	I		X			I												V
3.2.	I		X			I												V

*X = contributo diretto agli obiettivi della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi della focus area*

*V = contributo all’obiettivo trasversale*

Tab.1§8.2.3.2

8.2.3.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.3.3.1. Sottomisura 3.1 - Azione A) - FA 3A supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite ai fini della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualificazione delle produzioni, previsti all'articolo 16, par.1 del reg. (UE) n. 1305/2013 successivamente modificato dall'articolo 1 del reg. (UE) n. 2393/2017.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, in relazione ai costi ammissibili al sostegno, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)".

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Reg. (CEE) n. 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Leggi relative a regimi di qualità nazionali o regionali, conformi all'articolo 16, par.1, let. b) del reg. (UE) n. 1305/2013;

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori e le loro associazioni.

#### 8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese, imputabili agli agricoltori da parte delle associazioni di agricoltori di cui essi sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

1. costi di prima iscrizione al sistema dei controlli;
2. contributo annuo per il mantenimento nel sistema dei controlli;
3. costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.

Le spese di cui al punto 1) sono ammissibili solo nel primo anno d'impegno.

Le spese annuali di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di adesione (massimo cinque annualità di aiuto). I costi dei controlli possono essere articolati su due livelli, nei casi previsti dal relativo sistema di controllo, quando il soggetto gestore del sistema di qualità svolge un controllo di parte seconda complementare all'attività di certificazione.

Nel caso di adesione a regimi di qualità nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni consecutivi è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno. Pertanto possono essere riconosciute come ammissibili soltanto le spese sostenute dall'anno di presentazione della domanda di sostegno in avanti.

Sono escluse le spese derivanti dal versamento della quota associativa alle associazioni di agricoltori e altri costi non strettamente correlati al sistema di controllo e al sistema di qualità.

#### 8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le produzioni oggetto di sostegno alla sottomisura 3.1 "Sostegno per le nuove adesioni ai regimi di qualità" sono le seguenti:

- Produzioni di qualità di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico (\*);
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Produzioni di qualità di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Produzioni di qualità di cui al Regime di qualità regionale, conforme alle condizioni previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre

2003, n. 23 – marchio regionale QM approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;

- Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata istituito con la legge 3 febbraio 2011 n. 4, e conforme alle condizioni previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regimi facoltativi conformi all'articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

(\*). Nel caso di sostegno per produzioni di qualità biologiche, l'aiuto non è cumulabile con quello relativo alla sottomisura 11.2. del presente programma. Pertanto i beneficiari della sottomisura 11.2. non possono accedere agli aiuti della presente operazione.

La domanda di sostegno per la sottomisura può essere presentata dal singolo agricoltore o da una associazione di agricoltori. La domanda di sostegno è annuale con possibilità di essere ricompresa in un progetto pluriennale.

Gli agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”;
- partecipare per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al presente paragrafo.

Le associazioni di agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono operare nei sistemi di qualità previsti dall'art. 16 e raggruppare anche “agricoltori in attività”, che partecipano per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e a quelli indicati al presente paragrafo. Tali associazioni devono possedere le seguenti caratteristiche:

- prevedere nel proprio statuto le finalità l'oggetto della presente misura, oppure devono avere assunto con specifica deliberazione del proprio organo decisionale, la scelta di operare in tale ambito;
- disporre di apposito mandato da parte degli agricoltori ad operare quale organismo di coordinamento del sistema di certificazione di qualità collettivo.

Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della specifica domanda di sostegno o al massimo entro i cinque anni precedenti la presentazione della stessa domanda.

Le associazioni di agricoltori allegano alla domanda di sostegno, l'elenco degli agricoltori “attivi”, soci, che partecipano per la prima volta al regime di qualità sovvenzionato e per i quali chiedono il sostegno della sottomisura, unitamente a tutti gli elementi necessari alla quantificazione delle spese per la partecipazione al regime di qualità da parte delle singole aziende agricole.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Nuove denominazioni di qualità;
- Progetti presentati nell'ambito di progetti integrati di filiera;
- Certificazione di produzioni biologiche;

#### 8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa ammissibile della domanda di sostegno presentata da un'associazione di agricoltori è stabilita previa verifica del tetto massimo di aiuto per azienda agricola partecipante al sistema di qualità, che è fissato in 3.000 euro/anno per agricoltore.

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Sono ammissibili le sole spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis" oppure con istituzione di regime di aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 702/2014 articolo 48.

#### 8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi individuati per la sottomisura sono quelli di natura trasversale R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), che saranno mitigati con le azioni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Nello specifico, l'intervento comporta i seguenti rischi:

1. superamento del massimale di finanziamento di 5 anni o di 3.000 euro all'anno per azienda nel caso di adesione a più sistemi qualità;
2. che i beneficiari non aderiscano effettivamente al sistema di controllo per l'intero periodo oggetto di finanziamento.
3. rispetto della condizione di prima partecipazione ad un determinato regime di qualità, nel caso di beneficiari che abbiano già aderito come singoli agricoltori a tale regime e che successivamente si presentano nell'ambito di una associazione allo stesso regime o viceversa.
4. Rendicontazione di costi non ammissibili o non effettivamente sostenuti

#### 8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Con riferimento alle azioni di mitigazione dei rischi specifici per la sotto misura - individuati nel tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) - si rimanda al Capitolo 18 del programma, in quanto trattasi di azioni di natura trasversale per le misure.

L'Autorità di gestione intende inoltre specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede di porre in essere le seguenti azioni specifiche:

1. realizzazione di una banca dati relativa anche ai finanziamenti erogati con il PSR 2007/2013;
2. accertamento dell'iscrizione dei beneficiari al relativo sistema di controllo attraverso le banche dati regionali o tramite verifica diretta presso l'organismo di controllo anche ai fini della verifica che si tratti di prima adesione.
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica dei costi rendicontati

#### 8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali

regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili sono quelli istituiti ai sensi della seguente normativa:

- Regime di qualità regionale, conforme all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM, approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi di qualità di cui al comma 1 lettera c) art. 16 reg 1305/2013 ammessi al sostegno sono i seguenti:

- Rintracciabilità di filiera ISO 22005;
- Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

#### 8.2.3.3.2. Sottomisura 3.2 - Azione A) - FA 3A Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

##### 8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

È concesso un aiuto economico finalizzato ad attivare azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare la conoscenza da parte dei consumatori e degli operatori dei sistemi di produzione di qualità e dei relativi sistemi di certificazione;
- Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei singoli prodotti di qualità e dei vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione biologiche ed a basso impatto ambientale previste dai relativi disciplinari di produzione;
- promuovere i consumi di produzioni di qualità certificata nel mercato interno dell'Unione Europea al fine di incrementare il reddito delle aziende aderenti a filiere di qualità.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, sempre connessi al disciplinare di produzione adottato.

##### 8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in conto capitale, calcolato in percentuale sul costo totale delle operazioni ammesse.

##### 8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è connessa alla normativa europea, nazionale e regionale riguardante i regimi di qualità ed in particolare:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Reg. (CEE) n. 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Regime di qualità regionale, conforme all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM approvato con



Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;

- Regimi facoltativi conformi all'articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- articolo 2, comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

#### 8.2.3.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono le associazioni di produttori, di qualsiasi natura giuridica, che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi di qualità di cui al paragrafo 1, articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/13, per uno specifico prodotto rientrante in uno dei regimi finanziati nell'ambito della sottomisura 3.1.

#### 8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività di informazione e di promozione nel mercato interno all'Unione Europea:

- organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni;
- realizzazione di incontri e workshop con operatori;
- attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, compresi i siti web, rivolta ai consumatori e operatori;
- realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali, cartellonistica ed affissioni, opuscoli;
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività di comunicazione svolte presso punti vendita, GDO, operatori dell'industria alberghiera ed imprese di ristorazione;
- organizzazione di iniziative ed eventi di animazione a livello territoriale, rivolte anche agli insegnanti ed agli studenti di ogni ordine e grado ed agli operatori di mense scolastiche e della ristorazione collettiva in genere;
- spese generali, quali quelle per il coordinamento e l'organizzazione delle attività, sostenute dal beneficiario e regolarmente documentate entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa.

Con specifiche Disposizioni Attuative saranno indicate le modalità di definizione della spesa ammissibile con riferimento alle tipologie di azioni ed alle peculiarità dei singoli settori produttivi e dei differenti interventi.

#### 8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le seguenti produzioni, purché sovvenzionate nell'ambito della sottom. 3.1. ossia per tali produzioni vi siano beneficiari che abbiano beneficiato del sostegno della misura 3.1. del presente Programma:

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli art.11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;
- prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità all'art. 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla L.R. 10/12/2003, n. 23 – marchio regionale QM, approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;
- prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità all'articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013
- indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione “prodotto di montagna” di cui all'art. 31.

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all'Unione Europea.

La domanda di sostegno è annuale con possibilità di essere ricompresa in un progetto pluriennale.

Le associazioni di produttori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono associare almeno un nuovo aderente ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sopra elencati. Si ritengono nuovi aderenti ai regimi di qualità sovvenzionati i soggetti iscritti al corrispondente sistema dei controlli successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere della sottomisura 3.1. del presente Programma o entro i cinque anni precedenti la presentazione della stessa domanda secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2393/2017.

Sono escluse dalla presente sottomisura le attività di promozione e informazione sovvenzionate dal Reg. (CE) n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno. Tale possibile sovrapposizione è esclusa dai controlli sui giustificativi di spesa, volti a verificare che gli stessi non siano stati utilizzati per accedere agli aiuti del suddetto Reg.. Per quanto riguarda il Reg. (UE) n. 1308/2013, concernente il sostegno alla promozione nel settore vitivinicolo, non si registra possibilità di sovrapposizione in quanto tale normativa sostiene esclusivamente la promozione dei vini nei Paesi terzi.

Le attività finanziate non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o indicazioni geografiche nazionali e denominazione di origine e di qualità, vini o bevande spiritose protette prodotti in regioni determinate. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata rispetto al messaggio principale.

Attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno.

Con specifiche Disposizioni Attuative saranno indicate le modalità con cui la Regione Marche effettua il controllo su tutto il materiale informativo e promozionale redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata, affinché sia rispettata la normativa comunitaria sulle attività di informazione e di promozione, compresi i requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di bevande alcoliche ed il rischio di abuso di alcool.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici

critéri di selezione.

#### 8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- progetto di promozione proposto nell'ambito di specifiche strategie di aggregazione;
- rappresentatività del beneficiario in termini di numero di imprese;
- rappresentatività del beneficiario in termini di quantità di prodotto di qualità certificato;
- rappresentatività del beneficiario in termini di numero di denominazioni di origine;
- progetto di promozione riguardante nuovi prodotti e nuove denominazioni.

#### 8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile del progetto.

Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis", oppure si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45875 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/14.

Ai fini dell'applicazione dell'aiuto per la partecipazione a regimi di qualità con una retroattività di cinque anni come previsto dal Regolamento UE n. 2393/2017, fino all'ottenimento dell'approvazione all'aiuto di stato tramite notifica si applicherà quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

#### 8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi individuati per la sottomisura sono quelli di natura trasversale R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), che saranno mitigati con le azioni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Nello specifico, l'intervento comporta i seguenti rischi:

1. requisiti di accesso del beneficiario, quali la presenza di almeno un produttore associato che risulti iscritto ad uno specifico sistema dei controlli di qualità successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 3.1. del presente Programma o entro i cinque anni precedenti la presentazione della stessa domanda secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2393/2017;
2. mancata congruità delle spese e mancato rispetto della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi da parte del beneficiario;
3. svolgimento di attività finalizzate alla promozione e pubblicizzazione di marchi commerciali e/o di produzioni non ammissibili dalla normativa di riferimento;
4. effettivo sovvenzionamento di alcuni beneficiari a valere della sottomisura 3.1. del presente Programma;
5. rischio di doppio finanziamento.

#### **8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione**

Con riferimento alle azioni di mitigazione dei rischi specifici per la sotto misura - individuati nel tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) - si rimanda al Capitolo 18 del programma, in quanto trattasi di azioni di natura trasversale per le misure.

L'Autorità di gestione intende inoltre specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede di porre in essere le seguenti azioni:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. verifica da sistema informativo dei soggetti che compongono l'associazione potenziali beneficiari della misura 3.1;
3. verifica preventiva del materiale informativo/promozionale che dovrà essere realizzato dai beneficiari per concessione di apposito nulla osta;
4. ricorso a prezzari, ove previsto dal bando, e verifica di preventivi secondo le regole della concorrenza in assenza di prezzario;
5. informazione ai beneficiari per la corretta e completa compilazione delle domande di sostegno e pagamento;
6. controllo anche con incroci di basi dati finalizzati ad evitare il rischio di doppio finanziamento.

#### **8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura**

Vedi quanto riportato a livello di misura

--

#### 8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente
----------------

#### 8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili sono quelli istituiti ai sensi della seguente normativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Regime di qualità regionale, conforme all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM, approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;</li></ul>
--

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente
----------------

#### 8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

<p>Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.</p> <p>I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).</p> <p>Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione</p>
--

#### 8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

#### 8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi quanto riportato per le singole sottomisure.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Vedi quanto riportato per le singole sottomisure.

*8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente.

#### 8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

##### 8.2.4.1. Base giuridica

Reg (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(4), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

##### 8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato debolezze in relazione alla scarsa diffusione di coltivazioni ad alto valore aggiunto e di allevamenti, a favore di superfici estensive a basso impiego di manodopera (W7), anche le attività selvicolturali sono poco diffuse e a basso valore aggiunto (W10). Tuttavia dal punto di vista delle opportunità si rilevano aspetti positivi legati alla progressiva ristrutturazione delle aziende agricole marchigiane favorevole alla loro competitività (O4), come testimoniato anche dal lieve recupero degli ultimi anni del valore aggiunto del settore primario (O3).

Nonostante vi sia stata una contrazione degli allevamenti zootecnici (T4), occorre tenere presente la grande opportunità, anche di ordine ambientale, dell'allevamento estensivo delle aree montane ed alto collinari, che rappresentano una occasione di tutela ambientale, reddito ed occupazione (O4).

Opportunità si rilevano anche per le imprese forestali grazie ad una aumentata competitività del settore forestale (O9) ed allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (O17).

Il settore agroindustriale presenta una bassa produttività del lavoro (W11), opportunità di un rilancio della sua competitività può essere perseguito parallelamente al settore primario, grazie al trend positivo dei consumi globali di prodotti di qualità (O5) nonostante il calo complessivo della spesa delle famiglie marchigiane per prodotti alimentari (T2).

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, pur rilevando una attiva politica regionale a sostegno dell'ambiente, come ad esempio per la biodiversità (S8), gli aspetti critici sono piuttosto preoccupanti, specie in relazione alla elevata fragilità del territorio regionale che porta ad un notevole rischio idrogeologico (W14), aggravato da una tendenza all'intensificazione di tali fenomeni in relazione ai cambiamenti climatici (T12). Una opportunità, che diviene quasi una necessità, è individuata nella



possibilità per gli agricoltori di adottare tecniche agricole sostenibili in termini di pratiche colturali che garantiscono la migliore regimazione delle acque e la protezione del suolo. Una opportunità per la competitività delle imprese, che rappresenta anche un importante vantaggio ambientale è quella relativa al miglioramento dei sistemi di distribuzione delle acque di irrigazione, che può garantire un notevole risparmio della risorsa idrica (O15). Infine, nella aree della Rete Natura 2000 si evidenzia il problema della predazione del bestiame da parte del lupo (T11).

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 5:** Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali;
- **Fabbisogno 6:** Facilitare l'insediamento di giovani in agricoltura e lo start up di nuove imprese in altri settori;
- **Fabbisogno 8:** Favorire l'accesso al credito per gli investimenti aziendali;
- **Fabbisogno 10:** Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio;
- **Fabbisogno 13:** Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali;
- **Fabbisogno 15:** Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 16:** Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari;
- **Fabbisogno 18:** Valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste;
- **Fabbisogno 20:** Migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole ed agroindustriali;
- **Fabbisogno 21:** Uso efficiente delle risorse idriche.

Il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 distingue, all'interno della presente misura quattro sottomisure, che si prevede di attivare tutte per poter rispondere ai numerosi fabbisogni emersi dall'analisi SWOT.

Il sostegno agli investimenti materiali rappresenta uno degli strumenti principali a disposizione delle politiche dell'Unione Europea per perseguire un effettivo sviluppo delle aree rurali. In questo ambito rivestono un ruolo di particolare rilievo, sia il sostegno volto al miglioramento della competitività dei sistemi produttivi agroalimentari, che gli aiuti destinati a garantire la creazione ed il mantenimento di attività produttive sostenibili.

La presente misura è pertanto rivolta, in primo luogo, al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare. La misura sostiene inoltre quegli investimenti infrastrutturali che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari. Da ultimo è previsto il sostegno agli investimenti realizzati nelle aziende agricole, destinati a conseguire obiettivi strettamente ambientali e che non determinano aumenti diretti del reddito aziendale.

Il finanziamento delle strutture produttive delle aziende agricole viene attuato con modalità diverse, a seconda dei diversi obiettivi da raggiungere, definiti in relazione ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto. Il primo target di imprese da sostenere è rappresentato da aziende in grado di competere in modo autonomo sul mercato grazie al sostegno del Programma, in particolare si fa riferimento alle imprese con una dimensione sufficiente ad impiegare in azienda almeno una unità lavorativa. Sono meritevoli del sostegno, inoltre, le imprese agricole che raggiungeranno un adeguato livello di competitività grazie a strategie di aggregazione di filiera e le imprese situate in aree montane che svolgono un ruolo importante di presidio del territorio. In questi casi la dimensione sufficiente per accedere al sostegno della presente misura è pari alla metà di quella sopra indicata.

La competitività delle imprese può essere più efficacemente conseguita con il miglioramento della qualità delle produzioni, l'acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione, la diversificazione e la multifunzionalità aziendale, nonché attraverso il risparmio dei costi di produzione, compresi il risparmio energetico ed idrico. Per tutto quanto sopra può dare una efficace risposta la sottomisura 4.1.

Per quanto riguarda le imprese agroalimentari, si ritiene che la loro attività sia funzionale allo sviluppo complessivo delle aree rurali qualora garantiscano una ricaduta economica positiva verso le aziende agricole. Tale condizione si ritiene sicuramente acquisita nel caso di investimenti realizzati nell'ambito di interventi di filiera o da parte di Organizzazioni di Produttori, nonché qualora le produzioni lavorate siano ricomprese in sistemi di qualità certificata che prevedono la tracciabilità delle produzioni.

Nel caso delle imprese agroalimentari, inoltre, assume una importanza notevole, non solo ai fini della competitività ma anche nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici, gli investimenti finalizzati al risparmio energetico e più in generale al miglioramento dell'efficienza energetica globale delle imprese. Questi due importanti obiettivi possono essere perseguiti attivando la sottomisura 4.2.

L'efficienza dei sistemi produttivi locali agricoli e forestali può essere favorita da investimenti sovra aziendali di tipo infrastrutturale. Tra questi hanno un grande rilievo gli investimenti finalizzati al risparmio idrico o attraverso l'adeguamento della rete di distribuzione o tramite il riutilizzo di acque reflue di origine civile o industriale.

Nelle aree montane, specie in presenza di usi civici o di altri tipi di uso collettivo delle terre, assumono notevole importanza gli investimenti collettivi funzionali alla gestione del pascolamento ed alle attività silvicolture, compresa la viabilità forestale. In tali aree, inoltre, la realizzazione di micro impianti collettivi per la produzione di energia potrebbero rappresentare soluzioni economicamente vantaggiose. In base ai dati dell'inventario forestale regionale l'accessibilità ai complessi boscati risulta essere per il 78 % facile in base ai dati sulla densità di strade poderali e piste forestali. Tuttavia le vie di accesso esistenti sono state realizzate per la maggior parte nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, per cui, dato il progressivo abbandono delle attività agro-silvo-pastorali, in buona parte non risultano più funzionali all'utilizzo dei moderni mezzi meccanici e necessitano pertanto di un adeguamento strutturale.

Di grande importanza sono infine gli investimenti finalizzati al miglioramento delle strade interpoderali di accesso alle aziende agricole che risultano essere spesso fortemente esposte al rischio di dissesto idrogeologico. Le strade di accesso alle aziende risultano infatti indispensabili per consentire una attività produttiva rivolta al mercato. Gli interventi riguarderanno anche il consolidamento, di norma con il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, dei bordi stradali e saranno comunque ammissibili soltanto nell'ambito di accordi d'area volti alla riduzione del rischio idrogeologico, al fine di garantire un miglioramento duraturo delle infrastrutture in questione. A tutte le suddette esigenze di potenziamento della dotazione infrastrutturale, può dare una risposta la sottomisura 4.3.

Anche gli investimenti non produttivi aziendali risultano particolarmente efficaci nell'ambito di accordi agro ambientali d'area ed in stretta connessione con gli obiettivi ambientali in essi perseguiti. Tali investimenti destinati esclusivamente a perseguire finalità di tipo ambientale sono particolarmente efficaci per la tutela ed il ripristino degli habitat e dei paesaggi, la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, la protezione del suolo e delle acque. Tali investimenti sono attivabili con la sottomisura 4.4. Negli anni inoltre è progressivamente aumentata la problematica collegata alla conflittualità tra allevatori e specie di interesse conservazionistico quali il lupo. Al fine di contribuire all'attenuazione di questa conflittualità è utile prevedere la possibilità per gli allevatori di accedere, sempre attraverso la sottomisura 4.4, a strumenti che

permettano di ridurre la possibilità di accesso alle prede domestiche da parte del lupo.

In sintesi la misura è articolata come segue:

- **Sottomisura 4.1.**

- Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali (**FA 2A**)

- **Sottomisura 4.2.**

- Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari (**FA 3A**)
- Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici (**FA 5B**)

- **Sottomisura 4.3**

- Operazione A) - Viabilità rurale e forestale (**FA 2A**)
- Operazione B) - Infrastrutture irrigue (**FA 5A**)

- **Sottomisura 4.4.**

- Operazione A) - Investimenti non produttivi a finalità ambientale (**FA 4C**)

**Contributo diretto alle Focus Area 2A, 3A, 4C, 5A, 5B**

- agli obiettivi della Focus Area 2A contribuiscono direttamente la sottomisura 4.1. “migliorando le prestazioni economiche delle imprese agricole attraverso la loro ristrutturazione ed ammodernamento, nonché tramite la diversificazione delle attività compresa la trasformazione e la vendita delle produzioni in azienda e la sottomisura 4.3. attraverso la realizzazione delle infrastrutture di viabilità rurale;
- agli obiettivi della Focus Area 3A contribuisce direttamente la sottomisura 4.2. nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), favorendo l’organizzazione della filiera alimentare attraverso la realizzazione di investimenti funzionali alla lavorazione dei prodotti della filiera stessa.
- agli obiettivi della Focus Area 4C la sottomisura 4.4. “contribuisce in modo diretto attraverso la protezione del suolo favorito dalla creazione di nuove siepi e filari arborati, nonché dagli investimenti con opere di consolidamento dei terreni con opere ingegneria naturalistica .
- agli obiettivi della Focus Area 5A contribuisce direttamente la sottomisura 4.3. con investimenti infrastrutturali finalizzati al risparmio idrico, in termini percentuali superiori ai limiti stabiliti dall’art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, attraverso l’adeguamento della rete di distribuzione, in modo complementare con il Programma Operativo Nazionale (PON);
- agli obiettivi della Focus Area 5B contribuisce direttamente la sottomisura 4.2. attraverso il finanziamento di investimenti nell’agroindustria finalizzati alla riduzione dei costi di produzione grazie ad opere di efficientamento energetico;
- infine agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce direttamente la sottomisura 4.3. tramite il finanziamento della viabilità forestale e di opere infrastrutturali connesse all’utilizzo delle foreste

regionali.

### **Contributo indiretto alle Focus Area 2B, 3A, 3B, 4A, 4B**

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 4A e 4B, con la sottomisura 4.4. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2B contribuisce indirettamente la sottomisura 4.1. nell'ambito del "Pacchetto giovani", garantendo il sostegno ai giovani imprenditori nella realizzazione di tutti gli investimenti strutturali necessari all'azienda in fase di nuovo insediamento;
- agli obiettivi della Focus Area 3A la sottomisura 4.1. interviene in modo indiretto anche all'interno del pacchetto di misure dei PIF garantendo l'ammodernamento delle strutture aziendali, necessarie alla realizzazioni delle produzioni alimentari della filiera;
- agli obiettivi della Focus Area 3B contribuisce la sottomisura 4.4. contribuisce in modo indiretto attraverso la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico favorito dalla creazione di nuove siepi e filari arborati, nonché dagli investimenti con opere di consolidamento dei terreni con opere ingegneria naturalistica;
- agli obiettivi della Focus Area 4A la sottomisura 4.4. "contribuisce in modo indiretto attraverso la creazione di nuove siepi e filari arborati che contribuiscono all'implementazione della Rete Ecologica Marchigiana (REM). L'implementazione della REM unitamente ad azioni dirette volte alla limitazione della predazione del Lupo favoriscono, inoltre, la tutela di tale specie protetta;
- agli obiettivi della Focus Area 4B la sottomisura 4.4. contribuisce in modo indiretto attraverso la protezione delle acque grazie all'effetto filtro generato dalle essenze arbustive ed arboree impiegate nelle siepi e filari creati lungo i corsi d'acqua.

### **Contributo agli obiettivi trasversali**

Le sottomisure 4.1 - 4.2 e 4.3 contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'**innovazione** che rappresenta un elemento fondamentale di gran parte degli investimenti, sia quelli rivolti all'incremento della competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, dove l'innovazione di prodotto e/o di processo rappresenta uno dei requisiti essenziali di accesso agli aiuti, sia quelli finalizzati ad una maggiore sostenibilità ambientale delle attività produttive, dove l'innovazione è rilevante negli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, alla produzione di energia ad uso aziendale, alla riduzione degli input chimici ed al migliore trattamento dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti nel processo di lavorazione. A tal fine sono individuati specifici criteri di selezione settoriali legati alla innovatività degli investimenti.

Gli stessi interventi finanziati con le sottomisure 4.1. e 4.2. finalizzati alla innovazione nel campo della sostenibilità delle attività produttive (riduzione dei consumi idrici ed energetici, produzione di energia, minori input chimici, efficace trattamento dei sottoprodotti e/o reflui), contribuiscono in modo diretto anche all'obiettivo trasversale **ambiente**. La selezione di tali investimenti è garantita da specifiche priorità settoriali per le due sottomisure. Inoltre la sottomisura 4.3. con investimenti finalizzati al risparmio idrico o attraverso l'adeguamento della rete di distribuzione o tramite il riutilizzo di acque reflue di origine civile o industriale, contribuisce in modo importante all'obiettivo in questione. Al riguardo sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative alla percentuale di risparmio idrico in relazione alla qualità, in termini quantitativi, del bacino idrografico in cui si interviene. Perfettamente in linea con l'obiettivo sono infine gli investimenti non produttivi finanziati dalla sottomisura 4.4. rivolti alla tutela della biodiversità, alla tutela ed il ripristino degli habitat e dei paesaggi ed alla protezione del suolo e delle acque, a cui gli investimenti sono ricondotti

grazie a specifici criteri di selezione

Il terzo obiettivo trasversale **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**, può essere perseguito anche con il contributo delle sottomisure 4.1 - 4.2 e 4.3. i cui investimenti volti alla riduzione delle perdite idriche con opere infrastrutturali, ed all'accumulo di acqua ed al suo migliore utilizzo a livello aziendale, rappresentano azioni importanti di adattamento ai cambiamenti climatici. Le stesse sottomisure sono inoltre funzionali alla mitigazione dei cambiamenti climatici con il sostegno ad investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche grazie alle infrastrutture in ambito forestale. Infine la sottomisura 4.4. contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici favorendo un uso più razionale del suolo che garantisca una migliore protezione del suolo e delle acque in presenza di eventi meteorologici estremi. Sono previsti al riguardo criteri di priorità per la sottomisura 4.1. e 4.4. e condizioni di ammissibilità per la sottomisura 4.3.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
4.1.	X	I	I													V	V	V
4.2.			X						X							V	V	V
4.3.	X							X								V	V	V
4.4.				I	I	I	X									V	V	

X = contributo agli obiettivi della focus area

I = contributo indiretto agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab. 1 § 8.2.4.2. - Contributo della misura 4 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

#### 8.2.4.3.1. Sottomisura 4.1 - Operazione A) - FA 2A - Investimenti materiali e immateriali

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

##### 8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si tratta di una misura portante del Programma, in quanto può garantire un indispensabile efficientamento delle attività produttive delle aziende ed al tempo stesso consente di migliorare la sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di mitigazione ed all'adattamento ai cambiamenti climatici. Le finalità, individuate

sulla base dell'analisi SWOT, che si intendono perseguire sono le seguenti:

- l'introduzione di nuove tecnologie;
- l'introduzione di innovazione di processo;
- il miglioramento del benessere degli animali;
- il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
- l'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
- la riconversione produttiva rivolta al mercato;
- l'introduzione e miglioramento delle fasi della trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali.

Più in dettaglio le tipologie di investimento ammissibili sono le seguenti:

- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi (ad eccezione del settore vinicolo) di dimensione commisurata alle esigenze dell'azienda agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso, volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - valorizzazione delle produzioni di qualità;
  - riorientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto;
  - acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione;
  - miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello superiore a quello definito dalle norme vigenti;
  - miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto;
  - miglioramento dell'igiene e benessere degli animali a livello superiore a quello definito dalle norme vigenti ;
- impiantistica (ad eccezione del settore vinicolo con le specifiche per i punti vendita aziendali ed extra aziendali di cui al punto successivo) legata alle fasi di lavorazione conservazione e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che oltre il 60% della materia lavorata sia di provenienza aziendale e che la stessa materia prima sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione sia compresa nell'allegato I del Trattato;
- realizzazione di punti vendita aziendali ed extra aziendali per commercializzare soltanto i prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) sono esclusi i punti vendita aziendali ed extra aziendali che commercializzano prevalentemente prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013; 2) i punti vendita extra aziendali sono ammessi esclusivamente nell'ambito di progetti di cooperazione per la filiera corta ed i mercati locali, per commercializzare soltanto i prodotti delle aziende che costituiscono il soggetto che realizza l'investimento; 3) i punti vendita aziendali sono ammessi a condizione che oltre il 60% della materia lavorata e venduta nel punto vendita sia di provenienza aziendale. In tutti i casi suddetti sono previsti i seguenti investimenti:
  - investimenti strutturali ed impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) strettamente funzionali alla creazione di punti vendita extra-aziendali;
  - acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività;
- investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio in area montana ad uso zootecnico;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di capacità proporzionata al fabbisogno

energetico aziendale;

- opere di miglioramento fondiario:
  - impianti e/o ristrutturazioni di impianti arborei e perenni di durata maggiore di anni 10 con esclusione delle short rotation;
  - nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) n.1308/2013. Sono esclusi i reimpianti autorizzati ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
  - opere legate alla zootecnia estensiva (gestione dei pascoli, recinzioni e opere di contenimento e cattura dei capi, punti di abbeveraggio, impianti per l'alimentazione di allevamenti allo stato brado);
  - opere di viabilità ed elettrificazione aziendale ;
  - opere di sistemazione idraulico agraria delle reti aziendali ivi incluse opere di drenaggio e livellamento;
  - recinzioni finalizzate all'allevamento zootecnico sia brado che semibrado e sistemi di contenimento dei predatori, sistemi di allerta e sorveglianza;
  - impianti di irrigazione che consentano un risparmio delle risorse idriche (utilizzo di contatori per il prelievo dell'acqua);
  - investimenti, anche collettivi, per invasi e cisterne di accumulo idrico, punti d'acqua (abbeveratoi, fontanili) e condotte sia per uso zootecnico che per uso irriguo, impianti per il riuso di acque reflue.
- macchine ed attrezzature agricole tecnologicamente avanzate e rapportate alle effettive esigenze aziendali che garantiscono il rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:
  - miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro a livello superiore a quello definito dalle norme cogenti;
  - riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell'atmosfera e del risparmio energetico;
  - riduzione dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione (sistema di guida automatica, controllo della sovrapposizione dei passaggi ecc.);
  - miglioramento delle qualità delle produzioni;
  - razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali.
- contatori per il prelievo di acqua di irrigazione;
- acquisto di terreni entro il limite massimo del 10% del costo totale degli investimenti ammessi all'aiuto della presente misura, nel solo caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, e che presentano domanda di aiuto alla presente misura nell'ambito del "pacchetto giovani".

Sono ammissibili anche l'acquisto di impianti e macchinari usati (nel caso del settore vitivinicolo solo nella fase di campo) alle condizioni stabilite nel capitolo relativo all'ammissibilità delle spese.

Vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13.

#### 8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (**leasing**). L'agricoltore è in ogni caso il beneficiario finale dell'aiuto.

L'aiuto in **conto interessi** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all'esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell'istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

In tutti i casi sopra indicati, per i medesimi investimenti, non vi è alcuna possibilità di cumulo con altri aiuti pubblici concessi sotto qualsiasi forma, anche con altre sottomisure del presente Programma.

#### 8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- D.Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;

Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e



successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

#### 8.2.4.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono imprenditori agricoli singoli o associati, siano esse persone fisiche o giuridiche.

#### 8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

- a. Costruzione o miglioramento di beni immobili (ad eccezione del settore viticolo, tranne che per i punti vendita aziendali ed extra-aziendali che commercializzano in misura minoritaria – non prevalente – prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013);
- b. acquisto o leasing di macchinari e attrezzature nuovi e/o usati e di nuovi impianti (nel caso del settore vitivinicolo solo nella fase di produzione e trasporto delle uve) fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b): onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (valutazione di sostenibilità finanziaria dell'investimento);
- d. studi di fattibilità che includono le ricerche e le analisi di mercato, solo se collegate all'investimento;

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti di cui alla lettera a), tale limite percentuale è progressivamente ridotto al crescere dell'investimento totale; e del 2% nel caso degli impianti di cui alla lettera b). Per le spese di cui alla lettera d) è posto il limite massimo dell' 1% degli investimenti di cui alle lettere a) e b), tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

L'acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno. Non sono ugualmente ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.

L'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative; b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate; c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi.

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di

valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Reg. (UE) 1303/13.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono essere quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

#### 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, ottenuto in base a criteri di selezione riguardanti esigenze strutturali e territoriali definiti nelle disposizioni attuative;
2. alla conclusione degli investimenti previsti con la presente misura, gli imprenditori devono dimostrare la possibilità di impiegare in azienda almeno una unità lavorativa aziendale (ULA). Tale limite è ridotto a 0,5 ULA nel caso di imprese che aderiscono a contratti di filiera o che sono ubicate in area montana o che ricadono nelle aree del cratere sismico;
3. non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
4. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
5. il finanziamento di impianti di irrigazione e/o invasi a scopo irriguo dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13 ed in particolare alle seguenti condizioni:
  - obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;
  - qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente, o nella creazione di un bacino che incide su un corpo idrico sotterraneo o superficiale, esso, in base ad una valutazione ex-ante deve garantire un risparmio idrico potenziale come di seguito indicato:
    - 5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione;
    - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
  - nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
    - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
    - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
  - un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:
    - lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché;
    - un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi

a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non provochi un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, come individuati nei secondi piani di gestione delle acque da parte delle competenti Autorità di distretto;

6. sono fissati i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:

- per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziati con la presente operazione investimenti strutturali che abbiano un costo totale inferiore a € 160.000 euro per ciascuna domanda di sostegno. Sono comunque esclusi i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con l'OCM;
- per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziate con la presente operazione le attrezzature specifiche per il settore ortofrutta che abbiano un costo totale inferiore a 50.000 € per ciascuna domanda di sostegno;
- per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, in caso di aumento di superfici irrigue, gli investimenti in impianti irrigui verranno finanziati esclusivamente con il PSR e non con l'OCM;
- per le imprese agricole del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente azione: investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 46, che prevede un sostegno per la realizzazione di vigneti derivanti da operazioni di ristrutturazione e riconversione; investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50 che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione quando trattasi di punti vendita aziendali ed extra-aziendali che commercializzano prevalentemente prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, anche ai fini di migliorare i risparmi energetici. Saranno comunque rispettate tutte le linee di demarcazione indicate nel Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo (PNS);
- per gli apicoltori non sono ammessi i piccoli investimenti per il nomadismo;

7. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente o inferiore ai consumi energetici aziendali post investimento;

8. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (sono escluse le colture agricole dedicate);

9. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nel successivo paragrafo 8.2.4.1.11. relativo alle informazioni specifiche della misura;

10. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, riguardano la sola lavorazione di prodotti Allegato I, in entrata e in uscita del processo produttivo. I prodotti lavorati debbono inoltre essere costituiti per oltre il 60% da prodotti aziendali;

11. gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc;

12. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore a 15.000 €, valore da mantenere

anche in fase di realizzazione.

#### 8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- priorità decrescenti per investimenti realizzati nelle aree rurali D, C3 e C2;
- realizzazione di investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie dal PSR per i diversi settori produttivi (vedi tabella 1);
- investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica;
- investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di accesso alla misura 6.1/1.1.2.;
- aumento di occupazione, in termini di ULA, oltre il livello minimo di ammissibilità.

Tab. 1 - Priorità settoriali

<b>SETTORE DI INTERVENTO</b>	<b>INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA'</b> <b>SETTORIALE</b>
<b>VITIVINICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• investimenti destinati a garantire la qualità del prodotto in tutte le fasi di produzione aziendale della materia prima;</li><li>• nuovi impianti di vigneti, autorizzati ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) n.1308/2013.</li><li>• macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nel vigneto con particolare riguardo a quelle che consentono la maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci, compresi sistemi di rilevazione tramite droni.</li></ul>
<b>OLIVICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali negli oliveti, con particolare riguardo a quelle che consentono una maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci e/o alle macchine per la raccolta meccanizzata;</li><li>• Impianti per la trasformazione e/o commercializzazione aziendale con capacità di lavorazione adeguata alle produzioni di materia prima aziendale aumentata al massimo del 40% di provenienza extra-aziendale e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali;</li><li>• Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP/IGP e/o per impianti di oliveti delle specie minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1.</li></ul>
<b>ORTOFRUTTA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti con particolare riguardo a quelle che consentono la maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci;</li><li>• Impianti di trasformazione e/o commercializzazione e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li><li>• Impianti di irrigazione e/o fertirrigazione localizzata o a goccia o che determinino una sensibile riduzione dei volumi idrici rispetto alla</li></ul>

	<p>situazione di partenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuovi Impianti di frutteti per impianti di varietà minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1.;</li> <li>• Impianto frutteti di drupacee con piante certificate;</li> <li>• Sistemi di protezione integrati con reti fotoselettive antigrandine ed antinsetto;</li> <li>• Macchine specializzate per la raccolta degli ortaggi;</li> <li>• Impianti di frutta a guscio.</li> </ul>
<b>FLOROVIVAISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione,</li> <li>• realizzazione di punti vendita aziendali, nella quale almeno il 60% della produzione provenga dalla stessa azienda;</li> <li>• investimenti finalizzati al risparmio idrico, energetico ed al contenimento dell'uso degli antiparassitari nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili</li> </ul>
<b>OLEAGINOSE E PROTEAGINOSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle produzioni aziendali;</li> <li>• Impianti di trasformazione e/o commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano sistemi di guida attraverso sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) e rilevazione tramite droni;</li> </ul>
<b>CEREALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle produzioni aziendali, con tecnologie che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche;</li> <li>• Impianti di trasformazione e/o commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano sistemi di guida attraverso sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) e rilevazione tramite droni;</li> </ul>
<b>SETTORE SEMENTIERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della qualità e di produzioni no OGM;</li> <li>• impianti per l'essiccazione delle sementi ed impianti e strutture fisse di stoccaggio ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• macchine per la meccanizzazione della raccolta delle sementi;</li> </ul>
<b>CARNI BOVINE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti per lo stoccaggio e per la produzione di mangimi aziendali (adeguati ai capi allevati) e relative attrezzature per la loro distribuzione e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• investimenti finalizzati alla produzione della linea Vacca-Vitello ed</li> </ul>

	<p>investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semi brado,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti ed impianti per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;</li> <li>• impianti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti esclusivamente aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> </ul>
<b>CARNI SUINE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• Investimenti ed impianti per minimizzare l'impatto ambientale, con particolare riferimento al rispetto della direttiva nitrati ed allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;</li> <li>• Impianti di climatizzazione ed alimentazione automatizzati;</li> <li>• impianti trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti esclusivamente aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semi brado.</li> </ul>
<b>SETTORE AVICOLO (CARNI E UOVA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti ed impianti per minimizzare l'impatto ambientale e/o per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;</li> <li>• impianti di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> </ul>
<b>SETTORE DEL LATTE BOVINO E DEI RELATIVI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macchine innovative per la mungitura favorevoli alla limitazione della carica batterica;</li> <li>• Investimenti strutturali per allevamenti finalizzati alla produzione di latte (stalle e fienili);</li> <li>• Investimenti strutturali destinati al miglioramento del benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;</li> <li>• impianti per lo stoccaggio e la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati) e relative attrezzature per la loro distribuzione e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• impianti per la trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> </ul>
<b>SETTORE OVINO E CAPRINO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti di trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• Impianti ed attrezzature per la mungitura meccanica e la refrigerazione del latte e strutture fisse ad essi strettamente funzionali, favorevoli alla limitazione della carica batterica del latte;</li> <li>• Strutture per il ricovero di animali (ovili) e fienili commisurati agli animali aziendali;</li> <li>• Attrezzature per la distribuzione al pascolo di fieno e mangimi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemi di recinzione per il pascolo brado e semibrado;</li> </ul>
<b>FORAGGERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti per la razionalizzazione e dei mezzi tecnici ai fini della riduzione dei costi di produzione ed al mantenimento della qualità produttiva.</li> </ul>
<b><u>Settore delle produzioni di nicchia (piante officinali, piccoli frutti, castagne, cunicoli, selvaggina, avicoli minori, miele, elicicoltura, luppolo, canapa)</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti di trasformazione e/o commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li> <li>• per gli allevamenti di cunicoli, selvaggina e avicoli minori impianti per lo stoccaggio e produzione di mangimi aziendali (adeguati ai capi allevati) e relative attrezzature per la loro distribuzione;</li> </ul>
<b>Priorità orizzontale a tutti i settori produttivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici (invasi e cisterne di accumulo idrico, punti d'acqua e condotte sia per uso zootecnico che per uso irriguo, impianti per il riuso di acque reflue);</li> <li>• investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione aziendali di oltre il 30%;</li> <li>• investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per uso aziendale;</li> <li>• sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari;</li> <li>• allestimento di piazzole impermeabili da utilizzare per le fasi di riempimento, pulizia della macchina irroratrice e gestione dei prodotti reflui del trattamento;</li> <li>• impianti per la produzione di energia da biogas qualora si effettuino il compostaggio del digestato. Non possono essere utilizzate colture dedicate.</li> </ul>

#### 8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 750.000 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella (tabella 2).

<b>Criteri di differenziazione dell'aiuto</b>	<b>Tipologie di investimento</b>			
	Trattori, macchine semoventi e relativa attrezzatura	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione e punti vendita aziendali e punti vendita extra aziendali in filiera	Altri Investimenti	Investimenti prioritari di cui al paragrafo § 8.2.4.3.1.7. esclusa la trasform./commer. i punti vendita, i trattori, le macchine semoventi e la relativa attrezzatura
Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)	<b>40%(***)</b>	<b>40%(***)</b>	<b>40%(***)</b>	<b>50%(***)</b>

Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	40%(***)	40%(***)	40%(***)	60%
Investimenti realizzati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	40%	40%	40%	50%
Agricoltori beneficiari della misura 10.1. o 11. nell'ambito di un accordo agroambientale d'area (**)	40%	40%	40%	50%
Altri agricoltori	30%(***)	40%	30%(***)	40%

(\*) giovane agricoltore che soddisfa le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni: avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura; essersi insediati (iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura; avere capacità professionale dimostrata con le stesse condizioni previste per l'accesso alla misura 6.1. del presente programma.

(\*\*) Gli investimenti possono beneficiare del tasso maggiorato qualora siano collegati alle operazioni di cui agli articoli 28 o 29 del Reg. (UE) 1305/13.

(\*\*\*) L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab. 2 - Intensità di aiuto

#### 8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). In particolare:

- a. la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, ottenuto in base a criteri di selezione riguardanti esigenze strutturali e territoriali definiti nelle disposizioni attuative;



- b. alla conclusione della realizzazione degli investimenti previsti dal business plan, le imprese dimostrino la possibilità di impiegare in azienda almeno una Unità Lavorativa Aziendale (ULA);
- c. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento;
- d. Ragionevolezza dei costi: Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo;
- e. Controllo dell'esecuzione effettiva degli interventi. Occorre verificare tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno con OCM, ecc;
- f. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per lo stesso investimento, anche sui fondi OCM (doppio finanziamento);
- g. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto;
- h. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par. 8.1);
- i. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per macchine usate che hanno già ricevuto il sostegno pubblico;
- j. Rispetto dei parametri di riduzione dei consumi idrici potenziali e reali
- k. Verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti.

#### 8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analogha sezione a livello di misura. In particolare:

- a. Il controllo del punteggio minimo di accesso alla sottomisura viene implementato tramite il sistema informativo SIAR che in base agli investimenti richiesti verifica automaticamente il punteggio di accesso;
- b. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- c. Il controllo della ULA è effettuato nella domanda di sostegno in base al calcolo effettuato dal sistema SIAR (Controllo del fascicolo aziendale e della banca dati veterinaria). In domanda di pagamento il controllo viene effettuato durante la visita in situ ( controllo delle colture);
- d. Controllo dei consumi effettuato mediante la verifica della documentazione contabile;
- e. Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento: a) ai prezzari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.): b) all'acquisizione di almeno 3 offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati;
- f. Come per l'attuale PSR sono previsti: a) manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; b) check list di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa
- g. Per la verifica dell'assenza del doppio finanziamento e che le macchine usate non hanno già ricevuto il sostegno pubblico, si ricorre alla verifica sul sistema informativo agricolo regionale e verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi informativi di

gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni;

- h. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
- i. Verifica risparmio idrico ex-ante ed ex-post;
- j. Per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti sono effettuati controlli ex-post, sia a campione, sia puntuali in relazione all'analisi del rischio basata sulle criticità, evidenziate anche in fase di collaudo, relative alle tipologie di investimento.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

#### 8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di misura.

#### 8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Vedi dettaglio a livello di misura.

## Definizione di progetti integrati

La presente sottomisura può essere attivata anche in forma integrata nell'ambito del pacchetto giovani

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'analisi SWOT evidenzia una importante distinzione delle aziende agricole regionali, distinguendo le aziende "non imprese" orientate molto spesso all'autoconsumo e/o condotte da imprenditori part-time, che non ricavano dall'attività agricola la fonte di reddito principale. Già nel passato periodo di programmazione queste aziende sono state escluse dal sostegno delle misure della competitività, al fine di concentrare le risorse sulle imprese che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo regionale. La classificazione precedente, basata sulla misurazione degli impieghi di manodopera aziendale attraverso l'indicatore delle Unità lavorative aziendali (ULA), pur non essendo un indicatore di tipo strettamente economico, presenta importanti vantaggi in riferimento alla facile standardizzazione dell'indicatore, unitamente alla sua flessibilità applicativa, che riesce a prendere in conto alcuni parametri economico-produttivi connessi alle attività multifunzionali e di diversificazione aziendale, che si riescono a rilevare con maggiore difficoltà con indicatori quali la produzione lorda standard colturale.

In sintesi vengono considerate ammissibili all'aiuto della misura 4.1. le sole aziende che dimostrano di poter impiegare in azienda una unità standard di lavoro.

Rispetto al passato, l'esperienza applicativa ha suggerito di derogare a tale limite, abbassando a 0,5 ULA la soglia di accesso per le imprese che aderiscono a contratti di filiera, in quanto in tali condizioni di aggregazione le imprese riescono a raggiungere più facilmente una adeguata competitività, grazie alla possibilità di ottenere un maggiore valore aggiunto unitario sul mercato per le proprie produzioni. Per ragioni diverse, legate alla necessità di garantire un presidio nelle aree montane e del cratere sismico, si abbassa la soglia per le imprese di tali aree. In ogni caso in questi territori anche dimensioni aziendali ridotte consentono di garantire la prosecuzione dell'attività agricola a causa delle minori opportunità di lavoro extra agricolo.

La realtà produttiva regionale è fortemente orientata verso le coltivazioni a seminativi, sebbene negli ultimi anni vi sia stato un parziale riorientamento produttivo a seguito della riforma della PAC dei primi anni 2000, accompagnando dai PSR degli ultimi due periodi di programmazione. Il settore produttivo presenta tuttavia un basso valore aggiunto unitario, anche in relazione alla bassa percentuale di produzioni di qualità ed al ridotto livello di trasformazione e commercializzazione aziendale. L'analisi SWOT ha evidenziato anche altri elementi di forza e debolezza diversificati tra i diversi settori produttivi, che hanno determinato la scelta di individuare per i più importanti settori produttivi le tipologie di investimento maggiormente favorevoli alla competitività sostenibile delle imprese. Sono inoltre state individuate alcune priorità trasversali a tutti i settori in relazione agli obiettivi trasversali dell'Unione europea connessi all'innovazione, all'ambiente ed ai cambiamenti climatici.

L'analisi SWOT ha inoltre evidenziato gravi squilibri di tipo territoriale, in relazione alle aree montane, che risultano quasi sovrapponibili alle aree a maggiore indice di ruralità D e C3, dove si sovrappongono problemi di tipo economico causate dalla lontananza dai mercati e dai bassi livelli di produttività unitaria determinati dalle condizioni climatiche e pedologiche a problemi di tipo sociale, legati alla insufficiente dotazione di servizi alla popolazione quali quelli sanitari, scolastici, di trasporto e di telecomunicazione, Per tale ragione è previsto un tasso di sostegno maggiorato per tutte le aree montane.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli investimenti rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti di energia rinnovabile secondo le normative comunitarie, nazionale e regionali (art. 13 del Reg UE 807/14).

Non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% dell'energia termica prodotta.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.

#### 8.2.4.3.2. Sottomisura 4.2 - Operazione A) - FA 3A - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

##### 8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno per le imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali (ad eccezione del settore vitivinicolo), funzionali al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di seguito indicati:

- Introduzione di tecnologie e procedure al fine di sviluppare nuovi o prodotti di più elevata qualità e di aprire nuovi mercati, in particolare nel contesto delle filiere;
- Interventi per la creazione e/o ammodernamento di strutture di , ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
- Impianti per il trattamento delle acque reflue nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
- Organizzazione e realizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare;
- Lavorazione di biomassa aziendale o da aziende locali in rete per le energie rinnovabili nei limiti dei fabbisogni energetici aziendali;
- Investimenti per conformarsi alla norma dell'Unione che diventeranno obbligatorie per l'azienda nel prossimo futuro.

##### 8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (**leasing**). In ogni caso i beneficiari finali degli aiuti sono le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come input.

L'aiuto in **conto interessi** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all'esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell'istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all'istituto finanziario

intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### 8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale.

#### 8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura i seguenti soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- imprese (ad eccezione del settore vitivinicolo) che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come input.

Per tutte le tipologie di beneficiari vale quanto previsto dal art. 17 comma 1 punto b) del Reg. (UE) 1305/2013 che stabilisce che il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato.

#### 8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dall'articolo n. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali ad eccezione di quelli inerenti il settore vitivinicolo:

- a. la costruzione, l'acquisizione (\*) o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche mediante leasing, escluso l'acquisto di terreni;
- b. l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine nuove e usate (\*\*), e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto di

leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono spese ammissibili;

- c. l'acquisizione di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
- d. l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra.

(\*) l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la domanda di sostegno; c) il valore degli stessi non può superare il 50% del valore complessivo degli investimenti; d) il valore degli stessi non può superare il valore di acquisto o costruzione iniziale decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate; e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi; f) almeno il 50% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili usati in questione.

(\*\*) l'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative; b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento già maturate; c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi.

Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori investimenti immateriali:

1. onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui alle lettere a), b) e c). Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. L'impresa richiedente non deve essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
2. vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
3. sono fissati i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, non vengono finanziati con la presente

operazione investimenti che abbiano un costo totale inferiore a € 450.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente operazione investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50 che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, anche ai fini di migliorare i risparmi energetici;
  - per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono ruolo di OP nel settore dell'olio di oliva, non vengono finanziati investimenti con la presente operazione.
4. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
  5. affinché gli investimenti garantiscano una ricaduta positiva sui produttori primari, sono ammessi all'aiuto esclusivamente le seguenti produzioni:
    - prodotti realizzati nell'ambito di Organizzazioni di Produttori (O.P.);
    - prodotti ottenuti nell'ambito di progetti di filiera approvati dalla Regione Marche ai sensi del presente Programma;
    - prodotti DOP e IGP regionali ad eccezione di quelli del settore vitivinicolo;
    - prodotti contraddistinti dal marchio di qualità "QM" ad eccezione di quelli del settore vitivinicolo;
    - prodotti a specialità tradizionale garantita (STG).
  6. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Tale capacità non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici, nel caso di impianti a biogas, mentre nel caso di biomasse ed impianti fotovoltaici, il limite sarà pari a 500 Kw elettrici;
  7. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14;
  8. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nel successivo paragrafo recante informazioni specifiche per l'operazione ;
  9. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, riguardano la sola lavorazione di prodotti che in ingresso sono Allegato I del Trattato (con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura). La materia prima commercializzata e trasformata dall'impresa deve inoltre essere costituita per almeno il 60% da prodotti di provenienza extra aziendale. Tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

Al fine di garantire il legame tra i produttori primari dell'Unione Europea e le PMI beneficiarie degli aiuti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ma nello stesso tempo non limitare l'accesso alla presente misura, non è fissato alcun vincolo di adesione alle filiere regionali da parte di tutti gli agricoltori dell'Unione Europea e la sola condizione di accesso è rappresentata dalla sottoscrizione del contratto di filiera.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di



specifici criteri di selezione.

#### 8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- livello di efficienza nell'uso dell'acqua;
- livello di miglioramento dell'efficienza energetica grazie ad investimenti realizzati con investimenti integrati della presente operazione con la sottomisura 4.2. operazione B);
- requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione alle priorità settoriali indicate nella tabella 1 § 8.2.4.3.2.7.

<b>SETTORE DI INTERVENTO</b>	<b>INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE</b>
<b>OLIVICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati all'ottenimento di produzioni DOP ed IGP;</li> <li>• interventi volti all'ottenimento ed allo stoccaggio di oli monovarietali che comprendano anche la loro tracciabilità;</li> <li>• progetti che prevedono interventi volti all'accorpamento di più realtà di trasformazione locali;</li> <li>• interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, specie riguardo al recupero dei sottoprodotti, al corretto smaltimento della parte residua degli stessi ed al corretto utilizzo della risorsa idrica;</li> <li>• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;</li> </ul>
<b>ORTOFRUTTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi volti alla dotazione o al potenziamento delle produzioni di III e IV Gamma;</li> <li>• investimenti volti alla razionalizzazione e/o il potenziamento dell'attività logistica;</li> <li>• interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, specie riguardo al recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica.</li> <li>• Impianti di condizionamento, refrigerazione e surgelazione ad alta efficienza energetica;</li> <li>• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;</li> </ul>
<b>FLOROVIVAISMO</b> <b>(esclusivamente per investimenti realizzati nell'ambito di progetti di filiera)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili;</li> <li>• Investimenti finalizzati al riciclo dei materiali di scarto dell'impresa florovivaistica, con particolare riferimento al riuso degli stessi;</li> <li>• investimenti volti alla razionalizzazione e/o il potenziamento dell'attività logistica;</li> <li>• realizzazione di punti vendita aziendali, nella quale almeno la metà della produzione commercializzata provenga dalla stessa azienda di</li> </ul>

	<p>trasformazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;</li> </ul>
<b>CEREALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle granaglie, con tecnologie che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche;</li> <li>• investimenti finalizzati alla trasformazione delle materie prime diversa dal semplice stoccaggio, (decorticazione, molitura, tostatura, maltatura, ecc.);</li> <li>• investimenti in innovazioni di processo, finalizzate, al miglioramento della salubrità della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale;</li> <li>• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.</li> </ul>
<b>CARNI BOVINE E SUINE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;</li> <li>• investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti;</li> <li>• investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento della logistica;</li> <li>• investimenti finalizzati all'adesione a sistemi di certificazione della qualità comprese le produzioni biologiche;</li> <li>• Impianti di condizionamento, stagionatura e refrigerazione ad alta efficienza energetica;</li> <li>• Impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera.</li> </ul>
<b>SETTORE AVICOLA (CARNI E UOVA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;</li> <li>• investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti;</li> <li>• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi (prodotti di quarta e quinta gamma);</li> <li>• Impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni e/o uova di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera.</li> </ul>
<b>SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo dei sottoprodotti;</li> <li>• investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica;</li> <li>• incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.</li> <li>• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali.</li> </ul>

<b>SETTORE OVINO E CAPRINO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.</li> <li>• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali.</li> </ul>
<b>FORAGGERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti finalizzati alla sostituzione delle linee di lavorazione con impianti di nuova generazione ad alto risparmio energetico;</li> <li>• Investimenti finalizzati alla trasformazione di foraggi certificati biologici;</li> </ul>
<b>SEMENTIERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti finalizzati alla riproduzione del patrimonio genetico autoctono e naturalizzato;</li> <li>• Investimenti finalizzati alla produzione, di semente certificata biologica e non OGM</li> </ul>
<b>OLEAGINOSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti finalizzati all'ottenimento di olii alimentari con estrazione meccanica di produzioni biologiche;</li> <li>• investimenti finalizzati alla valorizzazione dei sottoprodotti;</li> <li>• Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.)</li> </ul>
<b>Settore delle produzioni di nicchia</b>  <i><u>(piante officinali, piccoli frutti, canapa ed altre essenze da fibra, cunicoli, selvaggina, avicoli minori, elicicoltura, funghi, tartufi, miele)</u></i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.)</li> <li>• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.</li> </ul>
<b>Priorità orizzontale a tutti i settori produttivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici (riuso di acque reflue, Certificazione dell'impronta di carbonio dei prodotti ai sensi degli standard UN EN ISO 14064 e 14067);</li> <li>• investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione di oltre il 30%;</li> <li>• investimenti per la produzione di energia per uso aziendale;</li> <li>• sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari;</li> <li>• Impianti per la produzione di energia da biogas con valorizzazione del digestato. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.</li> </ul>

Tabella 1 § 8.2.4.3.2.7 - Settori di intervento con priorità

#### 8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nel periodo di programmazione 2007 - 2013 era previsto un massimale per PMI per l'intero periodo di programmazione pari a 3.000.000 di euro che si è dimostrato sufficiente ai fabbisogni delle imprese. L'apertura alle imprese di grandi dimensioni prevista dalla normativa del nuovo periodo di programmazione, rende opportuno l'aumento del massimale, in termini di contributo pubblico per beneficiario, a € 3.500.000 per l'intero periodo 2014-2020 per la sottomisura 4.2. operazioni A) e B).

Le aliquote del sostegno che si applicano nel settore agricolo e agli investimenti nel settore della trasformazione/marketing/sviluppo di prodotti che sia in ingresso che in uscita sono Allegato I, sono riportate nella tabella seguente.

<b>Criteri di definizione dell'aiuto</b>	<b>Tasso di aiuto</b>
Investimenti realizzati nell'ambito del Partenariato Europeo per l'Innovazione	60%
Investimenti realizzati nell'ambito di una fusione di Organizzazioni di Produttori	60%
Altri investimenti	40%

Nel caso di investimenti relativi a linee di lavorazione ed alle strutture ad esse connesse, che trasformano e commercializzano prodotti Allegato I solo come input, la percentuale di aiuto sarà pari ad una delle seguenti casistiche:

1. al 20% degli investimenti ammissibili per tutte le imprese, con eccezione delle micro e piccole imprese per le quali detta percentuale è elevabile al 30%. Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 44614 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/14 per l'intensità di aiuto del 20%, mentre si procederà con una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 44 Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) per l'intensità di aiuto del 30% (+10% per piccolo e micro imprese);
2. al 40% degli investimenti ammissibili per tutte le imprese nel caso di aiuto concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

In tutti i casi sopra indicati, per i medesimi investimenti, non vi è alcuna possibilità di cumulo con altri aiuti pubblici concessi sotto qualsiasi forma anche con altre sottomisure.

#### 8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). In particolare:

1. Mancanza del rispetto del requisito dell'effetto incentivante per la spesa proposta a rendiconto;
2. incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale;
3. non conforme applicazione da parte di beneficiari privati, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici (progetto con oltre i milione di contributo e tasso di aiuto superiore al 50%, tenuto conto degli investimenti integrati di cui alla sottomisura 4.2., Operazione B);
4. controllo sulla destinazione d'uso per il periodo di impegno;
5. Ragionevolezza dei costi: Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo;
6. Controllo dell'esecuzione effettiva degli interventi. Occorre verificare tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno con OCM, ecc;
7. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per lo stesso investimento, anche sui fondi OCM (doppio finanziamento);
8. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per macchine usate che hanno già ricevuto il sostegno pubblico;
9. Finanziamento di impianti non destinati alla lavorazione delle produzioni ammissibili.

#### 8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analogha sezione a livello di misura. In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare tutti i beneficiari tramite apposita sezione del bando sugli specifici elementi che permettono di considerare rispettato l'effetto incentivante delle singole spese;
2. di informare tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. l'individuazione delle tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione;
4. di svolgere un monitoraggio periodico sull'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni;
5. la verifica a rendicontazione della completa attuazione del piano aziendale e, se necessaria, delle procedure in materia di appalti pubblici;
6. Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento: a) ai prezzari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura; b) all'acquisizione di almeno 3 offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati;
7. Come per l'attuale PSR sono previsti: a) manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; b) check list di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa
8. Per la verifica dell'assenza del doppio finanziamento e che le macchine usate non hanno già ricevuto

il sostegno pubblico, si ricorre alla verifica sul sistema informativo agricolo regionale e verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni;

9. Verifica che gli impianti siano destinati alla lavorazione di produzioni ammissibili: a) Allegato I in entrata; b) produzioni con i requisiti indicati al paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità;
10. Verifica che i prodotti siano Allegato I in entrata e uscita ai fini della concessione del tasso di aiuto previsto per tali produzioni;
11. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

#### 8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di misura.

#### 8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Vedi dettaglio a livello di misura.

Definizione di progetti integrati

La presente operazione della sottomisura 4.2 potrà essere attivata anche in connessione con l'operazione B in modo da permettere la realizzazione di progetti integrati.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'analisi SWOT ha evidenziato alcuni elementi di forza e debolezza diversificati tra i diversi settori produttivi, che hanno determinato la scelta di individuare per i più importanti settori produttivi le tipologie di investimento maggiormente favorevoli alla competitività sostenibile delle imprese agroalimentari. Sono inoltre state individuate alcune priorità trasversali a tutti i settori in relazione agli obiettivi trasversali dell'Unione europea connessi all'innovazione, all'ambiente ed ai cambiamenti climatici.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 comma del Reg.(UE) 807/2014 in applicazione del art. 45 del Reg.(UE) 1305/2013 nonché della normativa nazionale vigente, gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione pregressa.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.

Nel caso di produzione di energia elettrica da biomasse, almeno il 40% dell'energia calorica generata nel

processo di produzione energetica deve essere utilizzato nel ciclo produttivo aziendale.



#### 8.2.4.3.3. Sottomisura 4.2 - Operazione B) - FA 5B - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

##### 8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno per le imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali alla riduzione dei consumi energetici, grazie alla maggiore efficienza degli impianti e delle strutture produttive.

La presente operazione è attivabile esclusivamente tramite investimenti integrati con la sottomisura 4.2 Operazione A).

##### 8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (**leasing**). In ogni caso i beneficiari finali degli aiuti sono le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come input.

L'aiuto in **conto interessi** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all'esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell'istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### 8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale.

#### 8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura i seguenti soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come input.

Per tutte le tipologie di beneficiari vale quanto previsto dal art. 17 comma 1 punto b) del Reg. (UE) 1305/2013 che stabilisce che il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato.

#### 8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dall'articolo n. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- a. la costruzione, l'acquisizione (\*) o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche mediante leasing, escluso l'acquisto di terreni;
- b. l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine nuove e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono spese ammissibili;
- c. l'acquisizione di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
- d. l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra.

(\*) l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli

immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti; c) il valore degli stessi non può superare il 50% del valore complessivo degli investimenti; d) il valore degli stessi non può superare il valore di acquisto o costruzione iniziale decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate; e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi; f) almeno il 50% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili usati in questione.

Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori investimenti immateriali:

1. onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui alle lettere a), b) e c). Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. Gli investimenti della presente operazione sono finanziabili esclusivamente nell'ambito di un progetto di investimento integrato con la sottomisura 4.2. Operazione A), pertanto valgono tutte le condizioni di accesso stabilite per la suddetta Operazione;
2. gli investimenti ammessi a contributo e realizzati con la presente Operazione, sono rappresentati da investimenti finalizzati esclusivamente alla riduzione dei consumi energetici. Tali investimenti sono rappresentati da strutture fisse, impianti e macchine che garantiscono livelli di efficienza energetica sensibilmente superiori agli standard minimi di legge, e che nel caso di investimenti di ristrutturazione di immobili esistenti e/o la sostituzione di impianti e macchinari esistenti, si ottiene un risparmio energetico di oltre il 30%.

#### 8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Trattandosi di investimenti realizzati esclusivamente in maniera integrata con quelli relativi alla sottomisura 4.2., Operazione A), i criteri di selezione sono i medesimi della suddetta Operazione.

#### 8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si applicano i medesimi tassi di aiuto della sottomisura 4.2., Operazione A), nonché gli stessi regimi di aiuto. Gli investimenti realizzati con la presente Operazione concorrono al raggiungimento del massimale per PMI per l'intero periodo di programmazione 2014-2020, pari a 3.500.000 Euro.

In tutti i casi sopra indicati, per i medesimi investimenti, non vi è alcuna possibilità di cumulo con altri aiuti pubblici concessi sotto qualsiasi forma anche con altre sottomisure.

#### 8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). In particolare:

1. Mancanza del rispetto del requisito dell'effetto incentivante per la spesa proposta a rendiconto;
2. incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale;
3. non conforme applicazione da parte di beneficiari privati, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici (progetto con oltre i milione di contributo e tasso di aiuto superiore al 50%, tenuto conto degli investimenti integrati di cui alla sottomisura 4.2., Operazione A);
4. controllo sulla destinazione d'uso per il periodo di impegno;
5. Ragionevolezza dei costi: Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo;
6. Controllo dell'esecuzione effettiva degli interventi. Occorre verificare tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno con OCM, ecc;
7. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per lo stesso investimento, anche sui fondi OCM (doppio finanziamento);
8. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per macchine usate che hanno già ricevuto il sostegno pubblico;
9. Finanziamento di impianti non destinati alla lavorazione delle produzioni ammissibili.

##### 8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare tutti i beneficiari tramite apposita sezione del bando sugli specifici elementi che permettono di considerare rispettato l'effetto incentivante delle singole spese;
2. di informare tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. l'individuazione delle tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione;
4. di svolgere un monitoraggio periodico sull'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni;
5. la verifica a rendicontazione della completa attuazione del piano aziendale e, se necessaria, delle procedure in materia di appalti pubblici.

6. Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento: a) ai prezzi, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura; b) all'acquisizione di almeno 3 offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi utilizzati;
7. Come per l'attuale PSR sono previsti: a) manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; b) check list di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa
8. Per la verifica dell'assenza del doppio finanziamento e che le macchine usate non hanno già ricevuto il sostegno pubblico, si ricorre alla verifica sul sistema informativo agricolo regionale e verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni,
9. Verifica che gli impianti siano destinati alla lavorazione di produzioni ammissibili: a) Allegato I in entrata; b) produzioni con i requisiti indicati al paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità;
10. Verifica che i prodotti siano Allegato I in entrata e uscita ai fini della concessione del tasso di aiuto previsto per tali produzioni;
11. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

#### **8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura**

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### **8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Vedi dettaglio a livello di misura.

#### **8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura**

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Vedi dettaglio a livello di misura.

Definizione di progetti integrati

La presente operazione della sottomisura 4.2 potrà essere attivata solamente in connessione con l'operazione A in modo da permettere la realizzazione di progetti integrati.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio quanto riportato per la sottomisura 4.2., Operazione A).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 comma del Reg.(UE) 807/2014 in applicazione del art. 45 del Reg.(UE) 1305/2013 nonché della normativa nazionale vigente, gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio maggiore o pari al 30% rispetto alla situazione pregressa.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.

Nel caso di produzione di energia elettrica da biomasse, almeno il 40% dell'energia calorica generata nel processo di produzione energetica deve essere utilizzato nel ciclo produttivo aziendale.

#### 8.2.4.3.4. Sottomisura 4.3 - Operazione A) - FA 2A - Viabilità rurale e forestale

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

##### 8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sistema infrastrutturale delle aree agricole e forestali è determinante per il mantenimento o il raggiungimento di un elevato grado di competitività delle imprese agricole.

Il territorio regionale prevalentemente collinare e montano, peraltro con notevoli criticità idrogeologiche, condiziona notevolmente l'efficienza della rete viaria necessaria allo sviluppo delle imprese.

L'azione ha pertanto l'intento di sostenere il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle imprese agricole, nonché alle superfici forestali, al fine di consentire attività produttive economicamente sostenibili.

Gli interventi interesseranno la viabilità per l'accesso alle superfici agricole e di collegamento alla viabilità pubblica asfaltata. Si tratta di strade vicinali o interpoderali, qualora realizzate dal Consorzio di Bonifica delle Marche, ente pubblico ai sensi della l.r. 13/2013, e ad esso in carico. Le strade vicinali sono di competenza di Consorzi stradali obbligatori, quelle di uso pubblico, e di Consorzi stradali volontari, qualora non soggette a pubblico transito. Si tratta in tutti i casi di strade di competenza degli utenti frontisti stradali (imprese agricole residenti, imprese agricole utilizzatrici dei fondi latitanti e serviti, ecc...) per non meno del 50% delle quote consortili.

Inoltre, nell'ambito di accordi di filiera finalizzati alla produzione di energia da biomassa forestale, od anche nell'ambito della gestione forestale ordinaria, possono rendersi necessari interventi alla viabilità di servizio forestale, ed altre infrastrutture connesse, che consistono nel ripristino o nell'individuazione di nuovi percorsi connessi al taglio, al trasporto e alla prima trasformazione dei prodotti della silvicoltura.

L'azione è collegata prioritariamente alla FA 2A ed al fabbisogno 5. Trattandosi peraltro di interventi infrastrutturali che subiscono frequenti danneggiamenti a causa dei fenomeni di dissesto idrogeologico, si ritiene necessario assegnare una priorità di intervento agli investimenti realizzati in aree in cui sono attivati interventi comprensoriali di prevenzione di tali rischi.

Indirettamente contribuisce anche alla "Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi" poiché crea le condizioni di permanenza sul territorio delle attività economiche agricole e quindi dello svolgimento delle operazioni di cura del territorio.

##### 8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4,



dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 14 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126, relativo alla costituzione dei Consorzi per le strade vicinali;
- D.g.r. n. 988/1996 – Viabilità forestale;
- D.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge regionale n 13/2013 – Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

#### 8.2.4.3.4.4. Beneficiari

- Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata;
- Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;
- Consorzio di Bonifica;
- Consorzi stradali obbligatori ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 126/1958 o volontari;
- Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste per le sole infrastrutture forestali;
- Consorzi Forestali per le sole infrastrutture forestali.

#### 8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto definito dall'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013 ed all'art. 65 del Reg (UE) 1303/13, sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- a. miglioramento, con esclusione dell'asfaltatura qualora non già presente, della percorribilità del piano viabile, tramite adeguata strutturazione del sottofondo e fondo stradale, rimodellamento e consolidamento delle scarpate, compresa l'eventuale rettifica del tracciato e l'ampliamento della sezione stradale nei casi strettamente necessari;
- b. realizzazione di opere d'arte al servizio dell'infrastruttura da realizzarsi anche per garantire la sicurezza del transito, preferibilmente costruite con le tecniche dell'ingegneria naturalistica (ponticelli, muretti di contenimento, ecc...);
- c. realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali (tombini, cunette, tubazioni di attraversamento, canalette di grondo, guadi);
- d. opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi;
- e. investimenti per il ripristino della viabilità forestale e la nuova realizzazione, in connessione a

progetti di esbosco o di miglioramento forestale, di viabilità di servizio forestale.

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 12% dei costi materiali di cui sopra:

- a. onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra;

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Per tutte le azioni non sono ammesse spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti e contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi. Non sono ammesse spese per garanzie fideiussorie.

#### 8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La viabilità rurale oggetto degli interventi è riservata a infrastrutture di uso collettivo e a servizio di una pluralità di aziende agricole o di utenti rispondenti alle seguenti tipologie:

- strade interpoderali non classificate ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (ex Legge n.126/58) e ss.mm. e ii.
- ed a quelle vicinali a servizio di più aziende agricole.

Non sono ammissibili gli interventi a carico di viabilità non collegata prevalentemente all'uso agricolo.

La viabilità forestale di nuova realizzazione è ammissibile, limitatamente ai casi di impossibilità di utilizzo della viabilità esistente o del suo recupero, in connessione a progetti di esbosco.

In tutti i casi l'attuazione degli interventi è prevista in applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici, d.lgs 50/2016.

#### 8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione **per la viabilità rurale**, saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- A. Al numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura;
- B. Alla produzione standard desunta dal fascicolo aziendale delle imprese agricole con sede operativa aziendale servita dall'infrastruttura;
- C. Ad interventi realizzati nell'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico;
- D. Interventi realizzati nelle aree D, C3 e C2.

I criteri di selezione **per le infrastrutture forestali**, saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- A. Alla loro realizzazione nell'ambito di una filiera legno-energia;

- B. All'ampiezza delle superfici forestali servite dalle infrastrutture;
- C. Alla presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella 1.

Per la sottomisura 4.3 Operazione A "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – viabilità forestale nell'ambito di Progetti Integrati di Filiera per la produzione di energia da biomasse forestali si applica il regime di aiuto in esenzione SA.54738 (2019/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014.

Si può applicare in alternativa gli aiuti regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii.

Beneficiario	Tipo di intervento		
	A - viabilità rurale in zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	A - viabilità rurale in altre zone	B – Infrastrutture forestali
Consorzi stradali	80%*	60%	-
Consorzio di Bonifica	80%*	60%	-
Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste e Consorzi forestali	-	-	100%
Altri Enti pubblici non economici (Comuni e Unioni dei Comuni) e enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva	80%*	70%	100%

\* L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico.

Tab. 1 - Intensità di aiuto del contributo concesso in conto capitale

#### 8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Inoltre, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nella precedente programmazione, sono riscontrabili le cause di rischio di seguito elencate:

1. Ragionevolezza dei costi: in relazione alla difficoltà d'individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi e del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Controlli: in relazione particolare con la tipologia di impegni previsti e con la sovra compensazione dell'aiuto;
3. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
4. Sistemi informatici: in relazione alla disomogeneità possibili nel procedimento amministrativo e al reperimento dati richiesti dalle domande;
5. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi;
6. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
7. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par. 8.1);
8. Verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti.

##### 8.2.4.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare, in corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Ragionevolezza dei costi: per i lavori edili a misura presentazione di computo metrico dettagliato in riferimento ai prezzi vigenti - acquisizione e confronto di più offerte nel caso di acquisti di beni (macchinari, attrezzature, impianti e loro componenti, lavori edili non a misura o non compresi dai prezzi, ecc.);
2. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate. Nell'ambito della procedura di approvazione della spesa sono previsti controlli amministrativi e visita sul luogo sul 100% degli interventi, oltre ai controlli in loco eseguiti ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014.
3. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di

uniformare l'iter per la valutazione;

4. Sistemi informatici: l'adozione di manuali delle procedure, con modalità e tipologie di controllo, per le diverse fasi dell'iter (domanda di sostegno, istruttoria, domande di pagamento, ecc..) permette di ridurre il rischio relativo alla disformità di trattamento. L'utilizzazione delle banche dati e di moduli (istruttori, di controllo, di avviso, ecc..) informatizzati per la verifica e controllo dei dati consente una rapida circolazione delle informazioni tra il personale coinvolto nelle procedure.
5. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente;
6. Per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti sono effettuati controlli ex-post, sia a campione, sia puntuali in relazione all'analisi del rischio basata sulle criticità, evidenziate anche in fase di collaudo, relative alle tipologie di investimento;
7. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
8. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

#### 8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Vedi dettaglio a livello di misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

#### 8.2.4.3.5. Sottomisura 4.3 - Operazione B) - FA 5A - Infrastrutture irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

##### 8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Congiuntamente agli interventi sulle infrastrutture irrigue che sono stati finanziati sul Programma nazionale, il Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 – 2020 incentiverà l'ammodernamento delle reti irrigue per ridurre le perdite e gli utilizzi d'acqua e sostenere il passaggio a tecniche irrigue più efficienti nell'uso della risorsa. Troveranno sostegno nella sottomisura gli interventi infrastrutturali sulle reti irrigue dei Consorzi di Bonifica che sviluppino iniziative finalizzate alla riduzione e razionalizzazione della risorsa acqua.

L'azione risponde al fabbisogno 21 ed è destinata a contribuire direttamente ad un uso più efficiente della risorsa acqua FA 5A attraverso l'aumento dell'efficienza delle reti irrigue senza aumento delle superfici irrigate (costruzione, ammodernamento, risanamento) a sistemi di adduzione/distribuzione in pressione per gravità.

La misura è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013.

Gli interventi saranno coerenti al Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA), parte organica al Piano di gestione di distretto di riferimento, e prevederanno, qualora eseguiti su una rete irrigua esistente, un risparmio potenziale della risorsa acqua superiore al 20% dei consumi valutati in sede di redazione del progetto sulla base dei parametri tecnici dell'impianto trattandosi di investimenti relativi a impianti idrici irrigui in pressione.

Limitatamente ai casi in cui l'intervento, su un impianto esistente, sia previsto su un corpo idrico superficiale risultante, nel Piano di Gestione del Distretto, non buono per motivi quantitativi, potrà essere ammesso a finanziamento solo se sono rispettate le limitazioni del comma 4, 2° capoverso, dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013.

La potenzialità del risparmio della risorsa potrà essere valutata sulla base di misurazioni effettive grazie al completamento della dotazione di tali apparecchiature nei comprensori irrigui serviti da infrastrutture irrigue pubbliche.

##### 8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - DQA);
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 e D.G.R. n. 723 del 26/06/2017 in relazione all'attuazione del DM (MIPAAF) del 31/07/2015;
- D.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge regionale n 13/2013 – Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto.

#### 8.2.4.3.5.4. Beneficiari

- Consorzio di Bonifica.

#### 8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

- a. Costruzione, ammodernamento, potenziamento, risanamento delle opere di captazione, invaso, sollevamento, adduzione e distribuzione dell’acqua (opere di presa, invasi o accumuli al di sotto di 250.000 mc, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di filtrazione, condotte in pressione anche in sostituzione di quelle a pelo libero, pozzetti di interruzione pressione, opere lungo le condotte, serbatoi di accumulo e di compensazione, allacciamenti, ecc.);
- b. realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l’automazione, la misurazione, il monitoraggio e il telecontrollo degli impianti.

Sono ammissibili al PSR Marche 2014-2020 gli interventi relativi a bacini ed accumuli al di sopra dei 250.000 mc e gli interventi non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, purché non riguardanti interventi a carattere interregionale e purché gli interventi stessi siano riferiti a bandi emanati successivamente al 31 agosto 2017.

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 12% dei costi materiali di cui sopra:

1. onorari di consulenti e progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Per tutte le azioni non sono ammesse spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti e contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi. Non sono ammesse spese per garanzie fideiussorie.



#### 8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi irrigui per la riduzione del consumo idrico, sono ammissibili quali infrastrutture ad uso collettivo, a servizio di una pluralità di aziende agricole.

La regione Marche rientra nel distretto idrografico dell'Appennino centrale e nel distretto idrografico del Po. Per tali distretti sono stati approvati, con DPCM del 27 ottobre 2016, i relativi piani di gestione che sono stati regolarmente notificati alla Commissione UE.

Obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.

Nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento superiore al:

- a. 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
- b. 20% nel caso di conversione da impianto a canali a scorrimento a cielo aperto a impianto con tubazioni a pressione;

verificata mediante una valutazione tecnica ex ante.

Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione preesistente che rispetti la seguente condizione: l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione;
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata.

La presente operazione supporta investimenti infrastrutturali irrigui di interesse pubblico a livello comprensoriale non finanziati dal PON nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione, né dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale.

Pertanto l'operazione prevede la possibilità di attuare investimenti per la costruzione ed il miglioramento di invasi e bacini di accumulo (comunque di capacità inferiore a 250.000 mc) e la distribuzione di acque legate a bacini di capacità inferiore a 250.000 mc, al fine di realizzare attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento la riduzione della pressione sulle falde sotterranee e la razionalizzazione degli impieghi irrigui attraverso la riduzione dei prelievi autonomi.

Sono ammissibili al PSR Marche 2014-2020 gli interventi relativi a bacini ed accumuli al di sopra dei 250.000 mc e gli interventi non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, purché non riguardanti interventi a carattere interregionale e purché gli interventi stessi siano riferiti a bandi emanati successivamente al 31 agosto 2017.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- A. livello di risparmio idrico, garantito dalla tipologia di investimenti realizzati rispetto a quelli esistenti ex-ante;
- B. Livello di risparmio idrico garantito dagli agricoltori coinvolti indirettamente nel progetto che realizzano miglioramenti aziendali volti al risparmio idrico.

#### 8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è pari al 100%.

#### 8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Inoltre, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nella precedente programmazione, sono riscontrabili le cause di rischio di seguito elencate:

1. Ragionevolezza dei costi: in relazione alla difficoltà d'individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi e del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Controlli: in relazione particolare con la tipologia di impegni previsti e con la sovra compensazione dell'aiuto;
3. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
4. Sistemi informatici: in relazione alla disomogeneità possibili nel procedimento amministrativo e al reperimento dati richiesti dalle domande;
5. Rischio di sovrapposizione con duplicazione dei finanziamenti;

6. Appalti pubblici: mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi.

#### 8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare, in corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Ragionevolezza dei costi: per i lavori edili a misura presentazione di computo metrico dettagliato in riferimento ai prezzi vigenti - acquisizione e confronto di più offerte nel caso di acquisti di beni (macchinari, attrezzature, impianti e loro componenti, lavori edili non a misura o non compresi dai prezzi, ecc.);
2. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate. Nell'ambito della procedura di approvazione della spesa sono previsti controlli amministrativi e visita sul luogo sul 100% degli interventi, oltre ai controlli in loco eseguiti ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014.
3. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
4. Sistemi informatici: l'adozione di manuali delle procedure, con modalità e tipologie di controllo, per le diverse fasi dell'iter (domanda di sostegno, istruttoria, domande di pagamento, ecc..) permette di ridurre il rischio relativo alla disformità di trattamento. L'utilizzazione delle banche dati e di moduli (istruttori, di controllo, di avviso, ecc..) informatizzati per la verifica e controllo dei dati consente una rapida circolazione delle informazioni tra il personale coinvolto nelle procedure;
5. Sovrapposizione con duplicazione dei finanziamenti: verifica incrociata tra data base e sistemi informativi ed utilizzo di banche dati con particolare riferimento alla Banca dati investimenti irrigui;
6. Appalti pubblici: si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente;
7. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

8.2.4.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di misura.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

#### 8.2.4.3.6. Sottomisura 4.4 - Operazione A) - FA 4C - Investimenti non produttivi a finalità ambientale

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

##### 8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali non produttivi connessi al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali del presente Programma:

##### **Azione 1 – Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale**

- Sostegno per investimenti finalizzati alla riduzione dell'erosione superficiale, che presenta particolari effetti negativi connessi al trasporto di elementi nutritivi contenuti nel suolo agrario, comprese le aree calanchive, ed alla tutela delle acque superficiali e profonde. Gli interventi sono realizzati nell'ambito di accordi d'area finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dell'obiettivo della tutela e del miglioramento del paesaggio rurale marchigiano.
- Sostegno agli investimenti aziendali, realizzati nell'ambito di accordi d'area, finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree Natura 2000 regionali destinati a garantire o ripristinare le condizioni ambientali favorevoli alla conservazione di specie e di habitat relativi alla rete Natura 2000. Gli investimenti sono realizzati nell'ottica del ripristino di elementi di interconnessione tra siti protetti che permettano il movimento diretto o indiretto di specie animali e vegetali, al fine della colonizzazione di nuovi habitat e dello scambio genetico tra popolazioni diverse.
- Sostegno agli investimenti aziendali, realizzati nell'ambito di accordi d'area, finalizzati alla tutela della qualità delle acque nelle aree ZVN e nelle aree protette regionali. Gli investimenti sono realizzati anche nell'ottica del ripristino di elementi di interconnessione tra siti protetti che permettano il movimento diretto o indiretto di specie animali e vegetali, al fine della colonizzazione di nuovi habitat e dello scambio genetico tra popolazioni diverse.

##### **Azione 2 – Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo**

- Sostegno per gli investimenti non produttivi nelle aziende zootecniche dell'intero territorio della Regione Marche, per l'attenuazione del conflitto predatori selvatici di interesse conservazionistico (Lupo) / allevatori, riducendo la possibilità di accesso a prede domestiche.

##### 8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto". In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

#### 8.2.4.3.6.4. Beneficiari

##### **Azione 1 – Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale**

- agricoltori singoli o associati;
- Comunanze, Università Agrarie, ASBUC, organismi pubblico-privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm e ii. e gestori di demanio pubblico.

##### **Azione 2 – Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo**

- agricoltori singoli o associati.

#### 8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Per la verifica della congruità dei costi si fa riferimento al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.).

Per il costo a base di gara delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario. Anche nel caso di acquisto di cani da pastore abruzzese da lavoro si ricorrerà ad indagini di mercato o preventivi di spesa.

Sono ammissibili i costi per gli investimenti nei limiti stabiliti dal prezzario regionale vigente. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Per i soli costi relativi all'impianto di siepi di specie autoctone previsti nell'Azione 1, ai sensi dell'articolo 67 punto 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, si applicheranno i costi standard come determinati nel documento "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno" allegato al programma, in relazione alle 2 tipologie di impianti tipo riportati nella seguente tabella 1:

Tab. 1 § 8.2.4.3.6.5 – Costi standard per siepi di specie autoctone

Tipologie di impianto	Costi di impianto comprensivi dei lavori preparatori del terreno
Arbustivo o alto arbustivo: impianto arbustivo / alto-arbustivo lineare del tipo SIEPE mediante la messa a dimora di piantine di latifoglie autoctone arbustive e basso arboree di specie adatte alle condizioni microclimatiche di impianto e tra loro adeguatamente consociate, disposte su tre file con sesto di impianto a quinconce a m 1,00 di distanza sulla fila per una densità lineare nell'impianto di 3 piante per metro lineare.	22,55 €/m
Arboreo arbustivo lineare del tipo SIEPE ARBOREA mediante la messa a dimora di piantine di latifoglie autoctone arbustive e alto arboree di specie adatte alle condizioni microclimatiche di impianto e tra loro adeguatamente consociate, disposte su tre file con sesto a quinconce a m 1,00 di distanza sulla fila per una densità lineare nell'impianto di 3 piante totali per metro lineare, e densità delle piante arboree di 0,2 piante per metro lineare.	32,32 €/m

**Azione 1 - Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale**

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- azioni di salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso il ripristino delle formazioni vegetali lineari quali: siepi; filari poderali e interpoderali; fasce di rispetto inerbite e piantumate, di strade e corsi d'acqua, con funzione antierosiva e fitodepurante;
- impianto di alberature in filare unico (ad es. di confine, lungo i fossi di scolo, gli arginelli, le strade poderali ed interpoderali, le strade di accesso all'abitazione, nelle localizzazioni marginali);
- impianto di siepi di specie autoctone (olmo campestre, acero campestre, ligustro, corniolo, sanguinella, biancospino ecc.);
- collocazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell'avifauna e/o dei chiroterteri per cui il sito Natura 2000 è stato designato, in numero di 10 ad ettaro;
- collocazione di cassette nido per insetti pronubi selvatici, in numero di 10 ad ettaro;
- interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d'acqua minori, delle fasce di vegetazione ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi, con modalità che garantiscano la funzionalità idraulica del corso d'acqua. Tali investimenti non si sovrappongono agli impegni del greening e non rientrano nelle norme di condizionalità;
- creazione di nuove aree umide di dimensione minima di 20 m<sup>2</sup> e massima di 1.000 m<sup>2</sup> e riqualificazione di aree umide esistenti, finalizzate al potenziamento ecologico degli habitat di anfibi e odonati. Le soglie dimensionali sono funzionali a far sì che l'intervento abbia un livello minimo di significatività ambientale, garantendo al contempo che non venga superata una soglia massima al di là della quale non si giustificano ulteriori effetti ambientali positivi;
- opere di ingegneria naturalistica, finalizzate alla riqualificazione e rinaturalizzazione di scarpate e/o sponde di corsi d'acqua, funzionali all'affermazione della vegetazione erbacea o arboreo-



arbustiva. Tali investimenti oltre a favorire la biodiversità naturale, sono funzionali alla protezione del suolo dall'erosione;

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra effettivamente sostenuti e rendicontati.

Sia per le cassette nido per avifauna e/o chiroterri che per insetti pronubi la soglia pari a 10 per ettaro è individuata come soglia minima per poter dare un effettivo significato ambientale all'intervento previsto.

#### **Azione 2 - Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo**

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- acquisto di recinzioni fisse e adeguamento di recinzioni esistenti rendendole idonee al contenimento del lupo, per il ricovero notturno (compresa messa in opera), nonché recinzioni mobili, elettrificate con le stesse finalità;
- acquisto di dissuasori faunistici acustici e visivi per allontanare il lupo mediante l'emissione di segnali emessi a volume regolabile in relazione al rilevamento della presenza del predatore;
- acquisto di cani pastore da lavoro.

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali effettivamente sostenuti e rendicontati.

#### 8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

##### **Azione 1 - Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale**

Gli interventi sono finanziabili nell'ambito di accordi agroambientali d'area, così come definiti al capitolo 8.1. del presente Programma.

##### **Azione 2 - Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo**

Gli interventi sono finanziabili alle sole aziende zootecniche localizzate nell'intero territorio della Regione Marche.

#### 8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

##### **Azione 1 - Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale**

I criteri di selezione terranno conto della qualità del progetto di investimento in termini di rispondenza agli obiettivi specifici dell'accordo d'area in cui è inserito l'investimento non produttivo stesso. In particolare sono considerati prioritari:

- investimenti ricadenti nelle aree protette e nelle aree Natura 2000;
- investimenti connessi alla Rete Ecologica Marchigiana (REM);
- investimenti ricadenti in aree classificate nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) a pericolosità idrogeologica.

### **Azione 2 - Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo**

I criteri di selezione terranno conto:

- dell'incidenza della presenza del lupo e della frequenza degli attacchi agli animali nell'area oggetto di intervento;
- dell'attivazione della misura nell'ambito di uno specifico pacchetto che preveda azioni di consulenza e/o formazione dei pastori finalizzata all'utilizzo dei cani da pastore per la difesa attiva delle greggi e/o per utilizzo dei dissuasori faunistici.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base dei criteri di selezione.

#### **8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Il tasso di aiuto è fissato al 100% per tutte le tipologie di investimento. In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nel prezzario regionale per le specifiche voci di costo.

#### **8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

##### ***8.2.4.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure***

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). In particolare, i rischi nell'attuazione della misura sono collegati ai seguenti elementi di verifica principali:

1. verifica della realizzazione degli interventi in coerenza con le finalità ambientali dell'area oggetto di accordo agroambientale.
2. Mancata congruità delle spese e mancato rispetto della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi da parte del beneficiario.

#### 8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analogha sezione a livello di misura. In particolare, in corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Nell'ambito di accordi agroambientali d'area sarà verificata la corretta realizzazione e collocazione degli interventi realizzabili a livello aziendale preventivamente approvati in un progetto agroambientale d'area.
2. Ricorso a prezzari, ove previsto dal bando, e verifica di preventivi secondo le regole della concorrenza in assenza di prezzario.
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. Informazione ai beneficiari per la corretta e completa compilazione delle domande di sostegno e pagamento.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

#### 8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di misura.

#### 8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Per investimenti non produttivi si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un miglioramento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola.

Definizione di investimenti collettivi

Vedi dettaglio a livello di misura.

#### Definizione di progetti integrati

Il progetto integrato d'area prevede una serie di azioni collettive, finalizzate ad un obiettivo agro ambientale che coinvolgono un insieme di aziende ricadenti nell'area oggetto di intervento. Le azioni di tutela inserite nel Progetto sono il risultato di un processo di condivisione da parte degli agricoltori, delle problematiche ambientali, degli obiettivi di tutela e delle misure di protezione adottate. Per ulteriori dettagli vedi paragrafo 8.1.

#### Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

#### Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

#### Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

#### Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

#### Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

#### 8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione

##### 8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel caso in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione

##### 8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine*

*di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente in quanto non sono previsti investimenti collettivi.

Definizione di progetti integrati

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Le zone designate in applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono individuate sulla base dei progressivi aggiornamenti inviati dalla Regione Marche della Banca dati presso il Ministero dell'Ambiente e alle indicazioni riportate nelle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR n. 843 del 24/05/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di MC;
- DGR n. 1421 del 04/10/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di AN;
- DGR n. 1025 del 18/07/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di FM;
- DGR n. 1383 del 17/10/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di AP;

- DGR n. 83 del 30/01/2012 Revisione perimetri siti nella provincia di PU.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il sostegno verso le aziende agricole, in linea con l'analisi SWOT, sarà focalizzato sull'innovazione, sull'impatto ambientale e sui cambiamenti climatici tenendo presente le differenziazioni settoriali evidenziate dalla stessa SWOT.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione

*8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

non pertinente

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

*8.2.5.1. Base giuridica*

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

*8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

Come evidenziato nell'analisi di contesto il territorio regionale presenta un notevole livello di franosità (W15) unito ad un diffuso fenomeno erosivo (W14) e entrambi derivanti sia da fenomeni naturali, geologici e strutturali, sia da fenomeni antropici. A questo si aggiungono la trasformazione dell'uso del territorio nelle zone montane (T10), con il conseguente abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle pratiche agro-silvo pastorale, e l'intensificazione dei fenomeni estremi legati ai cambiamenti climatici (T12) come alluvioni, nevicate ed esondazioni. Tutto ciò aggrava i fenomeni ambientali negativi quali erosione, smottamenti, perdita di fertilità del terreno (T13), trasporto di componenti inquinanti nelle acque, esondazioni, che impattano negativamente su tutta la collettività ma particolarmente sull'attività agricola (danni alle produzioni agricole e perdite di capitale fondiario e reddito per gli agricoltori). Alla luce di quanto sopra, i fabbisogni emersi sono:

- **Fabbisogno 11:** Potenziare la prevenzione delle calamità naturali e ripristinare il potenziale produttivo agro-forestale
- **Fabbisogno 16:** Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari

Al fine di ridurre i costi per la collettività è quindi di fondamentale importanza intervenire sul territorio con azioni di prevenzione per le tipologie di calamità che presentano le maggiori criticità nella regione Marche .

In particolare, con gli interventi della sottomisura 5.1 si vogliono favorire gli investimenti per l'esecuzione di azioni di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico e delle alluvioni. Tali interventi per determinare un effettivo abbattimento del rischio, devono interessare i territori più sensibili con azioni riguardanti ampie percentuali degli stessi e con tipologie di intervento adeguate alle loro caratteristiche peculiari. L'unico strumento in grado di rispondere a tali caratteristiche è l'accordo agro ambientale d'area.

Si vogliono inoltre sostenere interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo



di calamità di naturali di natura biotica, quali le fitopatie e le infestazioni parassitarie, con particolare riguardo all'Anoplophora glabripennis o «tarlo asiatico del fusto» un insetto a comportamento xilofago la cui progressiva diffusione sul territorio regionale rappresenta una grave minaccia al potenziale agricolo del comparto vivaistico.

La sottomisura 5.2 verrà attivata in presenza di una calamità già avvenuta, dove è indispensabile disporre di risorse finanziarie, per interventi di ripristino della capacità produttiva delle aziende danneggiate, garantendo la continuità d'impresa e la conservazione dei posti di lavoro.

Le risorse immobilizzate nel piano finanziario per il ripristino del potenziale produttivo, non saranno considerate nei target obiettivo, potendo essere utilizzate solo in caso di calamità. Qualora non vi fosse la necessità del loro utilizzo, queste potranno essere impiegate a fine periodo di programmazione nelle azioni di prevenzione del rischio da calamità previste dalla specifica sottomisura.

La sottomisura contribuisce anche agli obiettivi trasversali ambiente (poiché è tesa a ridurre l'erosione e quindi la perdita di fertilità dei suoli), cambiamenti climatici (in quanto indirizzata alla prevenzione degli effetti di calamità e avversità atmosferiche) e innovazione (in quanto stimola le aziende agricole alla gestione del territorio in accordo con altri soggetti).

#### **Contributo diretto alla Focus Area 3B**

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 3B, con le seguenti modalità:

- la sottomisura 5.1., attenuando il rischio di fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico, con interventi mirati nelle aree a maggiore criticità in funzione dei rischi in questione;
- la sottomisura 5.2. consentendo di intervenire per favorire la rapida ripresa produttiva delle imprese agricole danneggiate dagli eventi avversi di diversa natura.

#### **Contributo indiretto alle Focus Area 2A, 4C**

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A e 4C, con la sottomisura 5.1. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2A la sottomisura 5.1. sostenendo le azioni volte alla riduzione della probabilità che le avversità possano causare danni al potenziale produttivo; e la sottomisura 5.2 aiutando gli agricoltori a ripristinare i danni causati dalle avversità evitando la loro uscita dal mercato. In entrambi i casi quindi la sottomisura agisce efficacemente nel mantenere la competitività delle imprese;
- agli obiettivi della Focus Area 4C relativi alla prevenzione dell'erosione dei suoli ed alla loro migliore gestione, la sottomisura 5.1. contribuisce in modo indiretto attraverso la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, la protezione del suolo e delle acque.

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura contribuisce in modo rilevante al raggiungimento dell'obiettivo trasversale della **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**, favorendo un più razionale deflusso delle acque in presenza di eventi meteorologici estremi, nei bacini idrografici interessati dagli interventi. Inoltre con la sottomisura

5.2. contribuisce al raggiungimento del medesimo obiettivo trasversale, migliorando la capacità di risposta delle imprese agli eventi meteorologici estremi.

Gli impatti positivi sull'**ambiente** fanno riferimento alla riduzione dell'inquinamento delle acque, grazie alla riduzione delle sostanze chimiche e dei nutrienti trasportati dalle particelle di suolo agrario erosi ed al contrasto del degrado del paesaggio.

La modalità di intervento in accordo agro ambientale d'area, dove la presente misura agisce in sinergia con misure che incoraggiano ad una migliore gestione delle superfici agricole e con misure strutturali non produttive rivolte alla razionalizzazione del deflusso delle acque, rappresenta un aspetto di **innovazione** organizzativa negli interventi sul territorio sicuramente rilevante.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
5.1.	I			X			I									V	V	V
5.2.	I			X													V	

*X = contributo diretto agli obiettivi della focus area*

*I = contributo indiretto agli obiettivi della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1 § 8.2.5.2. - Contributo della misura 5 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.5.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.5.3.1. Sottomisura 5.1 - Operazione A) - FA 3B - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Azione A) - (FA 3B)

La sottomisura prevede di sostenere gli interventi volti a ridurre gli effetti sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura idrogeologica, in relazione ai fabbisogni 11 e 16.

In particolare la sottomisura è destinata a favorire investimenti per:

1. la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso la realizzazione o l'adeguamento dimensionale di opere volte alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la regimazione delle acque nei terreni agricoli (canali di scolo permanenti, collettori naturali e artificiali). Gli interventi, effettuati a livello di azienda agricola, consentiranno la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, la preservazione della coltivabilità dei terreni agricoli, l'assorbimento di acqua e l'allontanamento degli eccessi idrici. Gli interventi non dovranno riguardare miglioramenti fondiari;
2. la salvaguardia dell'efficienza del reticolo idraulico attraverso la realizzazione di opere, o di miglioramento delle stesse, volte a contenere l'erosione delle sponde attraverso il consolidamento degli argini (con opere di ingegneria naturalistica e con un taglio selettivo della vegetazione dell'argine ed in alveo e la successiva piantumazione di varietà forestali autoctone) ed a mantenere un'adeguata sezione di deflusso, anche con interventi in alveo (con opere di ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso). Gli interventi sono effettuati in corsi d'acqua ricadenti su superfici demaniali, ove sia dimostrato il nesso tra l'investimento realizzato e la riduzione del rischio di danno al potenziale produttivo agricolo;
3. realizzazione di opere, o miglioramento delle esistenti, volte alla prevenzione di allagamenti attraverso opere che favoriscono l'allontanamento delle acque dalle superfici coltivate anche in casi di eventi meteorici estremi. Gli interventi, a carattere comprensoriale, sono prevalentemente realizzati su terreni demaniali, ma possono riguardare anche superfici private.

Gli interventi sono complementari ad investimenti strutturali non produttivi effettuati dalle aziende agricole ed all'adozione di tecniche di gestione dei suoli coerenti con la necessità di ridurre i rischi da calamità. Tali azioni sono tutte incluse in progetti territoriali relativi ad accordi agro ambientali d'area.

Tale modalità consentirà di affiancare agli interventi descritti anche quelli di altre misure che, coinvolgendo più soggetti, permetteranno di agire sul complesso delle concause all'origine del dissesto, al fine di ottenere risultati efficaci e con effetti prolungati nel tempo.

#### 8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge 183/89;
- Piani di bacino distrettuali redatti ai sensi del D.lgs. 152/2006.

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- DIR. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all’esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- L.R. 13/2013 “Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto”.

#### 8.2.5.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- Imprenditori agricoli singoli o associati;
- Enti pubblici competenti nell’ambito della difesa del suolo, il Consorzio di Bonifica unico regionale, Comunanze agrarie, Università agrarie, ASBUC, organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, a condizione che sia stabilito un nesso tra investimento e potenziale produttivo agricolo

#### 8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall’articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare, ai fini del presente tipo di operazione, fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1. per gli accordi agroambientali d’area, sono ammissibili i seguenti costi:

1. costruzione o miglioramento strutturale di beni immobili;
2. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera a): onorari e spese per rilievi e studi specialistici, per la progettazione, per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra. Fra gli studi di fattibilità è inclusa l’analisi costi /benefici degli interventi solo se collegata all’investimento;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% dei costi materiali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Non sono comunque ammissibili il sostegno per il mancato guadagno delle imprese agricole conseguente alla calamità naturale o all’evento catastrofico e le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### 8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno per la sottomisura può essere presentata esclusivamente nell’ambito di un accordo

d'area finalizzato alla prevenzione del rischio idrogeologico e di alluvioni, con le modalità individuate al precedente paragrafo 8.1. Si ritiene infatti indispensabile, ai fini di una elevata efficienza degli interventi, agire contemporaneamente su tutti i fattori di rischio di una determinata area, rilevati da una specifica analisi territoriale preliminare, che rilevi su base oggettiva la presenza di maggiore rischio. Specie nel caso di interventi di regimazione delle acque, infatti, interventi puntuali (come ad esempio su un tratto di corso d'acqua) spesso non consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati di prevenzione del rischio.

Le opere di prevenzione pubbliche devono dimostrare un nesso diretto e prevalente tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo ed essere funzionali agli obiettivi previsti dall'accordo d'area di cui è parte integrante.

Le opere inoltre devono essere conformi alla normativa dell'Unione Europea e a quella nazionale e regionale di attuazione riguardante la normativa europea sugli appalti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La presente sottomisura è finanziata solo nell'ambito di accordi agro ambientali d'area ed i relativi investimenti sono ammessi all'aiuto solo in caso di approvazione dell'intero progetto. La selezione degli accordi d'area farà riferimento ai seguenti criteri:

- al grado di pericolosità idrogeologica dell'area oggetto di intervento;
- alla rilevanza, in termini di potenziale mitigazione dei fenomeni alluvionali, degli interventi pubblici proposti;
- al grado di partecipazione degli agricoltori dell'area alle misure di prevenzione attivate a livello aziendale, in termini di superficie percentuale dell'area coinvolta.

#### 8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla scorta dell'esperienza maturata a livello regionale con uno specifico progetto pilota di intervento in ambito fluviale con operazioni e costi assimilabili, si ritiene che il massimale, in termini di contributo pubblico per la presente misura, è di € 1.000.000 per tutti gli interventi realizzati in un singolo accordo d'area. Questo in considerazione che l'area oggetto dell'accordo può avere dimensioni anche rilevanti.

Per effetto della normativa regionale relativa alla costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche (l.r. 13/2013) l'ente ha possibilità di richiedere la compartecipazione degli utenti alle spese di realizzazione degli interventi potenziandone l'estensione per cui si prevede per tale soggetto un'intensità di contributo ridotta rispetto agli altri enti pubblici.

Per il contributo concesso, l'intensità di aiuto massima è riportata nella tabella.

Da notificare ai sensi del punto 1.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ovvero da comunicare ai sensi dell'art. 25 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 ABER.

Per la sottomisura 5.1 – Operazione A) “Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico” si applica il regime di aiuto in esenzione SA 56390 (2020/XA).

Beneficiario	Tipo di intervento		
	A – regimazione delle acque	B – opere sul reticolo idrografico	C – opere per l’allontanamento delle acque
Imprenditori agricoli art. 2135 del cc singoli o associati	80%	80%	80%
Consorzio di Bonifica		70%	70%
Enti pubblici non economici (Comuni, Unioni dei Comuni, ecc..)		80%	80%

Tab.1 § 8.2.5.3.1.8 Intensità di aiuto massima

#### 8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Con riferimento alle tipologie di rischio individuate a livello di misura - R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - e alla tipologia specifica R4 (Appalti Pubblici) si rilevano le seguenti criticità di attuazione della sotto-misura:

1. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
2. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi

##### 8.2.5.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco),

con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
3. Appalti pubblici: si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente.

#### 8.2.5.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

#### 8.2.5.3.2. Sottomisura 5.1 - Operazione B) - FA 3B - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

##### 8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

###### Azione A) - (FA 3B)

La sottomisura prevede di sostenere gli interventi volti a ridurre gli effetti sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica, in relazione ai fabbisogni 11 e 16.

In particolare la sottomisura è destinata a favorire investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione dell'*Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico del fusto» che rappresenta una grave minaccia in generale al patrimonio vegetale regionale e in particolare al potenziale produttivo agricolo del settore vivaistico regionale, come evidenziato dall'analisi di contesto par. 4.1.1. La sottomisura finanzierà l'eliminazione delle piante di specie sensibili (specificate) all'*Anoplophora glabripennis* e la loro sostituzione con specie autoctone resistenti.

Poiché le piante specificate sono presenti sia su terreni demaniali che su superfici private, l'eliminazione delle stesse richiede una gestione collettiva a regia pubblica dal momento che i territori vulnerabili sono caratterizzati da un'estrema parcellizzazione delle aziende agricole e delle proprietà fondiarie. In queste condizioni un approccio individuale al problema risulta di difficile praticabilità. Sulla base dell'esperienza maturata, un'efficace azione di prevenzione e successivamente di ripristino del potenziale produttivo richiede interventi pianificati a livello territoriale e gestiti da enti pubblici che dispongano di strumenti e di competenze adeguate.

##### 8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dal comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

##### 8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al



benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
- Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 11 Istituzione del servizio fitosanitario regionale;
- Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)”;
- Legge Regionale 16 settembre 2013, n. 28 “Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9”;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);
- Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° Agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari.

#### 8.2.5.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- Enti pubblici ed Enti Pubblici economici a condizione che sia stabilito un nesso tra investimento e potenziale produttivo agricolo.

#### 8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall’articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Ai fini del presente tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi:

1. eliminazione delle piante di specie sensibili (specificate) all’*Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico

del fusto» attraverso il loro abbattimento e successiva distruzione;

2. sostituzione con specie autoctone resistenti.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% dei costi materiali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti dalla presente operazione possono essere realizzati soltanto nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo agricolo causati dall'*Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico del fusto» delimitate con provvedimenti del Settore Fitosanitario della Regione Marche e secondo le modalità da questo definite.

Le opere di prevenzione pubbliche devono dimostrare un nesso diretto tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

Le opere inoltre devono essere conformi alla normativa dell'Unione Europea e a quella nazionale e regionale di attuazione riguardante la normativa europea sugli appalti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande farà riferimento ai seguenti criteri:

- estensione dei focolai di infestazione;
- entità del potenziale produttivo agricolo a rischio.

#### 8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a 100% del costo dell'investimento ammissibile essendo gli interventi di prevenzione realizzati da enti pubblici.

#### 8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha

sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Con riferimento alle tipologie di rischio individuate a livello di misura - R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - e alla tipologia specifica R4 (Appalti Pubblici) si rilevano le seguenti criticità di attuazione della sotto-misura:

1. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
2. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi.

#### *8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
3. Appalti pubblici: si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente.

#### *8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

#### 8.2.5.3.3. Sottomisura 5.2 - Operazione A) - FA 3B - Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

##### 8.2.5.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

###### Azione A) - (FA 3B)

L'intervento sarà attivato a seguito del riconoscimento dello stato di calamità o dell'eccezionalità dell'evento da parte dell'autorità nazionale competente, ossia dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del D.lgs 102/2004, con delimitazione dell'area interessata, e consentirà il ripristino del potenziale produttivo danneggiato in connessione all'evento permettendo all'impresa agricola di riprendere l'attività produttiva. Le calamità naturali o gli eventi catastrofici che nel passato si sono dimostrate maggiormente incidenti sul territorio regionale sono riferibili agli eccessi di precipitazioni: sia piovose, con conseguenti esondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico, sia nevose, comportanti il danneggiamento per l'effetto gravitativo esercitato dalla coltre accumulata. Resta comunque possibile attivare la sottomisura nel caso di calamità naturali, eventi catastrofici e avversità atmosferiche riconducibili alle tipologie elencate all'art. 2 del Reg (UE) n. 702/2013. Potrà inoltre essere attivato l'intervento, nel caso in cui siano adottate dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi del d.lgs 214/2005, misure di eradicazione o circoscrizione di una fitopatìa o di un'infestazione parassitaria, conformemente alla Direttiva 2000/29/CE.

In tutti i casi l'intervento verrà attivato quando l'evento avverso abbia causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

I danni materiali ad attivi (quali immobili, impianti arborei, attrezzature e macchinari, bestiame) causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Non è concesso alcun aiuto per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o agli eventi assimilati o catastrofici.

##### 8.2.5.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.5.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Legge Regionale 11 dicembre 2001, n.32 "Sistema regionale di protezione civile";
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38" e successive modificazioni ed integrazioni.

#### 8.2.5.3.3.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati.

#### 8.2.5.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare, ai fini del presente tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi:

1. acquisto o ricostruzione di beni immobili come di seguito dettagliato;
2. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera a): onorari e spese per rilievi e studi specialistici, per la progettazione, per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% dei costi materiali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Più in dettaglio gli investimenti materiali di cui sopra sono i seguenti:

- a. ripristino e/o ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte, incluso l'acquisto di ricoveri temporanei utili all'immediata prosecuzione dell'attività;

- b. ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli;
- c. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi;
- d. ripristino di miglioramenti fondiari, (ad es. impianti frutticoli, olivicoli, di arboricoltura da legno e vigneti, impianti irrigui, sistemi di drenaggio, ecc.);
- e. ripristino del potenziale produttivo zootecnico con riacquisto del bestiame da riproduzione danneggiato o distrutto dalle avversità.

La spesa è ammissibile qualora esista un nesso causale diretto tra calamità o l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale o l'evento catastrofico e il danno subito dall'impresa.

Non sono comunque ammissibili:

- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- il sostegno per il mancato guadagno delle imprese agricole conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico;
- le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i costi per l'acquisto di fabbricati.

La spesa ammissibile viene fissata ad un limite minimo di 10.000 Euro fino ad un massimo di 300.000 Euro. I danni sono calcolati sulla base del valore reale del potenziale produttivo distrutto o danneggiato.

Il sostegno interverrà fino alla concorrenza del danno a cui andranno detratti tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Reg. (UE) 1303/13.

#### 8.2.5.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole e le loro associazioni alle seguenti condizioni:

- le imprese agricole sono iscritte alle rispettive CCIAA, nello stato di regolarità contributiva ai sensi della l. 296/2006 e in possesso di certificazione antimafia ai sensi del d.lgs 159/2011 qualora ricorrono le condizioni;
- i danni verificatisi devono incidere per almeno il 30% del potenziale produttivo interessato dagli eventi avversi;
- i terreni agricoli ed il potenziale agricolo distrutti o danneggiati dagli eventi sono ricompresi nelle aree delimitate dalle autorità pubbliche competenti a seguito di riconoscimento formale del verificarsi degli eventi dannosi e dell'individuazione del tipo e della gravità dell'evento calamitoso;
- gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso, non sono inoltre ammissibili al sostegno i mancati guadagni conseguenti alla calamità.

Il contributo della presente misura potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi

assicurativi privati fino alla concorrenza del danno e purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

#### 8.2.5.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- interventi di ripristino in aziende zootecniche, con massima priorità per i ricoveri di animali;
- intensità del danno in relazione alla capacità produttiva aziendale;
- imprese agricole condotte da giovani imprenditori con maggiore preferenza per i giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di accesso alla misura 6.1./1.1.2.;
- Grado di incidenza della calamità sul valore ex-ante dell'azienda.

#### 8.2.5.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il massimale in termini di contributo pubblico è di € 300.000,00 per impresa. Sono ammissibili gli interventi superiori a 5.000 euro di contributo pubblico ammissibile.

L'intensità di aiuto massima è del 100% della differenza tra danno accertato ed eventuali altri contributi pubblici o indennizzi riconosciuti.

#### 8.2.5.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.5.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Con riferimento alle tipologie di rischio individuate a livello di misura - R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - si rilevano le seguenti criticità di attuazione della sotto-misura:

1. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
2. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
3. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par. 8.1).



#### 8.2.5.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
3. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

#### 8.2.5.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.5.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.5.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

#### 8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha

sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura, oltre a quelli di natura trasversale del tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), sono classificabili con la tipologia R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Nello specifico, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione, le cause di rischio più frequenti sono:

1. Ragionevolezza dei costi: in relazione alla difficoltà d'individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi e del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Controlli: in relazione particolare con la tipologia di impegni previsti e con la sovra compensazione dell'aiuto;
3. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
4. Sistemi informatici: in relazione alla disomogeneità possibili nel procedimento amministrativo e al reperimento dati richiesti dalle domande;
5. Appalti pubblici (per gli enti pubblici ed il concorso di bonifica della sottomisura 5.1): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi.
6. Determinazione del potenziale produttivo iniziale
7. Cumulo con le assicurazioni

#### 8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Ragionevolezza dei costi: per i lavori edili a misura presentazione di computo metrico dettagliato in riferimento ai prezzari vigenti - acquisizione e confronto di più offerte nel caso di acquisti di beni (macchinari, attrezzature, impianti e loro componenti, lavori edili non a misura o non compresi dai prezzari, ecc.);
2. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate. Nell'ambito della procedura di approvazione della spesa sono previsti controlli amministrativi e visita sul luogo sul 100% degli interventi, oltre ai controlli in loco eseguiti ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014.

3. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
4. Sistemi informatici: l'adozione di manuali delle procedure, con modalità e tipologie di controllo, per le diverse fasi dell'iter (domanda di sostegno, istruttoria, domande di pagamento, ecc..) permette di ridurre il rischio relativo alla disformità di trattamento. L'utilizzazione delle banche dati e di moduli (istruttori, di controllo, di avviso, ecc..) informatizzati per la verifica e controllo dei dati consente una rapida circolazione delle informazioni tra il personale coinvolto nelle procedure.
5. Appalti pubblici (per gli enti pubblici della sottomisura 5.1): si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente.
6. Determinazione del potenziale produttivo iniziale in base a dati contabili aziendali;
7. Verifica dell'assenza di cumulo con le assicurazioni con verifiche incrociate di banche dati;
8. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

#### 8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. *Informazioni specifiche della misura*

8.2.5.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente.

## 8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

### 8.2.6.1. Base giuridica

Reg. UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. CE 1083/2006 del Consiglio.

Reg. UE 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 19 del Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articoli 2 e 5 del Regolamento Delegato (UE) 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(5), del Reg. UE di esecuzione 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

### 8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato debolezze in relazione, sia al rapporto tra capo azienda giovani ed anziani che risulta molto più basso alla media italiana (W9), sia alla presenza di aziende agricole orientate alla gestione di breve periodo (W8). Inoltre viene rilevato come le attività connesse rappresentino una valida opportunità reddituale (O8) e che nelle Marche vi è una maggiore presenza di aziende agricole con attività connesse rispetto alla media nazionale (S4). In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 5:** Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali;
- **Fabbisogno 6:** Facilitare l'insediamento di giovani in agricoltura e lo start up di nuove imprese in altri settori;
- **Fabbisogno 23:** Favorire l'accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese delle aree rurali;
- **Fabbisogno 24:** Favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali.

La misura si pone quindi l'importante obiettivo di rinnovare il settore agricolo in termini sia di ringiovanimento della classe imprenditoriale che di sviluppo di nuovi filoni di attività nelle aziende agricole. Al contempo la misura vuole supportare lo sviluppo socio economico delle aree rurali, con particolare attenzione alle aree montane, cogliendo anche l'opportunità di valorizzare la risorsa legno a fini sia economici che ambientali.

La contrazione di oltre il 10% del numero di aziende agricole regionali dal 2009 al 2013 e la dimensione

occupazionale media delle aziende, pari a circa 0,5 Unità di Lavoro, suggeriscono peraltro di focalizzare gli interventi nelle piccole aziende, che hanno la maggiore necessità di sostegno, al fine di consolidare il tessuto produttivo agricolo di base, cercando di rallentare il fenomeno di abbandono. Per tale ragione saranno finanziati insediamenti al massimo di due giovani per azienda. La sfavorevole situazione socio economica delle aree a più elevato livello di ruralità spinge inoltre verso la scelta di assegnare priorità di intervento e di massimizzare l'aiuto di avviamento nelle aree D e C3.

L'insediamento viene sostenuto, con la sottomisura 6.1, offrendo l'aiuto all'avviamento a quei giovani che si insediano per la prima volta in un'impresa agricola e si impegnano ad attuare un piano di sviluppo aziendale. A tali giovani si offre l'opportunità di accedere contestualmente a misure che supportano l'acquisizione delle necessarie competenze tecniche e la realizzazione di investimenti strutturali nell'azienda. Elemento fondamentale dell'insediamento è la realizzazione di un piano aziendale che garantisca una innovazione aziendale, sia essa tecnologica o non tecnologica, ovvero orientata alla competitività o alla tutela dell'ambiente o alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici.

Lo sviluppo di nuovi filoni di attività nell'ambito delle aziende agricole persegue il duplice scopo di accrescerne le potenzialità economiche e al contempo di sostenere lo sviluppo, economico e sociale, delle aree in cui le stesse aziende sono localizzate. La misura sostiene infatti, attraverso la sottomisura 6.4, azioni volte a sviluppare o migliorare la capacità di accoglienza turistica da parte delle aziende agricole, interventi di sviluppo di servizi di tipo sociale in senso ampio (educativo-didattico, socio-assistenziale, socio-sanitario) erogati dalle aziende agricole a favore della comunità in cui operano. Questi ultimi interventi, realizzati anche nelle aree periurbane, risultano particolarmente innovativi non solo per le imprese agricole, ma anche per le modalità di approccio alla soluzione di problemi educativi e di recupero e/o cura di persone in difficoltà. Lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali, e una maggiore disponibilità di servizi per popolazione, vengono perseguiti anche incentivando la nascita di nuova imprenditorialità in settori extra agricoli (sottomisura 6.2) e finanziandone i relativi investimenti (sottomisura 6.4). In particolare la misura sostiene l'avviamento (e i relativi investimenti) di microimprese che sviluppano servizi volti ad accrescere l'attrattività turistica delle aree rurali nonché di servizi socio assistenziali nell'ambito dei Progetti Integrati Locali (PIL). Ai fini dello sviluppo economico, in particolare delle aree montane, la misura sostiene altresì l'avviamento di attività (e i relativi investimenti) volte alla produzione di energia da biomassa legnosa nell'ambito di progetti di filiera perseguendo in questo modo anche obiettivi ambientali connessi allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono infine sostenuti investimenti nel settore dei servizi innovativi alle imprese ed alla popolazione.

In sintesi la misura è articolata come segue:

#### **Sottomisura 6.1.**

- Operazione A - Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori (**FA 2B**)

#### **Sottomisura 6.2.**

- Operazione A) - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (**FA 6A**)

#### **Sottomisura 6.4**

- Operazione A) - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole (**FA 2A**)

- Operazione B) - Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole (**FA 6A**)

#### **Contributo diretto alla Focus Area 2A, 2B e 6A**

- agli obiettivi della Focus Area 2A la sottomisura 6.4. contribuisce in modo diretto attraverso il sostegno ad investimenti di multifunzionalità aziendale realizzati da parte di imprenditori agricoli;
- agli obiettivi della Focus Area 2B contribuisce direttamente la sottomisura 6.1. tramite l'erogazione di uno specifico aiuto all'insediamento di giovani agricoltori;
- agli obiettivi della Focus Area 6A contribuiscono direttamente la sottomisura 6.2., tramite l'erogazione di uno specifico aiuto all'insediamento di nuove imprese nel settore dei servizi ai cittadini e nel settore turistico e la sottomisura 6.4. con il finanziamento di investimenti strutturali a favore di imprese attive nel settore dei servizi ai cittadini e nel settore turistico.

#### **Contributo indiretto alle Focus Area 2A, 2B e 5C**

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A, con la sottomisura 6.1. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2A la sottomisura 6.1. contribuisce in modo indiretto attraverso la costituzione di nuove imprese agricole con forti connotazioni di competitività grazie sia agli investimenti che alla dinamicità dei nuovi imprenditori.
- agli obiettivi della Focus Area 2B contribuisce indirettamente la sottomisura 6.4. grazie al sostegno ad investimenti di multifunzionalità aziendale realizzati da parte di giovani neo insediati;
- agli obiettivi della Focus Area 5C contribuiscono indirettamente la sottomisura 6.2. tramite l'erogazione di uno specifico aiuto all'insediamento di nuove imprese nel settore della produzione di energia da biomassa forestale e la sottomisura 6.4. con il finanziamento di investimenti strutturali a favore di imprese produttrici di energia da biomassa forestale;

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

##### Innovazione

In generale la maggiore propensione all'innovazione dei giovani agricoltori per il livello di istruzione più elevato e la loro più elevata dinamicità, sono garanzia di un sensibile contributo della misura a questo obiettivo trasversale. In particolare sarà assegnata priorità di sostegno ai giovani agricoltori che presentano un piano aziendale orientato alla tutela dell'ambiente ed all'introduzione in azienda di una sensibile innovazione. L'innovazione è correlata: agli investimenti tecnologicamente innovativi realizzati in connessione all'insediamento; al riorientamento produttivo verso produzioni di qualità e a più alto valore aggiunto; alla diversificazione delle attività aziendali nel campo della trasformazione e commercializzazione delle produzioni aziendali; ad azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici; al sensibile miglioramento del benessere degli animali; alla innovazione organizzativa delle imprese agricole che avviano una attività agrituristica o nel campo dei servizi sociali; alle nuove imprese che avviano attività di produzione di energia da fonti rinnovabili ed infine alle nuove imprese che si attivano nel campo dei servizi alla popolazione e del turismo rurale.

##### Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici

Oltre agli investimenti innovativi realizzato dai giovani agricoltori, l'aiuto all'avviamento di imprese non agricole nel settore dell'energia da fonte rinnovabile con la sottomisura 6.2. e gli investimenti realizzati con

la sottomisura 6.4. da aziende agricole e da PMI delle aree rurali nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, come pure gli investimenti finalizzati all'efficiamento energetico delle imprese agricole, contribuiscono efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

### Ambiente

La sensibilità ai temi ambientali dei giovani agricoltori, porterà a vantaggi ambientali indiretti grazie ad una maggiore adesione alle misure agroambientali. Peraltro lo stesso piano aziendale connesso con l'insediamento può prevedere investimenti o una riorganizzazione aziendale favorevole alla tutela ambientale. Inoltre gli investimenti realizzati con la misura 6.4. risultano spesso favorevoli all'ambiente (risparmio energetico, produzione di energia, macchine ed impianti meno inquinanti).

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
6.1.	I	X														V	V	V
6.2.										I			X			V	V	V
6.4.	X	I								I			X			V	V	V

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1 § 8.2.6.2 - Contributo della misura 6 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.6.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.6.3.1. SM 6.1 - Operazione A) - FA 2B – Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura prevede la concessione di un aiuto all'avviamento per l'insediamento di "giovani agricoltori" che si impegnano a proseguire l'attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno a:

Per "giovane agricoltore" si intende una persona di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze



professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

L'aiuto viene concesso nell'ambito di un "pacchetto giovani" per attuare un piano di sviluppo aziendale, che deve essere avviato entro nove mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno e concludersi entro 36 mesi, elevabili al massimo a 48 in casi debitamente giustificati secondo quanto previsto dal bando, dalla medesima data. Nelle aree del cratere sismico il piano di sviluppo aziendale deve concludersi entro 48 mesi, elevabili al massimo a 54 in casi debitamente giustificati secondo quanto previsto dal bando, dalla data di decisione individuale di concedere il sostegno.

Il giovane agricoltore avvia il processo di insediamento al più tardi 24 mesi prima della domanda di sostegno e termina l'insediamento stesso con il completamento della realizzazione del piano aziendale, nei termini sopra indicati. Il processo di insediamento si considera avviato con l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure con l'assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative. Il processo di insediamento termina al completamento della realizzazione del piano aziendale.

#### 8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno per il primo insediamento di giovani agricoltori consiste in un aiuto all'avviamento che viene concesso secondo le seguenti modalità:

- Presentazione di un "*piano aziendale*" che definisca gli obiettivi di miglioramento della situazione strutturale dell'azienda. La situazione aziendale ex-post dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA), elevata a due ULA nel caso di concessione di due premi per l'insediamento in unica azienda. Il piano aziendale indica anche gli investimenti necessari al raggiungimento dei suddetti obiettivi che devono essere raggiunti entro un periodo di 36 mesi, prolungabili al massimo a 48 mesi. Nelle aree del cratere sismico i suddetti obiettivi devono essere raggiunti entro un periodo di 48 mesi, prolungabili al massimo a 54 mesi. Oltre alla sottomisura 6.1, le sottomisure che possono essere inserite nel piano aziendale sono le seguenti: M4.1. – M6.4A. – M1.1. – M2.1.;
- Qualora il progetto di insediamento sia ammesso al sostegno, sono finanziate tutte le forme di aiuto sopra descritte, contenute nel piano aziendale dell'intero "pacchetto giovani", fatti salvi i criteri di ammissibilità delle singole misure;
- Il giovane che si insedia assume i seguenti impegni:
  - a risultare "agricoltore in attività", così come definito dall'articolo 9 del Reg. (UE) n 1307/2013, entro 18 mesi dall'insediamento;
  - a condurre in qualità di capo azienda un'impresa agricola idonea per l'insediamento per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
  - ad acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Principale (IAP) entro 36 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
  - nel caso in cui non abbia adeguate qualifiche e competenze professionali, si impegna ad ottenerle entro 36 mesi;
  - ad avviare l'attuazione del piano di sviluppo aziendale di cui al suddetto piano aziendale

entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

#### 8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 “Ammissibilità”;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- D.Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

#### 8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

#### 8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio ma solo degli investimenti e/o spese relative alle singole misure attivate con il pacchetto giovani ed indicate nel piano aziendale.

#### 8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'aiuto all'insediamento di cui alla presente sottomisura può essere concesso agli imprenditori che al momento della presentazione della domanda rispettino le seguenti condizioni:

- hanno una età superiore a 18 anni e non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- sono insediati in qualità di capo azienda da non più di 24 mesi;
- fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche della presente operazione, possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate. Il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali è dimostrato con:
  - a. un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati;
  - b. un'esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante

di impresa agricola familiare) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore con verifica finale.

- risultano regolarmente iscritti all' INPS – gestione agricola, anche con riserva;
- l'azienda oggetto dell'insediamento è una microimpresa o una piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- sono iscritti al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti”, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- l'impresa agricola oggetto dell'insediamento deve essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata;
- presentano un *piano aziendale*, conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, che dimostri la validità del progetto di insediamento ed i cui contenuti rispondano a quanto indicato al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche della presente operazione. La situazione aziendale ex-post individuata dal piano, dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA), elevata a due ULA nel caso di concessione di due premi per l'insediamento in unica azienda.

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare e non può essere ammesso agli aiuti il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione agli obiettivi trasversali del Programma: innovazione; impatto sull'ambiente e cambiamenti climatici;
- aumento dell'occupazione nella nuova azienda in termini di ULA, oltre il livello minimo di ammissibilità, che si dimostra concretamente con il piano aziendale presentato;
- livello degli impegni assunti dal beneficiario nell'ambito del proprio piano aziendale, tra gli obiettivi indicati alle lettere da a) ad f) del paragrafo relativo alla descrizione del piano aziendale, inserito tra le informazioni specifiche dell'operazione;
- priorità decrescenti per l'ubicazione dell'azienda di nuovo insediamento nelle aree rurali D, C3 e C2;
- giovani di età non superiore ai 30 anni.

#### 8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree oggetto del primo insediamento del giovane imprenditore. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3

presentano le maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso l'aiuto più elevato:

- 50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D;
- 35.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.

Per insediamenti in aziende ricadenti nelle aree del cratere sismico l'importo del sostegno è diversificato con la stessa logica di cui sopra ed è pari a:

- 60.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D;
- 40.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.

E' possibile erogare al massimo n. 2 premi per azienda.

Tale aiuto è erogato in due rate. La prima rata è pari al 70% dell'aiuto e può essere erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno, mentre la seconda rata del 30% è erogata previa verifica della corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale e comunque entro cinque anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno.

#### 8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono del tipo R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
2. incompleta realizzazione del piano aziendale;
3. mancato rispetto dei termini fissati per l'acquisizione della qualifica di agricoltore in attività.
4. mancato rispetto dei termini fissati per l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze professionali

##### 8.2.6.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai

provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento (e con riferimento al rischio specifico R1 - Sistema dei controlli amministrativi e in situ), si prevede in particolare:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità;
3. verifica sul 100% dei beneficiari della completa attuazione del piano aziendale. Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata realizzazione del piano aziendale determinerà la riduzione del premio in misura proporzionale al mancato raggiungimento degli obiettivi del piano stesso;
4. verifica sul 100% dei beneficiari del rispetto dei termini fissati per l'acquisizione della qualifica di agricoltore in attività.
5. verifica sul 100% dei beneficiari del rispetto dei termini fissati per l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze professionali.

#### 8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sottomisura in quanto si tratta di premio.

#### 8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono avere una produzione lorda standard:

- pari ad almeno 12.000,00 Euro per le aziende ricadenti in zona C3 e D;
- pari ad almeno 16.000,00 Euro per le aziende ricadenti in altre zone;

- inferiore a 200.000 Euro per tutte le aziende.

Nell'ipotesi che ricorrano le condizioni per concedere due premi per l'insediamento le soglie minime, come previsto all'articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) 807/2014, devono essere rispettate singolarmente da ogni beneficiario e pertanto in questo caso la soglia minima aziendale diventa:

- 24.000,00 euro per le aziende ricadenti in zona C3 e D;
- 32.000,00 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Il massimale aziendale di 200.000 Euro rimane invariato.

Il potenziale produttivo dell'azienda agricola è calcolato in base a tabelle standard e viene effettuato sulla base della situazione potenziale iniziale aziendale (in termini di fattori della produzione).

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il sostegno all'avviamento è concesso anche se il giovane agricoltore non si insedia come il "solo" capo azienda. In ogni caso deve essere assicurato il controllo dell'azienda da parte dei beneficiari sia da soli o congiuntamente con altri giovani agricoltori. In particolare:

1. nel caso di insediamento in una società di persone, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno;
2. nel caso di insediamento in una società di capitali, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno, inoltre i beneficiari devono possedere quote di capitale sociale sufficiente ad assicurare loro la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
3. nel caso di insediamento in una cooperativa agricola, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno.

I requisiti di cui ai punti 2 e 3 devono essere posseduti anche in eventuali società controllanti o collegate.

Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni di accesso al finanziamento sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda. Pertanto, il premio verrà riconosciuto a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale.

Laddove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti di cui sopra si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e

rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che è possibile erogare al massimo n 2 premi per azienda e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'insediamento come unico capo dell'azienda e rispettare le medesime condizioni.

Le società dovranno avere una durata di almeno 8 anni dalla decisione individuale di concedere il sostegno al giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede adeguate qualifiche e competenze professionali, è concesso un periodo di grazia non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirle tramite le azioni di formazione e consulenza previste e descritte nel piano di sviluppo aziendale. Qualora entro tale termine non sono acquisite le suddette competenze, vi è la decadenza dagli aiuti.

#### Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano deve avere un profilo temporale di tre anni (salvo eventuali deroghe concesse fino al massimo di un anno) dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi individuati. Il piano aziendale, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda oggetto di insediamento;
- descrizione degli obiettivi di sviluppo dell'azienda, nei 3 anni interessati dal piano e se del caso le modalità di raggiungimento del livello minimo di occupazione aziendale al termine del piano;
- la descrizione delle tappe fondamentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi e loro temporizzazione annuale. La verifica del mancato raggiungimento di tali obiettivi annuali non determina una revoca dell'aiuto, ma costituisce per l'imprenditore un elemento di eventuale criticità gestionale;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
- indicazione delle misure del PSR, oltre alla presente, a cui si intende accedere tra quelle previste nel pacchetto giovani del presente programma.

Il piano aziendale deve dimostrare una evoluzione evidente dell'azienda verso una maggiore competitività, tramite il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a. aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda;
- b. orientamento produttivo verso le produzioni biologiche;
- c. acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione;
- d. introduzione economicamente significativa, di attività di diversificazione o multifunzionalità in azienda;
- e. azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici (forte risparmio di acqua e/o energia e/o investimenti non produttivi funzionali a tali obiettivi);

- f. introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge;
- g. introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Oltre alla sottomisura 6.1, le sottomisure che possono essere inserite nel piano aziendale sono le seguenti:

- Investimenti strutturali nell'azienda agricola – Misura 4.1.;
- Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole – Misura 6.4A.;
- Formazione professionale – Misura 1.1.;
- Servizi di consulenza aziendale – Misura 2.1.

In tal caso la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel "pacchetto", con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura.



#### 8.2.6.3.2. SM 6.2 - Operazione A) - FA 6A - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

##### 8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la concessione di un aiuto all'avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo nelle aree rurali.

L'aiuto è subordinato alla presentazione di un *piano aziendale* la cui attuazione deve cominciare entro nove mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno. Sempre entro nove mesi dalla concessione dell'aiuto, le imprese oggetto di aiuto all'avviamento della nuova attività, dovranno risultare regolarmente iscritte all'INPS ed al Registro delle imprese, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) pertinente con la nuova attività avviata.

Le nuove imprese dovranno avere una durata di almeno 5 anni dalla decisione individuale di concedere il sostegno.

Le attività da avviare che possono beneficiare degli aiuti della presente misura riguardano i seguenti ambiti:

- produzione di energia da fonti rinnovabile e razionalizzazione dell'uso di energia;
- attività di turismo rurale e di valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
- attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce, ecc.;
- prestazione di servizi per la popolazione rurale.

##### 8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale di tipo forfettario.

##### 8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Piano energetico ambientale regionale;
- Legge n. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- L. 244/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2008)”;

- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- DM 4 agosto 2011 “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE”;
- DM 5 settembre 2011” Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento”;

DM 6 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”.

#### 8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Persone fisiche, microimprese e piccole imprese delle aree rurali, che si impegnano ad esercitare l'attività di impresa indicata nel piano aziendale per almeno cinque anni dalla data di avvio dell'impresa.

#### 8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio ma solo degli investimenti e/o spese relative alle singole misure indicate nel piano aziendale.

#### 8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'aiuto all'insediamento di cui alla presente sottomisura può essere concesso ai futuri imprenditori (singoli o associati) che al momento della presentazione della domanda rispettino le seguenti condizioni:

- l'azienda oggetto dell'avviamento è, ovvero sarà nel caso in cui i beneficiari sono persone fisiche, una microimpresa o una piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicata nelle aree rurali della Regione Marche (D, C3, C2 e C1);
- presentano un *piano aziendale*, conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n 807/2014, che dimostri la validità del progetto di insediamento ed i cui contenuti rispondano a quanto indicato al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche della presente operazione.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo**.

#### 8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere tiene conto dei seguenti criteri:

- qualità progettuale del piano aziendale in termini di:
  - a. capacità/esperienze del beneficiario;
  - b. carattere innovativo dell'iniziativa proposta;
  - c. prospettive di mercato del settore cui l'attività si riferisce;
  - d. validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale;
  - e. capacità del progetto di generare occupazione;
  
- imprenditoria giovanile (tra 18 e 40 anni).

#### 8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree in cui avviene l'avvio della nuova attività. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 presentano le maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso un aiuto più elevato:

- 30.000,00 Euro per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3;
- 25.000,00 Euro per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone.

L'aiuto è erogato in due rate nell'arco di tre anni:

la prima rata è erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno ed è pari a Euro:

- 15.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3;
- 12.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone;

la seconda rata è erogata dopo la verifica della corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale e comunque non oltre tre anni dal suo avvio.

Per le imprese di nuova costituzione ricadenti nelle aree del cratere sismico l'importo del sostegno è diversificato con la stessa logica di cui sopra ed è pari a:

- 40.000,00 Euro per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3;
- 35.000,00 Euro per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone.

L'aiuto è erogato in due rate nell'arco di tre anni:

la prima rata è erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno ed è pari a Euro:

- 20.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3;
- 17.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone;

la seconda rata è erogata dopo la verifica della corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale e comunque non oltre quattro anni dal suo avvio.

Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata realizzazione del piano aziendale determinerà la riduzione del premio in misura proporzionale al mancato raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.

Da comunicare ai sensi degli articoli 44 e 45 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014; oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013.

#### 8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono del tipo R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e in particolare l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
2. incompleta realizzazione del piano aziendale.

##### 8.2.6.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento (e con riferimento al rischio specifico R3 - Sistema dei controlli amministrativi e in situ), si prevede in particolare:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità;
3. verifica sul 100% dei beneficiari della completa attuazione del piano aziendale. Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata realizzazione del piano aziendale determinerà la riduzione del premio in misura proporzionale al mancato raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.

--

8.2.6.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura
---

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente
----------------

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente
----------------

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente
----------------

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente
----------------

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente
----------------

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano deve avere un profilo temporale di tre anni dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi individuati. La proposta economica dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione del soggetto richiedente e situazione economica di partenza con particolare riguardo alle attività già svolte;

- la descrizione delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività delle nuove microimprese. Si distinguono tre tappe:
  - A. *ideazione*: questa fase viene affinata l'idea progettuale attraverso attività di formazione, consulenza, affiancamento con tutor e incubatori per supporto specialistico alla pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione e gestione;
  - B. avvio dell'attività: in questa fase viene costituita l'impresa e avviato il piano aziendale lo sviluppo della tecnologia/prodotto; l'assunzione del personale; la ricerca e acquisizione dei primi clienti;
  - C. primo sviluppo: inizio produzione e introduzione sul mercato.
- i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della microimpresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
- indicazione delle misure del PSR, oltre alla presente, a cui si intende accedere per il raggiungimento degli obiettivi del piano aziendale.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi paragrafo "Costi ammissibili"

8.2.6.3.3. SM 6.4 - Operazione A) - FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di aziende agricole, per lo sviluppo delle seguenti attività non agricole:

**Azione 1 – Agriturismo**

- sviluppo di attività non agricole nel settore dell'agriturismo;

Investimenti nell'azienda agricola volti a qualificare l'offerta turistica finalizzata ad ottenere un aumento della qualità dei servizi offerti ed un miglioramento della capacità delle aziende di aumentare il numero degli ospiti e la loro permanenza;

Investimenti nell'azienda agricola finalizzati ad arricchire la proposta di ospitalità rurale con particolare riguardo alla conoscenza sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e del territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, delle bellezze ambientali del territorio, del patrimonio storico ed architettonico locale.

**Azione 2 – Agricoltura sociale**

- sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali;

Investimenti nell'azienda agricola finalizzati alla creazione ed allo sviluppo delle seguenti attività di agricoltura sociale svolte dall'impresa agricola nell'ambito della multifunzionalità aziendale:

- a. **Servizi educativi e didattici** come la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli;
- b. **Servizi sociali e assistenziali** come le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcol o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti;
- c. **Servizi socio-sanitari** come le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali;

**Azione 3 – Produzione di energia**

- sviluppo di attività non agricole nel settore dell'energia.

Investimenti finalizzati alla creazione e lo sviluppo delle seguenti attività di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata alla vendita:

- a. la realizzazione di piccoli impianti per la produzione, accumulo, trasporto e vendita di energia elettrica e/o calore con le seguenti caratteristiche: 1) impianti a biogas di potenza massima di 250

kwe, alimentati da sottoprodotti e da biomassa residuale di origine agricola ed agroindustriale; 2) impianti a biomassa di potenza massima di 200 kwe alimentati esclusivamente da biomassa di origine forestale derivante da una gestione attiva delle foreste. E' escluso l'utilizzo di biomasse forestali provenienti da colture dedicate. È ammesso anche il miglioramento degli impianti già esistenti, che possiedono le medesime caratteristiche di cui sopra, con lo scopo di diminuire l'impatto ambientale ed aumentare l'efficienza energetica. La dimensione degli impianti è fissata in relazione alla loro sostenibilità in termini economici e ambientali.

- b. la costruzione e l'adeguamento di strutture produttive aziendali e acquisto di attrezzature per l'estrazione e la produzione di bioprodotto di origine naturale (c.d. bioraffineria) attraverso processi di "chimica verde" da applicarsi a effluenti di allevamento, sottoprodotti di origine agricola, forestale e agroindustriale;
- c. la costruzione di micro impianti per la produzione di energia eolica, con esclusione degli impianti a terra fissi;
- d. la costruzione di micro impianti geotermoelettrici;
- e. la produzione di energia solare (Fotovoltaica e termica), con installazioni su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto;
- f. piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario.

#### **Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input**

- sviluppo di attività non agricole nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I solo come input.

Investimenti realizzati dall'imprenditore agricolo, anche in area non agricola, finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di attività produttive nell'ambito della multifunzionalità aziendale che prevedono la trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I il cui prodotto finale della lavorazione non è ricompreso nell'Allegato I del Trattato.

#### **Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input.**

- sviluppo di attività non agricole nel settore della commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato e di prodotti Allegato 1 del Trattato solo come input. Sono esclusi i punti vendita extra-aziendali che commercializzano prevalentemente prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Investimenti a favore dell'azienda agricola finalizzati alla creazione di punti vendita extra-aziendali nell'ambito della multifunzionalità aziendale.

#### 8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale o in conto interessi**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo



“Importi e tassi di aiuto” ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

L’operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 “Ammissibilità delle spese”
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 99/2004;
- Legge 96/2006;
- LR 21/2011;
- RR 6/2013;
- Legge 141/2015;
- DGR n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione “Modello di Agrinido di Qualità” della Regione Marche;
- DGR n. 336 del 18 aprile 2016 Approvazione del “Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale” della Regione Marche;
- Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- DM 4 agosto 2011 “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE”;
- DM 5 settembre 2011” Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento”;
- DM 6 luglio 2012 “Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
- D.Lgs. 228/2001.
- DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n.116 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale;

- Articolo 2135 Codice Civile “Imprenditore agricolo”;
- DM 5 dicembre 2013 “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”;
- DM 13 febbraio 2015 “Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi”.

#### 8.2.6.3.3.4. Beneficiari

##### **Azione 1 – Agriturismo**

- Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dall’articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2011.

##### **Azione 2 – Agricoltura sociale**

- Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli ed associati, come stabilito dagli articoli 25 e 26 della Legge Regionale n. 21/2011.

##### **Azione 3 – Produzione di energia**

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari (singoli ed associati) rientranti per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

##### **Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input**

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari singoli o associati rientranti per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

##### **Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input.**

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile singoli o associati le cui imprese ricadono nel "cratere sismico".

#### 8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall’articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

### **Azione 1 - Agriturismo**

- Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica, (accoglienza in camere e/o unità abitative/somministrazione alimenti e bevande/fattoria didattica/attività ricreative – culturali – complementari etc. ), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia (articolo 6 DPR 380/2001 e s.m.i. – articolo 17 L.r. 21/2011);
- Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili necessari all'attività agrituristica;
- Sistemazioni di aree esterne da destinare a piazzole per la sosta in spazi aperti di tende, roulotte e caravan;
- Realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola;
- Realizzazione di strutture sportive;
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività;

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono essere quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

### **Azione 2 – Agricoltura sociale**

- Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare alle attività sopra indicate, riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia (articolo 6 DPR 380/2001 s.m.i. );
- Acquisto di mezzi e strumentazioni per il trasporto di disabili/anziani/bambini;
- Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili;
- Sistemazioni e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne interessate al progetto;
- Realizzazione di strutture sportive strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività (percorso vita – maneggio per ippoterapia etc.);
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di dotazioni strumentali (arredi e attrezzature) necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività.

### **Azione 3 – Produzione di energia**

- Costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;

- Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione e accumulo di energia fino a copertura del valore di mercato del bene;
- Spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 10%. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività.

**Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input**

- a. Costruzione o miglioramento di beni immobili strettamente funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 in entrata in prodotti non allegato 1 in uscita. Le nuove costruzioni e gli aumenti volumetrici sono consentiti solo per investimenti realizzati in aree classificate urbanisticamente come zona agricola “E”;
- b. Acquisto di impianti e di macchinari nuovi destinati allo svolgimento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 in entrata in prodotti non allegato 1 in uscita;
- c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b): onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (valutazione di sostenibilità finanziaria dell’investimento);
- d. Studi di fattibilità che includono le ricerche e le analisi di mercato, solo se collegate all'investimento.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti di cui alla lettera a). Per le spese di cui alla lettera d) è posto il limite massimo del 2% degli investimenti di cui alle lettere a) e b), tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

**Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input**

1. Riqualificazione e adeguamento funzionale degli immobili utilizzati per la vendita diretta;
2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico-idrosanitario-elettrico ecc.) e dei servizi igienico sanitari necessari alla funzionalità del punto vendita;
3. Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai primi 2 punti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
4. Acquisto di attrezzature, di strumenti e di arredi necessari all’allestimento dei punti vendita.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno agli investimenti della presente operazione è concesso alle seguenti condizioni:

**Azione 1 - Agriturismo**

- possesso dell’iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come stabilito dall’articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti dalla previsti dalla medesima normativa;
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;

- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

### **Azione 2 – Agricoltura sociale**

- possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti previsti dalla medesima normativa;
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

### **Azione 3 – Produzione di energia**

- presentazione di un piano di sviluppo aziendale con una relazione tecnico – economico – finanziaria che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
  - gli impianti devono assicurare elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti: *Positiva interazione con l'ambiente - LCA (1) (Life Cycle Assessment) POSITIVA*;
  - l'approvvigionamento delle biomasse non aziendali deve avvenire entro un raggio di 50 Km dagli impianti di produzione di energia;
  - i beneficiari devono dimostrare il possesso per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, degli immobili in cui saranno collocati gli impianti ed eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione;
  - l'impianto sia dimensionato per produrre energia elettrica e/o termica superiore ai consumi aziendali e conseguentemente almeno parzialmente venduta o ceduta a terzi;
  - non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% dell'energia termica prodotta;
  - raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
  - gli interventi ricadenti in Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione nazionale e regionale;
- 
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.
  - Nel caso di impianti di produzione di energia da biomassa, almeno il 50% della biomassa derivi da produzioni aziendali.

(1) - ("valutazione del ciclo di vita", è una metodologia che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale. La procedura LCA è standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044 (International Organization for Standardization).

#### **Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input**

- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

#### **Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input**

1. raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
2. dimensione dei locali non superiore ai 70 mq (120 mq nel caso di forme associate di produttori);
3. i prodotti oggetto di vendita devono essere per oltre il 60% prodotti dell'azienda o delle aziende associate e per il 100% prodotti del cratere.

#### 8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno relative alla presente operazione avverrà attraverso specifici bandi di accesso, che terranno conto dei seguenti criteri di selezione:

##### **Azione 1 - Agriturismo**

- localizzazione dell'intervento (preferenza decrescente per le aree D e C3 e per le aree protette e Natura 2000 e per le aree C2);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (edilizia sostenibile/servizi offerti/produzione energia da fonti rinnovabili/occupazione);
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM - DOP/IGP).

##### **Azione 2 – Agricoltura sociale**

- localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza dei servizi proposti);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti, definiti in modo specifico per i diversi servizi attivabili;
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM - DOP/IGP);
- caratteristiche aziendali (es. format azienda agricola per agrinido etc.);
- valutazione economica iniziativa;
- coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni.

##### **Azione 3 – Produzione di energia**

- localizzazione dell'intervento per impianti a biomassa (aree dove si dimostri la disponibilità locale della materia prima non aziendale da utilizzare);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto;
- progetti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo

- dell'energia termica in misura superiore al minimo necessario per l'ammissibilità;
- progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità;
- progetti che prevedono impianti, abbinati a quello di produzione di energia, per il compostaggio del digestato ed utilizzazione del compost quale ammendante organico del suolo.

**Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input**

- localizzazione dell'intervento (preferenza per le aree D e C3 e per le aree protette e Natura 2000 ed in misura minore per le aree C2);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (materia prima prodotta prevalentemente dall'azienda agricola richiedente/occupazione);
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM - DOP/IGP).

**Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input**

- gamma merceologica dei prodotti offerti nel punto vendita;
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (occupazione etc.);
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM etc.).

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

**Azione 1 (Agriturismo) – Azione 4 (Trasformazione prodotti) ) – Azione 5 (Punti vendita extra aziendali)**

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, con l'intensità riportata nella tabella 1.

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	Arredi ed attrezzature/dotazioni
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	45%*	50%*	30%*
Agricoltori in altre zone	35%*	40%*	30%*

\* L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab.1 - Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario

**Azione 2 (Agricoltura sociale)**

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, con l'intensità riportata nella tabella 2.

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	Arredi ed attrezzature/dotazioni
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	55%*	60%*	30%*
Agricoltori in altre zone	45%*	50%*	30%*

\* L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab. 2 - Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario

**Azione 3 – Produzione di energia**

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e per mezzo di regime di aiuto comunicato ai sensi dell'articolo 40, 41 e 46, del Reg UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER.

Il tasso d'aiuto previsto è pari:

- al 50% sul costo ammissibile per investimenti in aree montane ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/13;
- al 40% nel restante territorio regionale;

Nel caso in cui gli impianti godano di incentivi pubblici, conto energia o conto termico, valgono le seguenti limitazioni:

- per gli impianti fotovoltaici che percepiscono un incentivo per la produzione di energia, il tasso di aiuto è pari al 20% della spesa ammessa per l'impianto;

per gli impianti a biomassa che percepiscono un incentivo in conto energia elettrica, il tasso di aiuto è pari al 40% della spesa ammessa per l'impianto.



Gli impianti a biomassa che godono dei benefici del conto termico sono esclusi dai contributi del PSR.

#### 8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischi di sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
- Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1)
- Rischi connessi alla controllabilità dei requisiti di ammissibilità e di priorità dei beneficiari;
- Rischi connessi alle tipologie di investimento e alle voci di spesa oggetto di contributo;
- Rischi connessi agli impegni nelle fasi post – pagamento.
- Rischi connessi all'iscrizione delle Imprese al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- Rischi connessi al non rispetto del mantenimento di destinazione d'uso (art. 71 R 1303/2013).

##### 8.2.6.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura con riferimento ai rischi specifici del tipo R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei

controlli amministrativi e in situ), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede in particolare di:

- Verificare dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- verificare, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità;
- verificare che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e di verificare che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
- dettagliare in modo chiaro nei bandi, le tipologie di attività finanziabili, nonché tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità, rendendoli facilmente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo;
- dettagliare in modo chiaro nei bandi, gli impegni a carico del beneficiario che vanno oltre la fase di pagamento e le relative modalità di controllo;
- verificare l'iscrizione tramite consultazione del sito informatico della (C.C.I.A.A.);
- utilizzare per le attività di controllo interconnessioni tra le banche dati accessibili appartenenti alle pubbliche amministrazioni (nell'impossibilità di attivare tali connessioni si garantirà il controllo diretto di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000, come modificato dalla L. n. 15/2003 e dell'articolo 15 c. 1 della L. n. 183/2011.);
- verifica del rispetto degli impegni, incluso il mantenimento di destinazione d'uso (art 71 R 1303/2013).

#### 8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano di Sviluppo Aziendale dovrà evidenziare almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- il progetto imprenditoriale, tale da evidenziare una realistica analisi delle prospettive produttive e di mercato dell'attività;
- il dettaglio degli interventi che potrebbero contribuire al raggiungimento di una sostenibilità economica e ambientale, quali investimenti, formazione/consulenza.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

#### 8.2.6.3.4. SM 6.4 - Operazione B) - FA 6A - Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

##### 8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di PMI diverse dalle aziende agricole, per lo sviluppo delle seguenti attività non agricole:

##### **Azione 1 – Produzione di energia**

- sviluppo di attività non agricole nel settore dell'energia, nell'ambito di Progetti Integrati di Filiera

Il presente intervento sostiene gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati alla creazione di nuove attività di produzione di energia da biomassa forestale derivante da una gestione attiva delle foreste, da parte di imprenditori forestali singoli o associati nell'ambito di filiere legno energia. E' escluso l'utilizzo di biomasse forestali provenienti da colture dedicate.

Gli impianti sono realizzati previo accordo sottoscritto con utilizzatori di energia termica ed eventualmente di energia elettrica, pubblici o privati, presso i quali sono collocati gli impianti.

Gli interventi riguardano la realizzazione di impianti per la produzione di calore ed eventualmente di energia elettrica di potenza massima di 600 Kw termici e 200 kw elettrici. La dimensione degli impianti è fissata in relazione alla loro sostenibilità in termini economici e ambientali. Gli impianti che potranno essere realizzati sono:

- Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets;
- Impianti per la produzione di cippato o pellets;
- Impianti combinati per la cogenerazione di calore ed elettricità o la trigenerazione di calore elettricità e frigorie;
- Piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato.

##### **Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese**

- sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi alla popolazione ed alle imprese.

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo delle attività e dei servizi che possono consentire una implementazione efficace e duratura degli investimenti.

Potranno essere finanziati investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese in grado di fornire i seguenti servizi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore:

- a. **Servizi nel settore dell'accoglienza e del turismo** finalizzati a migliorare la qualità delle strutture turistiche delle aree rurali, ad aumentarne le tipologie di offerta, a diversificare le forme di ospitalità

sul territorio;

- b. **Servizi di guida ed informazione** finalizzati alla fruibilità di musei, beni culturali e spazi espositivi, tramite la presenza di personale specializzato in grado di garantire l'apertura dei beni e fornire le informazioni necessarie, compresa la possibilità di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini;
- c. **Servizi di guida ed accompagnamento** nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali rilevati a livello nazionale o locale, compresa la possibilità di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini;
- d. **Servizi di digitalizzazione e informatizzazione** dedicati ai beni storici, culturali, naturali e paesaggistici per una migliore conoscenza del patrimonio dell'area di interesse e come supporto alle attività di guida ed informazione;
- e. **Servizi per allestimenti** di esposizioni e performances nelle arti teatrali, visive, musicali, ecc.
- f. **Servizi sociali e assistenziali** come le attività di riabilitazione e integrazione sociale rivolte prevalentemente ad anziani e soggetti con disabilità, ma anche ad altri soggetti con situazione di svantaggio;
- g. **Servizi educativi e didattici** per attività ludiche e di aggregazione destinati a diverse fasce di età e di formazione;
- h. **Servizi innovativi** inerenti le attività informatiche e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul territorio.

#### 8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale o in conto interessi***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 "Ammissibilità delle spese"
- Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Legge n. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- L. 244/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- DM 4 agosto 2011 "Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul

mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE”;

- DM 5 settembre 2011” Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento”;
- DM 6 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
- D.Lgs. 228/2001.
- DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n.116 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale;
- Articolo 2135 Codice Civile “Imprenditore agricolo”;
- DM 5 dicembre 2013 “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”.
- L.R. n. 9 del 11.07.2006 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo;
- L. 4/2013 per l'accesso e la regolamentazione della Guida Ambientale Escursionistica; LR 20/2002 "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- DGR 666/08 - Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario.

#### 8.2.6.3.4.4. Beneficiari

##### **Azione 1 – Produzione di energia**

- Persone fisiche, piccole e micro imprese in aree rurali, definite secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attivate nel settore della produzione di energia, rappresentate da società costituite esclusivamente da imprenditori forestali o agricolo-forestali, singoli o associati, produttori della materia prima utilizzata per la produzione di energia.

##### **Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese**

- Persone fisiche e micro imprese in aree rurali, definite secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attive nei settori di cui alla descrizione delle tipologie degli interventi.

#### 8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n.

1305/2013 del 17 dicembre 2013.

**Azione 1 - Produzione di energia**

- Costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- Acquisto ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature di nuova generazione;
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività.

Non potranno essere ammissibili i seguenti costi:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura;
- acquisto di macchinari, impianti strumenti attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione.

**Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese**

- Opere edili di ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria dei fabbricati da destinare alle attività sopra indicate, comprese la realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.);
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui al punto precedente e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno agli investimenti della presente operazione è concesso alle seguenti condizioni:

**Azione 1 - Produzione di energia**

- presentazione di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
- il progetto deve essere presentato nell'ambito di un progetto di filiera legno-energia con le modalità previste al capitolo 8.1 del presente Programma;
- i beneficiari devono dimostrare il possesso per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione delle domanda di sostegno, degli immobili in cui saranno collocati gli impianti ed eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione;

- gli impianti devono assicurare elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti;
- gli investimenti rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti di energia rinnovabile secondo le normative comunitarie, nazionale e regionali (art. 13 del Reg UE 807/14);
- non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% dell'energia termica prodotta;
- l'impianto deve essere dimensionato in relazione al fabbisogno di energia calorica e/o di frigorifici previsto dal contratto di filiera;
- Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione nazionale e regionale.

#### **Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese**

- presentazione di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
- la presente azione si applica esclusivamente nelle aree rurali della Regione Marche classificate come aree C1.

Per tutte le azioni, ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno relative alla presente operazione avverrà attraverso specifici bandi di accesso, che terranno conto dei seguenti criteri di selezione:

#### **Azione 1 - Produzione di energia**

- Percentuale di superficie forestale interessata dall'accordo, inclusa in Piani di gestione forestale;
- Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità;
- Progetti che garantiscono un livello di emissioni in atmosfera inferiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità;
- Livello crescente di preferenza passando da impianti che producono solo calore, ad impianti di cogenerazione (calore/elettricità), ad impianti di trigenerazione (calore/elettricità/frigorifici).

#### **Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese**

- Caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- Valutazione economica iniziativa;
- Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni;
- Garanzia di generazione di nuova occupazione.



#### 8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

##### **Azione 1 - Produzione di energia**

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e per mezzo di regime di aiuto da comunicare ai sensi dell'articolo 40, 41 e 46 del Reg UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER. Il tasso d'aiuto previsto è pari:

- al 60% sul costo ammissibile per investimenti in aree montane ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/13;
- al 40% nel restante territorio regionale.

Nel caso di impianti che beneficiano di un contributo nazionale in conto energia elettrica, il contributo è in ogni caso pari al 40%.

##### **Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese**

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il tasso d'aiuto previsto è pari:

- al 50% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali;
- al 40% del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico il tasso di aiuto previsto è pari a:

- al 60% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali;
- al 50% del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie.

#### 8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### ***8.2.6.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure***

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

L'attuazione dell'intervento presenta in particolare i seguenti rischi:

- Rischi di sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
- Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di

cui al par.8.1);

- Rischi connessi alla controllabilità dei requisiti di ammissibilità e di priorità dei beneficiari;
- Rischi connessi alle tipologie di investimento e alle voci di spesa oggetto di contributo;
- Rischi connessi agli impegni nelle fasi post – pagamento.
- Rischi connessi all'iscrizione delle Imprese al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- Rischi connessi al non rispetto del mantenimento di destinazione d'uso (art. 71 R 1303/2013).

#### 8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura con riferimento ai rischi specifici del tipo R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede in particolare di:

- Verificare i criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verificare, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità
- Verificare che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e di verificare che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
- Dettagliare in modo chiaro nei bandi, le tipologie di attività finanziabili, nonché tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità, rendendoli facilmente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo;
- Dettagliare in modo chiaro nei bandi, gli impegni a carico del beneficiario che vanno oltre la fase di pagamento e le relative modalità di controllo;
- Verificare l'iscrizione tramite consultazione del sito informatico della (C.C.I.A.A.);
- Utilizzare per le attività di controllo interconnessioni tra le banche dati accessibili appartenenti alle pubbliche amministrazioni (nell'impossibilità di attivare tali connessioni si garantirà il controllo diretto di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000, come modificato dalla L. n. 15/2003 e dell'articolo 15 c. 1 della L. n. 183/2011.);
- Verifica del rispetto degli impegni, incluso il mantenimento di destinazione d'uso (art 71 Reg. 1303/2013).

--

#### 8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura
---

#### 8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente
----------------

#### 8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura
--

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente
----------------

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente
----------------

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente
----------------

#### Sintesi dei requisiti del piano aziendale

<p>Il piano di Sviluppo Aziendale dovrà evidenziare almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la situazione iniziale dell'azienda agricola;</li><li>• il progetto imprenditoriale, tale da evidenziare una realistica analisi delle prospettive produttive e di mercato dell'attività;</li><li>• il dettaglio degli interventi che potrebbero contribuire al raggiungimento di una sostenibilità</li></ul>
--

economica e ambientale, quali investimenti, formazione/consulenza.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura.

#### 8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione.

##### 8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel caso in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra

offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione.

#### 8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente perchè non viene attivata nel PSR Marche 2014-2020 la sottomisura 6.3

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

*8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

## 8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

### 8.2.7.1. Base giuridica

Reg.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 20 del Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(6), del Reg. di esecuzione 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

### 8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato quale punto di forza delle aree rurali, una rilevante diffusione del patrimonio storico-culturale (S15), ma contemporaneamente numerosi punti di debolezza, ossia il processo di spopolamento delle aree rurali (W18), una minore presenza di strutture sanitarie e scolastiche nelle aree montane (W19), una limitata diffusione in tutta la Regione di infrastrutture avanzate di telecomunicazione (W20) ed un basso utilizzo delle TIC da parte dei cittadini marchigiani (W22). Le opportunità per le aree rurali, fanno riferimento alla crescente frequentazione delle stesse (O20), mentre si rilevano dei rischi in relazione alla elevata incidenza della popolazione anziana (T14) ed alla crescita della popolazione a rischio povertà (T15). In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 23:** Favorire l'accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese delle aree rurali;
- **Fabbisogno 24:** Favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali.

La misura sostiene interventi per stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (comprese la banda larga veloce e ultra-veloce, energie rinnovabili e infrastrutture sociali) e di servizi di base locali (tra cui il tempo libero, la cultura e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nelle aree rurali, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali.

Tali investimenti ed infrastrutture intendono fornire un sostegno diretto alla popolazione soprattutto in termini di servizi di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché per l'utilizzo di energie rinnovabili e del risparmio energetico, nell'ottica del perseguimento di uno sviluppo sostenibile e

commisurato alle esigenze e le capacità locali di produzione.

Ad essi si affiancano gli investimenti strutturali mirati alla valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali presenti. Gli elementi del territorio ed i prodotti della sedimentazione culturale rappresentano infatti sia i riferimenti identificativi delle popolazioni residenti che sicuri fattori di attrazione per un tipo di economia basata sul turismo e l'accoglienza.

Su quest'ultimo versante il sostegno sarà garantito sia per la realizzazione o per l'adeguamento di piccole infrastrutture collegate al turismo, specie in aree di elevato valore naturalistico, che in prodotti innovativi finalizzati a migliorare la conoscenza di queste aree presso una platea di utenti potenziali più vasta e di gestire in maniera ottimale la presenza dei visitatori.

Anche i servizi alla popolazione saranno oggetto del sostegno della presente misura nella consapevolezza che la permanenza in determinate aree può avere una concreta possibilità di realizzarsi quando gli elementi di sviluppo si coniugano con la presenza degli elementi importanti per la residenzialità dei cittadini e dei lavoratori. Si fa riferimento, tra gli altri, ad investimenti e piccole infrastrutture per la cultura, lo sport ed il tempo libero, a centri per attività di aggregazione, ma anche servizi per la cura di giovani ed anziani, per l'attuazione e gestione di forme di invecchiamento attivo, per il trasporto di persone e cose (farmaci), per il rafforzamento di mercati locali.

In passato azioni analoghe a quelle previste dalla presente misura sono state attivate in ambito Leader attraverso i Piani di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL). Considerato che le condizioni socio economiche delle aree Leader non sono profondamente cambiate, si ritiene che anche nel periodo di programmazione 2014-2020 le suddette misure potranno essere attivate attraverso il metodo bottom-up.

Le stesse azioni peraltro possono risultare molto efficaci anche nelle aree rurali non incluse nelle aree Leader (aree C1), dove considerato il più solido tessuto socio-economico, potrebbero essere attuate anche tramite l'intervento diretto regionale.

Le stesse azioni peraltro possono risultare molto efficaci anche nell'ambito delle "aree interne", dove la presenza di uno stadio di aggregazione tra amministrazioni ed operatori locali più evoluto, rende efficace anche l'intervento diretto regionale nell'ambito degli Accordi Quadro di Programma delle aree interne che raggiungono lo stadio finale di definizione delle strategie di sviluppo locale.

Per quanto sopra la presente misura interverrà a sostegno degli APQ di cui sopra, con le sottomisure 7.2., 7.4., 7.5. e quota parte della sottomisura 7.6.

In sintesi la misura è articolata come segue:

#### **Sottomisura 7.1.**

- Operazione A) - Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 (FA 4A)

#### **Sottomisura 7.2.**

- Operazione A) - Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia (FA 6A)



### **Sottomisura 7.3**

- Operazione A) - Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica (FA 6C)
- Operazione B) - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale (FA 6C)

### **Sottomisura 7.4.**

- Operazione A) - Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture (FA 6A)

### **Sottomisura 7.5.**

- Operazione A) - Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture (FA 6A)

### **Sottomisura 7.6**

- Operazione A) - Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali (FA 6A)
- Operazione B) - Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000 (FA 4A)

### **Contributo diretto alla Focus Area 4A, 6A e 6C**

- la misura favorisce il perseguimento degli obiettivi di tutela della biodiversità naturale relativi alla Focus Area 4A, grazie al supporto della sottomisura 7.1. per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000. Ai medesimi obiettivi contribuisce con la sottomisura 7.6. attraverso l'informatizzazione e la georeferenziazione di tutte le caratteristiche dei medesimi siti Natura 2000, nonché l'aggiornamento di strumenti di pianificazione finalizzati alla conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura;;
- agli obiettivi della Focus Area 6A contribuiscono direttamente le sottomisure 7.2. favorendo la rivitalizzazione dei centri storici delle aree rurali; la sottomisura 7.4. creando le condizioni per una sufficiente disponibilità di servizi alla persona nelle aree rurali; la sottomisura 7.5. volta ad incrementare ed a far conoscere le offerte turistiche delle aree interne; la sottomisura 7.6. favorendo la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi, paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale ivi compresi gli aspetti socio-economici connessi, nonché azioni di sensibilizzazione ambientale;
- agli obiettivi della Focus Area 6C contribuisce la sottomisura 7.3., grazie sia ad investimenti infrastrutturali per il potenziamento della banda larga, sia con interventi volti a favorire la disponibilità di servizi telematici e per le imprese e la popolazione delle aree interne.

### **Contributo indiretto alle Focus Area 5C**

- agli obiettivi della Focus Area 5C contribuisce indirettamente la sottomisura 7.2. attraverso la creazione di infrastrutture per il trasporto dell'energia calorica, creata da fonti rinnovabili è efficace in relazione agli obiettivi dell'approvvigionamento dell'energia da fonti rinnovabili.

### **Contributo agli obiettivi trasversali**

#### Innovazione

La misura favorisce l'innovazione in modo rilevante con la diffusione di servizi telematici nelle aree rurali grazie alla disponibilità di una larghezza di banda di almeno 30 Mbit in tutte le aree rurali. L'innovazione potrà riguardare sia i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, come ad esempio la semplificazione amministrativa, la telemedicina, ecc., sia servizi tra imprese quali il commercio elettronico, il telelavoro, ecc. Tutto quanto sopra, potrà peraltro stimolare la nascita di nuove imprese innovative nel settore del terziario, grazie alla fertilizzazione incrociata tra le imprese, favorita dalla connessione in rete. Da non trascurare infine la possibile innovazione prodotta dalle imprese che potranno crearsi nel settore dei servizi alla persona e della valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio naturale.

### Ambiente

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale Ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia della biodiversità naturale delle aree Natura 2000 che viene favorita dalla emanazione di misure di conservazione obbligatorie in tali aree. Inoltre le azioni di informazione e sensibilizzazione in riferimento ai beni naturali ed alla loro funzionalità ecologica, possono contribuire a far crescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai servizi ecosistemici offerti dalle aree naturali, orientando l'opinione pubblica in senso favorevole all'ambiente.

### Cambiamenti climatici

Un contributo positivo della misura si evidenzia inoltre in relazione all'obiettivo trasversale mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi in relazione sia al primo aspetto della mitigazione, grazie ad investimenti finalizzati ad incrementare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, sia al secondo aspetto relativo all'adattamento ai cambiamenti climatici con azioni volte alla manutenzione ed al ripristino del patrimonio naturale e delle aree ad alto valore naturale, soggette alle più forti pressioni climatiche.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
7.1.					X											V		
7.2.										I			X				V	V
7.3.															X			V
7.4.													X					V
7.5.													X					V
7.6.					X								X			V	V	V

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1 § 8.2.7.2 - Contributo sotto misure a FA e obiettivi trasversali\_Mis7

8.2.7.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.7.3.1. SM 7.1 - Operazione A) - FA 4A - Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni:

- a. predisposizione e aggiornamento dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (FA 4A).

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette;
- Legge Regionale n. 6/2007 che individua gli organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sensi della

L.R. 6/07 e ss. mm e ii.

#### 8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i costi per le attività di seguito riportate:

##### Azione A) – Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000

- elaborazione e/o aggiornamento della pianificazione territoriale di indirizzo volta alla tutela, valorizzazione, uso e riqualificazione dei siti della Rete Natura 2000, compreso l'aggiornamento delle cartografie degli habitat degli stessi;
- attività di sensibilizzazione e consultazioni pubbliche al fine di elaborare i piani di protezione e di gestione previste dalla misura;
- attività di supporto e consulenza finalizzate alla elaborazione e/o aggiornamento dei piani previsti nell'ambito della misura.

#### 8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto per la l'elaborazione e/o l'aggiornamento dei Piani di Gestione tutte le aree Natura 2000 della Regione Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Piani di Gestione per aree Natura 2000 che ne sono totalmente sprovviste;
- Piani di Gestione che riguardano più siti Natura 2000;
- Piani di Gestione che riguardano aree di maggiore estensione.

#### 8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute ammissibili all'aiuto.

Qualora ricorra l'aiuto di Stato da notificare in base al punto 3.2 degli orientamenti dell'UE per aiuti di stato settore agricolo e forestale 2014/C 204/01.

#### 8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I beneficiari della sottomisura sono rappresentati dagli enti di gestione dei siti Natura 2000 individuati dalla normativa regionale di settore.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4)

##### 8.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare il beneficiario sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. la verifica a rendicontazione delle procedure utilizzate;
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

##### 8.2.7.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura.

##### 8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

--

#### 8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.
-----------------

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.
-----------------

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.
-----------------

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.
-----------------

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.
-----------------

#### 8.2.7.3.2. SM 7.2 Operazione A) - FA 6A - Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

##### 8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni (FA 6B):

a. interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici, relativi a Comuni collinari e montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico, nonché di borghi rurali, cioè di nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti. Gli interventi riguardano:

1. investimenti infrastrutturali nei centri storici e nei borghi rurali relativi a strade comunali, mura, piazze, ponti, illuminazione pubblica ed opere direttamente connesse ai suddetti investimenti ;
2. la valorizzazione degli spazi pubblici;

b. creazione di micro reti di distribuzione di energia da calore generati da biomassa locale.

##### 8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

##### 8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull'edilizia pubblica e con la L.R. n.16/2005 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate).

#### 8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Comuni ricadenti nelle “aree interne” nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali.

#### 8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

##### a. – riqualificazione dei centri storici e dei borghi

- interventi di ristrutturazione, recupero, di infrastrutture;
- realizzazione delle infrastrutture.

Sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile.

##### b. – teleriscaldamento

- realizzazione di micro reti di distribuzione dell’energia e di teleriscaldamento;
- acquisto di programmi informatici (software) per la gestione dell’attività degli impianti.

Sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- a. Gli interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici riguardano Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico, nonché di borghi rurali, cioè di nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti;
- b. La misura è attivata nelle “aree interne” nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;
- c. Gli interventi di teleriscaldamento sono ammissibili solo nel caso di asservimento ad impianti che producono energia da fonti rinnovabili e l’energia termica prodotta è utilizzata esclusivamente da strutture con scopi di pubblica utilità;
- d. L’infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di “piccola scala, come definito al successivo paragrafo 8.2.7.3.2.11.

Ai fini dell’ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.



#### 8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- Qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento;
- Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa;
- Investimenti integrativi di interventi FESR;
- Investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2.

#### 8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 70% del costo ammesso a finanziamento.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico il tasso di aiuto previsto è pari all'80%.

È stabilito un massimale di aiuto di 300.000 Euro per beneficiario per l'intero periodo di programmazione.

Qualora ricorra l'aiuto di Stato da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ovvero da comunicare ai sensi degli articoli 40, 41 e 46 del Regolamento generale di esenzione Reg UE 651/14 del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.

#### 8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4);
2. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
3. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1).

#### 8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. l'avvio di azioni di informazione;
3. verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

#### 8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende qualsiasi "investimento materiale" previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 300.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

#### 8.2.7.3.3. SM 7.3 - Operazione A) - FA 6C - Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

##### 8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture regionali a banda larga ed ultra larga secondo la strategia d'intervento definita da "Agenda Digitale Marche" (ADM). Con questa, la Regione Marche ha di fatto individuato il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda quale fattore abilitante per lo sviluppo di servizi innovativi a cittadini e imprese, in particolare nelle zone della regione caratterizzate da marginalità o svantaggi di natura territoriale.

La DGR n. 1686 del 16/12/13 di approvazione dell'Agenda Digitale Marche "ADM - visione strategica" sezione 4.2 "Infrastrutture e Sicurezza" include in particolare tra i Nuovi Progetti Strategici l'NGN Marche, in ottica di evoluzione rispetto agli obiettivi del Piano Telematico Regionale (PTR) adottato con DGR n. 95 del 15/07/2008, sottoposto ad aggiornamento sulla base delle strategie individuate dal livello nazionale conformemente all'AdP. Il piano regionale è redatto sulla base del piano nazionale per le reti di nuova generazione (NGN Italia)

In particolare, la sinergia degli investimenti del FEASR con gli analoghi interventi del FESR è assicurata dalla comune inclusione nel Piano Telematico Regionale, che viene redatto nel rispetto dei criteri esistenti di demarcazione tra i fondi, in conformità con l'AdP e con le strategie nazionali definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

In base al PTR Marche, le azioni di estensione della rete in fibra ottica nelle aree di interesse del FEASR dovranno quindi avvenire in maniera complementare con gli interventi finanziati dal FESR.

La progettazione degli interventi di estensione si baserà sull'analisi del quadro infrastrutturale esistente, al fine di individuare le zone caratterizzate da evidenti carenze o arretratezze nella connessione di rete in banda larga, fino ad includere le tratte di prossimità all'utenza (ultimo miglio).

##### 8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

Le azioni sulla banda larga sono finanziate nella misura massima prevista nella Decisione CE C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016 (Aiuto di Stato notificato a livello nazionale n. SA.41647 (2016/N)).

#### 8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici ed in coerenza con la seguente normativa:

- Regime di Aiuto N. SA.41647 (2016/N) “Italy - Strategia Banda Ultra Larga” approvato con Decisione CE C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016, con validità fino al 31.12.2022;
- Progetto strategico “Ultra broadband” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, utilizzabile per le aree bianche e attuabile in tutte le Regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020;
- DGR n. 1686 del 16/12/13 - Approvazione dell'Agenda Digitale Marche "ADM - visione strategica";
- CAD – Codice dell'amministrazione digitale;
- Piano nazionale delle reti di nuova generazione NGN Italia.

#### 8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Regione Marche.

#### 8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto gli investimenti materiali di cui:

- Opere civili ed impiantistiche;
- Attrezzature di backhaul;
- Interventi su infrastrutture esistenti.

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra:

- onorari e spese per rilievi e studi specialistici, per la progettazione, per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Le spese devono rispettare le disposizioni regolamentari in materia (articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Le spese generali devono essere fisse e devono rispettare le disposizioni di legge in materia (articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

#### 8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura può intervenire solo nelle aree rurali (C e D), secondo la classificazione italiana delle aree rurali all'interno dell'AdP.

Sono ammissibili interventi realizzati nelle aree rurali in “digital divide”, individuate come aree nelle quali i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono o non sono sufficientemente diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente.

Gli investimenti devono essere coerenti con le strategie di sviluppo locale esistenti, conformi all'AdP e sinergici con gli interventi del FESR nell'ambito del Piano Telematico Regionale e del Piano telematico nazionale.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Aree rurali della Regione Marche;
- Investimenti per connessioni ad oltre 100 Mbit;
- A parità di condizioni saranno finanziati interventi nelle aree colpite dal sisma 2016.

#### 8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo 100% della spesa ammissibile.

Si applica il regime di aiuto SA 41647 (2016/N).

#### 8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4);
2. doppio finanziamento legato agli interventi realizzati con fondi FESR e/o fondi nazionali..

Per l'attuazione della misura si seguiranno, in proprio o per il tramite di una Pubblica Amministrazione

operante come Ente Delegato, le regole sugli appalti pubblici, principalmente il d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. Il rischio d'errore è pertanto quello insito nell'esecuzione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e di quelli tecnici ed economici delle offerte.

#### 8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

La mitigazione dei possibili errori di attuazione della misura (classificati nella tipologia di rischio R4) è demandata alla corretta attuazione delle regole previste per la gestione degli appalti e contratti dal d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., anche alla luce delle recenti disposizioni comunitarie che riformano il settore: in particolare la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Esiste inoltre il rischio di doppio finanziamento legato agli interventi realizzati con fondi FESR e/o fondi nazionali.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

#### 8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, al fine di assicurare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli investimenti previsti, si procederà all'attuazione della 7.3.A su grande scala.

Per i medesimi investimenti si procederà amministrativamente mediante gara d'appalto ad evidenza pubblica.

La demarcazione degli investimenti rispetto ad analoghi investimenti finanziati dal FESR è assicurata dal fatto che il FEASR potrà intervenire solo nelle aree rurali, classificate "Cluster D" dalla strategia nazionale definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nelle quali non interviene il FESR.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.



#### 8.2.7.3.4. SM 7.3 - Operazione B) - FA 6C - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

##### 8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Per garantire l'erogazione di servizi di qualità a cittadini e imprese, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) svolge un ruolo di coordinamento nazionale per l'adozione di standard comuni per i sistemi informativi nazionali, regionali e locali, per la condivisione di banche dati pubbliche e per la diffusione di servizi di e-Government.

Nell'ambito di tale strategia nazionale, il FEASR interviene a supporto del settore primario e dei cittadini delle aree rurali, con particolare attenzione ai servizi di digitalizzazione dei processi amministrativi (e-Government), la cui implementazione può rivelarsi un processo organizzativo e culturale particolarmente onerosi per le P.A. locali di minori dimensioni.

La DGR n. 1686 del 16/12/13 di approvazione dell'Agenda Digitale Marche "ADM - visione strategica" Allegato B ha incluso nell'elenco delle smart communities quella denominata "Smart Green and Rural Communities" che ha lo scopo di supportare tecnicamente e metodologicamente le Pubbliche Amministrazioni delle aree rurali nella implementazione e nella diffusione di servizi digitali rivolti alle comunità locali e agli operatori economici che ne costituiscono il tessuto produttivo.

Le tipologie di servizi interessate dall'intervento del FEASR sono mirate in particolare a supportare i cittadini mediante:

- l'introduzione di strumenti digitali innovativi, quali l'accesso a documenti e archivi informatici;
- l'attribuzione di certificati di autenticazione e firma digitale;
- l'impiego di applicazioni specifiche per la diffusione di informazioni a dispositivi "mobile";
- il riuso di software di settore scalabile in funzione delle esigenze dei singoli territori.

Con riferimento in particolare al potenziamento della domanda di servizi telematici, il FEASR interverrà in maniera complementare alle azioni analoghe finanziate da altri fondi strutturali.

##### 8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici ed in coerenza con la seguente normativa:

- Regime di Aiuto N. SA.41647 (2016/N) “Italy - Strategia Banda Ultra Larga” approvato con Decisione CE C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016, con validità fino al 31.12.2022;
- Progetto strategico “Ultra broadband” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, utilizzabile per le aree bianche e attuabile in tutte le Regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020;
- DGR n. 1686 del 16/12/13 - Approvazione dell'Agenda Digitale Marche "ADM - visione strategica";
- CAD – Codice dell'amministrazione digitale.

#### 8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Regione Marche

#### 8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto gli investimenti materiali di cui:

- Sviluppo di servizi hardware e software;

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra:

- per la progettazione ed altre spese generali, strettamente connesse con gli investimenti di cui sopra.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti devono essere coerenti con le strategie di sviluppo locale esistenti, conformi all'AdP ed all'agenda digitale dell'Italia e delle Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- integrazione di servizi ICT tra più soggetti/istituzioni;
- realizzazione di progetti con il maggior numero di utenti attesi;

#### 8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo 100% della spesa ammissibile.

Nel caso ricorra l'aiuto di stato si applica il regime di aiuto SA 41647 (2016/N) ovvero l'aiuto verrà concesso ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.

#### 8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4).

Per l'attuazione della misura si seguiranno, in proprio o per il tramite di una Pubblica Amministrazione operante come Ente Delegato, le regole sugli appalti pubblici, principalmente il d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. Il rischio d'errore è pertanto quello insito nell'esecuzione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e di quelli tecnici ed economici delle offerte.

##### 8.2.7.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

La mitigazione dei possibili errori di attuazione della misura (classificati nella tipologia di rischio R4) è demandata alla corretta attuazione delle regole previste per la gestione degli appalti e contratti dal d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., anche alla luce delle recenti disposizioni comunitarie che riformano il settore: in particolare la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

##### 8.2.7.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

#### 8.2.7.3.5. SM 7.4 Operazione A) FA 6A Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

##### 8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura i seguenti investimenti (FA 6B):

- a. creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture per centri sociali e per l'erogazione di servizi sociali;
- b. recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture per le erogazioni di servizi educativi al di fuori dell'obbligo scolastico e di servizi per la cura dei soggetti anziani, compresi progetti per l'invecchiamento attivo;
- c. creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture da destinare alle attività di tempo libero (sport: palestre, piscine, ecc. e salute: percorsi, ecc.);
- d. creazione o ristrutturazione e ammodernamento delle strutture dedicate a mercati locali;
- e. erogazione dei servizi con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico;
- f. realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile.

##### 8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. Per gli investimenti strutturali, in questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

##### 8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull'edilizia pubblica e con la normativa europea e nazionale sui lavori pubblici e sull'acquisizione di beni e servizi.

##### 8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Per tutte le azioni sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, altri enti di diritto pubblico e loro associazioni;

- Cooperative di comunità.

#### 8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

##### a) – strutture per centri sociali e servizi

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto a):

- costruzione, ampliamento, recupero di locali o edifici da adibire a sedi di centri sociali o sedi per l'erogazione di servizi sociali, comprensivo dei costi per gli arredi, le attrezzature, le dotazioni di impianti ed allestimenti necessari al funzionamento delle sedi e dei servizi, nonché la realizzazioni di aree verdi strettamente necessari alla funzionalità del bene;

##### b) – strutture per servizi di cura alla persona

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto b):

- impianti per servizi di controllo periodico domiciliare quali telesoccorso o telecontrollo;
- attrezzature ed impianti per servizi di assistenza domestica ed accompagnamento per mobilità esterna e per servizi per persone con disabilità;
- realizzazione o riqualificazione di strutture per progetti di invecchiamento attivo;
- realizzazione o riqualificazione di strutture da adibire ad attività educativa per bambini al di fuori dell'attività scolastica e per servizi di intrattenimento.

##### c) – strutture da destinare alle attività culturali e ricreative

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto c) quali, ad esempio:

- realizzazione, ristrutturazione, recupero, allestimento di palestre, piscine e altre strutture sportive di uso pubblico e relative attrezzature;
- ristrutturazione, recupero, allestimento di auditorium, biblioteche, spazi per mostre e rappresentazioni teatrali, ecc.

##### d) – strutture di servizio

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto d):

- creazione, ristrutturazione, recupero, allestimento di mercatini locali. Sono esclusi tutti i costi di gestione.

##### e) – servizi di trasporto pubblico

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto e):

- acquisto dei mezzi di trasporto per l'erogazione dei servizi relativi a mezzi alternativi ai sistemi di trasporto pubblico di linea;
- acquisto dei mezzi di trasporto per l'erogazione dei servizi di trasporto sociale.

*f) – realizzazione di elisuperfici*

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto f):

- lavori di realizzazione o di adeguamento di elisuperfici e relativi impianti ed allestimenti finalizzati a rendere operativo anche il servizio di volo notturno H24.

Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali. Tale percentuale non supera il 2% per gli investimenti relativi ai mezzi di trasporto di cui alla lettera e). Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

- a. La misura, tranne l'intervento di cui al punto f), è attivata nelle "aree interne" nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;
- b. L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala";
- c. La misura di cui al punto f) è realizzata in area LEADER e soltanto nei Comuni individuati dalla rete regionale di elisuperfici (REM).

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- Comuni con minore densità abitativa;
- Comuni con minore dotazione di infrastrutture e servizi;
- investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2;
- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento;
- investimenti finalizzati alla erogazione di servizi alla persona.

#### 8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- 80% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera a), e b);
- 70 % del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera c), d) ed e);
- 100% del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera f).

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- 90% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera a), e b);
- 80 % del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera c), d) ed e);

Per la sottomisura 7.4 Operazione A si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N).

#### 8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (classificati nella tipologia di rischio R4);
- rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1).

##### 8.2.7.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.



Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. l'avvio di azioni di informazione;
3. verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

#### 8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende qualsiasi "investimento materiale" previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 300.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

#### 8.2.7.3.6. SM 7.5 Operazione A) FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico e per informazioni turistiche

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

##### 8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura i seguenti investimenti (FA 6B):

- a. organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica;
- b. realizzazione o recupero di infrastrutture ricreative e di rifugi;
- c. la costruzione e l'ammodernamento di uffici d'informazione turistica e dei centri visita di aree protette.

##### 8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

##### 8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull'edilizia pubblica e con la normativa europea e nazionale sull'acquisizione di beni e servizi.

##### 8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Per tutte le azioni sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, altri enti di diritto pubblico, associazioni senza scopo di lucro impegnate nel settore della cultura e delle tradizioni).

##### 8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui ai punti da a) a c)

quali, ad esempio:

- spese necessarie per la realizzazione dell'intervento strutturale, per gli impianti e le attrezzature e per gli arredi.

Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali.

#### 8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

- a. La misura è attivata nelle "aree interne" nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;
- b. L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala".

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento;
- investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000;
- investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2.

#### 8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- sono fissati aiuti al 70% del costo ammesso per gli investimenti strutturali e al 40% degli arredi e allestimenti.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- 80% del costo ammesso per gli investimenti strutturali e al 50% degli arredi e allestimenti.

Per la sottomisura 7.5 Operazione A si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N).

#### 8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi (classificati nella tipologia di rischio R4):

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
3. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1).

##### 8.2.7.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. l'avvio di azioni di informazione;
3. verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

##### 8.2.7.3.6.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per “infrastruttura su piccola scala” si intende qualsiasi “investimento materiale” previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 300.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

#### 8.2.7.3.7. SM 7.6 - Operazione A) - FA 6A - Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

##### 8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno ai seguenti investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali (FA 6B):

- a. studi di fattibilità per l'organizzazione di percorsi tematici in relazione ad aree o siti di rilevante interesse ambientale, storico-paesaggistico anche per la presenza di beni culturali o di elementi della tradizione di determinate aree, nonché di sentieri di interesse regionale di cui alla DGR 946/2012, solo se legati ad investimenti concreti;
- b. interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e dei beni paesaggistici di cui al D. Lgs n. 42/2004;
- c. interventi di realizzazione di percorsi tematici di cui al punto a) ed interventi di ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla L.R. n. 2/2010, ai fini della valorizzazione della rete escursionistica della Regione Marche, in aree di pregio naturalistico;
- d. attività di informazione e sensibilizzazione sia in riferimento a percorsi tematici dei beni culturali che delle aree protette che ai beni naturali in termini di funzionalità ecologica e di servizi ecosistemici offerti;
- e. interventi per la creazione di ecomusei.

##### 8.2.7.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

##### 8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

L'azione è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull'edilizia pubblica e con la normativa europea e nazionale sull'acquisizione di beni e servizi nonché con la seguente normativa regionale in tema ambientale:

- D. Lgs n. 42/2004;
- L.R. 18 gennaio 2010, n° 2- Istituzione della Rete Escursionistica Regionale;
- Regolamento per lo sviluppo della Mobilità Dolce nelle Marche (D.G.R. n° 1108 del 1° agosto

2011);

- Schema quadro dei percorsi d'interesse sovra-regionale e regionale (D.G.R. n° 946 del 27 giugno 2012).

#### 8.2.7.3.7.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, soggetti di diritto pubblico, Enti Parco e gestori di Riserve Naturali, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro e soggetti di diritto privato impegnati nel settore della cultura e delle tradizioni.

#### 8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie:

- studio di fattibilità di nuovi percorsi relativi ai tematismi di cui al punto a) della tipologia d'intervento. La spesa per lo studio di nuovi percorsi non può rappresentare più del 20% del costo degli interventi per la realizzazione degli investimenti;
- lavori necessari alla realizzazione di percorsi tematici e alla ricostituzione di tracciati, compresa la relativa segnaletica, di cui al punto c) della tipologia di intervento;
- interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale. Sono finanziabili impianti, allestimenti ed attrezzature, nonché eventuali aree verdi di pertinenza strettamente necessari alla valorizzazione del patrimonio stesso;
- realizzazione di materiale informativo relativo agli itinerari tematici;
- interventi necessari alla creazione di ecomusei.

Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

- a. Nel caso di attivazione della misura nelle "aree interne" l'attuazione avverrà nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;
- b. L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala".

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.



#### 8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- interventi localizzati nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento;
- investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000;
- Investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2.

#### 8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con la seguente intensità:

- per l'intervento di cui al punto a) l'aiuto è del 80% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto b) l'aiuto è del 80% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto c) l'aiuto è del 70% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto d) l'aiuto è del 70% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto e) l'aiuto è del 70% del costo ammissibile.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità:

- per l'intervento di cui al punto b) l'aiuto è del 90% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto c) l'aiuto è del 80% del costo ammissibile.

Nelle aree del cratere restano invariate le intensità di aiuto relative agli interventi di cui ai punti a), d) ed e).

Qualora ricorra l'aiuto di stato da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ovvero da comunicare ai sensi del Regolamento generale di esenzione Reg UE 651/14 del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.

Per la sottomisura 7.6 Operazione A si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N).

#### 8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi (classificati nella tipologia di rischio R4):

- non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
- rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1).

#### 8.2.7.3.7.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
- l'avvio di azioni di informazione;
- verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

#### 8.2.7.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per “infrastruttura su piccola scala” si intende qualsiasi “investimento materiale” previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 300.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

#### 8.2.7.3.8. SM 7.6 - Operazione B) - FA 4A - Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

##### 8.2.7.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Finanziamento delle seguenti attività:

- a. Implementazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio informatizzato della Rete Natura 2000 e delle specie e degli habitat di interesse comunitario e conservazionistico, attuato su base regionale, con correlata produzione di cartografie, report, atlanti, banche-dati di habitat e specie;
- b. Azioni concernenti inventari e rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all'aggiornamento di strumenti di gestione finalizzati alla conservazione di habitat di importanza Comunitaria presenti dentro e fuori i siti Natura 2000 nonché all'applicazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
- c. Realizzazione di studi, connessi alle rilevazioni di cui alla lettera b., nonché il coordinamento delle stesse e la validazione dei dati ottenuti. Azioni di diffusione delle informazioni raccolte per la sensibilizzazione su queste tematiche ambientali.

##### 8.2.7.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori.

##### 8.2.7.3.8.3. Collegamenti con altre normative

L'azione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette;
- Legge regionale n. 15/94 che disciplina l'istituzione e gestione delle Aree naturali protette;
- Legge Regionale n. 6/2007 che individua i soggetti gestori delle aree Natura 2000;
- Legge regionale n. 2/2013 che istituisce la Rete ecologica delle Marche;

#### 8.2.7.3.8.4. Beneficiari

Per le attività di cui alla lettera a) e c) della descrizione del tipo di operazione:

- Regione Marche

Per le attività di cui alla lettera b) della descrizione del tipo di operazione:

- Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche

#### 8.2.7.3.8.5. Costi ammissibili

Per le attività di cui alla lettera a) della descrizione del tipo di operazione:

- progettazione e realizzazione di strumenti informatici, con implementazione di strumenti GIS dedicati, in grado di gestire la produzione di cartografie, report, atlanti e banche-dati di habitat e specie della Rete Natura 2000 della regione Marche;

Per le attività di cui alla lettera b) della descrizione del tipo di operazione:

- inventari e rilevazione di dati inerenti popolazioni di specie faunistiche e floristiche e di habitat ciatati negli allegati alle Direttive 94/43/CEE e 2009/147/CE e di particolare interesse conservazionistico;

Per le attività di cui alla lettera c) della descrizione del tipo di operazione:

- studi, validazione dei dati di cui al punto b., elaborazione di cartografie, reporting dei dati raccolti, atlanti di specie, aggiornamento di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e conservazionistico;
- attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza e agli stakeholders attraverso vari strumenti funzionali a diffondere i dati relativi a specie e habitat presenti nella Rete Natura 2000 come ad esempio seminari, pubblicazioni o manuali;
- acquisizione di servizi o incarichi di prestazioni professionali attinenti le attività previste.

#### 8.2.7.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto i progetti riguardanti specie e habitat indicati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.7.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le azioni non direttamente realizzate dalla Regione Marche, la selezione dei progetti da sostenere farà

riferimento ai seguenti criteri:

- progetti attinenti aree che interessano superfici di maggiore dimensione;
- progetti interenti aree naturali protette (Parchi e riserve).

#### 8.2.7.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute ammissibili all'aiuto.

Qualora ricorra l'aiuto di stato da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ovvero da comunicare ai sensi del Regolamento generale di esenzione Reg UE 651/14 del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.

#### 8.2.7.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4).

##### 8.2.7.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

--

**8.2.7.3.8.9.3. Valutazione generale della misura**

Vedi quanto riportato a livello di misura.
--

**8.2.7.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Non pertinente.
-----------------

**8.2.7.3.8.11. Informazioni specifiche della misura**

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.
-----------------

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.
-----------------

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.
-----------------

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.
-----------------

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.
-----------------

#### 8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Il rischio specifico per la misura è R4 (Appalti pubblici).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

##### 8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale coinvolto e nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole:

- affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
- scorretta applicazione dei criteri di selezione
- violazione delle regole sulla concorrenza.

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

##### 8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale*



*valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

*8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Non pertinente.

*8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura*

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi dettaglio a livello di sottomisura

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

*8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

*8.2.8.1. Base giuridica*

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESRe, FSE, Fondo di coesione e FEAM e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg.del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 6 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(7), del Reg.(UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

*8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

L'analisi SWOT ha rilevato tra i punti di forza delle aree rurali, la presenza di un territorio forestale ad alta valenza naturale e biodiversità (S7), la presenza di una politica europea e regionale favorevole alla biodiversità (S8) ed una bassa fenomenologia degli incendi, grazie ad azioni di prevenzione, anche in presenza di alto rischio (S11). Tra i punti deboli è stato rilevato che le attività selvicolturali nella regione sono poco diffuse (W10). Si rilevano inoltre opportunità legate alla possibilità di sostenere la redazione di piani di gestione forestale (O13), al contributo delle foreste alla mitigazione dei cambiamenti climatici (O16) ed alle potenzialità dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili (O17).

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 14:** Preservare e migliorare la biodiversità naturale, agraria e forestale;
- **Fabbisogno 17:** Favorire l'accrescimento del pregio ambientale e la fornitura di servizi ecosistemici delle aree forestali;
- **Fabbisogno 18:** Valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste;
- **Fabbisogno 19:** Promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale e da sottoprodotti agricoli su scala locale.

Tutte le azioni e gli interventi attivabili nell'ambito del set di misure forestali trovano nella gestione sostenibile del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionalmente alla crescita delle aree rurali. A garanzia che gli interventi silvicolture siano attuati nel pieno rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, la Regione Marche ha emanato sia atti di indirizzo che specifiche norme operative.

Il Piano forestale regionale (D.A. n. 114 del 26/02/2009) definisce le funzioni, i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile dei boschi delle Marche. In particolare individua le seguenti funzioni del bosco: a) protettiva; b) naturalistica, culturale e paesaggistica; c) produttiva e turistico-ricreativa; d) igienico-sanitaria; e) didattico-scientifica. Lo stesso Piano indica le aspettative di sviluppo sostenibile in relazione Protocollo di Kyoto, e lo stock di carbonio ed il suo incremento medio annuo per le Marche e fornisce gli indirizzi di gestione forestale sostenibile per le fustaie, i cedui, i boschi ripariali e per i boschi ricadenti nei siti natura 2000 e nelle altre aree naturali protette.

Il principale provvedimento operativo che regola la gestione forestale sostenibile dei boschi delle Marche è la DGR n. 2585/2001 che, ai sensi delle norme di riferimento nazionali (RDL n. 3267/1923 e RD n. 1126/1926), disciplina i seguenti aspetti procedurali principali:

- Enti competenti all'autorizzazione al taglio, sorveglianza e sanzioni;
- Norme generali: a) vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi; b) estensione e modalità delle tagliate, compreso lo sgombero e l'esbosco; c) viabilità forestale;
- Norme per l'alto fusto: a) trattamento delle diverse tipologie di fustaie; b) turni minimi ed epoca di esecuzione dei tagli; c) Rilascio di piante per l'invecchiamento indefinito;
- Norme per i boschi cedui: a) turno minimo dei cedui puri e misti ed epoca di esecuzione dei tagli; b) riserva di matricine; c) obbligo dell'avviamento ad alto fusto;
- Norme specifiche: a) per castagneti da frutto; b) per impianti di arboricoltura da legno; c) per formazioni ripariali.

Ulteriore disciplina specifica per la gestione forestale sostenibile di boschi sono contenuti negli strumenti di pianificazione forestale locali e di dettaglio (Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e per quanto riguarda i boschi situati in aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 nei seguenti documenti:

- a. disposizioni del Consiglio e della Giunta regionale per quel che riguarda le Misure di conservazione generali da applicare nei siti, negli habitat e per le specie forestali della Rete Natura 2000;
- b. Piani e nei Regolamenti delle aree naturali protette nazionali e regionali (Parchi, Oasi e Riserve);
- c. Piani di gestione di alcuni siti della Rete Natura 2000 già realizzati od in corso di realizzazione, in fase di conclusione ed approvazione a seguito dell'attuazione della Misura 3.2.3, azione c), del PSR Marche 2007/13.

La gestione sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del carbonio e nell'erogazione di beni pubblici ambientali, economici e sociali sempre più richiesti dalla società, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa.

La valorizzazione e tutela delle risorse forestali, inoltre, contribuisce alla tutela e conservazione del paesaggio e del territorio (compresa la sua gestione idrogeologica), al miglioramento della produzione e diversificazione economica connessa ai prodotti legnosi e non legnosi della foresta (piccoli frutti, tartufi, funghi, sughero, ecc.), garantendo ed ampliando, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle

risorse forestali.

Nel contesto del sistema forestale marchigiano le sottomisure legate alla forestazione e imboschimento e all'allestimento di sistemi agroforestali (8.1 e 8.2) permettono di rispondere a diverse esigenze. La forestazione ha infatti un impatto favorevole su suolo, acqua, aria e biodiversità, rispondendo alla necessità di tutelare gli ecosistemi e promuovere il sequestro del carbonio e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio. La forestazione può inoltre contribuire anche alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione dei rischi naturali e degli incendi potendo svolgere un ruolo attivo nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Allo stesso modo i sistemi agroforestali oltre a contribuire agli aspetti sopra menzionati, possono favorire la creazione di valore aggiunto ricreativo e culturale per la popolazione locale offrendo una fonte di reddito supplementare alternativa.

La sottomisura per la prevenzione dei danni ai sistemi forestali (8.3) mira alla prevenzione dei rischi connessi agli incendi boschivi, al dissesto idrogeologico alle alluvioni ed altri eventi meteo eccezionali e minacce sempre più legate agli effetti dei cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, tempeste). L'attuazione di questa sottomisura può concorrere attivamente alla preventiva tutela del potenziale forestale regionale.

Il sostegno relativo alla sottomisura "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" (8.5) comprende la tutela e valorizzazione della biodiversità forestale, l'adattamento ai cambiamenti climatici e azioni funzionali alla loro mitigazione, favorendo altresì la protezione dei suoli e fornendo servizi ecosistemici in termini di pubblica utilità delle foreste. Questi investimenti sono particolarmente utili per le aree forestali di particolare rilevanza conservazionistica e ambientale, ampiamente diffuse nel contesto forestale regionale.

Infine per rispondere alle esigenze legate allo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, viene incentivata la creazione di efficaci ed efficienti filiere corte locali legno/energia. A tal fine si prevede di attivare la sottomisura legata agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (8.6), che comprende anche un'azione di investimenti per la valorizzazione economica delle foreste tramite interventi selvicolturali finalizzati all'aumento della quantità e del valore aggiunto dei prodotti forestali.

Questa misura oltre all'esigenza di soddisfare gli aspetti di carattere economico, punta ad una gestione in senso multifunzionale e sostenibile delle foreste dal punto di vista ambientale e sociale, principi alla base della strategia dell'UE per le foreste (Gestione Forestale Sostenibile - GFS). È necessario rafforzare le attività selvicolturali ed il comparto forestale per l'attuazione dei criteri della GFS, per migliorare la competitività, l'imprenditorialità, l'associazionismo, l'innovazione, in particolare nelle zone rurali e montane, assicurando nel contempo la protezione delle foreste e la fornitura di servizi ecosistemici. Va inoltre tenuto presente come il set di misure forestali potrà essere attivato nell'ambito delle previsioni dell'articolo 35.2.(h) "cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali" (cod. 16.6) e lettera j) stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. In sintesi la misura è articolata come segue:

- **Sottomisura 8.1. - Operazione A) - Imboschimenti di superfici agricole (FA 5E)**
- **Sottomisura 8.2. - Operazione A) - Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali (FA 5E)**
- **Sottomisura 8.3. - Operazione A) - Prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali e da altri eventi catastrofici (FA 5E)**
- **Sottomisura 8.5. - Operazione A) - Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di**

#### **tutela delle foreste (FA 4A)**

- **Sottomisura 8.6. - Operazione A) - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescere il valore economico delle foreste (FA 5C).**

#### **Contributo diretto alle Focus Area 4A, 5C, 5E**

- Agli obiettivi della Focus Area 4A contribuisce direttamente la Sottomisura 8.5. con investimenti funzionali alla fornitura di servizi ecosistemici ed alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali, nonché al miglioramento della biodiversità forestale;
- Agli obiettivi della Focus Area 5C contribuisce direttamente la Sottomisura 8.6. , favorendo l'adeguamento strutturale delle aziende silvicole nell'ambito del settore legno-energia;
- Agli obiettivi della Focus Area 5E contribuiscono direttamente la Sottomisura 8.1. e la Sottomisura 8.2. attraverso la costituzione di nuovi impianti forestali ed agroforestali; e la Sottomisura 8.3. attraverso la prevenzione del rischio incendi, il loro monitoraggio e la comunicazione per il coordinamento delle forze di protezione civile nella lotta attiva.

#### **Contributo indiretto alla Focus Area 2A, 4A e 4C**

- Agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce indirettamente la Sottomisura 8.6., favorendo il miglioramento della dotazione strutturale delle aziende agricolo/forestali per il taglio, l'esbosco e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, anche attraverso il sostegno a filiere legno-energia;
- Agli obiettivi della Focus Area 4A contribuisce la Sottomisura 8.2. "Sostegno ai costi per la creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali", favorendo una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate inserite in aree agricole coltivate.
- Agli obiettivi della Focus Area 4C contribuisce direttamente la Sottomisura 8.3., garantendo una riduzione del rischio idrogeologico con una migliore gestione delle acque in bosco e favorendo una costante copertura dei suoli grazie alla riduzione del rischio di incendio;

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

##### Ambiente

Tutte le sottomisure svolgono un ruolo positivo per l'ambiente, sostenendo e migliorando le aree forestali regionali, che esercitano un'azione positiva ambientale, in termini di tutela della biodiversità, protezione del suolo, immobilizzazione del carbonio sia nella sostanza organica del suolo che degli organismi vegetali, nella tutela delle risorse idriche e nella conservazione del paesaggio delle aree montane.

##### Cambiamenti climatici

Molti dei vantaggi ambientali generali sopra richiamati, fanno riferimento specifico anche all'obiettivo trasversale della mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso l'aumento degli stock di carbonio e l'incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Le foreste svolgono un ruolo positivo anche in termini di adattamento ai cambiamenti climatici tramite la protezione del suolo dagli eventi climatici estremi e l'aumento della resilienza degli ecosistemi naturali.

## Innovazione

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione particolarmente rilevante è la sottomisura 8.6 attraverso cui è possibile finanziare investimenti che permettono l'introduzione nel settore forestale di nuove tecnologie, produzioni e metodologie organizzative, specie in relazione alla organizzazione della filiera legno energia che mette in stretta relazione la produzione di legno ed il suo utilizzo energetico con impianti in continua evoluzione tecnologica.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
8.1.												X				V	V	
8.2.					I							X				V	V	
8.3.							I					X				V	V	
8.5.					X											V	V	
8.6.	I									X						V	V	V

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*i = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab. 1 § 8.2.8.2. - Contributo della misura 8 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. Sottomisura 8.1 - Operazione A) - FA 5E - Imboschimenti di superfici agricole

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene l'imboschimento di terreni agricoli mediante il finanziamento dei costi di impianto e di manutenzione per i primi 5 anni dall'impianto, nonché garantendo il pagamento dei mancati redditi delle superfici non più agricole per i primi 10 anni dall'impianto. Sono finanziate 3 tipologie di imboschimento, distinte come di seguito riportato:

- **Tipologia 1** - Imboschimenti naturaliformi. Impianti di boschi misti di latifoglie autoctone, escluse

quelle a rapido accrescimento, con riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale. Durata illimitata.

- **Tipologia 2** - Imboschimenti per produzioni legnose specializzate. Impianti di arboricoltura da legno, puri o misti (monociclici o policiclici), a ciclo medio-lungo e a fini multipli, con specie arboree forestali autoctone. Durata minima 25 anni.
- **Tipologia 3** - Imboschimenti a duplice attitudine. Imboschimenti con piante micorrizzate per la produzione di tartufi. Durata minima 25 anni.

#### 8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per tutte le tipologie di impianto, il sostegno previsto nell'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 copre uno o più dei seguenti elementi:

1. Copertura dei costi di impianto;
2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo;
3. Premio annuale per ettaro per gli interventi di manutenzione.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

#### 8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- Programma quadro nazionale del settore forestale;
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- Legge regionale 6/2005 – Legge forestale regionale che disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio.
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali). Per il costo delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario.

#### 8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto della presente sottomisura i seguenti beneficiari:

- Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) pubblici della gestione della superficie interessata dall'impegno;



- Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) privati della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- Loro Associazioni.

Nel caso di terreni demaniali il contributo può essere concesso solo se l'organismo che ha la gestione di tali terreni è un soggetto privato o un comune.

#### 8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 61, 65, 67 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014.

##### Finalità delle spese

- Trasformazione di terreni agricoli in terreni imboschiti al fine di ottenere una pluralità di vantaggi ecosistemici, riconducibili: alla migliore protezione del suolo; al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla diversificazione dei soprassuoli; al sequestro del carbonio ed alla riduzione delle pressioni antropiche sul territorio.

##### Spese ammissibili

Al paragrafo "Importi ed aliquote del sostegno" sono riportate le entità degli aiuti erogabili. Di seguito sono indicate le condizioni specifiche per il loro riconoscimento:

##### 1. Costi di impianto

- Spese di acquisto del materiale di propagazione compreso il costo aggiuntivo relativo alla micorrizzazione delle piante nel caso di impianti per la produzione di tartufi;
- Spese per l'impianto e altre spese necessarie direttamente legate alla messa a dimora delle piante quali: preparazione del terreno oggetto di forestazione (scarificazione, aratura, vangatura, lavorazione, affinamento, scavo scoline), squadro, analisi del terreno, protezione del terreno (pacciamatura) pali tutori e fertilizzazione terreno. Sono escluse le eventuali spese per il risarcimento delle fallanze in quanto a carico dei costi di manutenzione;
- Spese per impianto di irrigazione nel caso di impianti con piante micorrizzate per la produzione di tartufi;
- Spese per la protezione dell'impianto effettuata sia individualmente o attraverso la recinzione dell'area di imboschimento;
- Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi materiali sostenuti (progettazione e direzione lavori, rilievi GPS e informazione). Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

##### 2. Premio annuale di manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita. Tale premio per quanto riguarda la manutenzione della durata di cinque anni, è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire

l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- Spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- Interventi di ripulitura e cure colturali dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea, quali lavorazioni del terreno, interventi di potatura e interventi irrigui;
- Manutenzione delle opere di regimazione superficiale delle acque;
- Azioni di prevenzione contro animali selvatici e/o animali al pascolo.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi ed è basato su ipotesi di costi standard nel rispetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

### 3. Premio annuale per il mancato reddito

Il premio annuale a copertura dei costi per il mancato reddito agricolo è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

- Il premio annuale per il mancato reddito agricolo è erogato per 10 anni.

Il sostegno può essere erogato per interventi su tutti i terreni a destinazione agricola, tuttavia, il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

#### 8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- Per le tipologie di impianto 1) e 2) sono esclusi gli investimenti nelle aree D e C3, al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT;
- per la tipologia di impianto 1) devono essere utilizzate almeno 4 specie arboree ed una o più specie arbustive legnose;
- per la tipologia di impianto 2), nel caso di interventi superiori a 5 ettari dovranno essere utilizzate, oltre alla specie principale, anche specie secondarie o accessorie;
- per la tipologia di impianto 3) il finanziamento di impianti di irrigazione e/o invasi a scopo irriguo dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13 ed in particolare alle seguenti condizioni:

1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;
2. qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente, o nella creazione di un bacino che incide su un corpo idrico sotterraneo o superficiale, esso, in base ad una valutazione ex-ante deve garantire un risparmio idrico potenziale come di seguito indicato:
  - 5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione;
  - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
3. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi

inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:

- l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
  - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
4. un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:
- lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché;
  - un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non provochi un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, come individuati nei secondi piani di gestione delle acque da parte delle competenti Autorità di distretto;
- 
- non è ammesso l'imboschimento di torbiere e zone umide. Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;
  - le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche";
  - il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'area oggetto di forestazione durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per il mancato reddito e per la manutenzione;
  - non sono ammessi alla richiesta di aiuto gli impianti di bosco ceduo a rotazione breve, di alberi di Natale e di specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di energia;
  - la superficie minima di impianto è di almeno 0,5 ettari conseguiti avvalendosi eventualmente di due appezzamenti anche non accorpati, la cui superficie minima non sia comunque inferiore a 0,2 ha;
  - il terreno oggetto di investimento deve avere destinazione agricola;
  - l'investimento non è ammissibile su superfici che siano riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti o che siano stati dichiarati o riconosciuti come bosco;
  - in caso di beneficiari che detengano una superficie forestale superiore ad 80 ettari, è necessaria la presenza di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, ai sensi dell'articolo 21.2 secondo comma del Reg. (UE) n° 1305/2013. La soglia di 80 ettari è definita al capitolo 8.1. del presente programma;
  - devono essere rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 807/2014, riportate in dettaglio al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche per l'operazione.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di

specifici criteri di selezione.

#### 8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri principali:

- Impianti della tipologia 1);
- impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli;
- impianti realizzati in aree ZVN;
- impianti realizzati in aree ad elevata vocazionalità valutata tenendo in considerazione le essenze utilizzate, le caratteristiche pedologiche e gli aspetti climatici.

#### 8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

##### Aiuti all'impianto

Sono ammissibili i costi di impianto, quale importo dello stato finale dei lavori, nei limiti stabiliti dal prezzario regionale vigente per le opere forestali. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute. Le suddette spese riguarderanno esclusivamente gli interventi indicati al paragrafo "Spese ammissibili". In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nella tabella seguente (tabella 1 § 8.2.8.3.1.8.).

Per tali investimenti ammessi a finanziamento è concesso un aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto del:

- 100% per gli investimenti ammissibili per la tipologia di intervento 1);
- 80% per gli investimenti ammissibili per le tipologie di intervento 2) e 3).

Il tasso di aiuto è più elevato nel caso della tipologia di intervento 1), in quanto in questo caso l'investimento ha una valenza esclusivamente ambientale ed è quindi opportuno garantire la piena copertura dei costi di investimento previsti nel rispetto del massimale previsto.

##### Premio annuale di manutenzione e per il mancato reddito

È concesso un premio annuale ad ettaro imboschito per un periodo di 10 anni per il mancato reddito agricolo e un premio annuale ad ettaro imboschito per un periodo di 5 anni a copertura dei costi di manutenzione.

L'importo per i costi di manutenzione è differenziato in funzione delle tipologie di investimento ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni.

L'importo inteso a compensare le perdite di reddito è determinato tenendo conto dei valori economici della

mancata produzione e del differenziale dei costi di coltivazione.

In caso di utilizzo di specie micorrizzate, il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal sesto anno dalla realizzazione dell'impianto, è ridotto del 20%; la riduzione del 20% a partire dal sesto anno rappresenta un livello plausibile rispetto ai maggiori redditi ricavabili da piante micorrizzate.

Gli importi per la tipologia di impianto, relativi alla perdita di reddito ed alla manutenzione sono riportati nelle tabelle seguenti (tabella 2 § 8.2.8.3.1.8. e tabella 3 § 8.2.8.3.1.8.).

Il premio relativo al mancato reddito non verrà erogato sulle superfici oggetto di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg. 1307/2013.

Si applica il regime di Aiuto in esenzione SA 46097 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014.

<b>Tipologia di impianto</b>	<b>Costo massimo ammissibile (€/ha)</b>
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	<b>7.800</b>
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2)	<b>8.500</b>
Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	<b>8.500</b>

Tab. 1 § 8.2.8.3.1.8. - Aiuto all'impianto: importi massimi per tipologia di impianto

<b>Fascia altimetrica</b>	<b>Importo del premio per la perdita di reddito (€/ha)</b>
Collina litoranea (per tutte le tipologie di impianto)	<b>570</b>
Collina interna (per tutte le tipologie di impianto)	<b>540</b>
Montagna interna (per tutte le tipologie di impianto)	<b>490</b>

Tab. 2 § 8.2.8.3.1.8. - Perdita di reddito: importo del premio per fascia altimetrica

Tipologia di impianto	Premio per la manutenzione (€/ha)	
	Anni 1° - 2°	Anni 3° - 4° - 5°
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	<b>640</b>	<b>490</b>
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2)	<b>640</b>	<b>490</b>
Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	<b>700</b>	<b>550</b>

Tab. 3 § 8.2.8.3.1.8. - Manutenzione: importo del premio per tipologia di impianto e per anno

#### 8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali a tutte le misure del programma, saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18). Nello specifico, i rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati ai seguenti elementi di verifica principali:

- rispetto nell'utilizzo delle specie arboree e arbustive previste nelle varie azioni;
- rispetto nell'utilizzo di specie arboree ai sensi del D.lgs 386/2003 e nel caso di utilizzo di quelle micorrizzate;
- rispetto della localizzazione territoriale degli interventi;
- rispetto dell'obbligo di mantenere l'impianto durante il periodo di durata del premio annuale;
- rispetto della dimensione minima dell'impianto;
- verifica dell'inserimento delle aree imboschite tra le superfici EFA;
- rispetto nella localizzazione catastale dell'intervento;
- verifica della ragionevolezza dei costi proposti;
- rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

##### 8.2.8.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle

procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi specifici insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificati nelle tipologie R7 (Selezione del beneficiario) - R8 (Sistema Informativo) - R9 (Domanda di Pagamento), consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore supportati dagli strumenti del SIGC nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'Organismo Pagatore).

Per tali controlli si potranno effettuare verifiche amministrative e controlli in loco utilizzando la documentazione in possesso dell'Organismo pagatore e dell'AdG. Sarà inoltre effettuata la verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici. Sarà inoltre effettuata la verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

#### 8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai fini della valutazione della **perdita di reddito** per la seguente misura sono stati determinati i redditi medi dei sistemi colturali più diffusi nelle Marche che influiscono sulla caratterizzazione delle strutture produttive e sulla composizione dei redditi.

Sono state selezionate le principali coltivazioni regionali, in termini di superficie media investita nel periodo di riferimento, (con esclusione delle colture arboree da frutto). Le colture selezionate costituiscono la maggiore% delle superfici investite nella regione in coltivazioni erbacee e foraggere, quindi rappresentano le colture più diffuse.

Il procedimento di elaborazione del valore della perdita di reddito ha preso in considerazione i seguenti elementi:

- Attribuzione dei margini lordi (ML) dei gruppi colturali;
- Media delle rese di riferimento dei gruppi colturali;
- Differenziale tra la resa media e la resa delle fasce altimetriche esaminate per gruppi colturali;
- Determinazione dei ML differenziati per gruppi colturali e fasce altimetriche.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni di impianto e delle relative cure colturali ammissibili, realizzati ai sensi della presente sottomisura nel presente PSR si fa riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale dei lavori pubblici.

Il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici è redatto e proposto alla Giunta regionale da un organismo terzo, la Commissione tecnica prezzari, che è formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni di categoria, dei sindacati e degli ordini professionali. La Giunta regionale revisiona di norma annualmente il Prezzario, adottando le sue modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda invece i costi per la manutenzione annuale degli impianti, si fa riferimento ai calcoli effettuati nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, che sono basati su ipotesi di costi standard nel rispetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Pertanto il premio relativo al mancato reddito non verrà erogato sulle superfici oggetto di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg. 1307/2013.

#### 8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Per quanto riguarda il clima delle Marche va evidenziato come la regione sia caratterizzata dal Macroclima mediterraneo, piano bioclimatico Mediterraneo solo sulla fascia costiera a sud di Ancona. La maggior parte della regione è invece caratterizzata da un piano bioclimatico submediterraneo che lascia invece il passo nelle aree interne lungo la dorsale appenninica al piano bioclimatico mesotemperato. In questo contesto, in analogia con quanto si evidenzia su scala nazionale, si registra una intensificazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici con un aumento dell'intensità e concentrazione delle precipitazioni e un aumento dei



fenomeni legati alle ondate di calore estivo.

Tenuto conto di quanto sopra, l'attuazione della misura nel suo complesso è prevista in tutta la regione, a condizione che le specie utilizzate facciano riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento. A tal fine le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuati l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche". Possono essere effettuate soltanto piantagioni con specie autoctone adatte alle condizioni locali in relazione ai parametri stazionali e bioclimatici.

In particolare si riporta di seguito l'elenco delle specie utilizzabili come ricavato anche dalle indicazioni de "I Tipi forestali delle Marche" (tabelle 4a-4b-4c-4d § 8.2.8.3.1.11).

<b><u>SPECIE ARBOREE</u></b>	<b><u>SPECIE ARBUSTIVE</u></b>
Quercus ilex	Salix purpurea
Quercus pubescens	Salix triandra
Quercus cerris	Salix apennina
Quercus petraea	Salix eleagnos
Quercus robur	Corylus avellana
Castanea sativa	Rhamnus cathartica
Fagus sylvatica	Rhamnus frangula
Fraxinus excelsior	Rhamnus alaternus
Fraxinus ornus	Rhamnus alpinus ssp. fallax
Fraxinus angustifolia	Arbutus unedo
Carpinus betulus	Laurus nobilis
Carpinus orientalis	Viburnum tinus
Ostrya carpinifolia	Viburnum opulus

Tab. 4a § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboscimento

<b><u>SPECIE ARBOREE</u></b>	<b><u>SPECIE ARBUSTIVE</u></b>
Acer monspessulanum	Viburnum lantana
Acer campestre	Cotinus coggygria
Acer obtusatum	Phyllirea latifolia
Acer pseudoplatanus	Phyllirea latifolia ssp. media
Acer platanoides	Myrtus communis
Ulmus campestris	Pistacia terebinthus
Ulmus glabra	Sambucus nigra
Tilia cordata	Sambucus racemosa
Tilia platyphyllos	Cornus sanguinea
Prunus avium	Cornus mas
Prunus cerasus	Tamarix gallica
Prunus mahaleb	Crataegus monogyna
Juglans Regia	Crataegus oxyacantha

Tab. 4b § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboscimento

<b><u>SPECIE ARBOREE</u></b>	<b><u>SPECIE ARBUSTIVE</u></b>
Celtis australis	Prunus spinosa
Malus sylvestris	Pyrachanta coccinea
Pyrus pyraister	Genista tinctoria
Laburnum alpinum	Spartium junceum
Laburnum anagyroides	Rosa sempervirens
Ilex aquifolium	Rosa arvensis
Sorbus domestica	Rosa canina
Sorbus torminalis	Ligustrum vulgare
Sorbus aria	Euonymus europaeus
Sorbus aucuparia	Euonimus latifolius
Populus alba	Staphylea pinnata
Populus nigra	Coronilla emerus ssp. emeroides
Populus tremula	Colutea arborescens

Tab. 4c § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

<b><u>SPECIE ARBOREE</u></b>	<b><u>SPECIE ARBUSTIVE</u></b>
Salix caprea	Cytisus sessilifolius
Salix alba	Cytisus scoparius
Salix viminalis	Chamaecytisus hirsutus
Salix daphnoides	Buxus sempervirens
Alnus glutinosa	Ruscus aculeatus
---	Lonicera etrusca
---	Lonicera xylosteum
---	Erica arborea

Tab. 4d § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le tipologie di imboschimento 1 e 2 sono escluse dalle zone D e C3 al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT. Per quanto riguarda la tipologia 3 è invece consentito l'intervento su tutto il territorio regionale, tenuto conto della duplice attitudine produttiva di tali impianti.

Non è ammesso l'imboschimento di torbiere e zone umide.

Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione.

L'investimento non è ammissibile su superfici che siano riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti o che siano stati dichiarati o riconosciuti come bosco.

Non sono ammessi all'aiuto investimenti di forestazione che utilizzino le specie a crescita rapida, non è pertanto necessaria la definizione di intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento, ai sensi dell'art. n. 6 del Regolamento delegato (UE) 807/2014. Tuttavia sono stabiliti tempi minimi prima del possibile abbattimento dei boschi di cui alle tipologie 2) e 3), al fine di garantire il mantenimento dei boschi per un tempo almeno doppio rispetto agli anni per cui viene corrisposta la perdita di reddito agricolo.

Se gli interventi di imboschimento riguardano superfici al di sopra della soglia di 10 ettari l'operazione

dovrà prevedere almeno un minimo di tre specie di alberi, con il meno abbondante che copra almeno il 10% della superficie. Oltre i 20 Ha è inoltre necessaria una specifica Valutazione di Impatto Ambientale.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.8.3.2. Sottomisura 8.2 - Operazione A) - FA 5E - Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali

Sottomisura:

- 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

##### 8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura ha lo scopo di favorire un uso plurimo del suolo, in parte agricolo ed in parte forestale, al fine di favorire una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo.

La doppia funzione di uso agricolo ed uso forestale è assicurata da una presenza minima e massima di essenze arboree e/o arbustive. Gli impianti forestali possono avere anche una funzione di produzione di assortimenti legnosi, anche tramite ceduzione, (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi.

Le possibili tipologie di intervento, anche adottate contemporaneamente in uno stesso appezzamento, sono le seguenti:

- Creazione di piccole aree boscate;
- Realizzazione di sistemi lineari (filari e siepi);
- Piantumazione di piante isolate sparse;

Con la creazione del suddetto sistema agroforestale si avrà un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro.

Il progetto di trasformazione della superficie agricola in agroforestale, indicherà la scelta delle specie arboree e/o arbustive ed il loro numero, sulla base dell'analisi delle condizioni pedoclimatiche ed ambientali locali, nonché della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

##### 8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsti nell'art. 23 del Reg. (CE) 1305/13 copre i seguenti elementi:

1. Copertura dei costi di impianto;
2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di cinque anni.

#### 8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L'azione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Programma quadro nazionale del settore forestale;
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- Legge regionale 6/2005;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.). Per il costo a base di gara delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario.

#### 8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Comuni o loro associazioni, possessori della superficie interessata dall'impegno;
- Privati e loro associazioni possessori della superficie interessata dall'impegno.

#### 8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65, 67 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.

##### Finalità delle spese

- Trasformazione di terreni agricoli in terreni a duplice utilizzo agricolo/forestale al fine di ottenere una pluralità di vantaggi ecosistemici, riconducibili: alla migliore protezione del suolo; al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla diversificazione dei soprassuoli ed al sequestro del carbonio.

##### Spese ammissibili

Al paragrafo "Importi ed aliquote del sostegno" sono riportate le entità degli aiuti erogabili. Di seguito sono indicate le condizioni specifiche per il loro riconoscimento:

##### Costi di impianto

- Spese di acquisto del materiale di propagazione;
- spese necessarie direttamente legati alla messa a dimora delle piante come la preparazione del terreno, le analisi del terreno, la preparazione e la protezione del terreno. La preparazione del terreno può comprendere, se del caso, anche il preliminare decespugliamento del terreno finalizzato a garantire l'affermazione delle essenze impiantate;
- spese per la prevenzione dei danni e la protezione delle piante (recinzioni e/o shelters contro il pascolo e la brucatura) e per la pacciamatura delle essenze arboree ed arbustive impiantate;

- Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi sostenuti di cui ai punti precedenti. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### Premio annuale di manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie oggetto dell'intervento. Tale premio ha una durata di cinque anni ed è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite per il primo anno successivo all'impianto) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- interventi, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli, decespugliamento, falciature e interventi di manutenzione e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi ed è basato su ipotesi di costi standard, nel rispetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

#### 8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- Non è ammesso l'intervento in torbiere e zone umide. Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;
- le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche";
- il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro;
- il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'area oggetto di forestazione durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per la manutenzione;
- la superficie minima interessata dall'intervento (sistema agroforestale nel suo complesso) deve essere di almeno 3 ettari accorpati, ridotta ad 1 ettaro nel caso di superfici incluse nella delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area;
- l'investimento non è ammissibile su superfici classificate come bosco.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.



#### 8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri principali:

- impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli; d) salvaguardia della biodiversità;
- impianti realizzati in aree ZVN;
- impianti realizzati in aree A e C1.

#### 8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

##### Aiuti all'impianto

Sono ammissibili i costi di impianto, quale importo dello stato finale dei lavori, nei limiti stabiliti dal prezzario regionale vigente per le opere forestali. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute. Le suddette spese riguarderanno esclusivamente gli interventi indicati al paragrafo "Spese ammissibili".

In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nella tabella seguente (tabella 1 § 8.2.8.3.2.8.).

Per tali investimenti ammessi a finanziamento è concesso un aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto del:

- 80% per tutte le tipologie di investimento.

##### Premio annuale di manutenzione

È concesso un premio annuale ad ettaro interessato dall'allestimento di un sistema agroforestale, per un periodo di 5 anni, a copertura dei costi di manutenzione, pari a **300 Euro ad ettaro** per tutte le tipologie di impianto.

Per la sottomisura 8.2 operazione A) si applica il regime di aiuto in esenzione SA 56391 (2020/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014.

<b>Tipologia di terreno oggetto di intervento</b>	<b>Costo massimo ammissibile</b>
Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole non abbandonate	3.100 (€/ettaro) (*)
Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole abbandonate	4.600 (€/ettaro)

(\*) 40% del costo di imboscamento di tipologia 1) di cui alla sottomisura 8.1.

#### 8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali a tutte le misure del programma, saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18). Nello specifico, i rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati ai seguenti elementi di verifica principali:

- rispetto nell'utilizzo delle specie arboree e arbustive;
- rispetto nell'utilizzo di specie arboree ai sensi del D.lgs 386/2003;
- rispetto della superficie forestale a fine intervento;
- rispetto dell'obbligo di mantenere l'impianto durante il periodo del premio;
- rispetto della dimensione minima dell'impianto;
- rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola;
- rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

##### 8.2.8.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi specifici insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificati nelle tipologie R7 (Selezione del beneficiario) - R8 (Sistema Informativo) - R9 (Domanda di Pagamento), consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore supportati dagli strumenti del SIGC nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'Organismo Pagatore).

Per tali controlli si potranno effettuare verifiche amministrative e controlli in loco utilizzando la documentazione in possesso dell'Organismo pagatore e dell'AdG.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

#### 8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni di impianto e delle relative cure colturali ammissibili, realizzati ai sensi della presente sottomisura nel presente PSR si fa riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale dei lavori pubblici

Il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici è redatto e proposto alla Giunta regionale da un organismo terzo, la Commissione tecnica prezzari, che è formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni di categoria, dei sindacati e degli ordini professionali. La Giunta regionale revisiona di norma annualmente il Prezzario, adottando le sue modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda invece i costi per la manutenzione annuale degli impianti, si fa riferimento ai calcoli effettuati nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, che sono basati su ipotesi di costi standard, nel rispetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013..

#### 8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro.

Le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche". Possono essere effettuate soltanto piantagioni con specie autoctone adatte alle condizioni locali in relazione ai parametri stagionali e bioclimatici.

In particolare si riporta di seguito l'elenco delle specie utilizzabili come ricavato anche dalle indicazioni de "I Tipi forestali delle Marche"

<b><u>SPECIE ARBOREE</u></b>	<b><u>SPECIE ARBUSTIVE</u></b>
Quercus ilex	Salix purpurea
Quercus pubescens	Salix triandra
Quercus cerris	Salix apennina
Quercus petraea	Salix eleagnos
Quercus robur	Corylus avellana
Castanea sativa	Rhamnus cathartica
Fagus sylvatica	Rhamnus frangula
Fraxinus excelsior	Rhamnus alaternus
Fraxinus ornus	Rhamnus alpinus ssp. fallax
Fraxinus angustifolia	Arbutus unedo
Carpinus betulus	Laurus nobilis
Carpinus orientalis	Viburnum tinus
Ostrya carpinifolia	Viburnum opulus

Tab. 2a § 8.2.8.3.2.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

<b><u>SPECIE ARBOREE</u></b>	<b><u>SPECIE ARBUSTIVE</u></b>
Acer monspessulanum	Viburnum lantana
Acer campestre	Cotinus coggygria
Acer obtusatum	Phyllirea latifolia
Acer pseudoplatanus	Phyllirea latifolia ssp. media
Acer platanoides	Myrtus communis
Ulmus campestris	Pistacia terebinthus
Ulmus glabra	Sambucus nigra
Tilia cordata	Sambucus racemosa
Tilia platyphyllos	Cornus sanguinea
Prunus avium	Cornus mas
Prunus cerasus	Tamarix gallica
Prunus mahaleb	Crataegus monogyna
Juglans Regia	Crataegus oxyacantha

Tab. 2b § 8.2.8.3.2.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

<b><u>SPECIE ARBOREE</u></b>	<b><u>SPECIE ARBUSTIVE</u></b>
Celtis australis	Prunus spinosa
Malus sylvestris	Pyrachanta coccinea
Pyrus pyraister	Genista tinctoria
Laburnum alpinum	Spartium junceum
Laburnum anagyroides	Rosa sempervirens
Ilex aquifolium	Rosa arvensis
Sorbus domestica	Rosa canina
Sorbus torminalis	Ligustrum vulgare
Sorbus aria	Euonymus europaeus
Sorbus aucuparia	Euonimus latifolius
Populus alba	Staphylea pinnata
Populus nigra	Coronilla emerus ssp. emeroides
Populus tremula	Colutea arborescens

Tab. 2c § 8.2.8.3.2.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboscimento

<u>SPECIE ARBOREE</u>	<u>SPECIE ARBUSTIVE</u>
Salix caprea	Cytisus sessilifolius
Salix alba	Cytisus scoparius
Salix viminalis	Chamaecytisus hirsutus
Salix daphnoides	Buxus sempervirens
Alnus glutinosa	Ruscus aculeatus
---	Lonicera etrusca
---	Lonicera xylosteum
---	Erica arborea

Tab. 2d § 8.2.8.3.2.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Come indicato nella parte relativa alla descrizione delle operazioni, la sottomisura svolge un importante ruolo nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio in quanto mira a favorire un uso multifunzionale del suolo che sappia bilanciare la produzione agro-silvo-pastorale con la fornitura di beni e servizi ecosistemici. Le azioni e gli interventi agroforestali promuovono e migliorano la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'estensivizzazione dell'attività agricola, la potenziale produzione di biomassa e il contributo alla tutela e conservazione della biodiversità. Contribuisce inoltre al sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi e alla difesa del suolo dai fenomeni erosivi e di smottamento.

In particolare viene favorita una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente



[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.3. Sottomisura 8.3 - Operazione A) - FA 5E - Prevenz. danni a foreste causati da incendi, calamità nat. e altri eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per la realizzazione di investimenti funzionali alla prevenzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico come di seguito indicati:

**Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi**

- a. investimenti per opere a supporto della prevenzione degli incendi boschivi (interventi di realizzazione ed adeguamento della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri);
- b. investimenti una tantum per il miglioramento della resistenza e resilienza all'innesco, alla propagazione ed al passaggio del fuoco dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio di incendio boschivo individuate dalla Giunta regionale delle Marche, di classificazione regionale delle aree a rischio di incendio;
- c. investimenti una tantum finalizzati alla ripulitura delle altre aree a rischio classificate e individuate dalla Giunta regionale delle Marche, tramite l'eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente ed arbustiva suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi;

**Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico**

- a. Investimenti una tantum per interventi selvicolturali e per la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio frana, esondazione o valanghe nelle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) insistenti nel territorio regionale (PAI Regione Marche, PAI Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca, PAI Autorità di Bacino interregionale del Tronto, PAI Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere e loro modifiche e future sostituzioni con i redigenti PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, subentrati alle precedenti Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali), in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno;

**Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali**

- a. Investimenti concernenti l'installazione, il miglioramento o l'aggiornamento, anche elettronico, di attrezzature e di apparecchiature di monitoraggio e comunicazione del Sistema regionale di Protezione civile e sicurezza locale afferenti le attività del Piano regionale di settore in materia di previsione, prevenzione e controllo degli incendi boschivi, e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici).

#### 8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER);
- L.R. n. 6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni;
- L.R. n. 18 del 1° luglio 2008 "Norme in materia di Comunità montane";
- L.R. n. 35 dell'11 novembre 2013 "Norme in materia di Unioni montane";
- DACR n. 116 del 21 gennaio 2004 "Piano di assetto idrogeologico (PAI)" della Regione Marche;
- PAI di cui alla Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale del Fiume Tronto n. 3 del 7 giugno 2007 e s.m.;
- PAI di cui alla Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca n. 2 del 30 marzo 2004 e s.m.;
- PAI di cui al D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 e s.m. di approvazione di quello dell'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Tevere;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs. 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR n. 792 del 10/07/2017 "Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 – Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2017 - 2019";
- DGR n. 988/1996, "Reg. CEE 2081/93, misura 1.2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.";
- DGR n. 799/2003, "R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la redazione dei Piani particolareggiati forestali.";
- DGR n. 1025/2014, "L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.";
- DACR n. 116 del 21 gennaio 2004 "Piano di assetto idrogeologico (PAI)";
- L.R. n. 31 del 12 novembre 2012, "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua";
- D.A. n. 100/2014, Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua ai sensi della l.r. n. 31/2012;
- D.P.R. 14 aprile 1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";
- Circolare n. 1 del 23/01/1997 "Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in ambito fluviale nel

territorio della regione Marche”;

- L. n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi,
- L.R. n. 32 del 11 dicembre 2001 e s.m. “Sistema regionale di protezione civile”;
- Normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell’organismo terzo “Commissione tecnica prezzari”, formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali).

#### 8.2.8.3.3.4. Beneficiari

##### Azione 1 e Azione 2

Le azioni 1) e 2) prevedono un sostegno per investimenti sostenuti dai seguenti soggetti pubblici, privati o misti pubblico/privati:

- Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
- Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
- Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
- Proprietari, possessori e/o titolari dell’amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/Consorzi/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali)

##### Azione 3

- Regione Marche nel rispetto dell'articolo 49, punti 1 e 2 del Reg (UE) n° 1305/2013 e della normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Soggetto attuatore è la struttura regionale competente in materia di protezione civile, che comprende in se tutte le le attività antincendio boschivo regionali, fuorchè gli interventi selvicolturali preventivi.

#### 8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

##### Azione 1

- a. Investimenti per la realizzazione, miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture finalizzate alla prevenzione e protezione dei soprassuoli forestali a rischio dagli incendi boschivi mediante interventi di sistemazione idraulico-forestale della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio di ogni ordine e grado, punti di approvvigionamento idrico reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, nonché realizzazione di zone di atterraggio per elicotteri;
- b. Investimenti per la realizzazione di interventi selvicolturali, realizzabili una sola volta su una stessa

superficie nell'arco del periodo di programmazione, finalizzati alla prevenzione del rischio di incendio in aree forestali a rischio incendio, quali:

- cure colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, tagli intercalari di eliminazione di specie alloctone;
- conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, biotriturazione o asportazione della biomassa.;

c. investimenti consistenti nella eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente ed arbustiva, suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'10% dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

### Azione 2

- a. Investimenti per interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi), realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali, realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale. Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname. Le spese ammissibili per gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire alle tipologie di opere di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'10% dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

### Azione 3

- a. Sono ammissibili le seguenti spese:
- Installazione o miglioramento, anche tramite l'aggiornamento, di attrezzature fisse per la previsione, la prevenzione ed il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici) e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione, acquisto di hardware e software etc.); è inoltre ammissibile l'acquisto di minidroni (UAV), trasportanti moderne apparecchiature di comunicazione utili, oltre che per la previsione, la prevenzione ed il controllo, anche per il rilievo ed il monitoraggio di incendi sotterranei di apparati radicali altrimenti invisibili. Tali UAV saranno utilizzati limitatamente alla prevenzione di incendi ed al monitoraggio. Indicativamente per garantire un efficace servizio di prevenzione in tutta la Regione si prevede l'acquisto di circa 8 unità;

- Progettazione, realizzazione e gestione delle strutture di monitoraggio e adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle reti di monitoraggio antincendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici);

Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisto di mezzi per la lotta attiva agli incendi quali elicotteri, aerei ad ala fissa, auto 4x4 o autobotti.

L'esecuzione degli investimenti in amministrazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della Unione Europea in materia di appalti pubblici e relative leggi e decreti di recepimento nazionali e regionali.

#### 8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

##### **Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi**

1. Gli investimenti consistono in interventi una tantum e non dovranno pertanto interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
2. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;;
3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale (D.A. n. 114/2009) ed il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (DGR n. 792/2017 e successive modifiche);
4. Gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi di cui all'azione 1, ad esclusione di quelli sulla viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, devono essere conformi alle previsioni dei Piani di gestione forestale o di uno strumento equivalente come sopra indicati;
5. Gli interventi preventivi contro gli incendi dovranno essere attuati in aree classificate a rischio medio o alto di incendi secondo la classificazione regionale;
6. Sulla base dell'esperienza acquisita nei precedenti periodi di programmazione, al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'azione preventiva antincendio, l'estensione minima dell'investimento nel caso di interventi selvicolturali è di almeno 25 ettari, mentre nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di almeno 2 chilometri;
7. è escluso l'utilizzo delle zone di atterraggio degli elicotteri per fini commerciali.

##### **Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico**

1. Gli investimenti consistono in interventi una tantum e non dovranno pertanto interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
2. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;;
3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale;
4. Gli interventi collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico devono essere coerenti con le previsioni ed indicazioni dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della

Regione Marche, in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od interessare aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno;

5. Gli interventi nelle aree soggette ad instabilità idrogeologica per la presenza di movimenti gravitativi devono utilizzare soluzioni progettuali che prevedano l'impiego esclusivo di tecniche ed opere dell'ingegneria naturalistica e/o che afferiscano alla categoria degli "interventi integrati" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del DL n. 133/2014 (sblocca Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e finalizzati pertanto a raggiungere il doppio obiettivo ecologico e di riduzione del rischio;
6. Gli interventi selvicolturali preventivi lungo il reticolo idrografico devono essere conformi a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;

### **Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali**

1. Gli investimenti devono essere coerenti con il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno di cui dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

### **Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi**

- estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle superfici oggetto dell'investimento. Nel caso di investimenti sulla viabilità forestale ad uso antincendio boschivo il criterio di selezione applicato è quello della lunghezza del/i tracciato/i che attraversano o circuiscono aree ad alto rischio di incendio;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione);
- contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata messa in sicurezza a fini preventivi nell'ambito di un complesso forestale accorpato);

### **Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico**

- estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della Regione Marche;
- grado di pericolosità dell'area di intervento indicato nel PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Marche (da P1 a P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) e gradi di pericolosità corrispondenti a quelli del PAI regionale degli altri PAI vigenti nel territorio della Regione;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento

equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione);

- comprovata presenza, anche parziale, nell'area, di zone percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni.

### **Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali**

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione avverrà con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati. Come soggetto pubblico la Regione Marche è in ogni caso sottoposta al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale

La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione unica regionale, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, al fine di garantire l'omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi.

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze del personale impiegato e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

#### 8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

##### **Azione 1, Azione 2 ed Azione 3**

L'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

Nel caso di investimenti selvicolturali è prevista la detrazione, dal contributo calcolato, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi. A tal fine si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale dei lavori pubblici.

Per le azioni, gli importi e le aliquote di sostegno si applicano i regimi di aiuto in esenzione SA 44573 (2016/XA) e SA 50112 (2018/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

#### 8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### ***8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure***

Oltre ai rischi di natura trasversale (R7-R8-R9) richiamati a livello di misura, la sotto-misura presenta il rischio specifico di tipo R4 (Appalti pubblici). Nello specifico:

##### **Azione 1**

- Le aree di intervento devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale, ovvero essere prossime od intercluse ad una superficie forestale e costituire pericolo di incendio a causa dell'abbandono delle pratiche colturali;
- Esclusione delle aree che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
- Esclusione delle domande di sostegno presentate da beneficiari che detengono superfici forestali



superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;

- Coerenza con la pianificazione forestale regionale in materia di foreste e prevenzione e contrasto degli incendi boschivi ed alle previsioni dello strumento pianificatorio forestale di dettaglio dell'area;
- Le aree di intervento devono ricadere in aree ad alto e medio rischio di incendio secondo la classificazione regionale, con priorità per quelle ad alto rischio;
- l'estensione minima dell'investimento è posta pari a 25 ettari, nel caso di interventi selvicolturali preventivi, ovvero, nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di almeno 2 chilometri;
- I documenti di progetto di tipo economico-finanziario (elenco prezzi unitari, computo metrico e quadro economico) devono essere riferiti al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici da parte di Enti, Consorzi, Società partecipate da enti pubblici e da altre Stazioni appaltanti e dell'istituzione di corrette procedure ad evidenza pubblica (anche tramite preventivi di cui prescegliere quello dal prezzo più basso) da parte delle altre tipologie di soggetti pubblici beneficiari non soggetti al Codice dei contratti pubblici nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli appalti pubblici.

### Azione 2

- Esclusione delle aree che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
- Esclusione delle domande di sostegno presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- Esclusione degli interventi non ricadenti in aree a rischio del PAI e/o non coerenti con le indicazioni dello stesso o non ricadenti in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree attualmente soggette ad instabilità idrogeologica, od in aree non poste lungo il reticolo idrografico, nonché della conformità degli interventi selvicolturali proposti a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;
- I documenti di progetto di tipo economico-finanziario (elenco prezzi unitari, computo metrico e quadro economico) devono essere riferiti al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici da parte degli Enti locali territoriali e dell'istituzione di corrette procedure ad evidenza pubblica (anche tramite preventivi di cui prescegliere quello dal prezzo più basso) da parte delle altre tipologie di soggetti pubblici non soggetti al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- Le aree di intervento devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale, ovvero essere prossime od intercluse ad una superficie forestale e costituire pericolo di incendio a causa dell'abbandono delle pratiche colturali.

### Azione 3

- Coerenza con la pianificazione forestale regionale in materia di foreste e previsione, prevenzione, controllo monitoraggio e contrasto degli incendi boschivi;

- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- Rispetto della normativa in materia ambientale, paesaggistica, di tutela del suolo e delle telecomunicazioni, verificando la presenza delle eventuali autorizzazioni del caso.

#### 8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione dei possibili rischi insiti nell'attuazione della misura (R4 e R7-8-9) consistono principalmente nelle seguenti attività istruttorie delle domande di sostegno e pagamento:

##### Azione 1

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del possesso di tutte le autorizzazioni del caso;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale ed antincendio boschivo, anche di quelli dichiarati in possesso;
- Consultazione degli atti della Giunta e del Consiglio regionale vertenti le materie sopra elencate;
- Verifica della superficie dell'investimento e/o della lunghezza dei tratti stradali di progetto interessati;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

##### Azione 2

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del possesso di tutte le autorizzazioni del caso;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso

dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali;

- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale e dell'assetto idrogeologico (PAI) regionali, dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province o delle condizioni di dissesto locale attuale, se le aree sono effettivamente poste lungo il reticolo idrografico, nonché della conformità degli interventi selvicolturali proposti a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;
- Consultazione degli atti della Giunta e del Consiglio regionale vertenti le materie sopra elencate;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

### Azione 3

- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del rispetto della normativa cogente l'investimento proposto;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale ed antincendio boschivo;
- Consultazione della legislazione europea, statale e regionale vertenti le materie coinvolte;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

#### 8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa

obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Per la sola azione 3) tale obbligo non è pertinente in quanto la tipologia di beneficiario che realizza investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Per la sola azione 3) tale obbligo non è pertinente in quanto la tipologia di beneficiario che realizza investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non di interesse perché le tre azioni di investimento previste non riguardano la prevenzione di fitopatie causate da organismi nocivi.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'elencazione delle aree a rischio incendio, in attuazione della pianificazione regionale relativa alla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi citata nel paragrafo "collegamento con altre normative" è riportata nella DGR 662/2008 di integrazione della DGR n. 1462/2001 concernente l'adozione del Piano regionale di settore.

In particolare:

- a. Foreste a medio rischio di incendio boschivo: castagneti, faggete, latifoglie diverse o miste, tipi forestali ripariali
- b. Foreste ad alto rischio di incendio boschivo: leccete, querceti di roverella, cerrete, orno-ostrieti, robinieti-alianteti, rimboschimenti, arbusteti.

Sono altresì classificati ad alto rischio di incendio boschivo i suoli ed i soprassuoli potenzialmente forestali (inclusi particellari non boscati ed aree ecotonali contigue a foreste.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non di interesse perché le tre azioni di investimento previste non riguardano la prevenzione di fitopatie causate da organismi nocivi .

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.8.3.4. Sottomisura 8.5 - Operazione A) - FA 4A - Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela delle foreste

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

##### 8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per la realizzazione di investimenti funzionali alla fornitura di servizi ecosistemici di seguito indicati:

- Investimenti selvicolturali volti al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale, efficienza ecologica, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

##### 8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

##### 8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER);
- L.R. n.6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR n. 988/1996, "Reg. CEE 2081/93, misura 1..2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.";
- DGR n. 799/2003, "R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la redazione dei Piani particolareggiati forestali.";
- DGR n. 1025/2014, "L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.";
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);

- DGR 1471 del 27/10/2008.
- Normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.). Per il costo a base di gara delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario.

#### 8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Comuni, Unioni montane, Province, Regione Marche, organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste, Consorzi forestali, soggetti deputati alla gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- Soggetti di diritto privato e loro associazioni.

#### 8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 61, 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

- Interventi selvicolturali una tantum di valorizzazione e tutela ambientale finalizzati alla conservazione od all'aumento quali-quantitativo della biodiversità degli habitat forestali e delle aree forestali interessate dall'investimento, comprese le radure intercluse al bosco invase dalla vegetazione legnosa, ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette nazionali e regionali ovvero in aree forestali ad alto valore naturalistico (HNV). Sono esclusi i tagli di rinnovazione e di utilizzazione di fine turno. Gli interventi selvicolturali consistono in sfolli, conversioni e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale, ove possibile sia in senso orizzontale che verticale, dell'aumento in senso positivo del parametro composizione per l'aumento dell'indice di biodiversità con particolare attenzione nei confronti della salvaguardia dello sviluppo e del rinnovo delle specie accessorie arbustive ed arboree di interesse pabulare e faunistico. Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname;
- Interventi selvicolturali una tantum, basati sulla tecnica della selvicoltura d'albero, volta alla valorizzazione, liberando dall'eccessiva concorrenza e dall'aduggiamento provocato dalla/e specie diffuse, più comuni o prevalenti, delle specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali. L'obiettivo che si persegue con la selvicoltura d'albero a finalità ambientale è il miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in senso quali-quantitativo, in termini di aumento del valore degli indici che misurano il grado ed il tasso di biodiversità e per il perseguimento della mitigazione degli effetti sugli ecosistemi forestali indotti dai cambiamenti climatici. Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname;
- Investimenti per la tutela delle specie forestali minacciate dai danni causati da animali selvatici e

grandi mammiferi e/o domestici, mediante recinzioni localizzate o adeguate strutture di protezione individuale (shelters).

- d. Interventi di eliminazione di specie alloctone e invasive insediatesi nei popolamenti di specie autoctone;

I progetti possono prevedere uno o più degli investimenti sopra in elenco, cioè prevedere aree ove si interviene in maniera diversa a seconda delle esigenze locali e particolari dello specifico tratto di bosco.

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'12% dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è concesso alle seguenti condizioni:

1. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;
2. Gli interventi dovranno essere attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale (D.A. n. 114/2009);
3. Gli interventi della presente operazione, per la loro significatività in termini di efficacia ed efficienza ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti, devono rispettare le seguenti condizioni: gli interventi devono interessare almeno 20 ettari di superficie boscata, ai sensi della definizione regionale di bosco di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della l.r. n. 6/2005 e s.m..

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno di cui dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- interventi all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e/o nelle aree naturali protette di interesse nazionale o regionale;
- maggiore ampiezza della superficie oggetto dell'investimento;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione).



#### 8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente sottomisura l'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

È prevista la detrazione dal contributo calcolato, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi selvicolturali. A tal fine si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale dei lavori pubblici.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 46453 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

#### 8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi, classificabili per la sotto-misura con le tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici) e R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), sono insiti nella verifica delle seguenti condizioni:

- Le aree di intervento devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale ovvero essere prossime od intercluse ad una superficie forestale che si intende valorizzare per la fruizione;
- Esclusione delle domande di sostegno presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- Coerenza con la pianificazione forestale regionale;
- L'area oggetto di intervento, deve avere estensione minima di 20 ettari affinché l'investimento sia significativo ed efficace;
- I documenti di progetto di tipo economico-finanziario (elenco prezzi unitari, computo metrico e quadro economico) devono essere riferiti al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;
- Rispetto della normativa europea e nazionale sugli appalti e contratti pubblici da parte di Enti, Consorzi, Società partecipate da enti pubblici e da altre Stazioni appaltanti e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica (per i soggetti di diritto privato tramite preventivi di cui prescegliere quello dal prezzo più basso a parità quali-quantitativa delle prestazioni richieste).

##### 8.2.8.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle

procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

I rischi insiti nella verifica delle condizioni di ammissibilità, come sopra classificati, possono essere mitigati mediante le seguenti attività istruttorie delle domande di sostegno e pagamento:

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale ed eventuali altri interrelati e presenti sull'area di intervento;
- Consultazione degli atti della Giunta e del Consiglio regionale vertenti le materie interrelate con l'intervento;
- attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);
- verifica del rispetto della tipologia di intervento prevista dal progetto.

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

#### 8.2.8.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Gli interventi mirano ai seguenti risultati:

Gli effetti positivi sull'ambiente di tutti gli investimenti ammissibili in elenco sono notevoli, riconosciuti e riportati nelle esperienze, negli studi, nelle ricerche, e relativa letteratura e siti internet specializzati, anche di progetti LIFE e LIFE + condotti su boschi italiani (es. PProSpOT –Policy and Protection of Sporadic trees species in Tuscany forest-, RESILFOR –RESstoring SILver-fir FOREst, MANFOR C.BD – MANaging FOREst for multiple purposes: Carbon, Biodiversity, social-economic wellbeing-), riguardanti la bioecologia e la biodiversità degli habitat forestali, dato che gli interventi sono ispirati alla selvicoltura naturalistica o d'albero, nel senso della finalità ambientale e non produttivo, di tali forme di selvicoltura sostenibile. Mediante la realizzazione degli investimenti ammissibili, ispirati ai riferimenti sopra citati, si ritiene pertanto di conseguire il miglioramento ambientale delle foreste regionali che saranno interessate dagli stessi ed effetti positivi sulle diverse componenti biotiche degli habitat forestali e di rafforzare la capacità degli ecosistemi di mitigare gli effetti negativi indotti dai cambiamenti climatici.

8.2.8.3.5. Sottomisura 8.6 - Operazione A) - FA 5C - Inv. trasfor. e comm. di prod. for. ed inv. for. per accresc. il val. econ. foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

#### 8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di operatori forestali, di seguito indicati:

##### **Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

I richiedenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso. I richiedenti, nel suddetto piano, devono pertanto fornire adeguate informazioni sul valore atteso della produzione legnosa ed aggiunto del proprio prodotto legnoso ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento. Gli investimenti proposti riguardano:

- Il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle imprese forestali connesse a tutti gli interventi selvicolturali ed alle operazioni di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi;
- Il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle imprese forestali connesse alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale;
- La realizzazione e adeguamento delle strutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale.

Per prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale, cioè il livello "preindustriale" si intende quanto di seguito indicato:

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie. Gli investimenti dovranno riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26 - punto n. 3 - pag. 88), ovvero gli investimenti/interventi inferiori a 2 milioni di euro..

##### **Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

I richiedenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che fornisca una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto. I richiedenti, nel suddetto piano, devono pertanto fornire adeguate informazioni sul valore atteso della produzione legnosa ed aggiunto del proprio prodotto legnoso ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento. Gli investimenti proposti riguardano:

- Investimenti selvicolturali, come sotto elencati nel paragrafo delle spese ammissibili, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale (legname da opera o da lavoro) e/o energetico (legname per la produzione di calore e/o energia) dei prodotti legnosi.

#### 8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER);
- L.R. n.6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR n. 988/1996, "Reg. CEE 2081/93, misura 1.2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.";
- DGR n. 799/2003, "R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la redazione dei Piani particolareggiati forestali.";
- DGR n. 1025/2014, "L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.";
- DGR 1471 del 27/10/2008.
- Normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.).

#### 8.2.8.3.5.4. Beneficiari

##### **Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

I beneficiari ammissibili sono:

- Selvicoltori privati e loro associazioni;
- PMI operanti nel settore forestale.

##### **Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

- detentori privati di terreni forestali;
- Comuni detentori di terreni forestali;
- associazioni di detentori privati o di Comuni detentori di terreni forestali;
- PMI operanti nel settore forestale.

Il contributo può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che forniscono con i macchinari acquistati servizi di gestione delle foreste, oltre che alla propria azienda, anche per altri detentori di aree forestali. Ciò è dichiarato e provato nella domanda di sostegno. Inoltre anche gli appaltatori (fornitori di prestazioni) sono inclusi nell'ambito di questa misura. Quando l'investimento proposto è pensato per servire diverse aziende forestali deve essere indicato e comprovato nella domanda di sostegno.

#### 8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

##### **Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

###### Finalità delle spese

- Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi;
- realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale (con l'accezione stabilita al precedente paragrafo relativo alla descrizione dell'operazione) e per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali, allo scortecciamento, alla cippatura, alla conservazione, così come ai trattamenti protettivi, all'essiccazione del legno e ad altre operazioni precedenti il taglio industriale del legno in segheria;
- realizzazione e adeguamento delle strutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale e necessaria alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco.

Spese ammissibili:

- mezzi, macchine, attrezzature e impianti nuovi per le utilizzazioni e l'esbosco forestale per la raccolta

di biomasse legnose, nonché per lo stoccaggio del legno;

- macchine ed attrezzature nuove per interventi di primo trattamento e/o trasformazione dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzati alla produzione di assortimenti per gli utilizzi artigianali (legname da opera o da lavoro), e/o energetici (legname per la produzione di energia da fonte rinnovabile);
- realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e strutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione finalizzata alla commercializzazione di assortimenti, in relazione all'utilizzo artigianale e/o energetico dei prodotti legnosi;
- acquisizione di know-how e di software dedicato all'attività produttiva e di prima trasformazione del prodotto legnoso; spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali (studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze ecc.) connessi col progetto presentato.

Per tutti gli investimenti sopra elencati sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite massimo complessivo dell'10 % dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

### **Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

#### **Finalità delle spese**

- Investimenti sostenuti al fine di realizzare conversioni permanenti della struttura del bosco e/o volti a modificarne la composizione specifica per la produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio e valore tecnologico;

#### **Spese ammissibili**

- Sono ammissibili le seguenti spese relative ad interventi selvicolturali una tantum di miglioramento:
  - spalcatore, sfolli e diradamenti;
  - tagli intercalari per l'eliminazione di specie alloctone;
  - diversificazione e disetaneizzazione dei soprassuoli mediante tagli di conversione e avviamento;
  - abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili.

Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname.

Per tutti gli investimenti sopra elencati sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite massimo complessivo dell'10 % dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

#### **8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità**

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è concesso alle seguenti condizioni:



### **Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

- l'investimento è limitato alle operazioni di produzione e prima trasformazione precedenti la trasformazione industriale (con l'accezione stabilita al precedente paragrafo relativo alla descrizione dell'operazione) dei prodotti forestali legnosi;
- Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;
- non è ammissibile all'aiuto l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve quali dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi da taglio manuale, nonché l'acquisto di attrezzature specifiche per la manutenzione di aree verdi quali svettatori, tosasiepi, piattaforme elevatrici per potatura ecc.;
- presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso.
- il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

### **Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

- non sono ammissibili al sostegno le operazioni selvicolturali di utilizzazione di fine turno e di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione, mentre sono ammissibili gli interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, finalizzati alla conversione ed alla modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie, specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco;
- Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;
- presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso;
- il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I fabbisogni individuati dall'analisi SWOT fanno principale riferimento all'esigenza di favorire lo sviluppo della produzione di energia, in modo particolare di calore, da fonti rinnovabili, sostituendo in tal modo per

quanto possibile i combustibili fossili. La scarsa competitività economica delle produzioni legnose locali, peraltro, suggerisce di incoraggiare la creazione di accordi di filiera locali che coinvolgano ampie superfici boscate.

Per quanto riguarda invece gli interventi che puntano al miglioramento del valore economico delle foreste, con azioni direttamente mirate ad elevare la qualità delle foreste stesse, si intendono favorire principalmente gli interventi realizzati in foreste con certificazione di qualità e di grandi estensioni.

La selezione delle domande di sostegno, che dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, terrà conto pertanto delle seguenti priorità:

**Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

- Realizzazione del progetto nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia;
- estensione della superficie forestale detenuta ricompresa in un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente;
- interventi realizzati nelle aree a maggiore indice di ruralità (aree D e C3).

**Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

- estensione della superficie forestale detenuta, oggetto di pianificazione forestale ed interessata dall'intervento;
- investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- foreste ricadenti in aree protette.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità dell'aiuto per la presente misura è il seguente

**Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

- 40 % del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti di costo totale:

- minimo € 25.000,00 e massimo € 500.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 47303 (2017/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

**Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste**

Il tasso di aiuto per la presente misura è il seguente:

- 40 % del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti:

- minimo € 20.000,00 e massimo € 200.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa

Per gli interventi selvicolturali ammissibili al sostegno si fa riferimento al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

È prevista la detrazione dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi selvicolturali migliorativi. Si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 47303 (2017/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### 8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi, classificabili per la sotto-misura con le tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici) e R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), sono insiti nella verifica delle seguenti condizioni:

- corretta valutazione del piano di investimenti e delle relative informazioni oggettive e verificabili dell'aumento del valore economico delle aree forestali, con particolare riferimento al valore economico della foresta e del valore aggiunto del prodotto legnoso, ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento;
- valutazione della limitazione per gli investimenti che devono essere riferiti ad operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti forestali legnosi;
- per quanto riguarda gli interventi nel bosco, corretta valutazione di non ammissibilità delle operazioni selvicolturali di utilizzazione di fine turno e di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione;

- valutazione della non ammissibilità all'aiuto dell'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve quali dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi da taglio manuale, nonché l'acquisto di attrezzature specifiche per la manutenzione di aree verdi quali sveltatori, tosasiepi, piattaforme elevatrici per potatura ecc.
- corretta valutazione della effettiva situazione di imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ed ai soggetti inaffidabili segnalati dall'Organismo Pagatore AGEA;
- corretta valutazione dei motivi di esclusione delle domande di sostegno presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- corretta applicazione del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici ove necessario;
- Rispetto della normativa sugli appalti e contratti pubblici da parte dei beneficiari pubblici e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica in applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- dell'estensione della superficie forestale detenuta/lavorata.

#### 8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

I rischi insiti nella verifica delle condizioni di ammissibilità, come sopra classificati, possono essere mitigati mediante le seguenti attività istruttorie delle domande di sostegno e pagamento:

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di esistenza di stato di difficoltà dell'impresa;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti, piani e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale;
- Verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di sostegno, e della relativa documentazione cartacea presentata a supporto, del possesso dei parametri concernenti i criteri di selezione previsti dalle singole azioni;
- Verifica delle voci di costo Prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di

personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);

- verifica dell'attuazione piano di investimenti in relazione al valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso.

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

#### 8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Per le sotto-misure interessate sono insiti nell'attuazione anche i rischi classificabili come R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (Appalti pubblici).

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

##### 8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

##### 8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. *Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

##### 8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione dove rilevante.

--

8.2.8.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.
--

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.
--

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.
--

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.
--

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.
--

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.
--

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente
----------------



[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

*8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

## 8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

### 8.2.9.1. Base giuridica

Reg. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(8), del Reg. di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

### 8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato una debolezza legata alla bassa integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari (W12), ma ha anche evidenziato delle opportunità connesse ad un'economia regionale decisamente orientata verso i mercati esteri (O2) ed ai positivi risultati ottenuti nell'attuale PSR con l'impulso dato all'aggregazione e l'organizzazione dell'offerta (O10). Questa opportunità è peraltro confermata da un rischio generale connesso alla difficile valorizzazione delle produzioni biologiche (T7) a fronte di ottimi risultati di sviluppo commerciale registrato dalla filiera regionale dei cereali biologici.

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 9:** Favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando la loro aggregazione;
- **Fabbisogno 10:** Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio.

Considerate le caratteristiche delle aziende agricole marchigiane, per lo più di ridotte e modeste dimensioni, e la globalizzazione dei mercati agricoli, l'aggregazione dei produttori diviene sempre più necessaria e per certi prodotti indispensabile. Così l'intervento della costituzione di organizzazioni e associazioni vuole rispondere alla esigenza dell'organizzazione dell'offerta per affrontare adeguatamente i mercati e migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo al raggiungimento di alcuni degli obiettivi del PSR fra cui quelli legati alla promozione delle filiere alimentari, alla competitività ed alla innovazione.

Le organizzazioni dei produttori possono intervenire in maniera determinante sull'adeguamento al mercato della produzione e dei prodotti dei soci, sul miglioramento della commercializzazione in comune dei prodotti. Attraverso la scelta di norme comuni sui prodotti e sul loro ottenimento possono contribuire al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità delle produzioni agricole. Nello specifico l'analisi di contesto

evidenzia la presenza di una quota consistente di piccole aziende che rende difficoltosa l'aggregazione dell'offerta, specie in alcuni settori come quello cerealicolo e quello olivicolo, in cui la frammentazione produttiva è estrema. Il consolidamento di alcune filiere attivate nell'attuale periodo di programmazione verso la costituzione di organizzazioni di produttori, rappresenta una opportunità per affrontare il mercato in maniera più strutturata, sfruttare economie di scala e facilitare l'innovazione.

In sintesi la misura è articolata come segue:

#### **Sottomisura 9.1.**

- Operazione A) - FA 3A - Sostegno alla Costituzione di Associazioni ed Organizzazioni di produttori (FA 3A)

#### **Contributo diretto alla Focus Area 3A**

Il sostegno alla creazione di gruppi di produttori ha il potenziale per contribuire a diverse priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, promuovendo l'efficienza delle risorse e potenziando le opportunità di lavoro.

Nello specifico la misura contribuisce direttamente alla Focus Area 3A: stimolando i produttori ad organizzarsi e a concentrare l'offerta, garantendosi in tal modo un maggiore peso contrattuale lungo la filiera ed eventualmente controllando la quantità delle produzioni realizzate in funzione della domanda del mercato.

#### **Contributo indiretto alla Focus Area 2A**

La misura contribuisce indirettamente alla focus area 2A rendendo maggiormente competitive le aziende agricole associate all'interno delle organizzazioni dei produttori, grazie al maggiore reddito ottenuto dalla vendita organizzata delle produzioni.

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

##### Innovazione

Il sostegno previsto dalla misura favorisce l'introduzione di innovazione nelle aziende agricole, innanzitutto in termini di organizzazione della fase di commercializzazione, ma anche stimolando le imprese all'adozione di tecniche innovative finalizzate alla standardizzazione delle produzioni su livelli mediamente più elevati in termini qualitativi richiesti di norma dalla forma di vendita associata.

##### Ambiente

L'organizzazione della fase di commercializzazione comune, che spesso fa leva sulla valorizzazione delle produzioni legata ad una immagine di salubrità dei prodotti e di qualità ambientale, incoraggia la ricerca di nuove soluzioni produttive maggiormente efficaci ed efficienti anche in termini ambientali connesse alla riduzione degli input produttivi.

misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
9.1.	I		X													V		V

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1 § 8.2.9.2. - Contributo della misura 9 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.9.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.9.3.1. Sottomisura 9.1 - Operazione A) - FA 3A - Sostegno alla Costituzione di Associazioni ed Organizzazioni di produttori

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura è intesa a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale con la finalità della organizzazione dell'offerta dei prodotti proveniente dai propri soci per il miglioramento della commercializzazione e l'aumento della competitività degli stessi sui mercati. Le organizzazioni opereranno:

- per l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci;
- per la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- nella definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.

Le organizzazioni potranno poi svolgere altre funzioni come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi, nonché intervenire per:

- Il miglioramento delle fasi di produzione, con la riconversione colturale e varietale, con l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria e sistemi di produzione a basso impatto ambientale;
- Il miglioramento delle fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti attraverso l'innovazione tecnologica, la logistica e la riduzione dei costi di produzione.

#### 8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario in conto capitale erogato in rate annuali decrescenti, per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione. Il premio è erogato a fronte della presentazione di un piano aziendale e sulla base della produzione annuale commercializzata dall'associazione o dall'organizzazione.

L'ultima rata è versata solo previa verifica della effettiva realizzazione del piano aziendale.

#### 8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- Decreto Ministeriale di attuazione 85/traV del 12/2/2007 del D.lgs. 27/5/2005, n. 102;
- Nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014/2020 punto 1.1.4;
- legge n. 3 del 7 marzo 2003 "Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste".
- DM ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 350 del 08.09.1999, recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 173/98;
- DM ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 9084 del 28 agosto 2014 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
- DM ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 86483 del 24 novembre 2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché adeguamento delle organizzazioni dei produttori già riconosciute";
- DM ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 6931 del 10.12.2014 "Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Di cui all'articolo 29 del Reg UE n.1308/2013 del 17/12/2013";
- D.G.R. n. 1165 del 20/07/2009 "D.Lgs. n. 102/05 – D.M. di attuazione 85/traV del 12/2/2007 - Adeguamento dei Criteri per il riconoscimento, il controllo, la vigilanza ed il finanziamento delle organizzazioni dei produttori".

#### 8.2.9.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono le organizzazioni di produttori e le loro associazioni nel settore agricolo e forestale che rientrano nella definizione di PMI e che sono ufficialmente riconosciuti dalla Regione Marche ai sensi della normativa vigente. In particolare si intendono associazioni e organizzazioni dei

produttori agricoli e forestali:

- a. le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

#### 8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'attività delle associazioni o delle organizzazioni di produttori, non si prevede la rendicontazione del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale.

#### 8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Saranno ammissibili a contributo le società che:

- a. assumono una delle seguenti forme societarie :
  - società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società' costituite dai medesimi soggetti o da società' cooperative agricole e loro consorzi;
  - società cooperative agricole e loro consorzi;
  - società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie;
- b. rientrano nella definizione di PMI, come previsto nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- c. hanno ottenuto il riconoscimento al più tardi entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno;
- d. rispettano il numero dei soci minimo ed il valore della produzione commercializzata (VPC) minimo, previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia ed in ogni caso abbiano un fatturato non inferiore a € 300.000,00;
- e. realizzano la maggior parte del volume della produzione per mezzo di imprese agricole o forestali con sede nelle Marche;
- f. prevedono nei proprio statuti almeno le seguenti finalità:
  - l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci dell'associazione o dell'organizzazione alle esigenze del mercato;
  - la commercializzazione in comune dei prodotti, compresa la preparazione dei prodotti per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
  - la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
  - altre attività che possono essere svolte dall'associazione o dall'organizzazione di produttori (imprenditorialità, regole per la promozione e la commercializzazione, organizzazione processi innovativi).

Le organizzazioni dovranno presentare un piano aziendale che verrà verificato entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, che riguarderanno come minimo le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del Reg UE 1305/13. Il piano dovrà indicare le modalità per raggiungere le finalità così come elencate al comma 1 dell'articolo 27 del Reg UE 1305/13 ed alcuni obiettivi specifici regionali fra i quali:

- favorire e incentivare la collaborazione e l'integrazione fra i produttori agricoli;
- aumentare la competitività dei produttori nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export) e per acquisire nuovo o migliore posizionamento di mercato;
- incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, dei sistemi di qualità, in particolare se relativi a produzioni tipiche (DM n. 350 del 8 settembre 1999, recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui al D.Lgs. 173 del 30 aprile 1998), nonché dell'uso dei prodotti forestali certificati.

Il Piano aziendale contiene, come minimo:

- i dati dell'associazione e dei singoli associati nonché le finalità dell'associazione;
- con riferimento al quinquennio di riferimento:
  - un'analisi qualitativa delle criticità e delle problematiche che si intendono risolvere;
  - gli obiettivi chiari e misurabili che si intendono raggiungere e che saranno oggetto di verifica a conclusione del Piano;
  - una descrizione degli investimenti e delle attività previste con specifiche indicazioni sulla loro fattibilità ed il cronoprogramma su base annuale della loro realizzazione nel quinquennio;
  - l'elenco degli indicatori iniziali, intermedi e finali previsti ai fini della valutazione del conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati dal Piano;

Eventuali indicatori ambientali e sociali che si valutano interessati dall'investimento/attività e relativi impatti.

#### 8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno fissati tenendo presente l'esigenza di favorire l'aggregazione tra imprese agricole finalizzata alla organizzazione dell'offerta, come emerso dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma. In particolare i criteri saranno basati su:

- la qualità del Piano aziendale, in relazione alla correttezza dell'analisi e della coerenza delle conseguenti strategie e linee di intervento;
- la coerenza del Piano con gli obiettivi trasversali del Programma: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici;
- il grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione con la valutazione dei seguenti elementi:
  - il valore della produzione commercializzata;
  - il numero dei soci;
  - la significatività del prodotto nell'economia regionale;

- la tipologia di prodotto in riferimento alle produzioni biologiche (anche paniere di produzioni bio) e di qualità.

Verrà attuata una soglia minima di punteggio per la garanzia del raggiungimento degli obiettivi della misura

#### 8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario calcolato applicando le percentuali di seguito indicate, al valore medio annuo della produzione commercializzata dall'associazione o organizzazione di produttori agricoli o forestali:

- anno 1° => 10%;
- anno 2° => 8 %;
- anno 3° => 6 %;
- anno 4° => 4 %;
- anno 5° => 2 %;

L'importo del sostegno non può in ogni caso superare i 100.000 Euro annui da notificare ai sensi del punto 2.7 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo, ovvero comunicare ai sensi dell'art. 19 Regolamento di esenzione per il settore agricolo Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Per il settore forestale, gli aiuti verranno concessi alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

#### 8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Per la sotto-misura sono specifici i rischi classificabili come R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) e sono insiti soprattutto nelle seguenti verifiche:

1. coerenza e complementarità OCM e PSR;
2. individuazione dei requisiti minimi relativi al contenuto del piano aziendale e verifica degli obiettivi entro 5 anni dal riconoscimento delle organizzazioni di produttori beneficiarie;
3. Verificabilità del mantenimento dei requisiti minimi: numero dei soci e produzione commercializzata;
4. Verifica della produzione effettivamente commercializzata.



#### 8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni di mitigazione attuabili per le tipologie di rischio individuate per la presente sotto-misura - R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - in quanto trasversali a più misure sono riportate nell'apposita sezione Capitolo 18 del Programma. Nello specifico sono previste le seguenti azioni:

1. Monitoraggio della coerenza e complementarietà degli interventi previsti dalla presente misura e quelli dell'OCM. Per quanto riguarda le spese della presente misura, trattandosi di aiuti forfettari non si sovrapporranno agli aiuti specifici dell'OCM che riguardano la produzione e la trasformazione;
2. Monitoraggio della coerenza del piano aziendale, redatto in linea alle indicazioni contenute nel regolamento attuativo del Reg. CE 1305/2013, con le finalità della misura.
3. Controllo della base sociale e del valore della produzione commercializzata anche attraverso i sistemi informativi;
4. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

#### 8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario in conto capitale erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione.

Il calcolo del valore dell'aiuto viene effettuato sulla base del valore della produzione effettivamente commercializzata nell'anno precedente a quello di riferimento ad esclusione del primo anno. Il primo anno il sostegno è calcolato in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni o le organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i 5 cinque anni precedenti la costituzione, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Le percentuali per il calcolo dell'aiuto nei diversi anni dopo il riconoscimento sono le seguenti:

- anno 1° => 10% del valore medio della produzione commercializzata nei tre anni precedenti il riconoscimento da parte dei soci;
- anno 2° => 8 % della produzione effettivamente commercializzata nel 1° anno di attività
- anno 3° => 6 % della produzione effettivamente commercializzata nel 2° anno di attività;

- anno 4° => 4 % della produzione effettivamente commercializzata nel 3° anno di attività;
- anno 5° => 2 % della produzione effettivamente commercializzata nel 4° anno di attività;

La previsione dell'aiuto viene eseguita sulla base di un piano aziendale che dovrà essere presentato all'atto della domanda e che contiene il valore della produzione commercializzata nei tre anni precedenti il riconoscimento da parte dei soci ed il valore della produzione commercializzata presunta per i 5 anni successivi al riconoscimento. Il sostegno riferito al 5° anno è erogato successivamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano aziendale.

#### 8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg UE 1308/13 ha introdotto alcuni elementi innovativi nella gestione delle procedure per il riconoscimento e per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori agricoli. In applicazione del predetto Regolamento, sono stati emanati i seguenti decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che costituiranno la base giuridica per i riconoscimenti:

**D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014** – "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi", (settore **Ortofrutta**)

**D.M. 86483 del 24 novembre 2014** – "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché adeguamento delle organizzazioni dei produttori già riconosciute". (**Settore Olio di Oliva ed olive da tavola**)

**D.M. in corso di definizione** - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute. (**OP Generali no ortofrutta e Olio**)

In ogni caso:

Le OP verranno riconosciute in base a requisiti e parametri tecnico economici in relazione a:

- settore produttivo;
- numero di produttori associati
- valore minimo di produzione commercializzata.

#### 8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla

verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

#### 8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

#### 8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione

#### 8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione

*8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione

## 8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

### 8.2.10.1. Base giuridica

Reg.1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Art. 28 del Reg. 1305/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Art.7 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg.1305/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(9), del Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

### 8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato tra punti di forza una rilevante quota della superficie territoriale coltivata con garanzie di presidio del territorio e tutela ambientale. Grazie al carattere scarsamente intensivo delle coltivazioni regionali, anche all'interno della Rete Ecologica Marchigiana, gli agroecosistemi si evidenziano come l'elemento più rilevante che costituisce la matrice del tessuto ecologico (S5). A conferma del carattere estensivo delle coltivazioni regionali si evidenzia un basso ricorso alle colture irrigue ed il volume d'acqua utilizzato per scopi irrigui rappresenta il valore più basso in assoluto rispetto alla media del Centro Italia (S10), questo ha favorito la tendenza ad un leggero miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei relativamente alla presenza di nitrati (S9). Risulta inoltre importante la presenza del patrimonio autoctono regionale per la cui tutela è stato istituito il repertorio regionale e una rete di conservazione costituita da tutti quei soggetti (istituti di ricerca, enti locali, agricoltori) individuati come "custodi delle risorse genetiche" (S8).

Sono tuttavia presenti alcuni punti deboli importanti, specie in riferimento ai fenomeni erosivi molto diffusi territorialmente (su circa il 30% del territorio), anche se tocca picchi elevati nel 19% della superficie regionale. Emerge inoltre una generale carenza di sostanza organica nonostante nelle Marche vi sia un basso ricorso alle monosuccessioni (W14). È presente anche un diffuso rischio idrogeologico nel territorio marchigiano che registra un indice di franosità tra i più elevati a livello nazionale in termini di diffusione territoriale seppure con un indice di pericolosità lieve o moderata (W15)

L'analisi mostra inoltre opportunità legate ai possibili vantaggi che possono essere generati da una gestione

più sostenibile dei pascoli di montagna e di collina, in termini di tutela della biodiversità legata alle praterie (O11). Inoltre la possibile maggiore diffusione di pratiche colturali e azioni volte alla riduzione dell'erosione superficiale e del dissesto dei versanti, nonché un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari assicurano una migliore salvaguardia della risorsa idrica e più in generale una riduzione dell'impatto ambientale dell'attività agricola (O12). Una ulteriore opportunità è individuata nella concentrazione territoriale degli interventi volti alla tutela ambientale, quali gli Accordi Agroambientali d'Area sperimentati nel precedente periodo di programmazione, che producono effetti positivi maggiori rispetto ad interventi diffusi (O14).

Viene infine rilevata una minaccia importante connessa allo spopolamento delle aree montane. La cessazione delle piccole aziende agricole, l'abbandono dei pascoli e della gestione delle foreste e i conseguenti processi di rinaturalizzazione, modificano il paesaggio montano con ripercussioni negative anche sul piano ambientale. In particolare quella dei pascoli appare una minaccia più consistente considerato il loro ruolo importante nel mantenimento della biodiversità. Una migliore gestione dei pascoli risulta particolarmente onerosa in montagna peraltro con forte esposizione a numerosi rischi quali ad esempio i danni provocati dalla fauna selvatica (T10).

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 12:** Tutela delle acque e dell'aria attraverso metodi di gestione agricola e zootecnica sostenibili;
- **Fabbisogno 13:** Miglioramento della gestione degli ambienti agro silvo pastorali montani;
- **Fabbisogno 14:** Preservare e migliorare la biodiversità agraria e forestale;
- **Fabbisogno 15:** Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 16:** Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari;

Tutti i fabbisogni espressi nell'analisi SWOT possono trovare riscontro nelle azioni previste nella presente misura. Infatti con l'azione di **Produzione integrata** e **Produzione integrata avanzata** si vogliono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- il miglioramento della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde concentrando gli interventi nelle aree più sensibili per la preservazione della risorsa;
- la maggiore tutela della risorsa suolo specie in riferimento alla minore contaminazione causata da input chimici;
- la riduzione dell'impatto negativo dell'attività agricola sull'ambiente causato da tecniche di coltivazione intensive ed esaltazione degli effetti positivi generati dalle tecniche a basso impatto ambientale diverse dall'agricoltura biologica sulla biodiversità animale e vegetale.

L'attivazione di tali azioni è prevista prioritariamente nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per potenziarne gli effetti ambientali in territori particolarmente soggetti ad emergenze ambientali (ZVN). In maniera minore nelle aree Natura 2000, nelle aree a Parco e nelle altre aree protette.

Altri approcci d'area potranno configurarsi anche attraverso l'attivazione delle azioni della presente misura in particolare se finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat naturali di specie animali e vegetali (fasce tampone, siepi e filari, boschetti, zone umide, ecc...) anche finalizzati alla tutela e miglioramento del paesaggio rurale tipico marchigiano.

Con l'azione di **Inerbimento permanente** si intendono limitare sia il dilavamento dei nutrienti che l'erosione superficiale. Si intende ottenere quindi un miglioramento della qualità delle risorse idriche

superficiali e profonde tramite la riduzione della percolazione di nitrati e la riduzione del trasporto solido delle acque superficiali; ed inoltre avere maggiore tutela della risorsa suolo specie in riferimento alla riduzione dei fenomeni erosivi nei terreni collinari regionali caratterizzati da una notevole acclività.

La gestione dei **Margini erbosi multifunzionali** favorisce numerosi obiettivi che vanno dalla biodiversità, alla difesa del suolo, alla migliore qualità delle acque superficiali, al miglioramento del paesaggio. Soprattutto in aree intensamente coltivate si vuole creare o mantenere un collegamento con gli elementi principali della Rete Ecologica Marchigiana (REM) anche al fine di garantire lo sviluppo armonico del territorio.

Gli obiettivi di tutela della biodiversità e dell'assetto paesaggistico regionale sono strettamente collegati alla Sottomisura 10.2. e alla attivazione delle azioni di **Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione, Coltivazione di varietà vegetali minacciate di erosione.**

Importante sarà anche il **Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale** che vede come beneficiario l'Agenzia regionale (ASSAM) che attraverso quanto disposto dalla Legge Regionale 12/2003, che disciplina la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano attraverso la creazione del repertorio regionale del patrimonio genetico e l'istituzione delle commissioni tecnico-scientifiche per il settore animale ed il settore vegetale, gestisce le attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, in particolare quelle minacciate da erosione genetica, e gli agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità.

In sintesi la misura è articolata come segue:

#### **Sottomisura 10.1.**

- Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque (**FA 4B**);
- Operazione B) - Inerbimento permanente delle superfici agricole (**FA 4C**);
- Operazione C) - Gestione sostenibile dei pascoli (**FA 4A**);
- Operazione D) - Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale (**FA 4A**)

#### **Sottomisura 10.2.**

- Operazione A) - Operazione A) - Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico regionale (**FA 4A**);

#### **Contributo diretto alla Focus Area 4A, 4B e 4C**

- agli obiettivi della Focus Area 4A contribuisce la sottomisura 10.1. principalmente attraverso il miglioramento della gestione sostenibile dei pascoli, che garantiscono il mantenimento della biodiversità legata agli habitat delle praterie, e tramite il sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e all'allevamento di razze minacciate di abbandono. Un effetto positivo secondario sulla biodiversità deriva anche dalla creazione dei margini erbosi multifunzionali che, grazie alla semina di miscugli che garantiscono una fioritura prolungata con elevate presenze di insetti pronubi assicurano una maggiore presenza di avifauna. Infine la riduzione degli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti contribuisce alla tutela degli ecosistemi terrestri e acquatici con conseguenti vantaggi diretti sulla biodiversità naturale. La sottomisura 10.2. attraverso la conservazione diretta della biodiversità animale e vegetale garantisce la individuazione e conservazione delle risorse

genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, minacciate di abbandono o a rischio di estinzione;

- agli obiettivi della Focus Area 4B contribuisce direttamente la sottomisura 10.1. sostenendo tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata e riducendo quindi il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci. Inoltre le azioni di inerbimento permanente contribuiscono alla tutela della qualità delle acque profonde riducendo i fenomeni di infiltrazione di nutrienti azotati. Il margine erboso multifunzionale, che vengono collocati tra il terreno coltivato ed i corsi d'acqua minori e tra il terreno e le strade con le relative canalizzazioni delle acque meteoriche, garantiscono una importante funzione di filtro a tutela principalmente delle acque superficiali;
- agli obiettivi della Focus Area 4C contribuisce direttamente la sottomisura 10.1., favorendo l'inerbimento permanente su tutte le superfici a premio o su margini erbosi multifunzionali che consentono di migliorare la protezione del suolo da fenomeni erosivi, nonché di favorire l'aumento del tenore di sostanza organica dei suoli.

#### **Contributo indiretto alle Focus Area 5D e 5E**

- agli obiettivi della Focus Area 5D contribuisce indirettamente la sottomisura 10.1. favorendo l'adozione di tecniche di produzione a basso impatto con un ridotto utilizzo di concimi azotati, e con un conseguente contenimento dei gas serra, in particolare del protossido di azoto;
- agli obiettivi della Focus Area 5E contribuisce indirettamente la sottomisura 10.1., sostenendo pratiche favorevoli all'immobilizzazione del carbonio nei suoli e tecniche produttive a basso input energetico.

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

##### Ambiente

Come già evidenziato in relazione ai contributi alle diverse priorità e Focus Area, la misura è fortemente favorevole all'ambiente, favorendo la tutela delle acque superficiali e profonde, del suolo preservandolo dall'erosione e prevenendo fenomeni di micro dissesto idrogeologico, nonché della biodiversità naturale e dell'agrobiodiversità.

##### Cambiamenti climatici

La misura contribuisce allo stock di carbonio organico nei suoli attraverso l'adozione di tecniche di inerbimento permanente che favoriscono l'aumento del livello di sostanza organica stabile nei suoli. Inoltre, la riduzione dell'uso dei fertilizzanti azotati contiene le emissioni di gas serra sia direttamente con la riduzione del protossido di azoto, che indirettamente riducendo le emissioni di CO<sub>2</sub> emesse nei processi di produzione ad alto consumo energetico dei concimi azotati, degli altri nutrienti e dei fitofarmaci.

##### Innovazione

La misura promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi introducendo tecniche innovative di gestione a basso impiego di prodotti di sintesi e pratiche innovative per la gestione del suolo.



Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
10.1.					X	X	X				I	I				V	V	V
10.2.					X											V	V	V

*X = contributo diretto agli obiettivi della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1 § 8.2.10.2 - Contributo della misura 10 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. Sottomisura 10.1 - Operazione A) - FA 4B - Produzione integrata per la tutela delle acque

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

È concesso un sostegno annuale per incentivare l'adozione di specifici disciplinari di produzione integrata, al fine di diminuire gli impatti negativi derivanti da prodotti fitosanitari e fertilizzazioni limitandone ed ottimizzandone l'uso in agricoltura, con le seguenti modalità:

**Azione 1 – Produzione integrata**

Gli agricoltori aderenti devono:

- adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale;

**Azione 2 – Produzione integrata avanzata**

Gli agricoltori aderenti devono:

- adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale richieste a premio;
- adottare per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco le tecniche previste dal Disciplinare per l'utilizzo del metodo della "Confusione sessuale" in frutticoltura prodotto dalla Regione Marche, che riporta le modalità operative aggiuntive rispetto alle indicazioni per le tecniche di produzione integrata di base ai fini di una lotta integrata avanzata. Per Difesa

Avanzata si intende l'applicazione del metodo della "confusione sessuale" attraverso la collocazione nel frutteto degli specifici diffusori di "feromoni" (detti anche "dispenser"). L'adozione della confusione sessuale, tende a limitare l'utilizzazione di sostanze antiparassitarie, con effetti positivi sull'ambiente e la salubrità dei prodotti.

### **Azione 1 (Produzione integrata) ed Azione 2 (Produzione integrata avanzata)**

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per i requisiti che vanno oltre l'ordinarietà e la *baseline*, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale.

Tutti gli impegni legati all'adozione del metodo di Produzione Integrata e Produzione integrata avanzata compresi i riferimenti pertinenti di *baseline* sono descritti nella tabella di Baseline.

Le disposizioni tecniche relative all'azione di Produzione integrata sono riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali approvati con specifici atti regionali e comprendono le norme di "tecnica agronomica" e le norme di "difesa". Tali Disciplinari sono redatti in base alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011.

I disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sono consultabili e scaricabili dal sito <http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx>

Nel DPI gli obblighi sono chiaramente identificati e di seguito nella tab. 1 (a-f) si riportano gli impegni ricondotti ai principali ambiti.

#### **Descrizione impegno: Gestione del suolo**

##### Superfici con pendenza media maggiore del 30%:

- *colture erbacee*: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature;
- *colture arboree* all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci

##### Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:

- *colture erbacee*: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non

superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri

- *colture arboree*: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicazione a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.

Nelle aree di pianura:

- è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni

Tab.1a § 8.2.10.3.3.1 Impegno "Gestione del suolo

#### **Descrizione impegno: Scelta varietale e materiale di moltiplicazione**

Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.

#### **Descrizione impegno: Avvicendamento colturale**

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.

I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno della sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche

Tab.1b § 8.2.10.3.3.1 Impegni "scelta varietale e materiale di moltiplicazione" e "avvicendamento colturale"

#### **Descrizione impegno: Fertilizzazione**

- Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni

specifiche previste dai disciplinari.

- È richiesta l'effettuazione di una analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico.
- Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida – entro 5 anni - all'impianto o alla adesione. In ogni caso, per i beneficiari che aderiscono per la prima volta alla misura, tali analisi debbono essere effettuate al più tardi un anno prima dell'adesione alla presente misura.
- Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura sulla base di una analisi del terreno, redatto da parte di un tecnico abilitato con titolo di studio in campo agronomico, basato sui criteri riportati nei DPI.
- Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee.

Tab.1c § 8.2.10.3.3.1 Impegno "fertilizzazione"

#### **Descrizione impegno: Irrigazione**

- Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno.
- Registrazione dei dati agrometeo, date e volumi degli interventi irrigui ad esclusione della microirrigazione.
- Rispetto del volume massimo di adacquamento per intervento irriguo.
- Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)

Tab.1d § 8.2.10.3.3.1 Impegno "irrigazione"

#### **Descrizione impegno: Difesa integrata (volontaria)**

- Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il

numero dei trattamenti

- Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli impieghi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti) e su registri colturali e registri di magazzino.
- Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.
- Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI di ciascuna coltura.

**Descrizione impegno: Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B)**

Utilizzo del metodo della “confusione sessuale” secondo quanto previsto dal disciplinare di difesa integrata della Regione Marche. Gli impegni riguardano:

- l’installazione dei dispenser seguendo le indicazioni del disciplinare (modello, epoca, numero, localizzazione nel frutteto);
- l'utilizzazione dei soli prodotti registrati per coltura;
- il controllo di campo per la valutazione di eventuali interventi fitoiatrici aggiuntivi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti).

Tab.1e § 8.2.10.3.3.1 Impegno "Difesa integrata volontaria" e "avanzata"

**Descrizione impegno: Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino**

- Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.
- Effettuare una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell’impegno.
- In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate:
- anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)
- fertilizzazioni
- irrigazione
- monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti
- trattamenti fitosanitari
- scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti

fitosanitari

#### Tab.1f § 8.2.10.3.3.1 Impegno "tenuta del registro aziendale"

Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
  - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

#### 8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

- La durata dell'impegno è di 5 anni che può essere prolungata a 6 o 7 anni per domande incluse in accordi agroambientali d'area.

#### 8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012);
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

#### 8.2.10.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati.

#### 8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento in quanto con la presente operazione l'impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano

operazioni uguali o assimilabili a quelle del greening.

Relativamente ai premi accoppiati del settore vitivinicolo l'unica operazione che si deve tenere in considerazione su cui si ravvisa un pericolo di sovracompensazione è quella della vendemmia verde. Questa operazione è prevista nelle misure del PNS e potrebbe essere attivata nell'ambito di tale programma con sovrapposizione di beneficiari che attingono anche alle risorse del PSR per le Misure 10 e 11. Nel caso il sostegno venga ottenuto con l'OCM i premi previsti dalla operazione di Produzione integrata non verranno erogati sulle superfici investite a vite oggetto di intervento di Vendemmia verde con riferimento al beneficiario ed all'annata agraria.

#### 8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno alle seguenti condizioni:

##### **Azione 1 (Produzione integrata) ed Azione 2 (Produzione integrata avanzata)**

- sottopongono alle tecniche di produzione integrata tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale;
- sono in possesso della certificazione di produzione integrata in base alle procedure del SQNPI o del Marchio QM o ne hanno fatto richiesta al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- la superficie minima interessata dall'impegno sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno;
- le superfici oggetto dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica. Il criterio di ammissibilità risponde allo specifico fabbisogno 15 "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi", che evidenzia il notevole vantaggio in termini ambientali di interventi concentrati territorialmente. L'adesione alla presente misura è pertanto garantito a tutti i potenziali beneficiari della regione, a condizione che presentino uno specifico progetto collettivo alle condizioni meglio illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma;

##### **Azione 2 – Produzione integrata avanzata**

- sottopongono alle tecniche di produzione integrata avanzata tutte le superfici investite a melo, pero, susino e albicocco della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale.

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.



#### 8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Marche. Gli agricoltori possono beneficiare della presente sottomisura se aderenti a progetti relativi ad accordi agro ambientali d'area con finalità specifica. La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla base della qualità progettuale complessiva dei progetti stessi, in relazione all'obiettivo ambientale.

All'interno dei progetti agroambientali d'area approvati, saranno finanziate tutte le domande di sostegno in quanto la misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

#### 8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni. Nel caso di domande collettive presentate da **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, è maggiorato in funzione dei costi di transazione per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Nelle tabelle 1 e 2 sono indicate le colture che possono essere ammesse al sostegno per ciascuna azione ed i relativi importi.

Il premio per la coltura vite è nullo se l'azienda è beneficiaria anche del premio "vendemmia verde".

L'azione 2) "Produzione integrata avanzata" è applicabile a livello aziendale unitamente all'azione 1) "Produzione integrata" fatta salva l'esclusione del sostegno con l'azione 1) di tutte le superfici investite a melo, pero, pesco, susino e albicocco.

##### **Azione 1 – Produzione integrata**

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro
Seminativi	115
Ortaggi	340
Vite	465
Vite con vendemmia verde	0
Olivo	275
Frutta	535

Tab.1 § 8.2.10.3.1.8 - Azione 1: Colture ammesse al sostegno

### Azione 2 – Produzione integrata avanzata

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro
	Domande collettive in Accordo agroambientale
Frutta (melo, pero, pesco, susino, albicocco)	740

Tab.2 § 8.2.10.3.1.8 - Azione 2: Colture ammesse al sostegno

#### 8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- Rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Rispetto dei disciplinari di produzione integrata e produzione integrata avanzata;
- Rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola operazione;
- Rispetto dell'adesione ad accordi agroambientali d'area o partecipazione regime OCM
- Doppio finanziamento rispetto agli aiuti accoppiati;
- Supervisione legata ad eventuale organismo di controllo terzo;
- Mancato rispetto dell'obbligatorietà dell'adesione integrale (UTE).

##### 8.2.10.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali

dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore (genericamente può valere per tutte le azioni).

Nella tabella riportata nel capitolo relativo alle informazioni specifiche della operazione sono riportate anche le modalità di controllo per ogni singolo impegno legato al rispetto dei disciplinari di produzione integrata e produzione integrata avanzata. Tali controlli sono inseriti nel sistema VCM e tradotti in cosiddetti ICO (Impegni, Criteri, Obblighi) per la verifica di controllabilità da parte dell'OP. Gli elementi specifici legati all'adozione dei disciplinari sono controllabili attraverso:

- registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino.
- verifiche in loco, con sopralluoghi anche speditivi per verifica lavorazioni/trattamenti.
- verifiche del registro che contiene le seguenti schede dettagliate:
  - anagrafica e dati dell'azienda
  - pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)
  - fertilizzazioni
  - irrigazione
  - monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti
  - trattamenti fitosanitari
  - scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Per specifiche azioni realizzate nell'ambito di accordi d'area si potrà verificare la possibilità di effettuare controlli da parte di Enti promotori degli accordi, qualora si tratti di organismi pubblici. In tal caso tali controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale e previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014.

Le delimitazioni territoriali degli accordi agro ambientali saranno definite a livello di foglio catastale e comunicate all'O.P. per i controlli amministrativi sulle superfici.

Verifiche informatiche dell'adesione dei beneficiari alle OCM ed al greening ed esclusione del doppio finanziamento. Il rischio di sovrapposizione degli impegni si verifica nel solo caso della vendemmia verde. In tal caso i premi previsti dalla operazione di Produzione integrata non verranno erogati sulle superfici investite a vite oggetto di intervento di Vendemmia verde. L'OP verificherà attraverso controlli informatici l'esclusione del pagamento.

Contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

#### 8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale nonché l'ordinarietà di gestione nella zona interessata.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

L'analisi si basa sulle "linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" adottate dalla Regione Marche che sono state redatte conformemente a quelle predisposte dal Comitato di Difesa Integrata (CDI), istituito con Decreto Ministeriale n. 242/St del 31/01/2005 secondo i principi ed i criteri definiti dalla "Decisione n. 3864 del 31/12/1996 del Comitato STAR della Commissione Europea". Le "linee guida" della Regione Marche indicano i criteri di impiego dei mezzi ammessi per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti e le tecniche agronomiche che consentono di ottenere produzioni economicamente sostenibili nell'ottica di un minor impatto per l'ambiente e per la salute umana.

Per ciascuna coltura di interesse produttivo per il territorio marchigiano è stata sviluppata una scheda in cui sono riportate le norme tecniche che costituiscono il Disciplinare di Difesa Integrata e controllo delle infestanti e le tecniche agronomiche.

Nelle tabelle di seguito (Tab.1 a - h) si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Gestione del suolo_1</b>						
<p><u>Superfici con pendenza media maggiore del 30%:</u></p> <p>- colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature;</p> <p>- colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci</p> <p><u>superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:</u></p> <p>- Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri</p>	<p>BCAA 5 - Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015)</p> <p>In particolare la distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m, nel caso di adozione delle norme nazionali.</p> <p>Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.</p> <p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio)</p>	Non pertinente	<p>Nella normale pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate profondità di lavorazione rispetto alle pendenze del terreno con pericolo di fenomeni di erosione dovuta ad una errata gestione del suolo.</p> <p>Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti.</p>	<p>L'impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (seminativo o arborea).</p> <p>In particolare è prevista la riduzione delle lavorazioni, inerimento dell'interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acqua che vanno oltre la condizionalità.</p> <p>Tali restrizioni si applicano anche su terreni che non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni.</p>	<p>Le pratiche inerenti la gestione del suolo sono registrate nell'apposita scheda del registro cartaceo o informatizzato.</p> <p>Inoltre può essere verificato in loco.</p> <p>Inoltre l'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi anche speditivi nel periodo estivo / autunnale, sugli appezzamenti in cui l'aratura è stata da poco eseguita o è addirittura in corso, misurando il profilo dell'ultimo solco di aratura aperto, o il settaggio dell'aratro sulla macchina per i casi in cui, casualmente, si intercettasse il momento preciso in cui l'agricoltore effettua le lavorazioni.</p>	<p>I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche, sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.</p>

Tab.1a § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Gestione Suolo\_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Gestione del suolo_2</b>						
<p>- Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.</p> <p>nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.</p>	<p>a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <p>- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;</p> <p>- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).</p>	Non pertinente	<p>Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di presenza così estrema, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva.</p> <p>Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm.</p> <p>Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo.</p> <p>Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>	Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni	L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.	

Tab.1a § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Gestione Suolo\_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Scelta varietale e materiale di moltiplicazione</b>						
Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato	Non pertinente	Decreto 24 luglio 2003 "Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto"	Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997.  Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà	Riduzione rischio fitosanitario.  Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali	In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari richiesti dai Disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma	La scelta del materiale di moltiplicazione pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata

Tab.1b § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICCO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Avvicendamento colturale_1</b>						
<p>Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.</p> <p>I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno della stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.</p>	<p>(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)</p> <p><i>"Greening": diversificazione colturale:</i> non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</li> <li>- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;</li> </ul>		<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza.</p> <p>Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro)</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>La introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p> <p>L'avvicendamento comporta benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esso si applica anche ad aziende esentate dal vincolo "greening";</li> </ul>	<p>L'avvicendamento deve essere registrato nelle schede colturali registro.</p> <p>Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale</p> <p>Può essere effettuata la verifica in loco.</p> <p>Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che "Gli agricoltori entro la data di presentazione / della domanda "UNICA", depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano". (Articolo 31)</p>	<p><u>L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata.</u></p> <p>Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening</p>

Tab.1c § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Avvicendamento colturale\_1



DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Avvicendamento colturale_2</b>						
	<p>- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.</p> <p>Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse</p>		<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza.</p> <p>Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro)</p>	<p>- richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione;</p> <p>- considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi;</p> <p>- determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60%, inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura</p>		

Tab.1c § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Avvicendamento colturale\_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI AL TRE DI DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Fertilizzazione_1</b>						
<p>Effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari</p> <p>È richiesta l'effettuazione di una analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico</p> <p>Le analisi hanno validità di 5 anni</p> <p>Per i beneficiari che aderiscono per la prima volta alla misura, le analisi sono valide se effettuate non più di 12 mesi prima dell'adesione alla presente misura</p> <p>Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida – entro 5 anni - all'impianto o alla adesione.</p> <p>Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale redatto sulla base di una analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato con titolo di studio in campo agronomico per coltura basato sui criteri riportati nei DPI</p>	<p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)</p> <p>DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati</p> <p>DGR 147/2013 conforma ZVN</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 07/04/2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, di cui all'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:</p>	<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale</p> <p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale</p>	<p>Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità</p> <p>Le analisi del terreno o la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.</p> <p>Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni culturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali.</p> <p>I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica</p>	<p>Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura</p> <p>Verifica dei certificati delle analisi del suolo</p> <p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti</p>	<p>Minori spese per acquisto fertilizzanti</p> <p>Su alcune colture si può verificare una riduzione delle rese dovuta al minore impiego di fertilizzanti</p> <p>Maggiore impegno di manodopera per prelievo campioni per analisi terreno</p> <p>I costi relativi alle analisi non vengono direttamente remunerati</p> <p>Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità (fuori dalle ZVN) o/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti. Tale impegno è considerato nei costi di transazione</p>

Tab.1d § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Fertilizzazione\_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Fertilizzazione_2</b>						
<p>Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee</p>	<p>A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p> <p>Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica . Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno</p>	<p>- obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF</p>	<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale</p> <p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale</p>	<p>La produzione integrata si prefigge di coniugare l'obiettivo di ottenere produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili, con quello di ridurre complessivamente gli input fertilizzanti mediamente di un 30% in un quinquennio di riferimento rispetto ai limiti previsti dai CGO e dalle BCAA. I valori della tabella precedente sono riferiti a massimali orientativi calcolati in funzione di una ipotetica resa unitaria e distinti tra aree normali e aree di emergenza nitrati che pertanto non vanno applicati pedissequamente. Da una corretta gestione del piano di concimazione, scaturiscono generalmente dosi sensibilmente inferiori a quanto riportato in tabella il che, unito al rispetto delle altre tecniche agronomiche di produzione integrata, consente di ridurre mediamente del 30% gli input fertilizzanti</p>		

Tab.1d § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Fertilizzazione\_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Irrigazione</b>						
<p>Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agrometeo, date e volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tranne che in caso di microirrigazione.</p> <p>Rispetto del volume massimo di adacquamento per intervento irriguo</p> <p>Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)</p>	<p>BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente</p>	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi	Gli impegni dei DPI consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità	<p>Registrazione degli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione relativa al piano di irrigazione.</p> <p>Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio)</p>	<p>Registrazione dati meteo e dati irrigazioni su schede colturali (costi di transazione)</p> <p>I costi per gli impegni legati all'irrigazione non sono remunerati</p>
Tab.1e § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Irrigazione						

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Difesa integrata (volontaria) 1</b>						
<p>Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel disciplinare in modo da limitare il numero dei trattamenti</p> <p>- Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli impieghi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti) su registri culturali e registri di magazzino.</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)</li> <li>- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;</li> <li>- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);</li> </ul>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni:</p> <p>a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p>	<p>La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).</p> <p>La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata.</p>	<p>L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di difesa integrata volontaria.</p> <p>Dai DPI sono esclusi o fortemente limitati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive classificate come pericolose e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.</p> <p>Sono escluse o fortemente limitate le sostanze attive che verranno classificate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento 1107/09/UE.</p>	<p>Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri culturali e registri di magazzino.</p> <p>Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.</p> <p>Verificata, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo.</p> <p>Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione Integrata, l'addetto al controllo verifica su di essi la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti</p>	<p>Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbio.</p> <p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie</p> <p>Inserito più chiaramente come impegno e controllabile attraverso le registrazioni</p>

Tab.1f § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Difesa integrata (volontaria)\_parte 1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Difesa integrata (volontaria)_2</b>						
<p>Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI.</p> <p>Non è possibile inserire tutti gli impegni delle singole colture quindi si propone l'inserimento a titolo di esempio di una scheda tipo di coltura con: descrizione delle avversità, criteri di intervento, p.a. e ausiliari, note e limitazioni d'uso.</p>	<p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>	<p>Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata. Ad esempio nel caso della ticchiolatura in caso di condizioni particolarmente avverse, dovendo rispettare un numero limitato di numero di trattamenti come nella relativa scheda del DPI, le produzioni possono subire danni (anche solo estetici) che declassano parte del prodotto ottenuto.</p>	<p>Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. sanitari.</p> <p>L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci.</p> <p>Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze.</p>	<p>Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego</p> <p>dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;</p> <p>Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.</p> <p>E' possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc. - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui l'azienda pratici la DIA o comunque in tutti quei casi in cui, sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico.</p>	<p>Costi aggiuntivi per la manodopera sia per raccolta campioni sia per registrazioni difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.)</p>

Tab.1f § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Difesa integrata (volontaria)\_parte 2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B)_parte1</b>						
<p>Utilizzo del metodo della "confusione sessuale" secondo quanto previsto dal disciplinare di difesa integrata della Regione Marche</p> <p>- l'installazione dei dispenser seguendo le indicazioni del disciplinare (modello, epoca, numero, localizzazione nel frutteto)</p> <p>- l'utilizzazione dei soli prodotti registrati per coltura;</p> <p>- il controllo di campo per la valutazione di eventuali interventi fitoiatrici aggiuntivi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti)</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <p>- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)</p> <p>- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;</p> <p>- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni:</p> <p>a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p>		<p>L'adozione della confusione sessuale tende a limitare l'utilizzazione di sostanze antiparassitarie, con effetti positivi sull'ambiente e la salubrità dei prodotti. I vantaggi, rispetto alla tecnica integrata di base, derivano dalla riduzione del numero di trattamenti che si riducono sensibilmente rispetto alla normale pratica.</p>	<p>Verifica dei documenti di acquisto e utilizzo dei dispenser in loco.</p> <p>Verifica delle registrazioni relative alle rilevazioni di monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti</p>	<p>Costo dei dispenser;</p> <p>Manodopera per registrazioni difesa integrata avanzata (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc )</p> <p>Tale impegno risulta superiore alla normale pratica e agli obblighi connessi ai Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari legat all'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari</p>

Tab.1g § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 az. B)\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B)_parte2</b>						
	<p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>				

Tab.1g § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 az. B)\_parte2



DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI  ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino e documentazione SQNPI o QM</b>						
<p>Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate:</p> <p>anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc.) fertilizzazioni irrigazione monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti trattamenti fitosanitari scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari Obbligo di certificazione al SQNPI o QM</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>	<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>Verifica della completezza e veridicità delle schede colturali e di magazzino</p>	<p>Eventuali costi di registrazione funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono inseriti fra i costi di transazione</p> <p>La presentazione della richiesta nel sistema SQNPI o QM determina l'entrata nel sistema di certificazione.</p> <p>Il maggiore impegno connesso ai procedimenti di certificazione è calcolato nei costi di transazione.</p>
Tab.1h § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino						

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle *ipotesi standard* dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di *ordinarietà* e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che genera effetto sui ricavi e sui costi.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento “Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi”.

Si è tenuto conto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che alla tecnica oggetto di intervento (produzione integrata e produzione integrata avanzata), al fine determinare l'eventuale aggravio di costi e/o di mancati ricavi. Dalla definizione delle tecniche ne discende anche la più opportuna metodologia di calcolo dei differenziali economici.

Sugli elementi da confrontare, si specifica inoltre che la base di calcolo è il margine lordo della coltura oggetto di applicazione della tecnica. Il calcolo del margine lordo incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo. Nello schema di calcolo del margine lordo non sono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Sono stati considerati i soli costi variabili relativi ai fattori produttivi (semi, fertilizzanti, fitofarmaci) e al lavoro.

La valutazione economica delle tecniche colturali, ha considerato dal lato dei costi le minori spese per acquisto fertilizzanti, il maggiore impegno di manodopera, i maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata. Dal lato dei ricavi una riduzione delle rese dovuta al minore impiego di fertilizzanti.

La gestione del suolo, la scelta del materiale di propagazione, l'avvicendamento e la redazione del piano irriguo non entrano nella stima dei mancati redditi e costi aggiuntivi.

È stato considerato il costo di transazione (costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario dell'imprenditore per la presentazione della domanda, i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi, l'impegno orario per le registrazioni delle operazioni colturali e di magazzino. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Fonti informative utilizzate: Banche dati RICA del triennio 2010-2012; tariffari APIMAI; Censimento agricoltura 2010; Indagini congiunturali ISTAT; Indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno e un quadro esaustivo delle caratteristiche

produttive e reddituali delle aziende agricole marchigiane.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline*, si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell'operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Per evitare il doppio finanziamento la tabella riporta le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi al *greening* e ai premi accoppiati di cui al Reg. 1307/2013.

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*): non si verificano sovrapposizioni con le pratiche agricole, in quanto, nella elaborazione del premio non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi che si generano dagli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei DPI che potrebbe essere assimilabile all'obbligo "diversificazione" previsto dal *greening*.

Per quanto riguarda l'impegno di inverdimento "Prato permanente" di cui all'art. 45 del Reg. UE n. 1307/2013, tali superfici non sono oggetto di premio della presente operazione.

Premi accoppiati art. 52 Reg UE 1307/13 relativi ai premi a superficie per produzioni vegetali: non si ravvisano sovrapposizioni in quanto le finalità di tali compensazioni volte a sostenere un intero settore in difficoltà non corrispondono con gli impegni richiesti nella presente operazione che non è diretta ad incentivare le specifiche colture, e, soprattutto, è incentrata sull'obiettivo ambientale attraverso l'incentivazione all'adozione delle tecniche di Produzione Integrata. Quindi i maggiori costi e le perdite di reddito sono derivate solo dal confronto delle colture praticate rispetto alla tecnica convenzionale.

Premi accoppiati del settore vitivinicolo: l'unica operazione che si deve tenere in considerazione su cui si ravvisa sovracompensazione è quella della vendemmia verde. Questa operazione è prevista nelle misure del PNS e può essere attivata nell'ambito di tale programma con sovrapposizione di beneficiari che attingono anche alle risorse del Piano di Sviluppo Rurale. Nel caso il sostegno venga ottenuto con l'OCM i premi previsti dalla operazione di Produzione Integrata verranno erogati sulle superfici investite a vite oggetto di intervento di Vendemmia verde con riferimento al bilancio all'annata agraria.

#### Tab.1 § 8.2.10.3.4.10 Esclusione doppio finanziamento

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

#### 8.2.10.3.2. Sottomisura 10.1 - Operazione B) - FA 4C - Inerbimento permanente delle superfici agricole

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### 8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

È concesso un sostegno annuale per inerbimenti della superficie agricola, finalizzati alla prevenzione dei rischi di erosione dei suoli e tutela delle acque, con le modalità di seguito indicate:

##### **Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate**

Gli agricoltori aderenti devono:

- Praticare l'inerbimento permanente delle colture di vite, olivo e frutta su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale. Le superfici oggetto di impegno devono essere inerbite durante tutto l'anno.

##### **Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali**

Gli agricoltori aderenti devono:

- Praticare l'inerbimento di porzioni di SAU aziendale, attraverso la semina di una specifica miscela di sementi a fioritura scalare, nell'ambito di accordi agro ambientali d'area approvati dalla Regione Marche. Tali impianti favoriscono la costituzione di un habitat idoneo alla presenza di pronubi (api, bombi), altri insetti utili, uccelli e piccoli mammiferi durante il periodo di coltivazione. In tal modo i margini erbosi oltre al contenimento del rischio di micro dissesto idrogeologico contribuiscono alla conservazione della biodiversità vegetale ed al mantenimento della fauna selvatica. Tali margini adeguatamente gestiti inoltre possono ridurre il trasferimento di sostanze chimiche per ruscellamento, proteggendo così le acque dalla contaminazione e limitando l'erosione del suolo. Più in dettaglio gli impegni consistono in:
  - convertire almeno il **10%** dei seminativi aziendali (esclusi i prati avvicendati) a superficie inerbita;
  - tale superficie inerbita deve essere distribuita in strutture lineari di massimo 10 metri di larghezza poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo. Se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sono superfici dedicate ad aree di interesse ecologico (EFA) e/o nel caso in cui l'operazione viene utilizzata come **pratica equivalente** di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013 punto III 3), il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi;
  - presentare un progetto aziendale relativo alla collocazione delle fasce inerbite approvato dal Soggetto Promotore dell'accordo e coerente con la situazione ambientale dell'area su cui insiste l'accordo;
  - seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (*Trifolium repens* L., *Trifolium pratense* L.), medica (*Medicago sativa* L.), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), sulla (*Hedysarum coronarium* L.);
  - sfalciare la superficie inerbita almeno una volta nell'anno, entro il termine della fioritura prima

decade di giugno, ciò permette il mantenimento dell'equilibrio vegetazionale tra le essenze erbacee e il perdurare del cotico erboso nel periodo di impegno;

- non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo;
- divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
  - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

#### 8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

Il pagamento è annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione. La durata dell'impegno è di 5 anni.

#### 8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012);
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

#### 8.2.10.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati.

#### 8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. In particolare si è rilevato il pericolo di doppio finanziamento sulle superfici destinate ai margini erbosi multifunzionali che l'agricoltore utilizza per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sono superfici dedicate ad aree di interesse ecologico (EFA). Per evitare sovrapposizioni, il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi.

#### 8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora siano verificate le seguenti condizioni:

### **Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate**

- gli agricoltori adottino le tecniche di inerbimento permanente su tutte le superfici investite a colture perenni specializzate (vite, olivo, frutta) della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale.

### **Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali**

- gli agricoltori effettuino l'impianto di margini erbosi multifunzionali su tutte le superfici investite a seminativo della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale;
- le superfici oggetto dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche che preveda l'attivazione dell'azione specifica. Il criterio di ammissibilità risponde allo specifico fabbisogno 15 "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi" che evidenzia il notevole vantaggio in termini ambientali di interventi concentrati territorialmente. L'adesione alla presente misura è pertanto garantito a tutti i potenziali beneficiari della regione, a condizione che presentino uno specifico progetto collettivo alle condizioni meglio illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma.

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

#### 8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

### **Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate**

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

### **Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali**

La presente azione si applica su tutto il territorio della Regione Marche nell'ambito di progetti relativi ad accordi agro ambientali d'area con finalità specifica. La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla base della qualità progettuale complessiva dei progetti stessi, in relazione all'obiettivo ambientale.

All'interno dei progetti agroambientali d'area approvati, saranno finanziate tutte le domande di sostegno in quanto la misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

#### 8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni (vedi tabella).

Nelle tabelle (1 e 2) seguenti sono indicate le colture che possono essere ammesse al sostegno per

ciascuna azione ed i relativi importi:

**Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate**

Impegno volontario	Importo premio Euro/ettaro
Inerbimento colture arboree e vite	120

Tab. 1 § 8.2.10.3.2.8 - Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate

**Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali**

Impegno volontario	Importo premio Euro/ettaro
Margini erbosi multifunzionali	130

Tab. 2 § 8.2.10.3.2.8.- Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- Rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola operazione;
- Rispetto dell'adesione ad accordi agroambientali d'area;
- Rischio legato al controllo di rispetto dell'obbligo di sfalcatura entro seconda decade di giugno;
- Rischio legato al doppio finanziamento con il greening.



#### 8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore (genericamente può valere per tutte le azioni).

Per specifiche azioni realizzate nell'ambito di accordi d'area si potrà verificare la possibilità di effettuare controlli speditivi per gli impegni legati alla realizzazione e mantenimento dei margini erbosi, da parte di Enti promotori degli accordi, qualora si tratti di organismi pubblici. In tal caso tali controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale e previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

Le delimitazioni territoriali degli accordi agro ambientali saranno definite a livello di foglio catastale e comunicate all'O.P. per i controlli amministrativi sulle superfici.

Verifiche informatiche per le superfici destinate a fasce tampone e EFA.

Le suddette verifiche informatiche sono consentite dal sistema di presentazione delle domande predisposto dall'OP, che prevede l'identificazione delle particelle con gli specifici codici prodotto (EFA, fasce tampone) e ciò permette i controlli amministrativi su tali superfici. Per l'obbligo di sfalcio: verifica del registro delle operazioni colturali e controlli in loco.

Contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

#### 8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,

lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione della tecnica. Nelle tabelle (3a-3b) si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO INERBIMENTO O PERMANENTE	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI/REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<p>Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento per le colture arboree di vite, olivo e frutta per tutto l'anno.</p>	<p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015)</p> <p>a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;</li> <li>- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).</li> </ul>	Non pertinente	Non pertinente	<p>Per le colture arboree, l'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva.</p> <p>Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>	<p>L'inerbimento permanente presenta numerosi vantaggi ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aumento e conservazione della sostanza organica nel suolo</li> <li>• miglioramento della struttura del terreno e della sua aerazione</li> <li>• aumento della biodiversità e dell'entomofauna utile</li> <li>• limitazione dei fenomeni erosivi nei terreni declivi</li> <li>• maggior efficienza della disponibilità idrica (l'aumento di sostanza organica porta ad un maggiore immagazzinamento di acqua)</li> <li>• migliore sgrondo delle acque in eccesso.</li> </ul>	<p>L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.</p>	<p>I costi sono relativi alla semina di miscugli idonei, alla necessità di gestire le superfici inerbite con sfalci per limitare la diffusione delle infestanti e consentire le operazioni di raccolta.</p> <p>Effetti sulle rese per la competizione idrica nutrizionale della coltivazione arborea.</p> <p>Tale pratica non è riconducibile agli impegni legati alle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (art. 43 del Reg. UE 1307/2013) quindi non si ravvisano sovrapposizioni delle compensazioni.</p>

Tab. 3a § 8.2.10.3.2.10 - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO MARGINI ERBOSI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI/REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<p>- Costituzione e di margini erbosi multifunzionali sul 10 % della superficie a seminativo</p> <p>- sfalci annuali</p> <p>- divieto fertilizzazione</p> <p>- progetto di collocazione e dei margini multifunzionali</p> <p>Partecipazione ad accordi d'area</p>	<p>BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015)</p> <p>Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede:</p> <p>- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;</p> <p>- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".</p>		Non pertinente	Nella normale pratica non vengono dedicate superfici seminabili ad aree inerbite che vadano oltre l'obbligo di condizionalità.	<p>Effetti positivi sull'ambiente sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• miglioramento della struttura del terreno e della sua aerazione</li> <li>• aumento della biodiversità e dell'entomofauna utile</li> <li>• creazione di corridoi ecologici</li> <li>• limitazione dei fenomeni erosivi nei terreni declivi con riduzione del ruscellamento</li> <li>• migliore sgrondo delle acque in eccesso</li> <li>• aumento e conservazione della sostanza organica nel suolo</li> </ul>	<p>L'esistenza delle superfici soggette all'impegno è riscontrabile e in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.</p> <p>Il riscontro con il progetto consente la verifica dell'impegno.</p>	<p>I costi sono relativi alla semina di specifici miscugli ad azioni idonee al mantenimento per 5 anni della superficie inerbita; alla necessità di gestire le superfici inerbite con sfalci.</p> <p>Minori redditi dovuti alla sottrazione di superficie coltivabile a colture da reddito.</p> <p>Costo per redazione del progetto e per la partecipazione ad accordi agro ambientali d'area (costi di transazione)</p> <p>La misura presenta dei rischi di sovrapposizione con l'impegno di condizionalità pertinente BCAA1 ed anche con l'obbligo per le aziende maggiori di 15 ettari di dedicare parte della SAU ad EFA.</p> <p>Per ovviare al pericolo di doppio finanziamento, fermo restando l'obbligo di applicare la tecnica sul 10% dei seminativi aziendali, il premio verrà corrisposto solo sulla parte di superficie non utilizzata dall'agricoltore per soddisfare tali obblighi.</p>

Tab. 3b § 8.2.10.3.2.10 - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle *ipotesi standard* dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di *ordinarietà* e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che genera effetto sui ricavi e sui costi.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

Per beneficiare del sostegno l'agricoltore deve impegnarsi alla applicazione di particolari operazioni colturali (uso di idonei miscugli, gestione degli sfalci) che interessano un'area definita dell'azienda. I premi, commisurati in base agli impegni definiti nella tabella di baseline, sono stati valutati in termini di minori redditi (effetti sulle rese delle coltivazioni arboree a causa delle competizioni idriche (azione 1), sottrazione di superfici coltivabili con colture da reddito per essere destinate a margini erbosi (azione 2)) e di maggiori costi (utilizzo di idonei miscugli, gestione meccanica dell'area inerbita). L'analisi economica si è basata sulle valutazioni dei costi per le singole operazioni colturali.

Fonti informative utilizzate: tariffari APIMAI 2014; Banche dati RICA del triennio 2010-2012; indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno e un quadro esaustivo delle caratteristiche produttive e reddituali delle aziende agricole

marchigiane.

È stato considerato anche il costo di transazione (costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla definizione del progetto e alla presentazione della domanda a cui si aggiungono i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline*, si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell'operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Infatti per l'azione relativa ai margini erbosi si presentano dei rischi di sovrapposizione con l'impegno di condizionalità pertinente BCAA1 ed anche con l'obbligo per le aziende maggiori di 15 ettari di dedicare parte della SAU ad EFA. Per ovviare al pericolo di doppio finanziamento, fermo restando l'obbligo di applicare la tecnica sul 10% dei seminativi aziendali, il premio verrà corrisposto solo sulla parte di superficie non utilizzata dall'agricoltore per soddisfare tali obblighi.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

### 8.2.10.3.3. Sottomisura 10.1 - Operazione C) - FA 4A - Gestione sostenibile dei pascoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

E' concesso un sostegno annuale a favore degli agricoltori destinato al perseguimento di una migliore gestione delle superfici pascolate al fine di tutelare le risorse naturali e del paesaggio, riducendo i fenomeni di degrado delle aree pascolive non oggetto di razionali tecniche colturali preservative dell'ambiente e della biodiversità.

Le superfici oggetto di impegno sono tutte le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente aziendali pascolate.

L'adozione di tecniche di gestione dei pascoli prevede le seguenti attività:

- l'attività di gestione migliorativa del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- il gestore del pascolo deve possedere un piano di turnazione del pascolo, redatto da un tecnico, al fine di organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- siano precluse al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza.

Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- o eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo;
- se un beneficiario esegue una trasemina questa deve essere effettuata in modo rispettoso del valore naturale dell'area.

Per quanto riguarda le operazioni di trasemina, attualmente gli agricoltori non trovano sul mercato semente certificata di origine autoctona. La Regione Marche intende operare al fine di garantire per il futuro tale disponibilità, sostenendo le seguenti azioni: a) raccolta di germoplasma locale, specie nelle aree Natura 2000 regionali; b) azione di moltiplicazione di tali sementi; c) sostegno di investimenti aziendali specifici; d) incoraggiamento di accordi con ditte sementiere per la commercializzazione delle sementi locali.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:

- se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

#### 8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

Il pagamento è annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione rispetto all'ordinarietà che rispetta la baseline. La durata dell'impegno è di 5 anni.

#### 8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla



Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012);

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

#### 8.2.10.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati e le Comunanze agrarie qualora gestiscano direttamente le attività di pascolamento.

#### 8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto alla baseline e alla ordinarietà e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente.

#### 8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori e gli organismi gestori del territorio possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- il carico di bestiame per ettaro deve essere compreso tra 0,3 e 1,2 UBA/Ha;
- la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o mantenuti al pascolo, in rapporto alle superfici dedicate al pascolo.

#### 8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Pascoli ricadenti nelle aree protette o Natura 2000;

- Estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento;
- Gestione associata delle superfici a pascolo.

#### 8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni.

Impegno volontario	Importo premio Euro/ettaro
Gestione sostenibile dei pascoli	130

Tab. 4 § 8.2.10.3.3.8 - Entità della compensazione

#### 8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.10.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- Rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Obblighi del greening e sovrapposizione impegni;
- Rispetto degli impegni previsti per ogni singola operazione (operazioni da effettuarsi/non effettuarsi in determinati periodi dell'anno);
- Verifica rispetto impegni sulla densità – UBA;
- Verifica della congruità tecnica del piano di pascolamento

##### 8.2.10.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e

manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

Il piano di turnazione del pascolo consente il riscontro delle attività programmate in caso di verifica in loco.

Il carico UBA/ha è calcolato in base ai dati riportati nella BDN e alle superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale.

Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione le UBA aziendali date da bovini, ovicaprini, equidi. Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella seguente (Tab. 5).

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Tab. 5 § 8.2.10.3.3.9.2. - Indici per il calcolo delle UBA

Contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

#### 8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e alla ordinarietà.

Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione della tecnica. Nelle tabelle (6a-6b-6c) si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE E IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMIC O	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<p>Predisposizione e del piano di pascolamento e gestione della turnazione con preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza</p>	<p>Non pertinente</p>		<p>Normalment e effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione</p>	<p>La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo di gestione ambientale</p>	<p>La verifica è di tipo documentale . Il piano di pascolamento consente inoltre il riscontro delle attività programmate e in caso verifica in loco.</p>	<p>Impegno remunerato in base al maggiore costo degli impegni aggiuntivi alla normale pratica per l'impiego della manodopera necessaria al rispetto della turnazione e della redazione del piano di pascolamento</p>

Tab. 6a § 8.2.10.3.3.10. - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

DESCRIZIONE E IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMIC O	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<p>Interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispersione delle deiezioni</li> <li>- eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale</li> </ul>	<p>Art. 93 comma 3 Reg. 1306/2013 “ per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti.” Il Dm 180/2015 recepisce tale articolo come BCAA8 per il mantenimento della proporzione entro la diminuzione del 5%.</p>		<p>Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.</p>	<p>Normalmente tali azioni non vengono effettuate o rimangono circoscritte a limitati interventi presso i punti di abbeverata.</p>		<p>Impegno remunerato in base al maggiore costo per l'impiego di mezzi e manodopera per l'applicazione dell'obbligo su tutte le superfici a pascolo diverse da quelle normalmente interessate.</p> <p>L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizionalità e alle normali pratiche in quanto tali interventi sono finalizzati al miglioramento delle superfici pascolate e non solo ad una non riduzione.</p>

Tab. 6b § 8.2.10.3.3.10. - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Carico di bestiame compreso tra 0,3 – 1,2 UBA/ha			Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento (non obbligatorio) con carico minimo di 0,2 UBA/ha come operazione sostitutiva di uno sfalcio annuale.			<p>Gli impegni del greening sulle superfici a prato permanente sono considerati a livello di una baseline e rispetto ad essa si configurano come impegni aggiuntivi quindi remunerati.</p> <p>Rispetto alle attività minime (uno sfalcio) l'impegno di mantenere il pascolamento risulta superiore.</p>

Tab. 6c § 8.2.10.3.3.10. - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle ipotesi standard dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di ordinarietà e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che generano effetto sui ricavi e sui costi.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

I costi considerati rilevanti per l'adozione della misura hanno riguardato le operazioni relative alla corretta gestione del pascolo. Nella definizione dei maggiori costi sono state considerate le operazioni (in termini di impegno di manodopera e meccanizzazione) per la corretta gestione del pascolo:

- spandimento del letame (strigliatura),
- eliminazione meccanica delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico-ambientale,
- gestione della turnazione (spostamento delle recinzioni mobili e dei punti di abbeverata in funzione dell'utilizzazione del cotico erboso).

Ai fini della quantificazione del premio, si stima prudenzialmente che questi interventi vengano effettuati nelle zone a maggior intensità di pascolo e, quindi, che la superficie interessata sia circa il 20-25% della superficie sottoposta ad impegno per le operazioni di strigliatura e del 20% per il diserbo meccanico.

È stato considerato anche il costo di transazione (costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: considerazione l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla definizione del progetto di turnazione annuale del pascolo e alla presentazione della domanda a cui si aggiungono i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli



anni successivi. Tale costo non supera mai il 20% del pagamento complessivo.

L'analisi economica ha fatto ricorso, a seconda dei casi, a diverse fonti dati tra cui i tariffari APIMAI 2014 (per la valutazione delle operazioni meccaniche), le Banche dati RICA 2010-2012 e ove necessario, l'utilizzazione delle informazioni provenienti da Indagini specifiche provenienti da istituti di ricerca, università, amministrazioni o altri soggetti, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline, si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell'operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Gli impegni del *greening* sulle superfici a prato permanente sono considerati a livello di una baseline e rispetto ad essa si configurano come impegni aggiuntivi quindi remunerati.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.4. Sottomisura 10.1 - Operazione D) - FA 4A - Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione si articola in due azioni per il perseguimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale:

**Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale**

È concesso un sostegno annuale per l'allevamento delle razze autoctone minacciate di abbandono, al fine di garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale attraverso il mantenimento o l'aumento della consistenza numerica delle razze locali. Tali razze rispettano i requisiti richiesti dall'art. 7.2 Reg. UE 807/2013.

Le razze oggetto dell'aiuto sono razze locali a limitata diffusione, iscritte al Repertorio Regionale (RR) della biodiversità animale di cui alla legge regionale 12/03. Sono inoltre iscritte ad un Registro Anagrafico (Cavallo del Catria, Razza ovina Sopravissana) o a un Libro genealogico (Razza ovina Fabrianese).

Gli allevatori devono rispettare i seguenti impegni:

- allevano in purezza i capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto;
- allevano le specie animali per il periodo di impegno;
- mantengono la consistenza dell'allevamento per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per tutto il periodo di impegno;
- provvedono a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure producono una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un esperto di un ente autorizzato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze ammesse all'aiuto;
- annotano sul Registro di Stalla, ove previsto, gli animali presenti.

Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda. È comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Per le razze ovine l'Associazione Nazionale della Pastorizia, a norma dell'art. 7.3 del Reg. 807/13, è organismo riconosciuto dal Mipaaf che detiene ed aggiorna le consistenze a livello nazionale attraverso:

- il Libro genealogico della razza ovina Fabrianese (circa 1.962 capi femmine);
- il Registro anagrafico della razza ovina Sopravissana (circa 5.823 capi femmine).

Per il Cavallo del Catria il Registro anagrafico della razza è stato riconosciuto dalla Regione Marche nel 1980 e autorizzato dall'ex MAF nel 1990. L'Associazione Italiana Allevatori, a norma dell'art. 7.3 del Reg. 807/13, è organismo riconosciuto dal Mipaaf che detiene ed aggiorna tale Registro (circa 259 capi

femmine). Nell'ottobre 1986 è stata costituita l'Associazione Nazionale del Cavallo del Catria.

L'Assam gestisce il RR della biodiversità, importante strumento per l'attuazione della LR 12/03 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".

In esso vengono iscritte, previo parere di due Commissioni tecnico-scientifiche, una per il Settore Vegetale ed una per il Settore Animale, **le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione**.

**Nel Repertorio sono riportati, per ogni animale o vegetale, oltre al nome, le caratteristiche distintive morfologiche ed agronomiche, le informazioni di carattere storico e quelle relative agli areali di origine e diffusione.** Il materiale iscritto nel RR può essere cancellato dall'ASSAM, previo parere della competente Commissione, qualora non sussistano più i requisiti di legge.

A norma dell'art. 7.2 e 7.3 Reg. 807/2013 per il settore animale la Commissione tecnico-scientifica dell'Assam, composta da esperti del settore (vedi tabella sotto) valuta l'autoctonia e il pericolo di abbandono delle razze e, se del caso, provvede all'iscrizione nel RR della biodiversità Sezione animale.

#### **Composizione Commissione tecnico-scientifica dell'Assam per il settore animale:**

- un funzionario del Servizio veterinaria, igiene, sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti della regione Marche;
- rappresentanti del mondo agricolo designato dalle OOPP;
- un docente presso il Dip. Scienze Veterinarie dell'Università di Camerino che ha iscritto le suddette razze;
- un docente presso il Dip. Scienze degli Alimenti della Facoltà di Agraria di Ancona

#### **Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale**

È concesso un sostegno annuale per la coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica, iscritte al RR della biodiversità vegetale di cui alla LR 12/03, al fine di garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale.

Gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni:

- coltivare, conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni le varietà di specie arboree a rischio di erosione genetica riportate di seguito. Nel caso di piante isolate o di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato;
- coltivazione per almeno 5 anni di una determinata superficie specie erbacee ed orticole a rischio di erosione genetica riportate di seguito. L'impegno è rispettato o con la coltivazione delle varietà a rischio di erosione genetica in rotazione in una stessa superficie oppure con la loro coltivazione anche in superfici diverse;

Inoltre valgono le seguenti indicazioni:

- nel caso di colture erbacee: coltivazione di semente proveniente da campi di produzione da seme verificati dall'ASSAM;

- nel caso di colture arboree, conservazione di alberi riconosciuti da ASSAM come specie contenute nel Repertorio regionale;
- nel caso di nuovi impianti di colture arboree si richiede materiale di propagazione verificato da ASSAM.

Per il settore vegetale, la Commissione tecnico-scientifica dell'Assam, composta da esperti del settore (vedi tabella sotto) valuta l'autoctonia e il pericolo di erosione genetica e, se del caso, provvede all'iscrizione nel RR della biodiversità Sezione vegetale.

**Composizione Commissione tecnico-scientifica dell'Assam per il settore vegetale:**

- un funzionario Aree Protette Regione Marche;
- rappresentanti del mondo agricolo designato dalle OOPP;
- un docente presso il Dip. Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali della Facoltà di Agraria di Ancona;
- un funzionario del CRA - ORA di Monsampolo del Tronto;
- agronomi e funzionari esperti in produzioni vegetali e piante arboree da frutto.

A norma dell'art. 7.4 Reg. 807/2013 le varietà locali a rischio di estinzione sono iscritte nel RR a seguito dei risultati scientifici ottenuti con progetti specifici e indagini volte ad ottenere dati in grado di stimare il loro grado di rischio di estinzione e la loro reale autoctonia.

Le schede di caratterizzazione, pubblicate anche sul sito dell'ASSAM, riportano gli elementi morfologici, le analisi storiche a supporto dell'autoctonia, le pratiche agronomiche utili alla comprensione del patrimonio locale, e il rischio di estinzione.

A tale proposito, il 24 luglio 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 il decreto del MiPAAF concernente l'adozione delle Linee guida nazionali per la conservazione in-situ, on-farm ed ex-situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario. Il lavoro è stato finanziato dal Ministero nell'ambito del progetto di attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo con la supervisione del Comitato Permanente per le Risorse Genetiche in Agricoltura. La Conferenza Stato Regioni ha sancito l'intesa sulle Linee guida, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Le linee guida nazionali sono state fortemente volute dalle regioni che avevano già iniziato ad operare, alcune anche con legislazione propria, nell'ambito della conservazione genetica animale e vegetale.

Le Marche con la L.R. 12/2003 e il relativo Regolamento di attuazione, si era organizzata da oltre 10 anni affidando l'operatività all'ASSAM, che opera collaborando con enti di ricerca, esperti e con il supporto di due commissioni di esperti (vegetale ed animale). Le commissioni hanno operato nello spirito delle linee guida poi esplicitate, pur con una modalità operativa simile ma non identica per ovvi motivi, e le denominazioni relative al livello di rischio non sono le stesse: nel PNBA il livello di rischio è definito elevato, medio, alto mentre nella nomenclatura utilizzata nelle schede regionali si parla di rischio potenziale, limitato, elevato. Resta il fatto che i fattori di rischio presi in considerazione sono quelli indicati nel capitolo 2 del documento corrispondente del PNBA.

La Commissione vegetale dell'ASSAM ha infatti stabilito, caso per caso in base agli elementi noti, il

rischio di erosione delle risorse genetiche autoctone regionali, effettuando una valutazione dei fattori elencati nella tabella sotto riportata.

1. numero di coltivatori,
2. età dei coltivatori,
3. superfici coltivate in rapporto alla superficie regionale di settore,
4. distribuzione delle superfici coltivate,
5. tipologia di mercato del prodotto,
6. ruolo dell'innovazione varietale per quella specie
7. trend di nuovi impianti e/coltivazioni,
8. presenza nei Registri e/o Cataloghi nazionali,
9. presenza di iniziative di conservazione ex situ

**Alla presente sottomisura si applicano:**

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Reg. 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Reg.807/2014. In particolare:
  - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Reg.1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

**E' prevista una clausola di revisione** degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. 1307/2013.

**E' prevista la clausola di revisione** per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

**Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale**

E' concesso un sostegno annuale per UBA, con una durata di 5 anni per all'allevamento di capi in purezza. L'aiuto è riconosciuto per il numero di UBA ammissibili per le operazioni previste nella presente azione.

#### **Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale**

E' concesso un sostegno annuale per Ha, con una durata di 5 anni per la coltivazione delle varietà locali iscritte al Repertorio regionale e riconosciute a premio.

L'importo del sostegno di cui alle suddette azioni è determinato sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno in questione rispetto alle razze e specie vegetali ordinarie.

#### 8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Legge Regionale 12/2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano”;
- DM n. 180 del 23/01/2015;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

#### 8.2.10.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari sono agricoltori singoli o associati.

#### 8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

#### **Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale**

L'importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto all'allevamento delle razze ordinarie e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto all'allevamento delle razze ordinarie e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente.

#### 8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche. Sono ammissibili al sostegno le razze locali minacciate di abbandono e le specie vegetali a rischio di estinzione che sono iscritte al Repertorio regionale della biodiversità ai sensi della L.R. 12/2003 o per le quali ci siano comunque indicatori sufficienti che consentano di stimare una riduzione della superficie coltivata.

Concorrono al calcolo delle UBA:

- equini maschi autorizzati alla monta, equini femmine di almeno un anno iscritti al registro anagrafico dei cavalli di razza "Cavallo del Catria" al momento della presentazione della domanda così come risultante dal certificato di iscrizione;
- ovini di almeno un anno di età iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine al momento della presentazione della domanda, così come risultante dal certificato rilasciato.

Per i **Coltivatori Custodi**: rinuncia al rimborso spese forfettario erogato dall'ASSAM.

#### 8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tale misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

#### 8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni (vedi tabella).

La corrispondenza dei gruppi culturali è indicata nella tabella inserita nel successivo paragrafo "Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione".

genetica”.

**Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale**

Razza allevata	Totale premio Euro/UBA
Razza ovina Sopravvissana	200
Razza ovina Fabrianese	200
Razza equina Cavallo del Catria	200

**Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale**

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro
Seminativi	300
Mais (varietà)	500
Ortaggi	600
Arboree	530
Olivo	400

Tabella - Entità della compensazione Azione 1 e 2

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

**8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- Rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Rispetto delle superfici, delle UBA, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola operazione;



- Difficoltà nella determinazione della varietà coltivata

#### 8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

Si assicurerà il controllo in campo con personale adeguatamente formato.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

#### 8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Di seguito (tab. 1 e 2) viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione della tecnica. Nella tabella si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e

prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>RAZZE ANIMALI</b>							
<p>Allevamento di capi, appartenenti alle razze animali allevate nelle Marche e minacciate di</p> <p>Abbandono</p> <p>- allevamento delle razze animali a rischio di abbandono</p> <p>- mantenimento della consistenza</p> <p>-allevamento in purezza i capi</p> <p>- iscrizione dei nati nei rispettivi registri o libri genealogici</p> <p>- annotazioni su registro di stalla</p>	CGO 8 - Identificazione e registrazione ovini e caprini		<p>Demarcazione con il Programma nazionale biodiversità animale.</p> <p>Le azioni previste dalla presente non sono compensate dal programma nazionale che ha finalità e beneficiari diversi dalla presente azione.</p>	<p>Le razze oggetto di impegno sono a rischio di abbandono poiché meno produttive di altre razze selezionate.</p> <p>Normalmente i capi non vengono tutti registrati nei libri genealogici o nei registri anagrafici.</p> <p>Gli allevamenti no avvengono in purezza</p>	<p>Importanza del mantenimento o del patrimonio genetico autoctono e a rischio di abbandono</p>	<p>Iscrizione ai Libri genealogici ed ai Registri anagrafici</p>	<p>Minori redditi per ridotta produttività delle razze oggetto di intervento rispetto a razze a maggiore produttività/attitudine .</p> <p>Maggiori costi per gestione dell'allevamento.</p> <p>Costi di transazione connessi all'impegno della misura (iscrizione capi, registrazioni)</p>

Tab.1 § 8.2.10.3.4.9.3 - Descrizione dell'Impegno: razze animali

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENNG
<b>SPECIE VEGETALI</b>							
-coltivazione delle varietà locali minacciate di erosione genetica -conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni le varietà di specie arboree a rischio di erosione genetica riportate di seguito -per le specie erbacee ed orticole, l'impegno alla coltivazione per almeno 5 anni con la coltivazione in rotazione di varietà a rischio oppure con la coltivazione delle varietà di una stessa specie anche in superfici diverse	Non pertinente	Non pertinente			Importanza del mantenimento del patrimonio genetico autoctono e a rischio di erosione genetica	L'Assam verificherà la semente autoctona per le specie vegetali e certificherà le piante arboree.	Minori redditi per ridotta produttività colture oggetto di intervento rispetto ad analoghe specie più produttive. Maggiori costi per lavorazioni e manodopera. Costi di transazione connessi all'impegno della misura

Tab. 2 § 8.2.10.3.4.9.3 - Descrizione dell'Impegno: specie vegetali

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

L'elenco delle risorse genetiche animali iscritte al Repertorio Regionale - LR 12/03 sono:

01. Pecora Sopravissana

02. Pecora Fabrianese

03. Cavallo del Catria

Nelle figure di seguito si riporta l'elenco delle risorse genetiche vegetali iscritte al Repertorio Regionale - LR 12/03.

*SPECIE ARBOREE*

*Varietà Olivo*

<b>n. repertorio</b>	<b>Specie</b>	<b>varietà</b>	<b>Livello di rischio</b>
01	Olea europea	Ascolana dura	elevato
02	Olea europea	Ascolana tenera	minimo
03	Olea europea	Capolga	elevato
04	Olea europea	Carboncella	potenziale
05	Olea europea	Cornetta	elevato
06	Olea europea	Coroncina	potenziale
07	Olea europea	Lea	elevato
08	Olea europea	Mignola	potenziale
09	Olea europea	Nebbia del Menocchia	elevato
10	Olea europea	Nostrale di Rigali	elevato
11	Olea europea	Oliva grossa	elevato
12	Olea europea	Orbetana	elevato
13	Olea europea	Piantone di Falerone	potenziale
14	Olea europea	Piantone di Mogliano	potenziale
15	Olea europea	Raggia	potenziale
16	Olea europea	Raggiola	potenziale
17	Olea europea	Rosciola Colli Esini	elevato
18	Olea europea	Sargano di Fermo	potenziale
19	Olea europea	Sargano di S. Benedetto	elevato
20	Olea europea	Carbò	elevato
21	Olea europea	Zampello	elevato
22	Olea europea	Sarganella	elevato

fig.1 § 8.2.10.3.4.10 Specie arboree\_varietà olivo

## SPECIE ARBOREE

## Varietà Arboree

n. repertorio	Specie	varietà	Livello di rischio
23	Malus domestica	Mela gelata	elevato
24	Malus domestica	Mela fragola	elevato
25	Malus domestica	Mela rosa	potenziale
26	Malus domestica	Mela limoncella	elevato
27	Malus domestica	Mela rosa gentile	potenziale
28	Malus domestica	Mela verdone	potenziale
29	Malus domestica	Mela muso di bue	potenziale
30	Pyrus communis	Pera angelica di Serrungarina	potenziale
40	Vitis vinifera	Vernaccia nera grossa (cerretana)	elevato
41	Vitis vinifera	Gallioppo	elevato
42	Vitis vinifera	Garofanata	elevato
54	Malus domestica	Mela del Papa	
62	Vitis vinifera	Uva melata	elevato
63	Malus domestica	Mela rosa in pietra – accessione Cerreto d’Esi	elevato
64	Malus domestica	Mela Carella – accessione Cerreto d’Esi	elevato
65	Prunus domestica	Susina Brignoncella – accessione Cerreto d’Esi	elevato
66	Prunus cerasus	Visciola – Accessione cerreto d’Esi	elevato
75	Prunus cerasus	Visciola di Cantiano	elevato
76	Prunus avium	Ciliegia Ocola di Cantiano	elevato
77	Malus domestica	Mela agostana	elevato
78	Malus domestica	Mela mosciola	elevato
79	Malus domestica	Mela batocca	elevato
80	Pyrus communis	Pera rossina	elevato
81	Pyrus communis	Pera del perdono	elevato
82	Prunus avium	Ciliegio dolce maggiorola	elevato
83	Pyrus communis	Pero cannellino	elevato

fig.2 § 8.2.10.3.4.10 Specie arboree \_varietà arboree

**SPECIE ERBACEE****Seminativi**

<b>n. repertorio</b>	<b>Specie</b>	<b>varietà</b>	<b>Livello di rischio</b>
31	Hordeum vulgare	Orzo nudo	potenziale
60	Triticum sativum	Jervecella – accessione di Montegiberto	elevato
84	Hordeum vulgare	Orzo del Liberti	elevato
59	Pisum sativum var. arvense	Roveja di Appignano	potenziale
36	Vicia faba	Fava di Fratterosa	potenziale
43	Lathyrus sativus	Cicerchia di Serra dè Conti	potenziale
44	Cicer arietinum	Cece Quercia di Appignano	potenziale
55	Pimpinella anisum	Anice verde di Castignano	elevato

**Varietà mais**

<b>n. repertorio</b>	<b>Specie</b>	<b>varietà</b>	<b>Livello di rischio</b>
35	Zea mays	Mais ottofile di Roccacontrada	potenziale
52	Zea mays	Mais ottofile – accessione di Treia	potenziale
53	Zea mays	Mais ottofile – accessione di Pollenza	potenziale

fig.3 § 8.2.10.3.4.10 Specie erbacee\_prima parte

## SPECIE ERBACEE

## Varietà orticole

n. repertorio	Specie	varietà	Livello di rischio
32	Phaseolus vulgaris	Fagiolo monachello	elevato
33	Phaseolus vulgaris	Fagiolo americano	elevato
34	Phaseolus vulgaris	Fagiolo occhio di capra	elevato
37	Lycopersicon esculentum	Pomodoro Valentino	potenziale
38	Lycopersicon esculentum	Pomodoro cuore di bue "atipico"	potenziale
39	Lycopersicon esculentum	Pomodoro a pera	potenziale
45	Cynara scolymus	Carciofo ascolano	potenziale
46	Cynara scolymus	Carciofo jesino	potenziale
47	Cynara scolymus	Carciofo di Montelupone	potenziale
48	Allium cepa	Cipolla di Suasa	potenziale
56	Phaseolus vulgaris	Fagiolo cenerino – accessione Serravalle del Chienti	elevato
57	Phaseolus vulgaris	Fagiolo monachello – accessione Serravalle del Chienti	elevato
58	Phaseolus vulgaris	Fagiolo americano – accessione Serravalle del Chienti	potenziale
61	Lycopersicon esculentum	Pomodoro da serbo – accessione M. San Vito	potenziale
67	Cynara scolymus	Carciofo violetto tardivo di Pesaro	potenziale
68	Pisum sativum var. saccharatum	Taccola di Massignano	potenziale
69	Pisum sativum var. saccharatum	Taccola del Menocchia	potenziale
70	Capparis rupestris	Cappero rupestre – accessione Borgo Cisterna	potenziale
71	Solanum tuberosum	Patata rossa –accessione Montecopiolo	potenziale
72	Lactuca sativa	Lattuga rossa della Sentina	potenziale
73	Allium cepa	Cipolla rossa di Pedaso	potenziale
85	Phaseolus vulgaris	Fagiolo cannellino – accessione Fiuminata	potenziale
86	Phaseolus vulgaris	Fagiolo biscottino	elevato
87	Allium ascalonicum	Scalognone di Pergola	elevato
88	Lycopersicon esculentum	Pendolino marchigiano	elevato

fig.4 § 8.2.10.3.4.10 Specie erbacee\_seconda parte

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle *ipotesi standard dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di *ordinarietà* e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che genera effetto sui ricavi e sui costi.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi

aggiuntivi e dei mancati redditi”.

La valutazione economica del mancato reddito è stata effettuata riferendosi ad alcune coltivazioni iscritte nel Repertorio regionale delle varietà minacciate di erosione di cui alla LR 12/2003.

Come dati di riferimento controfattuale sono stati utilizzati quelli della banca dati RICA 2010-2012.

In mancanza di dati di mercato di riferimento, i valori economici sono stati valutati considerando che: il prezzo di vendita di un prodotto di “nicchia” è superiore rispetto al convenzionale; i costi relativi alle sementi e materiale di propagazione sono mediamente più elevati per la difficoltà del loro reperimento; i costi a carico dell’agricoltore sono maggiorati per l’impegno che tale misura richiede in termini di conoscenze precise sulla tecnica colturale e del reperimento delle informazioni necessarie alla coltivazione.

La determinazione del mancato reddito per le razze animali minacciate di abbandono si è basata sul confronto con i dati riproduttivi (fertilità e prolificità) ed i dati produttivi (peso medio degli agnelli a 90 giorni) delle razze Sopravissana e Fabrianese con quelli di razze affini ma più diffuse. Per il Cavallo del Catria l’analisi dei maggiori costi e dei minori ricavi si è basata sul confronto la razza a rischio, con la razza Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido di cui esistono allevamenti sul territorio regionale.

È stato considerato anche il costo di transazione (costo aggiuntivo connesso all’adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all’esecuzione dello stesso) valutando: l’impegno orario dell’imprenditore per la presentazione della domanda, i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline e all’ordinarietà, si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell’operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Per evitare il doppio finanziamento la tabella riporta valutazioni effettuate per escludere le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi al *greening* e ai premi accoppiati di cui al Reg. 1307/2013.

#### **Esclusione doppio finanziamento**

Per la presente operazione non si ravvisano sovrapposizioni relative ai pagamenti del *greening* in quanto gli impegni specifici sono differenti e non assimilabili alle pratiche di inverdimento.

Per i premi accoppiati a superficie per le produzioni vegetali l’unica operazione che prevede un premio a ettaro in base alla tipologia di coltura è la 10.1.D sulla Conservazione del patrimonio genetico, misura a favore della coltivazione delle varietà locali autoctone. La finalità dei due pagamenti è nettamente diversa: con il premio accoppiato si intende aiutare un intero settore in difficoltà; con il premio per le varietà locali si intende risarcire quegli agricoltori che coltivano varietà con performance inferiori rispetto alle varietà commerciali ma che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità vegetale. Pertanto non si ravvisa doppia compensazione in quanto la misura 10.1D va a colmare gli e/o maggiori costi.

Per i premi accoppiati per il settore ovi-caprino l’operazione che prevede un premio a capo è quella per



il mantenimento delle razze in via di estinzione misura 10.1.D per le razze Fabrianese e Sopravissana. La finalità dei due pagamenti è nettamente diversa: con il premio accoppiato si intende aiutare un intero settore in difficoltà e/o valorizzare la qualità delle produzioni, con il premio per le razze autoctone a rischio di abbandono si intende risarcire quegli allevatori che allevano razze con performance inferiori alle altre razze ma che caratterizzano il territorio e sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità animale. Pertanto non si ravvisa doppia compensazione in quanto la misura 10.1D va a colmare gli le perdite di reddito fra le normali razze e quelle locali autoctone che hanno minori rese e/o maggiori costi.

#### Tab.1 § 8.2.10.3.4.10 Esclusione doppio finanziamento

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

#### 8.2.10.3.5. Sottomisura 10.2 Operazione A) FA 4A - Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico regionale

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

##### 8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Possono essere sovvenzionate con la presente azione le seguenti operazioni:

- a. azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ (coltivatori custodi) ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- b. azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- c. azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Non sono ammissibili al sostegno di cui all'art. 28 par. 9 del Reg. UE 1305/2013 le attività che rientrano nella tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali art. 28 par. 1-8

##### 8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto", per la copertura del 100% dei costi sostenuti dall'ASSAM per l'attivazione delle operazioni previste dalla presente azione.

L'aiuto è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. Non è pertanto previsto un periodo specifico di impegno, ma il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte.

##### 8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Legge Regionale 12/2003;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

#### 8.2.10.3.5.4. Beneficiari

Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM).

L'ASSAM è soggetto individuato dalla normativa regionale (L.R. 12/2003) per la gestione delle attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Nell'ambito di questa sottomisura, quindi, le attività affidate ad ASSAM rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 9 del Codice dei contratti, trattandosi di attività svolta in virtù di disposizione legislative o regolamentari, e dall'art. 5 del Codice dei contratti "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" in quanto la Regione effettua un controllo sul fornitore analogo a quello che esercita sulla propria amministrazione, ASSAM svolge in modo esclusivo le attività di cui alla presente misura, con l'amministrazione aggiudicatrice stessa che lo controlla.

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale.

#### 8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Spese coerenti con le logiche di intervento della misura funzionali, necessarie e direttamente imputabili alle azioni, con riferimento alle seguenti tipologie:

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- viaggi e trasferte;
- servizi e consulenze tecnico scientifiche, convenzioni;
- materiale di consumo;
- spese per la realizzazione di materiale informativo, formativo e promozionale;
- acquisto beni durevoli e costi per investimenti;
- spese generali.

#### 8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

La concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM in conformità alla legge regionale 12/03 e del relativo programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Ai fini della ammissibilità la domanda dovrà conseguire un **punteggio minimo**.

#### 8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda avviene sulla base dei seguenti criteri:

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze delle persone impiegate nel progetto e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire ASSAM sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione avverrà con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati.

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale.

#### 8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È prevista la copertura del 100% dei costi sostenuti dall'ASSAM per l'attivazione delle operazioni previste dalla presente azione.

Al fine di garantire la congruità dei costi, per tutte le attività previste nel progetto dovranno essere indicate le singole voci di costo necessarie alla realizzazione del progetto stesso nonché i relativi risultati quantificati da conseguire, che saranno monitorati e valutati prima del pagamento. La congruità delle singole voci di costo, sarà invece verificata in sede di ammissibilità del progetto in questione.

#### 8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.10.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura - classificabili come R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - risultano collegati principalmente con la verifica dei seguenti elementi:

- per i beneficiari pubblici non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
- conformità delle attività svolte rispetto al progetto approvato;
- non corretta rendicontazione costi;
- costi non ammissibili.

##### 8.2.10.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Con riferimento ai rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura - classificabili come R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), oltre alle azioni di mitigazione di natura trasversale trattate nell'apposita sezione del Programma (Capitolo 18), si prevede nello specifico:

- di informare il beneficiario sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
- la verifica a rendicontazione delle procedure utilizzate, nonché del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

##### 8.2.10.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

--

#### 8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente
----------------

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente
----------------

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente
----------------

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Le possibilità di combinazione, ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni agro-climatico-ambientali, degli impegni connessi all'agricoltura biologica, degli impegni connessi al benessere degli animali e degli impegni silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.  In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno
--

stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1303/2013.

#### 8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

**R5:** Impegni difficili da verificare o controllare

**R6:** Condizioni di ammissibilità in entrata

**R8:** Sistema Informativo

**R9:** Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

##### 8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

I rischi R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), in quanto trasversali alle misure del programma, saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la misura afferenti alla tipologia R5 (Impegni difficili da verificare o controllare) e R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata) saranno ulteriormente mitigati con le seguenti azioni:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai beneficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

Vedi anche quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

#### 8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per il rispetto dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, per i beneficiari del PSR, non essendo stato necessario adottare specifiche disposizioni regionali, il principale riferimento normativo è il DM n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i. ed in particolare l'Allegato 7 "Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n.1305/2013.

Di seguito si elencano le norme principali relative ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti



fitosanitari riepilogando gli impegni più importanti.

- DM 19 aprile 1999 Codice di Buona pratica agricola
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- DM 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii (articolo 13 e allegato 8)
- DI 7 aprile 2006 ("Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).
- DGR n. 1448 del 3/12/2007 e ss.mm.ii. Impegni previsti dal "Programma di azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"

### **Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti**

Secondo quanto stabilito con DM n. 180 del 23/01/2015 ai fini del Requisito minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal codice di Buona pratica agricola istituito ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio. In particolare secondo il CBPA e ai sensi del Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si definiscono i seguente gli obblighi specifici:

- obblighi amministrativi,
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti,
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti,
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)

### **Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**

a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale

c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti

fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

e) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

*8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

## 8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

### 8.2.11.1. Base giuridica

Reg.1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(10), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

### 8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La continua spinta verso una competitività globale, ha determinato anche nell'agricoltura la progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche volte a ridurre i costi di produzione ed innalzare la produttività unitaria. Questo è avvenuto in modo particolare nelle aree dove più elevata è la capacità produttiva agricola determinata in prevalenza da favorevoli condizioni pedo-climatiche, portando ad una agricoltura intensiva e specializzata, caratterizzata da un consistente impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. Un altro effetto della spinta competitiva è la coltivazione di poche specie vegetali che garantiscono la redditività più elevata.

Secondo il regolamento (CE) n 834/2007, che definisce i metodi di agricoltura biologica e le modalità di conversione da metodi di coltivazione convenzionali a quelli biologici, la produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- a. stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
  - i. rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
  - ii. contribuisca ad un elevato livello di diversità biologica;
  - iii. assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;
  - iv. rispetti elevati standard di benessere degli animali e, in particolare, risponda alle esigenze comportamentali specie-specifiche degli animali;
- b. mirare ad ottenere prodotti di alta qualità;
- c. mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda

dei consumatori di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante o la salute e il benessere degli animali.

Il sostegno nell'ambito di questa misura di Sviluppo Rurale è focalizzato, pertanto, alla conversione e/o il mantenimento di pratiche di agricoltura biologica al fine di incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali regimi, rispondendo così alla domanda sempre più forte dei cittadini di un utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e della disponibilità a costi accessibili di produzioni di qualità.

Specie in alcuni ambiti territoriali, caratterizzati da una maggiore vulnerabilità ovvero dalla presenza di elementi distintivi di elevata qualità ambientale come aree ZVN, parchi o aree Natura 2000, l'agricoltura biologica rappresenta una scelta di grande rilievo. Infatti le pratiche agricole che questa promuove, contribuiscono a migliorare la qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento dello stato della biodiversità (ad esempio senza l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi, la rotazione delle colture, l'uso di fertilizzanti organici, e il miglioramento della sostanza organica del suolo).

La misura di agricoltura biologica risponde in modo efficace ai seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 12:** Tutela delle acque e dell'aria attraverso metodi di gestione agricola e zootecnica sostenibili;
- **Fabbisogno 14:** Preservare e migliorare la biodiversità agraria e naturale;
- **Fabbisogno 15:** Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 16:** Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari.

In generale la misura fa riferimento a tutte le focus area della Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con un legame più stretto con la Focus Area 4B.

In modo meno diretto la misura concorre anche con la Focus Area 5E "favorire il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" e con la Focus Area 5Drelativametne alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

#### **Contributo diretto alla Focus Area 4A, 4B, 4C**

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4B: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. Attraverso le tecniche di agricoltura biologica si sostengono infatti pratiche agricole fortemente favorevoli alla salvaguardia della qualità dell'acqua. Tali effetti positivi sono poi massimizzati da interventi collettivi concentrati in determinati ambiti territoriali.

Il contributo della misura si evidenzia anche a favore della Focus Area 4A sia attraverso la forte riduzione dei danni arrecati alla biodiversità naturale grazie alle tecniche di riduzione degli input produttivi, sia tramite l'utilizzo di varietà vegetali e razze animali, a rischio di abbandono normalmente non utilizzate dall'agricoltura convenzionale.

Vi è infine un contributo diretto agli obiettivi della Focus Area 4C grazie alla migliore gestione dei suoli, tramite le tecniche di coltivazione che prevedono l'inserimento in rotazione delle foraggere, le quali sono fortemente protettive e migliorative nei confronti del suolo agrario

### **Contributo indiretto alle Focus Area 5D, 5E**

La misura contribuisce anche in modo indiretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 5D e 5E con le seguenti modalità:

- alla Focus Area 5D, relativa alla riduzione delle riduzioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dell'agricoltura, non sono state assegnate operazioni specifiche per le motivazioni riportate nelle strategie, ma la presente misura contribuisce ai suoi obiettivi attraverso la riduzione delle emissioni di ammoniaca e di protossido di azoto a seguito del contenimento delle quantità di fertilizzanti azotati, nonché attraverso la riduzione delle emissioni di metano in presenza di zootecnia biologica;
- le rotazioni con foraggere e la pratica del sovescio risultano funzionali anche agli obiettivi della Focus Area 5E, assicurando un aumento della sostanza organica dei suoli a cui corrisponde una consistente immobilizzazione di anidride carbonica negli stessi. Inoltre l'introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, comporta una consistente riduzione del consumo energetico e quindi delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

### **Contributo agli obiettivi trasversali**

Le sottomisure 11.1. "Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica", e 11.2. "Pagamenti per mantenere metodi di produzione biologica", contribuiscono in modo apprezzabile al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'**innovazione** che rappresenta un elemento importante nella ricerca di nuove tecniche produttive biologiche adatte alle condizioni locali (varietà, modalità di intervento, rotazioni, ecc...), al fine di migliorare la "sostenibilità" economica del metodo biologico.

La misura contribuisce in modo molto rilevante all'obiettivo trasversale **ambiente**, infatti secondo lo studio "beni pubblici", pubblicato dalla Commissione agricoltura biologica, tale tecnica contribuisce positivamente alla fornitura di un'ampia gamma di beni pubblici ed in particolare: 1) Funzionalità del suolo; 2) Biodiversità agricola; 3) Qualità dell'acqua; 4) Qualità dell'aria; 5) Paesaggi agricoli; 6) Vitalità rurale; 7) Disponibilità di acqua; 8) Stabilità del clima.

Inoltre concorre alla **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi** in quanto, per la mitigazione dei cambiamenti climatici, le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli, mentre per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, favorisce un uso più razionale del suolo garantendo una migliore protezione del suolo e delle acque (anche) in presenza di eventi meteorologici estremi.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
11.1.					X	X	X				I	I				V	V	V
11.2.					X	X	X				I	I				V	V	V

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1 § 8.2.11.2 - Contributo della misura 11 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. Sottomisura 11.1 - Azione A) - FA 4B - Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura mira a favorire il passaggio delle aziende dall'agricoltura convenzionale alle tecniche ed ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Regolamento (CE) n 834/2007 e s.m.i. e dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per i requisiti che vanno oltre la comune pratica agricola e la *baseline*, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di *baseline* sono descritti nella tabella riportata nel capitolo relativo alle informazioni specifiche della operazione.

Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
  - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

#### 8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. La SAU sottoposta al vincolo della produzione biologica va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

#### 8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. (e s.m.i);
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

#### 8.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

#### 8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno ed ammissibile all'aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in relazione alle baseline e alle normali pratiche agricole della zona e riguardanti la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella legislazione agricoltura biologica.

I pagamenti sono cumulabili con i pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 1305/13, purché riguardino impegni che vanno al di là della baseline della misura agro-climatico-ambientale e che si differenziano dagli impegni sostenuti ai sensi della presente misura.

In particolare, le possibilità di combinazione, ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni agro-climatico-ambientali, degli impegni connessi all'agricoltura biologica, degli impegni connessi al benessere degli animali e degli impegni silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

#### 8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti gli agricoltori che rispettino le seguenti condizioni:

1. adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto in possesso dei beneficiari conformemente al Reg. (CE) 834/2007, per tutta la durata del periodo di impegno;
2. è possibile limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE di cui al trattino precedente conformemente al Reg. (CE) 834/2007 che abbiano presentato la Notifica di attività biologica nel SIAR entro la data di presentazione della domanda di impegno e non siano già stati beneficiari di un sostegno di agricoltura biologica a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013) o del Reg. UE n. 1305/2013 (PSR 2014/2020);
3. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e



olivo) o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno;

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

#### 8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN;
- Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive (frutta, ortive, ecc.);
- Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale.

#### 8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tab. 1 § 8.2.11.3.1.8).

Nei primi 5 anni di impegno il sostegno viene corrisposto secondo gli importi indicati in tabella 1 § 8.2.11.3.1.8 “impegni oltre la baseline e la comune pratica agricola” sotto riportata. Per gli impegni relativi al 6° e 7° anno il sostegno viene corrisposto secondo gli importi indicati in tabella 1 § 8.2.11.3.2.8 “impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola” della sottomisura 11.2.

Nel caso di domande collettive presentate da **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio “vendemmia verde”.

Alle aziende con bovini od ovini allevati con metodo biologico è concesso il sostegno “foraggiere con bovini bio” o “ foraggiere con ovini e caprini bio” solo sulle superfici foraggiere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggiere non inferiore a 0,6 e massimo 2 Uba/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggiere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale “medica e foraggiere avvicendate”.

Gruppo colturale	Importo premio	Importo premio
------------------	----------------	----------------

	Euro/ettaro	Euro/ettaro
	Domande individuali	Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	240	260
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	250	270
Foraggiere avvicendate	100	110
Ortaggi	570	600
Vite	800	850
Vite con vendemmia verde	600	660
Olivo	680	750
Frutta	800	850
Castagno	300	325
Foraggiere con bovini bio	330	350
Foraggiere con ovini e caprini bio	210	24

Tab. 1 § 8.2.11.3.1.8 impegni oltre la baseline e la comune pratica agricola

#### 8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- verifica della presentazione della Notifica;
- difformità di superficie, tipo di coltura;
- verifica della condizione di adesione dell'intera superficie aziendale;
- mancato rispetto degli impegni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg (CE) 889/2008 e s.m.i;
- Supervisione degli Organismi di controllo terzi da parte dell'Organismo pagatore
- verifica dei criteri di ammissibilità
- verifica del rispetto della densità UBA/Ha

#### 8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto con l'Organismo Pagatore. In particolare sarà opportuno perseguire i seguenti obiettivi:

- riscontro informatico della Notifica attraverso il portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.) e il Sistema regionale (SIAR);
- riscontro informatico dei dati presenti in domanda;
- accertamento del rispetto delle norme vigenti in materia (anche attraverso gli esiti dei controlli OdC);
- rispondenza annuale prosecuzione degli impegni;
- contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura;
- applicazione conforme del punto 1, punto c) allegato I del Reg. 907/14 (delega del controllo all'ente terzo di certificazione).

#### 8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei

prodotti biologici”.

Nelle tabelle sotto riportate viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>A) Sementi e materiale di propagazione</b>							
<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>			Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non su tutte le colture viene utilizzato materiale certificato.	Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati  Riduzione rischio fitosanitario.  Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF  Visita ispettiva in loco	Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.

Tab.1a § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Sementi e materiale di propagazione

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>B) Avvicendamento colturale parte 1</b>							
<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato:</p> <p>- In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <p>- i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;</p>	<p>(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)</p> <p><i>"Greening": diversificazione colturale:</i></p> <p>- se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi.</p> <p>- l'obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.</p>		Nessuna previsione su disposizioni nazionali	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.</p> <p>Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno-vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del Greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p>	<p>L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.</p> <p>Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening</p>

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>B) Avvicendamento colturale parte 2</b>							
<p>- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;</p> <p>- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.</p> <p>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>	<p>Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <p>aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</p> <p>- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;</p> <p>- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.</p> <p>Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse</p>						

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>C) Fertilizzazione_1</b>							
<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p>	<p><b>CGO 1</b> – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p><b>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006</b> (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p>	<p><b>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</b></p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013 Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:</p>		<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MIPAAF</p> <p>Registrazion e delle fertilizzazioni nel registro culturale</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p>	<p>Costi aggiuntivi il mantenimento della fertilità del suolo è più onerosa rispetto al metodo convenzionale.</p> <p>Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali.</p>

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>C) Fertilizzazione_2</b>							
	<p>1.obblighi amministrativi;</p> <p>2.obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>3.obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>4.divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p> <p>DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati.</p> <p>DGR 147/2013 conferma ZVN.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>- Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.</p>	<p>a) obblighi amministrativi;</p> <p>b) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>c) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>d) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti</p>		<p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p> <p>Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi</p>	<p>La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.</p> <p>Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria</p>	<p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di fertilizzanti non ammessi.</p>	<p>Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese.</p>

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione\_parte2



DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1</b>							
Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti.  Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.  Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:  - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"  DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni:  a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale.		La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).	Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF  Registrazion e delle operazioni colturali e dei trattamenti nel registro culturale  Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.	Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie  Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica  Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2</b>							
<p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008</p>	<p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>		<p>La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati.</p>	<p>La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente e attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi.</p> <p>Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.</p>	<p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non ammessi.</p>	

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>F) Zootecnia biologica_1</b>							
<p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola)</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti</p>	<p><b>CGO 4</b></p> <p>obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato e conforme.</p> <p>Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.</p>			<p>Nella pratica ordinaria non esistono vincoli sull'origine degli animali, possono essere utilizzati mangimi convenzionali</p> <p>Nella pratica ordinaria si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione.</p> <p>Attività agricola minima per le superfici a prato permanente</p>	<p>Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico degli alimenti zootecnici.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite.</p>	<p>Le superfici foraggere biologiche aziendali sono dedicate all'alimentazione del bestiame che richiede un allevamento estensivo</p> <p>Costi aggiuntivi: l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella convenzionale in quanto il prezzo degli alimenti biologici è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali.</p>

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>F) Zootecnia biologica_2</b>							
<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;</li> <li>- applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali;</li> <li>- uso di alimenti di alta qualità;</li> <li>- adeguata densità degli animali</li> </ul> <p>I medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti</p>	<p><b>CGO 5</b> - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze <math>\beta</math>-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</p>				<p>La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di OGM</p>	<p>Mancati guadagni: l'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese, tenuto conto anche del tipo di stabulazione/accesso agli spazi aperti.</p> <p>Costi aggiuntivi: la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle convenzionali.</p> <p>Il prezzo dei prodotti e degli specialisti utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale</p>

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1</b>							
<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <p>a) impiego di materie prime</p> <p>b) operazioni colturali</p> <p>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;</p> <p>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</p>	<p><b>CGO 10</b> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti:</p> <p>1.elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;</p> <p>2.prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;</p> <p>3.superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;</p> <p>4.avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;</p> <p>5.registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.</p>	<p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p> <p>Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agroindustriale per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto anno in zona ordinaria</p>		<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF.</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.</p> <p>Verifica tramite valutazione del bilancio di massa della resa/ha.</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti (costi di transazione)</p>

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2</b>							
<p>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</p> <p>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni all'esecuzione del trattamento stesso</p> <p>-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)</p> <p><b>CGO 1</b> – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN oppure azienda che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN</p>						

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>i) Tenuta di un Registro di stalla_1</b>							
<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <p>a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;</p> <p>b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;</p> <p>c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;</p> <p>d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;</p>	<p><b>CGO 4</b></p> <p>Gli operatori della produzione primaria settore allevamento devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza.</p>			<p>Nella pratica ordinaria vengono registrate solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MIPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con la BDN</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni di stallai e di magazzino valutati in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.</p>

Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta Registro stalla\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>l) Tenuta di un Registro di stalla_2</b>							
<p>e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>							

Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta Registro stalla\_parte2



DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)</b>							
Obbligo della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico regionale SIAR e/o nazionale SIB			<b>Decreto legislativo 220/95, art. 6.</b> <b>Decreto ministeriale 2049/2012</b>		L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC.  La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda	Verifica da parte dell'ODC  Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.  La presentazione della notifica determina l'entrata nel sistema di certificazione.  I costi di certificazione della sottomisura «conversione all'agricoltura biologica» NON sono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008</b>							
Obbligo di comunicazione all'OdC entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla avvenuta variazione sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento			<b>Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321</b> Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni		Viene comunicato con il Programma Annuale delle produzioni vegetali per ogni appezzamento aziendale, quali sono le colture in atto o quelle che intende mettere in atto durante l'anno corrente, stimandone anche la produzione.  Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, contiene invece la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità	Verifica da parte dell'ODC  Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi\_parte2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art10 del Reg. 808/2014, sulle *ipotesi standard* dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

La metodologia si basa sul confronto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla

comune pratica agricola che in ogni caso rispetta la baseline, che alla tecnica oggetto di intervento (conversione ai metodi dell'agricoltura biologica), al fine determinare l'effetto sui costi e/o sui ricavi.

La base di calcolo è stato il margine lordo (ML) della coltura oggetto di applicazione della tecnica. Il ML incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo. Nello schema di calcolo del ML non sono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Sono stati considerati i soli costi variabili relativi ai fattori produttivi (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci) e all'impiego di manodopera e meccanizzazione. I costi di certificazione non sono presi in considerazione nel calcolo del premio introduzione all'agricoltura biologica.

La valutazione economica ha considerato i maggiori costi di: sementi e materiale di propagazione, fertilizzanti biologici. Costi aggiuntivi di monitoraggio delle fitopatie, di manodopera e macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari.

Dal lato dei ricavi il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese. Per alcune colture eventuali minori redditi sono dovuti all'applicazione della difesa biologica.

L'avvicendamento colturale non entra nella stima dei mancati redditi e costi aggiuntivi.

è stato considerato il costo di transazione (connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla gestione delle pratiche inerenti i rapporti con l'organismo di certificazione (notifica, PAP, controlli), i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Fonti utilizzate: RICA 2010-2012; tariffari APIMAI; Censimento agricoltura 2010; Indagini congiunturali ISTAT; indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi e un quadro esaustivo delle caratteristiche delle aziende agricole marchigiane.

Per considerare i soli impegni aggiuntivi, si è fatto riferimento alla tabella *baseline* che descrive gli impegni, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di *greening* di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Nello specifico non si ravvisano sovrapposizioni poiché non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi che si generano nell'applicazione della pratica biologica relativa all'obbligo di rotazione colturale che è assimilabile all'obbligo di diversificazione previsto dal *greening*. L'impegno relativo al mantenimento dei prati permanenti viene considerato come una baseline e quindi non c'è pericolo di doppio finanziamento in quanto gli impegni sono superiori poiché relativi alla conduzione con metodo biologico.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

### 8.2.11.3.2. Sottomisura 11.2 - Azione A) - FA 4B - Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

#### 8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è concesso alle aziende che effettuano le operazioni di mantenimento delle tecniche ed dei metodi dell'agricoltura biologica, come definiti nel Regolamento (CE) n 834/2007.

(FA 4B)

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la baseline, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di *baseline* sono descritti nella tabella riportata nel capitolo relativo alle informazioni specifiche della operazione.

Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
  - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad

evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

#### 8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. La SAU sottoposta al vincolo della produzione biologica va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

#### 8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. (e s.m.i);
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
- Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

#### 8.2.11.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

#### 8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno ed ammissibile all'aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in relazione alle baseline e alle normali pratiche agricole della zona e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella legislazione agricoltura biologica.

I pagamenti sono cumulabili con i pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 1305/13, purché riguardino impegni che vanno al di là della baseline della misura agro-climatico-ambientale e che si differenziano dagli impegni sostenuti ai sensi della presente misura.

In particolare, le possibilità di combinazione, ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni agro-climatico-ambientali, degli impegni connessi all'agricoltura biologica, degli impegni connessi al benessere degli animali e degli impegni silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

#### 8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti gli agricoltori che rispettino le seguenti condizioni:

1. adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto in possesso dei beneficiari conformemente al Reg. (CE) 834/2007, per tutta la durata del periodo di impegno;
2. è possibile limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE di cui al trattato precedente conformemente al Reg. (CE) 834/2007.
3. siano iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico oppure abbiano presentato la Notifica di attività biologica nel SIAR entro la data della presentazione della domanda di sostegno del primo anno d'impegno ed abbiano ottenuto l'idoneità dall'Organismo di certificazione entro la data prevista dalle disposizioni attuative;
4. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso serre o tunnel, di colture arboree da frutto o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno.

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

#### 8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN;

- Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive (frutta, ortive, ecc.);
- Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale;
- Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche aziendali.

#### 8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tabella).

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro	Importo premio Euro/ettaro
	Domande individuali	Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	220	240
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	240	260
Foraggere avvicendate	100	110
Ortaggi	540	600
Vite	650	700
Vite con vendemmia verde	450	480
Olivo	600	660
Frutta	750	810
Castagno	270	300
Foraggere con bovini bio	300	330
Foraggere con ovini e caprini bio	190	210

Tab.1 § 8.2.11.3.2.8 - impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola

Nel caso di domande collettive presentate da **gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde".

Alle aziende con bovini od ovini allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggere con bovini bio" o "foraggere con ovini e caprini bio" solo sulle superfici foraggere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggere non inferiore a 0,6 e massimo 2 UBA/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale "medica e foraggere".

avvicendate”.

#### 8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.11.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- verifica della presentazione della Notifica;
- difformità di superficie, tipo di coltura;
- verifica della condizione di adesione dell'intera superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg (CE) 889/2008 e s.m.i. Supervisione degli Organismi di controllo terzi da parte dell'Organismo pagatore
- verifica criteri di ammissibilità
- verifica del rispetto della densità UBA/Ha

##### 8.2.11.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l’esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto con l'Organismo Pagatore. In particolare sarà opportuno perseguire i seguenti obiettivi:

- riscontro informatico della Notifica attraverso il portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.) e il Sistema regionale (SIAR);
- riscontro informatico dei dati presenti in domanda;
- accertamento del rispetto delle norme vigenti in materia (anche attraverso gli esiti dei controlli OdC);



- rispondenza annuale prosecuzione degli impegni;
- contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura;
- applicazione conforme del punto 1, punto c) allegato I del Reg. 907/14 (delega del controllo all'ente terzo di certificazione).

#### 8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

Nelle tabelle 1 (a-h) sotto riportate viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>A) Sementi e materiale di propagazione</b>							
<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>			Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non su tutte le colture viene utilizzato materiale certificato.	Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF  Visita ispettiva in loco	Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.
Tab.1a § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Sementi e materiale di propagazione							

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>B) Avvicendamento colturale 1</b>							
<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p>	<p>(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)</p> <p><i>"Greening": diversificazione colturale:</i></p> <p>se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi.</p> <p>l'obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.</p>		<p>Nessuna previsione su disposizioni nazionali</p>	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.</p> <p>Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno-vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p>	<p>L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.</p> <p>Conseguentemente e non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening</p>

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIO NI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>B) Avvicendamento culturale 2</b>							
<p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;</li> <li>- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;</li> <li>- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.</li> <li>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</li> <li>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</li> </ul>	<p>Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</li> <li>- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;</li> <li>- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.</li> </ul> <p>Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse</p>						

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento culturale\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>C) Fertilizzazione_1</b>							
<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p>	<p><b>CGO 1</b> – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p><b>Decreto Ministeriale MiPAAF 7 aprile 2006</b> (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obblighi amministrativi;</li> <li>2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</li> <li>3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</li> <li>4. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</li> </ol>	<p><b>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</b></p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013 Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:</p>		<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio.</p> <p>La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Registrazione delle fertilizzazioni i nel registro culturale</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p>	<p>Costi aggiuntivi il mantenimento della fertilità del suolo è più onerosa rispetto al metodo convenzionale.</p> <p>Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali</p> <p>Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese.</p>

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>C) Fertilizzazione_2</b>							
	<p>DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati.</p> <p>DGR 147/2013 conferma ZVN.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno</p>	<p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti</p>		<p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p> <p>Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi</p>	<p>Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco .</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di fertilizzanti non ammessi.</p>	

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione\_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1</b>							
Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti  Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.  Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:  - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari  Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"  DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni:  a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale		La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).	Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF  Registrazione delle operazioni colturali e dei trattamenti nel registro colturale  Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.	Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie  Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica  Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2</b>							
Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento o 889/2008	Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).  CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare  Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.  c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.  d) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.		La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.  Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari	La prevenzione e dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi.  Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.	Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.  Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.  Controllo visivo in loco  Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non ammessi.	Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie  Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica  Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti\_parte2



DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>F) Zootecnia biologica_1</b>							
<p>Origine degli animali biologici : gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008.</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.</p>	<p><b>CGO 4</b></p> <p>obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato e conforme.</p> <p>Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.</p>			<p>Nella pratica ordinaria non esistono vincoli sull'origine degli animali, possono essere utilizzati mangimi convenzionali.</p> <p>Nella pratica ordinaria si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione.</p> <p>Attività agricola minima per le superfici a prato permanente.</p>	<p>Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrapascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento o provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF.</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico degli alimenti zootecnici.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite.</p>	<p>Le superfici foraggere biologiche aziendali sono dedicate all'alimentazione del bestiame che richiede un allevamento estensivo.</p> <p>Costi aggiuntivi: l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella convenzionale in quanto il prezzo degli alimenti biologici è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali.</p>

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica\_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>F) Zootecnia biologica_2</b>							
<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;</li> <li>- applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali;</li> <li>- uso di alimenti di alta qualità;</li> <li>- adeguata densità degli animali.</li> </ul> <p>I medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p>	<p><b>CGO 5</b> - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).</p>				<p>La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco.</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di OGM.</p>	<p>Mancati guadagni: l'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese, tenuto conto anche del tipo di stabulazione/accesso agli spazi aperti.</p> <p>Costi aggiuntivi: la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle convenzionali.</p> <p>Il prezzo dei prodotti e degli specialisti utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale.</p>

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica\_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMIC	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1</b>							
<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <p>a) impiego di materie prime</p> <p>b) operazioni colturali</p> <p>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;</p> <p>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</p> <p>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</p>	<p><b>CGO 10</b> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;</li> <li>2.prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;</li> <li>3.superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;</li> <li>4.avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;</li> <li>5.registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.</li> </ol>	<p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>		<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.</p> <p>Verifica tramite valutazione del bilancio di massa della resa/ha.</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione e nella giustificazione e degli aiuti (costi di transazione).</p>

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali\_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2</b>							
f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.  Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.	Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni all'esecuzione del trattamento stesso  -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)  <b>CGO 1</b> – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;  Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN oppure azienda che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN	Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agroindustriale e per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto anno in zona ordinaria					

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali\_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE  E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>I) Tenuta di un Registro di stalla</b>							
<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <p>a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;</p> <p>b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;</p> <p>c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;</p> <p>d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;</p> <p>e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p><b>CGO 4</b></p> <p>Gli operatori della produzione primaria settore allevamento devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza.</p>			<p>Nella pratica ordinaria vengono registrate solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con la BDN</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni di stallai e di magazzino valutati in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.</p>

Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta di un Registro di stalla

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)</b>							
Obbligo della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico regionale SIAR e/o nazionale SIB			Decreto legislativo 220/95, art. 6.  Decreto ministeriale 2049/2012		L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC  La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda	Verifica da parte dell'ODC  Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.  La presentazione della notifica determina l'entrata nel sistema di certificazione. I costi di certificazione sono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica\_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
<b>M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008</b>							
Obbligo di comunicazione all'OdC entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla avvenuta variazione sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento			<b>Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321</b> Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni		Viene comunicato con il Programma Annuale delle produzioni vegetali per ogni appezzamento aziendale, quali sono le colture in atto o quelle che intende mettere in atto durante l'anno corrente, stimandone anche la produzione  Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, contiene invece la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità	Verifica da parte dell'ODC  Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica\_parte2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulle *ipotesi standard* dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

La metodologia si basa sul confronto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che in ogni caso rispetta la baseline, che alla tecnica oggetto di intervento

(mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica), al fine determinare l'effetto sui costi e/o sui ricavi.

La base di calcolo è stato il margine lordo (ML) della coltura oggetto di applicazione della tecnica. Il ML incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo. Nello schema di calcolo del ML non sono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Sono stati considerati i soli costi variabili relativi ai fattori produttivi (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci), all'impiego di manodopera e meccanizzazione, ai costi di certificazione.

La valutazione economica ha considerato i maggiori costi di: sementi e materiale di propagazione, fertilizzanti biologici. Costi aggiuntivi di monitoraggio delle fitopatie, di manodopera e macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari.

Dal lato dei ricavi il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese. Per alcune colture eventuali minori redditi sono dovuti all'applicazione della difesa biologica.

L'avvicendamento colturale non entra nella stima dei mancati redditi e costi aggiuntivi.

È stato considerato il costo di transazione (connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla gestione delle pratiche inerenti i rapporti con l'organismo di certificazione (notifica, PAP, controlli), i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Fonti utilizzate: Banche dati RICA 2010-2012; tariffari APIMAI; Censimento agricoltura 2010; Indagini congiunturali ISTAT; indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi e un quadro esaustivo delle caratteristiche delle aziende agricole marchigiane.

Per considerare i soli impegni aggiuntivi, si è fatto riferimento alla tabella *baseline* che descrive gli impegni, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di *greening* di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Nello specifico non si ravvisano sovrapposizioni poiché non sono stati presi in considerazione nel calcolo del premio i costi aggiuntivi che si generano nell'applicazione della pratica biologica relativa all'obbligo di rotazione colturale che è assimilabile all'obbligo di diversificazione previsto dal *greening*. L'impegno relativo al mantenimento dei prati permanenti viene considerato come una *baseline* e quindi non c'è pericolo di doppio finanziamento in quanto gli impegni sono superiori poiché relativi alla conduzione con metodo biologico.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.



#### 8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

**R5:** Impegni difficili da verificare o controllare

**R6:** Condizioni di ammissibilità in entrata

**R8:** Sistema Informativo

**R9:** Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

##### 8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto con l'Organismo Pagatore. Dette azioni dovranno essere improntate nello specifico al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai beneficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

Per una ulteriore trattazione delle azioni che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda alla specifica tabella del Capitolo 18.

Inoltre si veda quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

##### 8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le*

*tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### *8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura*

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

#### *8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente

## 8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

### 8.2.12.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(11), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

### 8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto emerge che i processi di spopolamento nelle aree montane indeboliscono e compromettono il mantenimento dei sistemi socio-economici locali (W18), che la contrazione della SAU assume una velocità relativamente più elevata rispetto alla media nazionale specie nelle aree C3 e D ciò ha ripercussioni negative sulla gestione del territorio (T3), e che la contrazione numerica delle imprese attive nel settore primario nelle aree rurali provoca l'indebolimento delle comunità rurali, specie nelle aree C2, C3 e D (T16).

Il sostegno nell'ambito di questa misura riconosce ai beneficiari una indennità legata ai particolari svantaggi causati da specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

I vincoli imposti e definiti attraverso le norme di gestione e le misure di conservazione nelle aree Rete Natura 2000 contribuiscono a proteggere e migliorare lo stato della biodiversità e degli ecosistemi agricoli e forestali, e a mantenere l'assetto paesaggistico regionale. Al fine di dare maggiore efficacia alle azioni di salvaguardia di tali aree, la misura verrà attivata promuovendo l'approccio partecipativo degli agricoltori, degli imprenditori forestali e degli Enti gestori alla condivisione degli obiettivi e delle azioni di tutela della biodiversità.

Le azioni di tale misura verranno pertanto sostenute prioritariamente nell'ambito di Accordi agro ambientali d'area promossi dagli Enti Gestori delle aree Rete Natura 2000. La misura risponde in modo efficace ai seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 13:** Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali montani;
- **Fabbisogno 14:** Preservare e migliorare la biodiversità agraria e naturale;
- **Fabbisogno 15:** Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 17:** Favorire l'accrescimento del pregio ambientale e la fornitura di servizi eco sistemici delle aree forestali.

#### **Contributo diretto alla Focus Area 4A**

La misura contribuisce quindi in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4A “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi eco sistemici e sostengono una gestione sostenibile delle risorse.

Nelle aree montane inoltre, dove si concentra la gran parte delle aree protette e Natura 2000 regionali, si agisce a tutela della biodiversità anche attraverso il sostegno a particolari operazioni rivolte alla gestione della zootecnia estensiva negli habitat naturali e seminaturali nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo.

#### **Contributo indiretto alle Focus Area 4B, 4C e 5E**

Le specifiche misure di conservazione dell'avifauna e degli habitat forestali (fasce inerbite durevoli a fianco di corsi d'acqua, strade ed aree con vegetazione naturale), nonché le tecniche di esbosco volte a ridurre gli impatti nelle aree a maggiore rischio idrogeologico (impluvi e canaloni), esercitano un positivo effetto indiretto sia in relazione alla migliore gestione delle risorse idriche, sia in termini di prevenzione dell'erosione dei suoli.

La gestione delle aree a pascolo e delle superfici forestali previste dalle norme di conservazione, oltre a tutelare le specifiche specie animali e vegetali dei diversi habitat sono favorevoli alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti (razionale trattamento delle deiezioni animali) o al migliore stoccaggio di CO<sub>2</sub> nel suolo e soprassuolo (fasce inerbite durevoli e rilascio di alberi in piedi nelle operazioni di taglio forestale).

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **Ambiente**, avendo come obiettivo la salvaguardia della biodiversità naturale delle aree Natura 2000 che viene perseguita in particolare con tecniche colturali che garantiscono una maggiore sostenibilità ambientale dell'agricoltura.

Un contributo positivo della misura si evidenzia inoltre in relazione all'obiettivo trasversale **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi** in relazione sia al primo aspetto della mitigazione, grazie ad efficaci azioni di riduzioni dei gas climalteranti ed al sequestro del carbonio, sia al secondo aspetto relativo all'adattamento ai cambiamenti climatici con azioni che riducono gli effetti nefasti dei fenomeni meteorologici estremi, con fasce inerbite, rispetto delle aree di impluvio, preservazione del cotico erboso dei pascoli.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
12.1.					X	I	I					I				V	V	
12.2.					X	I	I					I				V	V	

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*  
*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*  
*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab. 1 § 8.2.12.2 - Contributo della misura 12 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

#### 8.2.12.3.1. Sottomisura 12.1 - Operazione A) - FA 4A - Misure di conservazione nei siti Natura 2000

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

##### 8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno è concesso sulla base degli impegni stabiliti dagli atti relativi alle misure di conservazione sito specifiche emanati dai Soggetti gestori delle aree Rete Natura 2000. Tali misure risultano obbligatorie per tutti gli agricoltori all'interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali specifici vincoli. Gli atti adottati dai Soggetti gestori che stabiliscono le norme di conservazione sono dettagliati nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura"

In base alle misure di conservazione emanate sui territori all'interno delle aree Rete Natura 2000 i vincoli che si configurano come pratiche agricole obbligatorie consentono di attivare le seguenti azioni:

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive

Nella fig.1 la specifica delle aree dove sono attivate le singole azioni.

L' Azione 1) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310019, IT5310031, IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015

L'Azione 2) e l'Azione 3) sono attive in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015

L'azione 4) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330009, IT5330015, IT5330025, IT5330026

L'Azione 5a) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5340003, IT5340021

L'Azione 5b) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320009, IT5330024

L'Azione 6 è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330001, IT5330003, IT5330005, IT5330008, IT5330009, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330027, IT5330018, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340015, IT5340016

L'Azione 7 è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330008, IT5330009, IT5330015, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330029, IT5330030, IT5340016

Fig.1 § 8.2.12.3.1 - aree dove sono attivate le singole azioni

In particolare l'Azione 1), l'Azione 3), l'Azione 6 e l'Azione 7 riguardano la protezione di specifici Habitat (vedi fig.2)

**Habitat 6210(\*)**: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee)

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe *Festuco-Brometea*, talora interessate da ricca presenza di specie di *Orchideaceae* ed in tal caso considerate prioritarie (\*). Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura.

**Habitat 6510:** Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore, riferibili all'alleanza *Arrhenatherion*. Si includono anche prato-pa... con affine composizione floristica. In Sicilia tali formazioni che presentano caratteristiche floristiche diverse... avendo lo stesso significato ecologico, vengono riferite all'alleanza *Plantaginion cupanii*.

**91E0\*:** Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di *Alnus* spp., *Fraxinus excelsior* e *Salix* spp. presenti lungo i corsi d'acqua sia nei tratti montani e collinari che pianiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondata o nei quali l'umidità idrica è superficiale, prevalentemente in macroclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo. L'umidità edafica lo consente.

**92A0:** Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

Boschi ripariali a dominanza di *Salix* spp. e *Populus* spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo attribuibili alle alleanze *Populion albae* e *Salicion albae*. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macroclima temperato, nella variante submediterranea.

Fig.2 § 8.2.12.3.1.1 Elenco Habitat interessati

Di seguito si descrivono gli impegni per ciascuna azione:

**Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000 (fig.3)**

- Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 10% della superficie aziendale a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifica appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *brachipodium* sp.pl.), il pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- Controllo meccanico delle specie arbustive che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 (es. *Juniperus* sp.pl.) per il miglioramento qualitativo dei pascoli estensivi ai fini della diffusione delle essenze protette negli Habitat 6210 e 6510;
- Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per la trasemina;
- Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle pecorelle da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo

calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento;

- al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
  - a. dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione di sosta del bestiame al pascolo;
  - b. miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in punti strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo (vedi alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente la possibilità di disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Ai fini della concessione degli aiuti, debbono inoltre essere rispettate le seguenti:

- il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera, in accordo con quanto definito dalle misure di conservazione del sito, deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha escludendo dal calcolo le tare;
- la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda con riferimento esclusivo ai capi bovini, equini ed ovi-caprini.

Fig.3 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 1)

#### **Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna (fig.4)**

- a. Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno;
- b. Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 10 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento di cereali e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- c. Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in



agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con una lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce e camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

d. Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui ai punti c) e d) la superficie oggetto di impegno deve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone definite ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 Allegato II. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute come pratiche equivalenti per il riconoscimento delle "Aree di interesse ecologico" ai fini del soddisfacimento dell'impegno di greening introdotto con Reg. 1307/2013 capo 3 art. 43 e 46.

Fig.4 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 2)

#### **Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0 (fig.5)**

- Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

La superficie oggetto di impegno "creazione fasce inerbite" deve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone definite ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 Allegato II. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute come pratiche equivalenti per il riconoscimento delle "Aree di interesse ecologico" ai fini del soddisfacimento dell'impegno di greening introdotto con Reg. 1307/2013 capo 3 art. 43 e 46.

Fig.5 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 3)

#### **Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo (fig.6)**

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

Nome azienda - CUA.

Descrizione azienda: conduzione, SAU, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fasci aziendali, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento.

Quadro riassuntivo di tutte le particelle condotte dall'azienda distinte per superficie e tipologia di utilizzo e calcolo delle superfici foraggere aziendali, distinte in superfici interne ed esterne al SIC/ZPS.

Cartografia a livello aziendale o per comprensorio nelle situazioni di pascolo collettivo: su base CTR individuare le superfici a pascolo, con sovrapposte la cartografia fitosociologica fornita dall'Ente su base catastale (1: 2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni vegetali e le diverse tipologie di pascolo da attuare e suddivisione dei lotti di pascolamento:

- quota superiore a 1000 m s.l.m.;
- aree invase da *Brachypodium* sp. pl., cardi ed altre specie erbacee invasive di cui si intende effettuare la gestione;
- aree invase da specie arbustive di cui si intende effettuare la gestione;
- aree in cui a rotazione viene effettuato l'anticipo del pascolo al 15 maggio.

Individuazione delle aree a rischio di erosione.

Descrizione dello schema di utilizzo del pascolo (carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di occupazione dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBA/lotto) ed eventuali modalità di delimitazione (recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc.).

Il piano ha valenza quinquennale.

Fig.6 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 4)

#### **Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite (fig.7)**

5 a) lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri.

5 b) realizzazione di fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. Le fasce si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (*Trifolium repens* L., *Trifolium pratense* L.), medica sativa L.), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), sulla (*Hedysarum coronarium* L.) e colza (*Brassica oleifera* DC.);
- sfalciare la superficie inerbita una sola volta nell'anno, dopo il 31 luglio di ogni anno;
- non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo;
- divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.

Se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sono superfici dedicate ad aree di interesse ecologico, il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi.

Fig.7 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 5)

#### **Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti (fig.8)**

Decespugliamento parziale degli arbusti negli arbusteti e praterie, sia naturali che post-colturali, presenti nel sito. Il decespugliamento degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante.

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi previsti all'interno delle diverse aree. Le aree da intervenire sono individuate dall'ente gestore con specifica cartografia o a seguito di uno specifico progetto di decespugliamento che dovrà essere trasmesso all'ente gestore. In ogni caso per tutte le aree sono previsti anche interventi da effettuare successivamente al primo per evitare la ricrescita delle essenze legnose che dovranno pertanto essere specificate in allegato al progetto. La superficie minima di intervento prevista per questa azione è pari a 1 ettaro.

Fig.8 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 6)

**Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive (fig.9)**

Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di altre specie erbacee invasive in tutti gli arbusteti e le naturali che post culturali, presenti nel sito. Gli interventi dovranno essere realizzati in due fasi: intervento me primaverile-estivo o estivo (a seconda delle aree) nel primo anno, con asportazione o trinciatura del materiale seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Maggio a tutto Luglio nei 3 anni su condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di as prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Nella gestione di specie rizomatose come felce aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli a dall'intervento di recupero dell'habitat.

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi e le soglie di intervento previsti all'interno delle Le aree di intervento devono essere individuate da uno specifico progetto trasmesso all'ente gestore di durata quadriennale.

Fig.9 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 7)

**8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno**

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono concesse indennità Natura 2000 annuali per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall'adozione di pratiche agricole obbligatorie connesse agli obblighi imposti dall'applicazione di misure di conservazione e di tutela delle aree Natura 2000.

**8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative**

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- DPR n. 357/1997;
- DPR 120/2003;
- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;
- DGR n.390 del 1 aprile 2014 Approvazione PAF;

- DGR n. 1106 del 01/08/2011 Misure conservazione Conero;
- DGR n. 1202 del 12/09/2011 Misure conservazione habitat \*6210 ZPS IT5310031 e SIC IT5310019;
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 Modifica misure conservazione Conero;
- Altre DGR relative all'adozione delle misure di conservazione sito specifiche dettagliate nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

#### 8.2.12.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- organismi deputati alla gestione delle Aree Natura 2000 solo se possessori delle superfici oggetto di aiuto.

#### 8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 94 del Regolamento (UE) 1306/2013 e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma del art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), del Regolamento (UE) 1307/2013.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente "greening".

#### 8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare dell'aiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- la misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).
- La superficie aziendale ricadente nell'area Rete Natura 2000 sia oggetto di vincolo imposto dalle specifiche norme di conservazione di cui alle azioni della presente sottomisura.

#### 8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

#### 8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013 ed ammonta a:

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- **170 Euro** per ettaro di superficie a pascolo per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui alla azione A1). Tale importo è ridotto a 150 Euro nel caso in cui non sia previsto l'obbligo del pascolamento recintato.

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

- **120 Euro** per ettaro di superficie a seminativo di cereale autunno vernino per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla azione 2), lettere a), b) e c). Tale importo è ridotto a 45 Euro nel caso di deroga al taglio dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi;
- **150 Euro** ad ettaro per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla azione 2), lettera d) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m<sup>2</sup>).

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

- **150 Euro** per ettaro di superficie a seminativo per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla Azione 3) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m<sup>2</sup>).

L'azione 1) è cumulabile con l'Azione 2) e con l'Azione 3). Le Azioni 2) e 3) non sono cumulabili tra loro.

L'azione 1) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli.

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo

- **100 Euro** primi 20 ha
- **40 Euro** per ulteriori ettari di superficie compresi tra 20-99
- **15 Euro** per ulteriori ettari di superficie compresi tra 100-200
- Per ulteriori ettari di superficie interessata dal piano non viene corrisposta nessuna ulteriore indennità

L'importo complessivo erogabile è pertanto di 6.700 Euro per piani relativi ad aree superiori ai 200 ettari. L'importo viene concesso una tantum nell'anno in cui viene presentata la domanda e non potrà essere presentata nei successivi 5 anni (periodo di validità del piano).

L'azione 4) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli.

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite

- 5 a) **60 Euro** ad ettaro per lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell'indennità, ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 800 mq)
- 5 b) **130 Euro** per la realizzazione di fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell'indennità, ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 1.000 mq.)

L'azione 5) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione B2) Margini erbosi multifunzionali.

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti

- **200 Euro** per ettaro di superficie su cui si prevede di effettuare l'intervento di decespugliamento.

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive

- **170 Euro** per ettaro di superficie su cui si prevede l'attuazione degli interventi.

L'Azione 6) e l'Azione 7) non sono cumulabili tra di loro.

L'Azione 4) è cumulabile con l'Azione 6) e l'Azione 7). In questo caso l'importo complessivo erogabile potrà superare il massimale di 200 € rimanendo comunque al di sotto del massimale previsto dalla scheda di misura in 500 €/ettaro nel periodo iniziale che potrà essere solo il primo anno in cui viene richiesto il contributo per l'Azione 4.

#### 8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) e risultano collegati principalmente ai seguenti elementi di verifica :

- obblighi del greening e sovrapposizione impegni;
- rispetto delle superfici, delle UBA, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni

singola operazione;

- operazioni da effettuarsi/non effettuarsi in determinati periodi dell'anno, specifiche delimitazioni di superfici;
- controllo delle UBA: inadeguate modalità tempi e strumenti per il controllo delle UBA delle Aziende agricole con attività zootecnica;

#### *8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

In caso di specifici impegni riguardanti l'applicazione delle misure di conservazione si valuterà la possibilità di effettuare controlli speditivi o puntuali per i suddetti impegni da parte dell'Ente gestore dell'area (organismo pubblico). In tal caso i suddetti controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

Controlli informatici attraverso il Sistema integrato di gestione e controllo per la gestione delle sovrapposizione degli impegni delle Azioni 2) e 3) con gli impegni di greening connessi alle Aree di interesse ecologico (EFA).

#### *8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### *8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura*

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del

regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Nella tabella 1 (a-d) di *baseline* si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all'Azione 1) - Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

Nella tabella 2 (a-b) di *baseline* si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all'Azione 2) - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

Nella tabella 3 di *baseline* si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all'Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

Nelle tabelle 4-7 di *baseline* si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi alle Azioni da 4 a 7

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio.	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno	Regolamenti comunali di Polizia rurale fissano generalmente alla data del 31/05 per pascoli al di sopra dei 1000 m. e al 15/05 dagli 800 m.	La normale pratica agricola è quella prevista dai regolamenti comunali citati.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli  Presenza della documentazione di pascolamento  Documenti di monticazione e demonticazione	Impedendo il pascolamento nel periodo della fioritura si favorisce la disseminazione delle essenze autoctone dei pascoli e il mantenimento delle specie protette degli habitat 6210 e 6510.
Periodo di pascolamento recintato al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili ed invasive (es. brachipodium sp.pl.)	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli  Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il cotico erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.

Tab.1a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1\_prima parte



DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI / REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
<p>Controllo meccanico degli arbusti che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (trinciatura, gestione trinciato e manutenzione pascolo)</p>	<p>Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno</p>		<p>Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo.</p> <p>Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva.</p> <p>Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.</p>	<p>Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli</p> <p>Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento</p>	<p>Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.</p>

Tab.1b § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1\_seconda parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella pratica normale non si effettua tale operazione	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli  Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La raccolta di essenze autoctone protegge la biodiversità delle praterie e garantisce l'adattabilità delle essenze vegetali nelle operazioni di trasemina.
Realizzazione del piano di pascolamento aziendale che individua anche le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione  Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.1c § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1\_terza parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO e BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO
<p>interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispersione delle deiezioni</li> <li>- trasemina con il materiale raccolto dalle superfici a fiorume</li> </ul>	<p>CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)</p> <p>Articolo 6, paragrafi 1 e 2</p> <p>CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4</p> <p>Le suddette norme sono pertinenti relativamente al divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente</p>		<p>Normalmente non effettuata o circoscritta a limitati interventi presso i punti di abbeverata</p>	<p>Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli</p>	
<p>carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha</p>			<p>Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva.</p>	<p>Controlli amministrativi con la Banca dati degli allevamenti (BDN) e le superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale</p>	<p>Il carico è stabilito dalle norme di conservazione in funzione delle esigenze di mantenimento dell'habitat.</p> <p>Utile al mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere</p>

Tab.1d § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1\_quarta parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente al termine del ciclo colturale dopo la raccolta e prima della data imposta dalla misura si effettuano le lavorazioni agronomiche.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità attraverso la protezione della fauna selvatica consentendo l'alimentazione e rifugio.
Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuata ad altezza inferiori a 10 cm.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità attraverso la protezione della fauna selvatica consentendo l'alimentazione e rifugio

Tab.2a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 2\_prima parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Creazione di fasce inerbite di larghezza pari a 6 metri e lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Larghezza di 4 metri per 150 metri nelle zone montane.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri.  (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico  (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso le fotointerpretazioni gis  Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica
Creazione di fasce inerbite che affiancano aree umide o falesie, di larghezza pari a 20 metri.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri.  (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico  (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica  Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica  L'effetto secondario sulla tutela del suolo attraverso la protezione dall'erosione

Tab.2b § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 2\_ seconda parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri.  (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico  (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica  Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controllo	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica

Tab.3 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 3

DESCRIZIONE IMPEGNI  <b>Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 4</b>	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI  ATTIVITÀ MINIME  PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.4 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 4

DESCRIZIONE IMPEGNI  <b>Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 5</b>	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI  ATTIVITÀ MINIME  PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri.  (L'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico  (L'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica  Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controllo	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica

Tab.5 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 5



DESCRIZIONE IMPEGNI  <b>Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 6</b>	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI  ATTIVITÀ MINIME  PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Recupero delle aree di prateria invase da arbusti	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		<p>Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo.</p> <p>Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva.</p> <p>Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.</p>	<p>Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli</p> <p>Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel progetto di decespugliamento</p>	<p>Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.</p>

Tab.6 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 6

DESCRIZIONE IMPEGNI  <b>Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 7</b>	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI  ATTIVITÀ MINIME  PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli  Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel progetto trasmesso all'ente gestore	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il coticco erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.

Tab.7 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 7

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente perchè non individuate

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

La Regione Marche ha adottato il PAF relativo alle aree natura 2000 presenti sul suo territorio con la DGR n. 390 del 01/04/2014 “Direttiva 92/43/CEE. Approvazione del quadro indicativo delle azioni per Natura 2000 richiedenti un cofinanziamento (Prioritised Action Framework - PAF), relativo alla regione Marche per il periodo 2014-2020”. Nell’allegato G al PAF sono indicate le principali misure generali per realizzare le priorità previste con indicazione della fonte finanziaria.

#### 8.2.12.3.2. Sottomisura 12.2 - Operazione A) - FA 4A - Indennità per aree forestali Natura 2000

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

##### 8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno ai beneficiari, detentori di aree forestali, per compensare gli eventuali maggiori costi od i mancati guadagni derivanti dall'applicazione, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

La misura prevede la concessione di aiuti destinati a contribuire alla riduzione del possibile divario tra i redditi periodici derivanti dalla normale gestione attiva delle foreste (tagli intercalari o di utilizzazione e rinnovazione autorizzati ai sensi delle norme vigenti) ed i redditi ottenibili qualora per dette operazioni siano previsti divieti cogenti indicati negli atti che adottano le misure di conservazione per il settore forestale da applicare nei siti della Rete Natura 2000 regionale, divieti che elevano i costi o generano mancati guadagni in una o più fasi del cantiere di utilizzazione/rinnovazione dei boschi.

In base alle misure di conservazione sito specifiche emanate sui territorio all'interno delle aree della Rete Natura 2000 i vincoli relativi alle attività selvicolturali consentono di attivare le seguenti azioni:

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340005, IT5340021.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310010, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330013, IT5330014, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029,

IT5330030, IT5340003, IT5340005, IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340018, IT5340019, IT5340020, IT5340021.

#### Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti:  
IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320002, IT5320003, IT5320004, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320016, IT5320017, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340013, IT5340014, IT5340015, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020

Di seguito si dettagliano gli impegni per ciascuna azione.

#### **Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha**

Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

#### **Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)**

Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.

#### **Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.**

Quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, devono essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.

#### **Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.**

È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I

corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

Al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere la superficie da riservare al taglio deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

#### **Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito**

In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.

#### 8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

È concesso un aiuto volto a compensare i maggiori costi ed i mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei divieti previsti dalle vigenti misure regionali di conservazione del settore forestale per i siti della rete Natura 2000 riportati al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" di cui alla presente sottomisura.

#### 8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- DPR n. 357/1997;
- DPR 120/2003;
- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;
- DGR n.390 del 1 aprile 2014 Approvazione PAF;
- DGR relative all'adozione delle misure di conservazione sito specifiche dettagliate nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

#### 8.2.12.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- Proprietari e Possessori privati di superfici forestali e loro associazioni.

#### 8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

È prevista la copertura dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei divieti presenti all'interno delle Aree Natura 2000 derivanti dalla previsioni delle misure di conservazione previste per il settore forestale. L'importo del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto è erogato nel solo anno in cui si effettua il taglio del bosco autorizzato dall'ente competente ai sensi dell'art. 10, comma 5, primo paragrafo, della l.r. n. 6/2005.

#### 8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti i beneficiari che rispettino le seguenti condizioni:

- La misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) in cui sono previste le misure di conservazione specificamente richiamate.
- La superficie oggetto di domanda deve avere una estensione minima di 1 ettaro. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno.
- Le particelle oggetto della richiesta di indennità devono essere inserite all'interno del fascicolo aziendale del richiedente.
- Per tutte le aree oggetto di indennità il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione al taglio rilasciata dagli enti competenti in materia e, ove previsto, dal nulla osta rilasciato dall'area protetta e deve fornire la cartografia con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito).

#### 8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

#### 8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013.

Di seguito vengono dettagliati i costi ad ettaro di superficie oggetto di domanda

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore

a 3 ha

- **200 Euro** per la realizzazione (comprensiva di tutte le attività connesse alla loro realizzazione dalla fase progettuale all'individuazione sul territorio) di isole di biodiversità da lasciare ad invecchiamento indefinito su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- **150 Euro** per il rilascio di 5 ulteriori matricine ad invecchiamento indefinito rispetto alle 5 previste dalla normativa regionale.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro

- **200 Euro** per il rilascio di aree non tagliate nelle aree oggetto di autorizzazione al taglio.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore

- **120 Euro** per il rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. La superficie da riservare al taglio, al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere, deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- **200 Euro** per le attività connesse alla marcatura degli alberi da lasciare ad invecchiamento indefinito e alla conseguente registrazione e georeferenziazione degli stessi.

Le Azioni non sono cumulabili tra di loro ad eccezione dell'Azione 4 e dell'Azione 5. Nel caso in cui sulla stessa superficie vengano chieste entrambe le azioni l'importo massimo erogabile è pari al massimale previsto per la misura corrispondente a 200 €/ha.

Per la sottomisura 12.2 si applica il regime di aiuto in esenzione SA 47967 (2017/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014.

#### 8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni



difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) e risultano collegati principalmente ai seguenti elementi di verifica:

- Verifica se nell'area oggetto di taglio sono presenti canali o impluvi;
- Verifica dell'effettivo utilizzo di canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche nell'esbosco lungo impluvi e canali;
- Verifica dell'effettivo mantenimento degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.

#### 8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

In caso di specifici impegni riguardanti l'applicazione delle misure di conservazione si valuterà la possibilità di effettuare controlli speditivi o puntuali per i suddetti impegni da parte dell'Ente gestore dell'area (organismo pubblico). In tal caso i suddetti controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

#### 8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.12.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Tabella di baseline – Sottomisura 12.2

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732 del 17/12/2018)	Pratiche Forestali normali	VERIFICABILITÀ CONTROLLABILITÀ
<p><b>Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha.</b>                      Obbligo nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari di rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza della relativa alle au taglio</li> <li>• Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito).</li> <li>• Verifiche in lo accordi che co degli esiti di co dall'Ente gesto altri Enti prep piano di contro</li> <li>• Verifiche anch fotointerpretaz delle aree non</li> </ul>	
<p><b>Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli).</b>                      Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.</p>	<p>Gli articoli 25 e 30 prevedono il rilascio di una matricina ad invecchiamento indefinito ogni 2000 metri. L'impegno risulta pertanto riguardare 5 piante soprannumerarie rispetto a quanto previsto dalla normativa</p>	<p>Viene lasciato ad invecchia-mento indefinito il numero di matricine prescritto dalla norma</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza della relativa alle au taglio</li> <li>• Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito).</li> <li>• Verifiche in lo accordi che co degli esiti di co dall'Ente gesto</li> </ul>	

Tab.1a § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732 del 17/12/2018)	Pratiche Forestali normali	VERIFICABILITÀ CONTROLLABILITÀ
<p><b>Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.</b></p> <p>Obbligo quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, di rilasciate delle isole di invecchiamento nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza della relativa alle au taglio</li> <li>• Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito).</li> <li>• Verifiche in lo accordi che co degli esiti di co dall'Ente gesto altri Enti prepo</li> </ul>	

<p><b>Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.</b>  È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio in prossimità degli impluvi</p>	<p>piano di controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche anche fotointerpretazione delle aree non</li> <li>• Presenza della cartografia relativa alle aree a rischio di taglio</li> <li>• Si prevede che le cartografie fornite dovranno contenere l'indicazione dell'intervento in corso e gli evidenziati gli impluvi oggetto dell'intervento materiale dovranno essere anche in modo georeferenziato).</li> <li>• Verifiche in loco in base agli accordi che concludono gli esiti di controllo dall'Ente gestore o da altri Enti preposti al controllo piano di controllo</li> <li>• Verifiche anche fotointerpretazione delle aree non</li> </ul>
<p style="text-align: right;">Tab.1b § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline</p>			
<p><b>DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI</b> (Habitat forestali)</p> <p><b>Azione 5) Marcatura piante ad</b></p>	<p><b>OBBLIGHI DI BASELINE</b></p> <p><b>RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732 del 17/12/2018)</b></p> <p>Non sono presenti</p>	<p><b>Pratiche Forestali normali</b></p> <p>La normativa</p>	<p><b>VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza della</li> </ul>

<p><b>invecchiamento indefinito</b>  In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.</p>	<p>specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>prevede l'obbligo di rilascio delle piante ad invecchiamento indefinito ma non quello della loro marcatura ed individuazione puntuale</p>	<p>relativa alle au taglio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito).</li> <li>• Verifiche in lo accordi che co degli esiti di co dall'Ente gesto altri Enti prep piano di contro</li> </ul>
---	---	--	---

Tab.1c § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento

per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente perchè non individuate

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

La Regione Marche ha adottato il PAF relativo alle aree natura 2000 presenti sul suo territorio con la DGR n. 390 del 01/04/2014 “Direttiva 92/43/CEE. Approvazione del quadro indicativo delle azioni per Natura 2000 richiedenti un cofinanziamento (Prioritised Action Framework - PAF), relativo alla regione Marche per il periodo 2014-2020”. Nell'allegato G al PAF sono indicate le principali misure generali per realizzare le priorità previste con indicazione della fonte finanziaria.

#### 8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del “rischio d'errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

**R5:** Impegni difficili da verificare o controllare

**R6:** Condizioni di ammissibilità in entrata

**R8:** Sistema Informativo

**R9:** Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

#### 8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Per la trattazione delle azioni specifiche che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda inoltre alla specifica tabella del Capitolo 18. In generale, dette azioni saranno improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai beneficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

#### 8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sui vincoli occasionati nelle zone interessate dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. Le misure di conservazione generali per le aree Natura 2000 sono state individuate con i seguenti atti di Giunta regionale:

- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;

Con i seguenti atti di Giunta regionale sono stati inoltre adottate le misura di conservazione sito specifiche.

- DGR n. 1106 del 01/08/2011 LR n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Pubblicata nel BURM n.71 del 19/08/2011.
- DGR n. 1202 del 12/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B. Pubblicata nel BURM n.81 del 23/09/2011.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011.
- DGR n. 411 del 7 aprile 2014 . Legge Regionale 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto D'Ascoli.
- DGR n. 549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323



- DGR n. 554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate

dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia

di Macerata in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalco Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.
- Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini n. 54 del 29/10/2018 “Misure di conservazione dei siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: interpretazione art. 7 – sistema delle praterie e degli arbusti”.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente in quanto la sottomisura 12.3 non viene attivata

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Le zone designate in applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono individuate sulla base dei progressivi aggiornamenti inviati dalla Regione Marche della Banca dati presso il Ministero dell'Ambiente e alle indicazioni riportate nelle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR n. 843 del 24/05/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di MC;
- DGR n. 1421 del 04/10/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di AN;
- DGR n. 1025 del 18/07/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di FM;
- DGR n. 1383 del 17/10/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di AP;

- DGR n. 83 del 30/01/2012 Revisione perimetri siti nella provincia di PU.

Conseguentemente è stata adottata la Decisione della Commissione europea 2013/741/UE di approvazione dei nuovi perimetri dei SIC sulla base dell'aggiornamento della Banca dati Natura 2000 Marche che comprende anche i confini delle ZPS.

In base al Decreto MATTM 2 aprile 2014 tali decisioni della Commissione sono direttamente applicabili e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero. Inoltre con il Decreto MATTM 8 agosto 2014 è stato deciso che l'elenco delle ZPS è pubblicato sul sito internet del MATTM dove sono consultabili anche i relativi aggiornamenti.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

L'importo del sostegno è determinato, come stabilito dall'articolo 62(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base dei *costi standard* o dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno*.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è ALLEGATO al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014".

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli riportati nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014", comprendente anche la corretta valutazione degli impegni di *greening* del I pilastro della PAC per evitare il doppio finanziamento, è allegata al programma.

In generale la metodologia di analisi si basa sul confronto tra una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito della misura e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti e il conseguente effetto sui ricavi e sui costi.

In particolare per la valutazione del livello del sostegno delle azioni della **Sottomisura 12.1** si sono tenuti in considerazione gli impegni e il livello di riferimento rappresentato dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Come precisato nelle Tabelle di *baseline* a tale identificazione degli impegni, dei livelli di riferimento e delle normali pratiche agricole è seguita l'analisi dei costi e/o dei mancati redditi. Gli impegni su cui è stata

calcolata una remunerazione sono i seguenti (Tabelle 1, 2 e 3).	
<b>Descrizione Impegni</b> <b>AZIONE 1)</b>	<b>costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti E GREENI</b>
<b>pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio.</b>	<b>Impegno non remunerato</b>
<b>vo di pascolamento recintato al fine di assicurare il vo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali o appetibili ed invasive (es. brachipodium sp.pl.)</b>	<b>Impegno remunerato in base all'impiego di mezzi e manodopera. Non sono considerati nel calcolo elementi costo fissi o di investimento.</b>
<b>ntrollo meccanico degli arbusti che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510</b> <b>atura, gestione trinciato e manutenzione pascolo)</b>	<b>Impegno remunerato in base al maggiore impiego rispetto alle normali pratiche agricole di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento e la gestione del trinciato su tutte le superfici sottoposte all'impegno.</b> <b>L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizione alle normali pratiche nonché agli impegni di greeni quanto tali interventi di decespugliamento interessano le superfici a pascolo e sono finalizzati al miglioramento qualitativo degli Habitat 6210 e 6510 per agevolare la diffusione delle essenze da tutelare</b>
<b>colta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo</b>	<b>Impegno remunerato in base all'impiego di mezzi e manodopera, recinzione superficie e successivo sfalcio e recupero seme. Non sono considerati nel calcolo elementi costo fissi o di investimento.</b>
<b>zzazione del piano di pascolamento aziendale che individua anche le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento</b>	<b>Impegno remunerato in base al maggiore costo degli impegni aggiuntivi alla normale pratica per l'impiego di manodopera necessaria al rispetto della turnazione e redazione del piano di pascolamento</b>
<b>venti di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• - dispersione delle deiezioni</li> <li>• - trasemina con il materiale raccolto dalle superfici a fiorume</li> </ul>	<b>Impegno remunerato in base al maggiore costo per l'impiego di mezzi e manodopera per l'applicazione dell'obbligo su tutte le superfici a pascolo diverse da quelle normalmente interessate.</b> <b>L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizione alle normali pratiche nonché agli impegni di greeni quanto tali sono finalizzati al miglioramento qualitativo degli Habitat 6210 e 6510 per agevolare la diffusione delle essenze da tutelare</b>
<b>di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha</b>	<b>Impegno non remunerato</b>
<b>Tab.1 § 8.2.12.5</b> <b>Descrizione impegni</b>	

azione 1)	
Descrizione Impegni AZIONE 2)	costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti E GREEN
Impegno di almeno il 50% della superficie aziendale coltivata, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno	Impegno non remunerato
Trinciatura dei cereali autunno vernini effettuata con un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito per impegni aggiuntivi alla normale pratica (maggiori costi per la trinciatura successiva al periodo della trebbiatura e minori ricavi per la perdita del sottoprodotto paglia)
Impegno di fasce inerbite di larghezza pari a 6 metri e lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri per ettaro. Larghezza di 4 metri per 150 metri nelle zone montane.	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e minori ricavi per mancata utilizzazione della superficie per la normale coltivazione)
Impegno di fasce inerbite che affiancano aree umide o falesie, di larghezza pari a 20 metri.	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e minori ricavi per mancata utilizzazione della superficie per la normale coltivazione)
Tab.2 § 8.2.12.5 Descrizione impegni azione 2)	
Descrizione Impegni AZIONE 3)	costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti E GREEN
Impegno di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat naturale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione.	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e minori ricavi per mancata utilizzazione della superficie per la normale coltivazione)
Tab.3 § 8.2.12.5	

Descrizione impegni  
azione 3)

Ai fini della determinazione delle perdite derivanti dalla riduzione dei ricavi e/o dalla variazione nella struttura dei costi relativamente alle produzioni forestali della Sottomisura 12.2, è necessario tenere in debito conto le caratteristiche particolari di tali produzioni rispetto a quelle agricole.

In generale, anche per le produzioni legnose quando gli impegni derivanti dalla misura non determinano variazioni delle produzioni, e quindi dei ricavi, si potrà semplificare il calcolo facendo riferimento ai soli maggiori costi, evitando anche in questo caso il riferimento ai costi fissi. Quando invece le tecniche adottate hanno effetti anche sui redditi connessi alle attività silvocolturali bisogna calcolare il margine lordo della produzione. In questo caso per le foreste si fa riferimento al valore di macchiatico (VM). Tale valore, codificato dalla teoria forestale e ampiamente adottato nella prassi forestale (costituisce la base d'asta per la vendita del legname), rappresenta il valore di trasformazione della produzione forestale ed è riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità per il taglio. In sostanza si tratta di un particolare valore di trasformazione che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati (assortimenti mercantili prima di ulteriori lavorazioni) e le spese necessarie per la trasformazione stessa. Il valore di macchiatico rappresenta, quindi, la precondizione per la valutazione dei risultati economici dell'impresa per ogni tipologia forestale.

Si specifica che il mercato non quota (prezzo) in forma diretta ed esplicita il legname in piedi ma solo gli assortimenti legnosi. Il VM è, dunque, una stima e non è il prezzo di macchiatico (PM), quest'ultimo è un dato storico che si realizza solo dopo la contrattazione tra le parti (venditrice e acquirente). Tuttavia, il VM può essere valutato in base al prezzo che le singole tipologie di prodotto quotano sul mercato. Tale prezzo consente quindi di ricavare il valore attribuibile alle piante in piedi prossime all'abbattimento.

I valori vengono determinati come riportati nella parte relativa all'intensità di aiuto.

L'analisi economica ha fatto ricorso, a seconda dei casi, a diverse fonti dati tra cui tariffari APIMAI 2014 (Associazione provinciale imprese meccanizzazione agricola industriale) per la valutazione delle operazioni meccaniche, il Prezzario regionale delle Opere pubbliche 2014 per la valutazione delle operazioni forestali. Ove necessario l'utilizzazione delle informazioni provenienti da Indagini specifiche provenienti da istituti di ricerca, università, amministrazioni o altri soggetti, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno.

A norma dell'art. 30 par. 3 il livello del sostegno è calcolato per compensare soltanto quegli impegni che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura.

*8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente.



## 8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

### 8.2.13.1. Base giuridica

Reg. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articoli 31 e 32 del Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(12), del Reg. di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

### 8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

I pagamenti nelle zone montane o in altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici mirano a compensare gli agricoltori in tutto o in parte per gli svantaggi a cui è esposta la produzione agricola a causa di vincoli naturali o altri specifici vincoli nella loro area di attività. Tale compensazione consentirà agli agricoltori di continuare l'utilizzazione dei terreni agricoli, il mantenimento del paesaggio, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi sostenibili di produzione agricola nelle aree interessate al fine di evitare l'abbandono del territorio con conseguenze negative sull'assetto idrogeologico e con perdita di biodiversità naturale.

E' necessario pertanto sostenere tutte quelle azioni che riescano a far superare le difficoltà dell'attività agricola e dell'allevamento estensivo in aree montane e concorrano positivamente alla redditività aziendale oltre che alla qualità ambientale. La presenza continuativa degli agricoltori che operano nelle aree montane e svantaggiate, garantisce un indispensabile presidio del territorio e va quindi favorita con adeguati strumenti di sostegno al reddito. Fabbisogni di riferimento:

- **Fabbisogno 13:** Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali montani.

#### **Contributo diretto alla Focus Area 4A**

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4A relativa alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Le aree montane sono costituite infatti in grande prevalenza da aree agricole ad alto valore naturalistico sia di tipo 1, con un'elevata proporzione di vegetazione semi-naturale (es. pascoli naturali), che di tipo 2, ossia aree con presenza di mosaico con agricoltura a bassa intensità e elementi naturali, semi-naturali e strutturali (quali siepi, muretti a secco, boschetti, filari, piccoli corsi d'acqua, ecc.).

### **Contributo indiretto alla Focus Area 4C**

Il mantenimento dell'attività agricola ed il conseguente presidio e cura del territorio ad essa connesso, ha riflessi importanti nella prevenzione dell'erosione dei suoli e nella loro migliore gestione. L'assenza di una attività agricola e delle attività ad essa connesse, come corretta canalizzazione delle acque e la periodica pulizia e manutenzione del reticolo idrografico minore, determina infatti un aumento dei rischi ambientali di natura idrogeologica.

### **Contributo agli obiettivi trasversali**

Per quanto sopra esposto, la misura contribuisce in maniera rilevante all'obiettivo trasversale **ambiente**, ed in particolare alla tutela della biodiversità, in relazione al mantenimento di una molteplicità di ambienti seminaturali favorevoli alla presenza sul territorio di una grande varietà biotica. Effetti positivi si rilevano anche in relazione all'obiettivo trasversale **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi** in quanto il mantenimento dell'agricoltura di montagna, soprattutto nelle aree più difficili e più esposte al rischio di dissesto idrogeologico e di erosione dei suoli, garantisce il presidio del territorio e la gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché la conservazione del paesaggio.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
13.1.					X		I									V	V	

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab. 1 § 8.2.13.2 - Contributo della misura 13 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. Sottomisura 13.1 - Operazione A) - FA 4A - Pagamenti compensativi nelle zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

#### 8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane a sostegno del mantenimento dell'attività agricola.

Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone di montagna della regione Marche, già individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e riportate in allegato al Programma.

#### 8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono concessi pagamenti compensativi dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali che pregiudicano le attività agricole nelle aree montane rispetto alle condizioni più favorevoli delle aree non soggette a tali svantaggi.

Il sostegno è concesso annualmente per ettaro di SAU agli agricoltori della zona montana che si impegnano a proseguire l'attività agricola e zootecnica in zona montana.

#### 8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno;
- Regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti relativamente all'individuazione del beneficiario (definizione di agricoltore attivo di cui all'articolo 9);
- Direttiva 75/268/CEE.

#### 8.2.13.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013.

#### 8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

L'indennità compensa i mancati redditi e i costi aggiuntivi dovuti ai vincoli cui è soggetta l'azienda in zona montana.

#### 8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare degli aiuti alle seguenti condizioni:

- le superfici oggetto della domanda di sostegno devono essere situate in zone montane della Regione Marche già individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e riportate in allegato al Programma;
- la superficie minima soggetta all'impegno deve essere di almeno 2 ha di SAU. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno. La limitazione peraltro oltre ad interessare soltanto circa l'1,2% del totale della SAU montana, non influisce in alcun modo sulla scelta di prosecuzione dell'attività agricola da parte degli agricoltori, trattandosi di sola produzione di autoconsumo;
- il beneficiario mantiene l'obbligo di coltivazione delle superfici aziendali nell'anno di competenza.

#### 8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

#### 8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è pari a 200 €/ettaro di SAU eleggibile. Il premio è concesso a parziale compensazione del calcolo dei differenziali di margine lordo tra le aziende in zone senza svantaggi e le aziende in zone montane. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 400 euro.

È stabilita la seguente digressività delle indennità corrisposte:

- 100% della indennità calcolata sui primi 30 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 60 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 60 ettari.

Ai fini del rispetto della condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

#### 8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di

attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) e risultano collegati principalmente ai seguenti elementi di verifica :

- controllo delle superfici aziendali;
- continuità dell'esercizio dell'attività agricola nell'anno di impegno.

#### *8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

Controlli informatici per la localizzazione delle superfici in aree montane;

Controlli sulla continuità dell'esercizio dell'attività agricola nell'anno di impegno.

#### *8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### *8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

L'importo del sostegno è determinato, come stabilito dall'articolo 31, comma 1 del Regolamento (UE) 1305/13 e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 808/2013, sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno delle aziende delle aree montane in confronto alle aziende in aree non svantaggiate.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014".

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili

sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013, escludendo il pericolo del doppio finanziamento in ragione del fatto che gli impegni sono tra loro sostanzialmente diversi in quanto le indennità mirano a sostenere l'attività delle aziende che operano in zone svantaggiate e non sono utilizzate per incentivare impegni uguali o simili alle pratiche di *greening*. È stato inoltre verificato che non esiste sovrapposizione dell'aiuto con il sostegno accoppiato per l'allevamento delle razze da latte delle aree di montagna art. 52 Reg UE 1307/13, tenuto conto che nel calcolo del differenziale del reddito tra aree di montagna e le altre aree, il premio accoppiato è stato computato tra le entrate delle aziende da latte delle aree montane.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli riportati nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi", comprendente anche la corretta valutazione degli impegni di *greening* e degli aiuti accoppiati del I pilastro della PAC per evitare il doppio finanziamento, è allegata al programma.

A norma dell'art. 31 par. 1 il livello del sostegno è calcolato per compensare gli agricoltori delle zone montane dei vincoli cui è soggetta la produzione agricola in confronto a zone non soggette a tali vincoli tenendo conto dei pagamenti di cui al Titolo III capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

I parametri economici utilizzati per valutare la redditività delle aziende agricole sono stati il valore aggiunto e il reddito netto che hanno portato a definire un differenziale medio da erogare come premio per l'indennità. Inoltre attraverso lo studio dell'andamento dei costi pluriennali sono state analizzate le economie di scala importanti per definire la soglia di digressività al di sopra della quale il premio da erogare può essere ridotto, proporzionalmente all'aumentare della superficie aziendale.

L'analisi economica presuppone l'utilizzo appropriato, a seconda dei casi, di molteplici fonti dati tra cui il Censimento agricoltura 2010, le Indagini campionarie ISTAT, le Banche dati RICA 2010-2012 funzionali ad ottenere un quadro quanto più possibile esaustivo delle caratteristiche produttive e reddituali delle aziende agricole marchigiane. Ove necessario l'utilizzazione delle informazioni provenienti da Indagini specifiche provenienti da istituti di ricerca, università, amministrazioni o altri soggetti, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno.

#### 8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la digressività delle indennità

L'importo del pagamento delle indennità è erogato come stabilito dall'art. 31 par. 4 in maniera decrescente al di sopra di una soglia minima, distinta tra aziende a prevalente attività zootecnica ed altre tipologie aziendali. In particolare è fissata una prima soglia al di sopra della quale i pagamenti per unità di superficie sono dimezzati ed una seconda soglia, al di sopra della quale i pagamenti per unità di superficie sono azzerati.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Vedi quanto riportato a livello di misura.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

**R5:** Impegni difficili da verificare o controllare

**R6:** Condizioni di ammissibilità in entrata

**R8:** Sistema Informativo

**R9:** Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

##### 8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Per la trattazione delle azioni specifiche che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda inoltre alla specifica tabella del Capitolo 18. In generale, dette azioni saranno improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai beneficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali

- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

#### 8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

#### 8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Fino all'approvazione di una nuova delimitazione, le zone montane sono costituite dal territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE. Le zone soggette a vincoli naturali sono meglio dettagliate nello specifico allegato al programma.

Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione delle aree si procederà pertanto seguendo le attuali delimitazioni:

- la Sottomisura 13.1 si applica su tutto il territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3. Il territorio interessato è stato individuato dalla Direttiva 273/75/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE. Tali aree sono le stesse individuate per il periodo di programmazione 2007-2013.



[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

*8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Per l'applicazione della soglia minima di SAU aziendale da ammettere alla misura 13.1 sono stati fissati 2 ettari in funzione dei seguenti principi analoghi a quelli utilizzati dal I pilastro :

- elevato rapporto tra costo amministrativo per la gestione delle pratiche e contributo erogato
- elevato rapporto tra costo della domanda e contributo percepito

Le scelte non comportano il rischio di abbandono della terra, in quanto il premio per tali superfici limitate non copre neanche i costi amministrativi ed il tempo che occorre dedicare alla domanda di sostegno.

## 8.2.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

### 8.2.14.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Art. 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Art.10 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(13), del Reg. (UE) di esecuz. n. 808/2014 recante modalità di applicaz. del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

### 8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto evidenzia la contrazione del patrimonio zootecnico regionale [T4], determinato non solo dalla cessazione di numerosi piccoli allevamenti condotti da imprenditori anziani, ma anche dalla difficile fase di mercato che sta attraversando la zootecnica, i cui costi continuano a salire a fronte di una stabilità dei prezzi di vendita. L'impatto risulta negativo non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale e sociale: la cessazione delle piccole aziende agricole, lo spopolamento, l'abbandono dei pascoli e i conseguenti processi di rinaturalizzazione, stanno modificando il paesaggio, specie quello montano [T10]. La zootecnia estensiva rappresenta una delle poche possibilità di sviluppo integrato delle imprese agricole nelle aree montane [O11], aree che nelle Marche rivestono un ruolo di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, per il loro patrimonio ambientale e naturalistico ma anche per la presenza di produzioni e tradizioni alimentari che caratterizzano l'offerta territoriale dell'intera regione. Un'opportunità per il settore zootecnico regionale individuata nella Swot è quella di puntare sulla qualità delle produzioni, considerando che i consumi dei prodotti alimentari di qualità a livello nazionale sono in crescita [O5]. Infine, ma non ultimo per importanza, l'analisi evidenzia in generale uno scarso livello di interazione tra operatori economici e mondo della formazione, ricerca, sperimentazione e consulenza [W2].

Alla luce di quanto sopra, il fabbisogno emerso è:

- **Fabbisogno 10:** Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio.

Al fine di soddisfare tale fabbisogno, la presente Misura propone il riconoscimento di un sostegno economico a quelle aziende che si impegnano volontariamente a realizzare interventi relativi alla gestione dell'attività zootecnica, ciò è possibile attraverso l'adesione a metodologie di allevamento che abbiano una influenza significativa sul benessere degli animali allevati.

I pagamenti sono concessi allo scopo di incentivare gli agricoltori ad adottare uno standard di gestione dell'allevamento aziendale che va al di là della condizionalità e degli altri requisiti obbligatori prescritti dalle norme vigenti.

La Misura premia gli allevatori che, sostenendo costi aggiuntivi e mancati redditi, si impegnano a gestire l'attività zootecnica superando le norme minime prescritte in materia di tutela degli animali negli allevamenti.

Il contributo della misura 14 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.14.2

#### **Contributo diretto alla Focus Area 3A**

La Misura contribuisce principalmente alla Priorità 3 ed in particolare alla Focus area 3A “migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali grazie all'ottenimento di alimenti più sani e di elevata qualità che si possono ottenere da animali allevati nel rispetto di corrette regole di benessere animale.

#### **Contributo indiretto alla Focus Area 5D**

La Misura contribuisce inoltre alla Focus Area 5D, relativa alla riduzione delle riduzioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dell'agricoltura, alla quale non sono state assegnate operazioni specifiche per le motivazioni riportate nelle strategie, ma ai cui obiettivi possono comunque contribuire indirettamente altre operazioni.

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **innovazione**, in quanto favorisce l'introduzione nelle aziende zootecniche modalità innovative della gestione degli allevamenti che migliorano il benessere degli animali e possono elevare la qualità complessiva del sistema produttivo dell'impresa.

Inoltre gli allevamenti intensivi, oltre a presentare maggiori problemi in termini di benessere degli animali, generano più intense emissioni di gas climalteranti, in particolare anidride carbonica, ammoniaca e metano rispetto a forme più estensive di allevamento, pertanto la presente misura contribuisce indirettamente all'obiettivo trasversale di **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**. Allo stesso obiettivo trasversale la misura contribuisce anche riducendo gli stati di stress degli animali conseguenti all'aumento delle temperature, conseguente ai cambiamenti climatici.

Si evidenzia anche un contributo all'obiettivo trasversale **ambiente** in relazione alla estensivizzazione degli allevamenti conseguenti alla applicazione della presente misura, con beneficio in termini di protezione del suolo e delle acque, nonché in termini di biodiversità naturale nel caso di introduzione del pascolamento.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
14.1.			X								I					V	V	V

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*  
*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*  
*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1§8.2.14.2

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. Sottomisura 14.1 - Operazione A) - FA 3A - Pagamenti per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Operazione A) – Pagamenti per il benessere degli animali (FA - 3A)

L'intervento previsto serve per incoraggiare gli agricoltori ad adottare elevati standard per gli animali da allevamento, andando oltre i pertinenti requisiti obbligatori di baseline e di gestione ordinaria mediante operazioni che non sarebbero altrimenti impiegate dagli allevatori.

Gli impegni volontari assunti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali vanno al di là dei requisiti obbligatori e delle tecniche di allevamento già applicate in azienda e migliorano i metodi di produzione negli allevamenti delle specie bovina, ovicaprina e suina con attitudine alla produzione di carne e latte nei seguenti settori così come definiti dall'art. 10 del Regolamento delegato della Commissione:

#### Azione 1

- Acqua: analisi chimico batteriologiche annuali dell'acqua di bevanda;
- Alimenti: a) assistenza di un alimentarista allo scopo di definire una razione alimentare adeguata alle esigenze degli animali allevati; b) analisi dei mangimi allo scopo di prevenire la contaminazione da micotossine;

- Cura degli animali: a) assistenza continuativa di un veterinario; b) gestione igienico sanitaria dei locali di ricovero; c) sistematica cura dei piedi degli animali; d) lotta sistematica a roditori e mosche; e) delimitazione di aree destinate a quarantena ed infermeria;

#### **Azione 2**

- Miglioramento delle condizioni di stabulazione: a) passaggio dal sistema di stabulazione fissa a quello a stabulazione libera; b) gestione della lettiera con regolare impagliamento e sua rimozione almeno due volte/anno; c) dotazione di materiali di arricchimento tendenti al miglioramento degli aspetti comportamentali degli animali in allevamento; d) luce naturale;

#### **Azione 3**

- Consentire l'accesso all'aperto: a) passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo o estensivo con accesso al pascolo; b) integrazione alimentare al pascolo; c) controllo parassitologico sugli animali al pascolo e trattamento sanitario in caso di necessità;

#### **Azione 4**

- Castrazione e mutilazioni: a) adottare pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali e qualora indispensabile la mutilazione o la castrazione, fare uso di anestetici, analgesici e farmaci anti-infiammatori.

Il miglioramento di ogni obiettivo è valutato tramite un sistema di punteggi che esprime il peso e l'importanza dell'azione nell'ambito dell'area di intervento.

Nelle tabelle 1-2-3-4 viene riportata la descrizione della tipologia di operazione per ciascuna delle specie ed attitudine ammissibili.

In maniera trasversale alle 4 Azioni, sono ammissibili impegni per la misurazione, diretta o indiretta, del benessere animale attraverso la rilevazione dello stesso con specifiche metodologie e strumentazioni (comunque non remunerato dalla presente Misura).

Gli impegni relativi alle Azioni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno iniziale e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno.

#### ***Bovino da carne***

##### Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per

l'assistenza di tipo sanitario;

- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) Miglioramento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione.

numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

*Tab.1 § 8.2.14.3.1.1 Bovini da carne: descrizione della tipologia di operazione*

## ***Bovino da latte***

### Azione 1) Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali;
- corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette;
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

### Azione 2) Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

### Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico

di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità, uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori sotto il controllo diretto del veterinario, nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

Tab.2 § 8.2.14.3.1.1 Bovini da latte: descrizione della tipologia di operazione

***Ovicaprino (attitudine carne e latte)***

Azione 1) Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali;
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) Miglioramento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno).



### Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

### Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità, uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori sotto il controllo diretto del veterinario, nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

Tab.3 § 8.2.14.3.1.1 Ovicapri: descrizione della tipologia di operazione

### ***Suino***

#### Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali;
- sistematica cura dei piedi degli animali;

- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) Miglioramento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- utilizzo di lettiera permanente con materiale idoneo (impagliamenti due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità, uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori sotto il controllo diretto del veterinario, nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

Tab.4 § 8.2.14.3.1.1 Suini: descrizione della tipologia di operazione

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' ammesso un contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di bestiame

adulto (UBA) sottoposto ad impegno. Il sostegno viene espresso in euro/UBA per anno.

L'impegno è quinquennale con erogazione a cadenza annuale.

Il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in UBA secondo la tabella di conversione in uso per il PSR Marche 2014 – 2020 .

#### 8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva del Consiglio 2008/119/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva del Consiglio 2008/120/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 – “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 – “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”.
- Atti e Norme della condizionalità.

#### 8.2.14.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono agricoltori singoli o associati che rispettano la definizione di agricoltori attivi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali della specie bovina, ovicaprina e suina, che assumono gli impegni previsti dalla presente misura.

#### 8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono effettuati per UBA sottoposti ad impegno ed ammissibili all'aiuto. Tali pagamenti sono effettuati annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dagli impegni

assunti per 5 anni. I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello base (baseline), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale;
- Per ogni allevamento finanziato verrà corrisposto il pagamento del contributo fino ad un max di 100 UBA/anno (limite oltre il quale è stato verificato che i costi fissi non aumentano), fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo.

#### 8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura si applica su tutto il territorio regionale. Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le seguenti tipologie di allevamento:

- zootecnia da latte della specie bovina ed ovicaprina;
- zootecnia da carne della specie bovina, ovicaprina e suina.

Il premio è corrisposto alle aziende che:

- presentano un piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda;
- certificazione, del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda;
- allevano le specie animali per un periodo di almeno cinque anni;
- hanno una consistenza media annua, per singola specie, non inferiore a 5 UBA nelle zone di montagna e 10 UBA nelle altre zone. Il limite inferiore della consistenza zootecnica al disotto del quale non viene erogato il sostegno, è fissato in relazione alla gestione imprenditoriale degli allevamenti oltre una certa soglia, a fronte invece di una attività rivolta unicamente all'autoconsumo, dove sono difficilmente applicabili e controllabili gli impegni individuati dalla presente operazione. Nel periodo di programmazione 2007-2013 tale limite era fissato a 10 UBA. Considerato peraltro che nelle zone montane soggette a spopolamento ed a situazioni imprenditoriali ed ambientali più difficoltose rispetto a quelle delle altre zone, potrebbero avere significato economico anche allevamenti di minori dimensioni, si ritiene opportuno estendere fino a 5 UBA il limite di applicabilità della presente misura in tali aree;
- partecipano, per la stessa specie oggetto di richiesta del contributo, con tutti gli animali presenti in azienda.

Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico.

- mantengono nell'anno di riferimento della domanda di sostegno la consistenza dichiarata al momento dell'assunzione dell'impegno;

- sono in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità .
- apportano sostanziali miglioramenti al livello di benessere animale nella propria attività, mediante operazioni superiori alla baseline che non sarebbero altrimenti attuate.

Le UBA aziendali fanno riferimento agli animali effettivamente allevati in azienda e risultanti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (Reg. (CE) n. 1760/2000).

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

#### 8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie. I criteri di selezione dei beneficiari faranno riferimento alle seguenti priorità:

1. allevamenti ubicati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13;
2. allevamenti sentinella (Regolamento ce 1266/2007 e s.m.; decreto legislativo 225/2003 e s.m.; DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini);
3. aziende con allevamenti bovini o ovicapri;
4. adesione ad azioni di controllo di malattie infettive a carattere volontario (IBR dei bovini in previsione di riattivazione del piano IBR 2009-2011 di cui al Decreto PF VSA 181/2009; PARATUBERCOLOSI per la parte relativa all'attivazione della partecipazione volontaria al piano di controllo per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti delle paratubercolosi bovina di cui all'accordo Stato Regioni n. 146/CSR del 17 ottobre 2013).

La misura impegna l'allevatore a raggiungere obbligatoriamente tutti gli obiettivi indicati nelle azioni 1 e 4 ed a raggiungere in maniera facoltativa tutti gli obiettivi indicati nell'azione 2 (box in stalla / paddock esterni) o nell'azione 3 (pascolo nel periodo primaverile-estivo). A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità al richiedente che ottiene un punteggio più elevato in relazione ai suddetti obiettivi.

In caso di ulteriore parità verranno finanziate le domande con numero di UBA più elevato purché accertato in BDN alla data di rilascio della domanda.

#### 8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni (vedi tabella), rispetto ai pertinenti requisiti obbligatori e la normale pratica aziendale ed è espresso in €/UBA per anno per beneficiario, come indicato nelle tabelle sotto riportate (tab.1 e tab.2). Il sostegno complessivo per UBA, deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli

impegni (raggruppati per Azione).

Specie e attitudine	Azione 1  Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento (€/UBA/anno)	Azione 2  Miglioramento delle condizioni di stabilizzazione quali tolleranze di spazio, lettieria, luce naturale (€/UBA/anno)	Azione 3  Consentire l'accesso all'aperto (€/UBA/anno)	Azione 4  Uso di anestetici e farmaci anti- infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione (€/UBA/anno)
<b>Bovino da carne</b>	184	125	131	16
<b>Bovino da latte</b>	213	125	131	16
<b>Ovicaprino attitudine carne e latte</b>	98	54	57	16
<b>Suino</b>	69	6	21	9

Tab.1 § 8.2.14.3.1.8 Importi aliquote sostegni per azione

Specie e attitudine	1  Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 e 4 (€/UBA/anno)	2  Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 +2 + 4 ( passaggio dall'allevamento a posta fissa alla stabilizzazione libera in box/paddock) (€/UBA/anno)	3  Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 + 3 +4 (passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo con pascolo nel periodo primaverile-estivo) (€/UBA/anno)
<b>Bovino da carne</b>	<b>200</b>	<b>325</b>	<b>331</b>
<b>Bovino da latte</b>	<b>229</b>	<b>354</b>	<b>361</b>
<b>Ovicaprino attitudine carne e latte</b>	<b>114</b>	<b>168</b>	<b>171</b>
<b>Suino</b>	<b>78</b>	<b>84</b>	<b>99</b>

Tab.2 § 8.2.14.3.1.8 Importi aliquote sostegni per azioni raggruppate

L'aiuto è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda e risultanti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (Reg. (CE) n. 1760/2000).

1. acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento;
2. ammodernamento delle condizioni di stabilizzazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce

- naturale;
3. consentire l'accesso all'aperto;
  4. uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione.

All'importo suddetto va sommato il costo di certificazione, del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda del primo anno di impegno, calcolato in € 250,00 ad azienda. Considerato che il sostegno è concesso ad aziende che allevano minimo 5 UBA, tale importo riferito all'intera azienda, garantisce, anche con il cumulo con il premio a singolo capo, il non superamento del massimale ammesso di € 500/UBA, così come definito nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### 8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento). In particolare, al fine di limitare i possibili errori, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- Chiarezza degli impegni da sostenere e delle condizioni di ammissibilità;
- Evitare condizioni di ammissibilità inutili;
- Verificabilità degli impegni assunti;
- Rispetto della corretta tenuta dei Registri.

##### 8.2.14.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore e inoltre nell'attivazione di percorsi formativi obbligatori per i beneficiari finanziati con la Misura 1.1. ed il

supporto facoltativo con la consulenza di cui alla Misura 2.1.

Verifica della corretta tenuta dei Registri (una tenuta non conforme potrà dare luogo a sanzioni o decadenza).

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

#### 8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni remunerati dall'attuazione della presente Misura sono quelli che vanno al di là dei pertinenti requisiti di condizionalità stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1306/2013 e altri pertinenti requisiti. Si riportano di seguito i pertinenti requisiti di condizionalità stabiliti dal DM n. 180 del 23/01/2015:

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31);

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1);

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8);

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) ;

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali



negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4;

Le riduzioni ed esclusioni del PSR Marche 2014 – 2020 della M14 riguardano esclusivamente i CGO 11, CGO 12 e CGO13

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### *8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

##### 8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

**R5:** Impegni difficili da verificare o controllare

**R6:** Condizioni di ammissibilità in entrata

**R8:** Sistema Informativo

**R9:** Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

##### 8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Per la trattazione delle azioni specifiche che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda inoltre alla specifica tabella del Capitolo 18. In generale, dette azioni saranno improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici

- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai beneficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

#### 8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Vedi dettaglio riportato a livello di sottomisura/operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I premi previsti dalla presente Misura sono stati calcolati con la metodologia indicata nella tabella 1 (a-i), tabella 2 (a-b), tabella 3 (a-c) e tabella 4.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno dei diversi processi produttivi è ALLEGATO al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014".

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
<p>Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di della misura</p>	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Manodopera - Viene considerato il salario pagato all'operaio per la durata del corso - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)</p>	<p>Nella pratica ordinaria non è previsto che il personale addetto sia obbligato ad effettuare un corso di formazione specifico.</p> <p>Il proprietario o detentore deve garantire che il personale sia sufficiente e con competenze professionali adeguate</p>	<p align="center">NO</p>

Tab.1a § 8.2.14.5 - Azione 1 - Obbligo per il personale

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
<p>Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario.</p> <p>Nella norma il Veterinario viene chiamato a gestire problemi già insorti.</p> <p>Con l'impegno si interviene in maniera preventiva</p>	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Visite veterinario - sono previste 3 visite/anno della durata di 2 ore - Tariffario della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Aprile 2011)</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore si rivolge al Veterinario per curare patologie già in essere.</p> <p>Le direttive vigenti obbligano l'allevatore ad almeno un'ispezione giornaliera degli animali ed un loro trattamento appropriato ed immediato in caso di malattia o ferimento</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.1b § 8.2.14.5 - Azione 1 - assistenza di tipo sanitario

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	Visite di un alimentarista - sono previste 2 visite/anno della durata di 2 ore - Tariffario della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Aprile 2011)	<p>Nella pratica ordinaria è previsto, solo per i vitelli, l'obbligo di fornire una alimentazione adeguata, fissando parametri per il ferro e la somministrazione di alimenti fibrosi.</p> <p>Per le altre categorie bovine e per le altre specie non esiste alcun obbligo. L'allevatore è tenuto a fornire alimenti ed acqua sani, adatti all'età ed alla specie ed in quantità sufficiente</p>	SI

Tab.1c § 8.2.14.5 - Azione 1 - alimentarista per definizione dieta

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine negli alimenti zootecnici	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Analisi di laboratorio sul mangime o mais da granella per la ricerca di aflatossine da effettuarsi due volte anno - Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (prestazioni per le analisi di laboratorio - sanità animale)</p>	<p>Nella pratica ordinaria non sono previste analisi specifiche per la determinazione di agenti contaminanti</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.1d § 8.2.14.5 - Azione 1 - misure di prevenzione e controllo da micotossine

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4</p>	<p>Analisi annuale acqua di abbeverata - Tariffario analisi ARPAM Marche - Acque potabili, secondo il D.Lgs 31/01, profilo analitico di routine – controllo minimo (All. II tabella A punto 1)</p>	<p>Nella pratica ordinaria è prevista la somministrazione di acqua fresca e che questa sia sempre disponibile senza sottoporla ad analisi che ne definiscano la qualità.</p> <p>L'allevatore è tenuto a fornire alimenti ed acqua sani, adatti all'età ed alla specie ed in quantità sufficiente</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.1e § 8.2.14.5 - Azione 1 - Qualità igienico-sanitaria dell'acqua

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Corretta gestione igienico sanitaria delle cuccette	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo stimato in 30 minuti/settimana riservato alla pulizia delle gabbiette - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)</p>	<p>Nella pratica ordinaria è obbligatoria la sola gestione igienica delle strutture in cui sono ospitati i vitelli</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.1f § 8.2.14.5 - Azione 1 - Corretta gestione delle cuccette



**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Sistematica cura dei piedi degli animali	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	Visita effettuata da personale qualificato per verificare lo stato dei piedi degli animali ed eventuale intervento di mascalcia - Tariffa in libera professione -Intervento non indicato nel tariffario dell'Ordine Veterinari Italiani	Nella pratica ordinaria non è prevista la cura dei piedi degli animali di qualunque specie	SI

Tab.1g § 8.2.14.5 - Azione 1 - Sistematica cura dei piedi degli animali

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti colpevoli della trasmissione di malattie infettive	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	Esecuzione ogni 4 mesi della derattizzazione da parte di una ditta specializzata - Analisi di mercato effettuata dall'Associazione Regionale Allevatori Umbria (ARA)	Nella pratica ordinaria non è prevista la sistematica lotta ai roditori ed agli infestanti	SI

Tab.1h § 8.2.14.5 - Azione 1 - Lotta ai roditori e infestanti

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Manodopera - Viene considerato il salario pagato all'operaio per la gestione degli animali in quarantena - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore non è obbligato a delimitare un'area che ospiti animali ammalati o destinati a quarantena perché provenienti dall'esterno</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.1i § 8.2.14.5 - Azione 1 - Definizione di aree quarantena e/o infermeria

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 2 - miglioramento delle condizioni di stabulazione**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
<p>Tipologia di allevamento a stabulazione libera</p>	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo di manodopera derivante dall'impegno assunto rispetto alla stabulazione fissa stimato in 2 ore/settimana per l'osservazione comportamentale e la cura degli animali - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)</p>	<p>Nella pratica ordinaria, solo per i vitelli, è previsto l'obbligo dell'allevamento in box multipli.</p> <p>L'allevatore deve assicurare</p> <p>assenza di limitazioni alla libertà di movimento dell'animale che possano causarne sofferenze e/o lesioni</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.2a § 8.2.14.5 - Azione 2 - Tipologia allevamento stabulazione libera

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 2 - miglioramento delle condizioni di stabulazione				
MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);	Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo di manodopera necessaria all'impagliamento da effettuare 2 volte a settimana e sostituzione della lettiera due volte l'anno - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)		SI
	CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;  CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Consumo di paglia medio giornaliero di kg. 2/UBA - Bollettino della C.C.I.A.A. della Provincia di Macerata	Nella pratica ordinaria, solo per i vitelli, è previsto l'obbligo di disporre di una zona confortevole e pulita in cui gli animali possano coricarsi	SI

Tab.2b § 8.2.14.5 - Azione 2 - Corretta gestione della lettiera

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
<p>Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo</p>	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo di manodopera derivante dall'impegno assunto rispetto alla stabulazione fissa stimato in 3 ore/settimana per il controllo degli animali al pascolo - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)</p>	<p>Nella pratica ordinaria, per quanto riguarda la stabulazione, non è previsto il pascolamento degli animali allevati</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.3a § 8.2.14.5 - Azione 3 - Tipologia di allevamento semi-estensivo

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo di manodopera derivante dall'impegno assunto stimato in 3 ore/settimana per un periodo di 2 mesi per la somministrazione di alimenti al pascolo - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)</p>	<p>Nella pratica ordinaria non sono definite indicazioni specifiche per la gestione degli animali al pascolo</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.3b § 8.2.14.5 - Azione 3 - Integrazione alimentare al pascolo

**BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO**

**Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno**

MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
<p>Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità</p>	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	<p>Analisi esame coprologico su 3 capi/anno- Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche ( Prestazioni per le Analisi di Laboratorio – sanità animale)</p>	<p>Nella pratica ordinaria non è previsto tale obbligo</p>	<p align="center">SI</p>

Tab.3c § 8.2.14.5 - Azione 3 - controllo parassitologico annuale



BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 4 - pratiche che evitano la mutilazione o castrazione degli animali				
MACROAREA	CGO – Condizionalità nazionale e regionale	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE	REMUNERATO
Uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori sotto il controllo diretto del Veterinario nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni	<p>CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);</p> <p>CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;</p> <p>CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.</p>	Visite veterinario - sono previste 6 visite/anno della durata di 1 ora - Tariffario della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Aprile 2011)	Nella pratica ordinaria è vietato il taglio della coda e la cauterizzazione dell'abbozzo corneale oltre le 3 settimane di vita	SI
Tab.4 § 8.2.14.5 - Azione 4 - Uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori				

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati per ciascuna area di impegno le modalità di verifica degli stessi:

Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento	
MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura	Attestato di partecipazione rilasciato da un organismo riconosciuto dalla Regione Marche ed iscritto in un apposito albo
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario	Stipulare un contratto professionale con il veterinario ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle tre visite annuali su apposito registro

Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	Stipulare un contratto professionale con il veterinario alimentarista ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle due visite annuali su apposito registro
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali	Conservare l'esito delle analisi semestrali
Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)	Conservare l'esito dell'analisi chimica e batteriologica effettuata da ARPAM o laboratorio accreditato
Corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la qualità del prodotto igienico sanitario impiegato. Conservare le relative fatture di acquisto
Sistematica cura dei piedi degli animali	Compilare un registro in cui si annotano gli interventi di mascalcia. Conservare le fatture rilasciate da personale qualificato
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti	Stipulare un contratto con ditta specializzata ed obbligo della registrazione della fattura emessa per ognuno dei tre interventi su apposito registro
Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	Delimitare un'area del ricovero da adibire ad infermeria

Tab.1 § 8.2.14.6 modalità di verifica impegni azione 1

<b>Azione 2 - ammodernamento delle condizioni di stabulazione</b>	
<b>MACROAREA</b>	<b>METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'</b>
Tipologia di allevamento a stabulazione libera	Assenza di capi legati
Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza del materiale da lettiera e la quantità impiegata nella distribuzione in stalla. Conservare le fatture di acquisto della paglia o materiale similare
<b>Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno</b>	
<b>MACROAREA</b>	<b>METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'</b>
Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo	Delimitazione catastale dell'area adibita a pascolo
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza degli alimenti e la quantità impiegata nella distribuzione. Conservare le relative fatture di acquisto.
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione	Conservare l'esito delle analisi ed in caso di necessità di intervento veterinario conservare e registrare la relativa

significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità	fattura su apposito registro
<b>Azione 4 - pratiche che evitano la mutilazione o castrazione degli animali</b>	
<b>MACROAREA</b>	<b>METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'</b>
Uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni	Stipula di un contratto professionale con il veterinario ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle sei visite annuali su apposito registro
Tab.2 § 8.2.14.6 modalità di verifica impegni azione 2 - 3 – 4	

## 8.2.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

### 8.2.15.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/06 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/00, (CE) 1290/05 e (CE) 485/08.

Art. 34 del Reg. (UE) n. 1305/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 8 del Reg. (UE) n. 807/14 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

All. I, Parte I, punto 8(2)(e)(14), del Reg. (UE) n. 808/14 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

### 8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato punti di forza sia collegati a un territorio forestale ad alta valenza naturale (S7) che all'attuazione di una politica di sostegno alla biodiversità nell'ambito regionale in particolare attraverso uno specifico strumento normativo regionale per la tutela della biodiversità animale e vegetale (S8). Un punto di debolezza è rappresentato dal diffuso rischio idrogeologico (W15). Una opportunità è rappresentata dalla gestione sostenibile delle foreste, come strumento utile anche per la valorizzazione degli aspetti connessi alla tutela della biodiversità e delle risorse naturali (O13). Una ulteriore opportunità è individuata nella concentrazione territoriale degli interventi volti alla tutela ambientale, quali gli Accordi Agroambientali d'Area sperimentati nel precedente periodo di programmazione, che producono effetti positivi maggiori rispetto ad interventi diffusi (O14). Una minaccia è infine rappresentata dalla profonda trasformazione dell'uso del territorio nelle zone montane (T10).

La Misura relativa ai servizi silvo-ambientali e climatici e alla salvaguardia delle foreste, ha lo scopo di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste, perseguendo la conservazione della diversità biologica, sia delle piante forestali che delle altre specie viventi legate agli ecosistemi forestali.

I fabbisogni individuati al paragrafo 4.2. evidenziano infatti l'importanza delle foreste non solo per il sequestro del carbonio e la sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera, e quindi la mitigazione del cambiamento climatico, ma anche per la tutela della biodiversità e per il mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle aree comprese all'interno delle aree protette e nelle aree Natura 2000. Fabbisogni di riferimento:

- **Fabbisogno 14:** Preservare e migliorare la biodiversità naturale agraria e forestale.
- **Fabbisogno 15:** Favorire la partecipazione attiva degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi.
- **Fabbisogno 17:** Favorire l'accrescimento del pregio ambientale e la fornitura di servizi eco sistemici delle aree forestali.

La misura permette anche di attuare una politica di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone della Regione Marche, in attuazione delle previsioni della Legge forestale regionale (6/2005). Senza tale diversità, le foreste diventano meno vitali e meno resistenti a parassiti e malattie, perdendo la capacità di fornire il livello atteso dei servizi ecosistemici.

#### **Contributo diretto alla Focus Area 4A**

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4A con la sottomisura 15.1. favorendo la conservazione della diversità biologica, sia delle piante forestali che delle altre specie viventi legate agli ecosistemi forestali grazie alla conservazione di superfici non tagliate nelle aree oggetto di tagli colturali e con la sottomisura 15.2. attraverso il mantenimento in situ ed ex situ del materiale genetico forestale autoctono.

#### **Contributo indiretto alle Focus Area 4C e 5E**

La misura contribuisce in modo indiretto con la sottomisura 15.1. anche al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4C, favorendo anche un miglioramento della gestione della risorsa suolo grazie all'adozione di tecniche conservative della stessa in fase di esbosco ed all'esclusione del taglio di alcune aree specifiche. Attraverso la sottomisura 15.1 si contribuisce anche al perseguimento della Focus Area 5E favorendo una maggiore immobilizzazione del carbonio, in ragione di un più rapido sviluppo dei boschi successivamente al taglio quale conseguenza della maggiore tutela del suolo nella pratica dell'esbosco nonché alla preservazione di alcune aree di taglio.

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

Le sottomisure previste potranno dare un considerevole contributo al raggiungimento sia dell'obiettivo trasversale **ambiente** che all'obiettivo trasversale **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**. Entrambe le misure sono infatti coinvolte nella gestione attiva e sostenibile delle foreste. In particolare la sottomisura 15.1 prevede la promozione di azioni volontarie di gestione forestale sostenibile e a basso impatto all'interno delle aree degli accordi agro-ambientali d'area favorendo la biodiversità delle piante forestali e delle altre specie viventi legate agli ecosistemi forestali.

Parte di questi interventi, inoltre, potranno direttamente contribuire alla riduzione di effetti negativi provocati dai cambiamenti climatici, quali l'erosione del suolo o la regimazione delle acque. La riduzione dei danni al sottobosco causati dai lavori di esbosco ed il mantenimento di piccole aree non tagliate anche a protezione di impluvi, favoriscono una più rapida riaffermazione del bosco in fase successiva al taglio, garantendo una maggiore immobilizzazione di CO<sub>2</sub>. La sottomisura 15.2, attraverso l'incremento delle conoscenze legate alla biodiversità forestale, la loro diffusione e l'attuazione di azioni dirette di conservazione del patrimonio genetico forestale, permette di affrontare tematiche strettamente connesse con gli aspetti ambientali intesi in senso lato.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
15.1.					X		I					I				V	V	
15.2.					X											V	V	

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab. 1 § 8.2.15.2 - Contributo della misura 15 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. Sottomisura 15.1 - Azione A) - FA 4A - Pagamento per gli impegni ambientali forestali

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Operazione A) - (FA - 4A)

L'operazione prevede l'attivazione di interventi a finalità ambientale in ambito forestale. Per la definizione di foresta si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 8.1. del presente Programma.

Gli impegni silvo-climatico-ambientali previsti hanno lo scopo di migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale, attraverso le attività di seguito riportate:

- Specifiche azioni silvicolture volte alla eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e invasive (ailanto e robinia o altre specie arboree alloctone indicate come invasive dalla normativa comunitaria di riferimento e dalla legge forestale regionale) con densità di almeno 30 piante/ha. La dimensione minima per poter accedere al contributo della superficie oggetto di intervento è di 1 ha accorpati. L'intervento andrà ripetuto annualmente per i cinque anni di impegno;
- Operazioni di utilizzazione mediante tecniche di gestione ecocompatibili e sostenibili a basso impatto volte a garantire la tutela del suolo forestale e delle risorse idriche. Modalità di esbosco a basso impatto mediante l'utilizzo di animali da soma, cavalli di ferro, canalette, gru a cavo, teleferiche od altri sistemi con fune aerea, in percorsi obbligatori prestabiliti. La dimensione minima per poter accedere al contributo della superficie oggetto di intervento è di 1 ha accorpati. Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio;
- creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di appezzamenti forestali oggetto di

utilizzazione (dimensione minima della superficie oggetto di taglio di 1 ha accorpato). Il pagamento è di carattere “una tantum” collegato alle superfici autorizzate al taglio:

- rilascio di fasce di rispetto non utilizzate di 10 metri lungo gli impluvi (superficie minima di: 400 mq/ha);
- rilascio di gruppi di piante non utilizzate (superficie minima del gruppo: 400 mq/ha) all'interno di aree oggetto di intervento di utilizzazione di fine turno.

In particolare il valore ambientale delle azioni previste è sintetizzato come di seguito riportato.

L'azione a. ha lo scopo principale di contrastare la diffusione nelle aree forestali di specie arboree alloctone invasive come individuate dalla normativa regionale di settore (art. 19 bis della L.R. 6/2005) o dalla normativa comunitaria.

L'azione b. mira ad incentivare tecniche di utilizzazione a basso impatto, differenti dalle normali pratiche selvicolturali utilizzate, che minimizzino gli impatti sulle diverse componenti dell'ecosistema forestale, favorendo anche la più rapida affermazione dei nuovi individui e quindi una più efficace immobilizzazione di CO<sub>2</sub>.

L'azione c. contribuisce al mantenimento della diversità biologica nelle aree forestali oggetto di utilizzazione, favorendo la capacità di ricolonizzazione da parte delle specie animali negli anni successivi all'utilizzazione. L'attuazione di questo impegno permette anche di favorire il mantenimento della CO<sub>2</sub> nelle aree utilizzate.

La misura è attivata in tutto il territorio regionale, tuttavia, al fine di massimizzare gli effetti positivi degli interventi, evitando il rischio di una scarsa efficacia delle azioni, è opportuno prevedere che le superfici oggetto dell'aiuto facciano parte di un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche. Il criterio di ammissibilità risponde allo specifico fabbisogno 15 “Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi” che evidenzia il notevole vantaggio in termini ambientali di interventi concentrati territorialmente

L'adesione alla presente misura è pertanto garantito a tutti i potenziali beneficiari della regione, a condizione che presentino uno specifico progetto collettivo alle condizioni meglio illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma.

#### 8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso con la presente sottomisura è concesso annualmente per ettaro di foresta, a seguito di un impegno volontario che abbia una durata di cinque anni a realizzare quanto previsto nell'azione a).

Le azioni b. e c. sono interventi “una tantum” che non sono pertanto legati a impegni pluriennali ma a singoli interventi i cui costi sono calcolati per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste a norma del comma 3 dell'art. 34 del Reg. 1305/2013.

Il sostegno deve compensare i beneficiari per tutti o parte dei costi aggiuntivi e per il mancato guadagno

derivante dagli impegni assunti.

Nel caso delle foreste demaniali il sostegno è concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un soggetto di diritto privato o un comune.

#### 8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Legge forestale regionale 6/2005;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR 1471 del 27/10/2008 relativa alle misure di conservazione generali per i siti Natura 2000 presenti sul territorio;
- Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ed in particolare Reg UE 702/2014 e Reg UE 1407/13 aiuti "de minimis".

#### 8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare della presente sottomisura:

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- Altri soggetti e enti di diritto pubblico o privato;
- Associazioni dei soggetti di cui sopra, compresi gli organismi pubblico privati di gestione associata delle foreste

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un soggetto di diritto privato o un Comune.

#### 8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dai seguenti impegni assunti.

a. specifiche azioni silvicolture volte alla eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e invasive (ailanto e robinia):

- costi relativi alle attività forestali per gli abbattimenti, depezzamento e asportazione del materiale legnoso abbattuto o dell'esecuzione di cercinature dei fusti e taglio dei ricacci o polloni radicali negli anni successivi;



- spese tecniche dell'intervento;

b. operazioni di utilizzazione mediante tecniche di gestione ecocompatibili e sostenibili a basso impatto volte a garantire la tutela del suolo forestale e delle risorse idriche:

- maggiori costi derivanti da modalità di esbosco a basso impatto mediante l'utilizzo di animali da soma, cavalli di ferro, canalette, gru a cavo, teleferiche od altri sistemi con fune aerea, in percorsi obbligatori prestabiliti (sono ammissibili anche i costi derivanti dalle spese tecniche per l'individuazione dei suddetti percorsi);

c. creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di soprassuoli forestali oggetto di utilizzazione:

- costi imputabili alle attività di individuazione, georeferenziazione, delimitazione e marcatura delle piante da riservare dal taglio;
- mancato reddito derivante dalla mancata utilizzazione commerciale del materiale legnoso.

#### 8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono fissati i seguenti criteri di ammissibilità:

- La misura è attivata in tutto il territorio regionale, tuttavia, al fine di massimizzare gli effetti positivi degli interventi, evitando il rischio di una scarsa efficacia delle azioni, le superfici oggetto dell'aiuto devono fare parte di un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche. Possono pertanto presentare domanda di sostegno, tutti i potenziali beneficiari inclusi in uno specifico progetto di accordo agroambientale d'area, alle condizioni illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma.
- La superficie oggetto di domanda deve avere una estensione minima di 1 ettaro. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno;
- Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente (piano particolareggiato o di assestamento forestale, piano d'intervento forestale straordinario previsti dalla Legge Forestale Regionale). Vedi paragrafo 8.1.
- Per l'azione a. nella domanda relativa al primo anno di impegno devono essere riportate le indicazioni relative a tutte le aree oggetto di impegno nel quinquennio (compresi quindi anche gli impegni relativi all'azione b e all'azione c).
- Per tutte le azioni dovrà essere presentato un progetto di intervento selvicolturale che evidenzia la tipologia di azioni da attuare nell'area oggetto dell'intervento.
- I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o regionale inerente il settore forestale. In particolare per il territorio della Regione Marche per quanto riguarda la gestione dei boschi vigono le indicazioni contenute all'interno delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (DGR 2585/2001, PMPF).

#### 8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- Interventi ricadenti totalmente o parzialmente all'interno di aree naturali protette nazionali e regionali o di aree Natura 2000.

#### 8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità riconosciuta per ciascuna tipologia di attività è quella riportata nella tab. 1 § 8.2.15.3.1.8.

Attività prevista dall'impegno	Specifiche tecniche	Costo ammesso per l'impegno
Eliminazione specie invasive (tipologia a).	> 30 piante alloctone / ha	200 € / anno
Operazioni mediante tecniche di esbosco a basso impatto (tipologia b).		200 €/ha
Rilascio di piante di latifoglie all'interno di aree oggetto di utilizzazione forestale (tipologia c). Dovranno essere rilasciate aree non oggetto di taglio (di superficie minima pari a 400 mq) come dettagliato a fianco.	Rilascio di fasce di rispetto non utilizzate lungo gli impluvi (fino ad un massimo del 10 % dell'area oggetto di taglio e una superficie minima di 400 mq)	120 (€/ha)
	Rilascio gruppi di piante non utilizzate per una superficie minima di 400 mq/ha	120 (€/ha)

Tab.1 § 8.2.15.3.1.8 - Indennità per tipologia di attività

È possibile effettuare più attività sulla stessa superficie. Gli importi previsti per ciascuna attività andranno a sommarsi, fino al raggiungimento del massimale previsto per la sottomisura pari a 200 € / ha / anno.

Tutti i suddetti aiuti sono da comunicare ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, ovvero verranno attuati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 aiuti "de minimis".

#### 8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema

Informativo), R9 (Domanda di Pagamento). In particolare, gli elementi connessi con la difficoltà nella verifica degli impegni possono essere così riassunti:

- Effettiva presenza (con densità di almeno 30 piante/ha) e successiva eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e invasive.
- Effettiva modalità di esbosco a basso impatto mediante l'utilizzo di animali da soma, cavalli di ferro, canalette, gru a cavo, teleferiche od altri sistemi con fune aerea, in percorsi obbligatori prestabiliti.
- Verifica dell'effettivo rispetto dei seguenti impegni:
  - rilascio di fasce di rispetto non utilizzate di 10 metri lungo gli impluvi (superficie minima di: 400 mq/ha);
  - rilascio di gruppi di piante non utilizzate (superficie minima del gruppo: 400 mq/ha) all'interno di aree oggetto di intervento di utilizzazione di fine turno.

#### *8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi - così come sopra classificati nelle tipologie R5, R6, R8, R9 - consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore inclusi gli strumenti previsti dal SIGC nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'Organismo Pagatore).

In caso di specifici impegni riguardanti l'applicazione delle misure rappresentate dagli impegni silvo-ambientali sottoscritti, si valuterà la possibilità di effettuare controlli speditivi o puntuali per i suddetti impegni da parte del soggetto promotore dell'accordo d'area di riferimento, qualora si tratti di organismo pubblico. In tal caso i suddetti controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), punto 1), dell'Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

#### *8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### *8.2.15.3.1.10. Informazioni specifiche della misura*

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale. Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

L'analisi si basa sulle indicazioni riportate all'interno delle "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani" emanate con DGR 2585/2001 e sulle CGO e BCAA pertinenti per il settore previste dalla condizionalità.

Nelle tabelle 1 (a-c) § 8.2.15.3.1.10 vengono descritti gli impegni aggiuntivi su baseline.

Descrizione impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale (CGO 2 e CGO 3)	Altre previsioni normative nazionali o regionali (PDMPF – DGR 2585/01)	Normali pratiche forestali e attività minime	Significato ambientale e forestale	Modo in cui le azioni sono state considerate per il calcolo del premio	Verificabilità e controllabilità
<p><b>a. Eliminazione specie invasive.</b></p> <p>Eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e invasive ) con densità di almeno 30 piante/ha. L'intervento andrà ripetuto annualmente per i cinque anni di impegno</p>	NON presente	NON presente	Non sono previsti interventi selettivi nelle normali pratiche selvicolturali	contrastare la diffusione nelle aree forestali di specie arboree alloctone invasive come individuate dalla normativa regionale di settore (art. 19 bis della L.R. 6/2005) o dalla normativa comunitaria.	Impegno remunerato in base al costo stimato sulla base delle voci correlate del prezzario regionale per le opere pubbliche., come dettagliato nell'Allegato al Programma "Metodologia di calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi"	<p>Le azioni finalizzate a ridurre i rischi consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore inclusi gli strumenti previsti dal SIGC nazionale con particolare riferimento a quanto indicato nel progetto di intervento selvicolturale allegato alla domanda di aiuto.</p> <p>Ci si potrà inoltre avvalere degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) o dal soggetto promotore dell'accordo agro ambientale secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale</p>

Tab.1a § 8.2.15.3.1.10 Impegni aggiuntivi su base line

Descrizione impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale (CGO 2 e CGO 3)	Altre previsioni normative nazionali o regionali (PDMPF – DGR 2585/01)	Normali pratiche forestali e attività minime	Significato ambientale e forestale	Modo in cui le azioni sono state considerate per il calcolo del premio	Verificabilità e controllabilità
<p><b>b. Operazioni mediante tecniche di esbosco a basso impatto</b></p> <p>Modalità di esbosco a basso impatto mediante l'utilizzo di animali da soma, cavalli di ferro, canalette, gru a cavo, teleferiche od altri sistemi con fune aerea, in percorsi obbligatori prestabiliti. Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio.</p>	<p>Divieto di utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco del legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche</p> <p>(ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee;</p> <p>ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei)</p>	NON presente	Le normali pratiche prevedono l'uso di mezzi meccanici per l'esbosco	Incentivare tecniche di utilizzazione a basso impatto, differenti dalle normali pratiche selvicolturali utilizzate, che minimizzino gli impatti sulle diverse componenti dell'ecosistema forestale.	Impegno remunerato in base al costo stimato sulla base delle voci correlate del prezzo regionale per le opere pubbliche., come dettagliato nell'Allegato al Programma "Metodologia di calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi"	<p>Le azioni finalizzate a ridurre i rischi consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore inclusi gli strumenti previsti dal SIGC nazionale con particolare riferimento a quanto indicato nel progetto di intervento selvicolturale allegato alla domanda di aiuto e all'effettiva disponibilità dei mezzi di esbosco richiesti da parte del beneficiario.</p> <p>Ci si potrà inoltre avvalere degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) o dal soggetto promotore dell'accordo agro ambientale secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale</p>

Tab.1b § 8.2.15.3.1.10 Impegni aggiuntivi su base line

Descrizione impegni	CGO e BCAA – condizionalità naz.le e reg.le (CGO 2 e CGO 3)	Altre previsioni normative naz.li o reg.li (PDMPPF – DGR 2585/01)	Normali pratiche forestali e attività minime	Significato ambientale e forestale	Modo in cui le azioni sono state considerate per il calcolo del premio	Verificabilità e controllabilità
<b>c. Rilascio di piante di latifoglie all'interno di aree oggetto di utilizzazione forestale</b> i) Rilascio di fasce di rispetto non utilizzate lungo gli impluvi (fino ad un massimo del 10 % dell'area oggetto di taglio e una superficie minima di 400 mq / ha). Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio	NON presente	NON presente	La normale pratica selvicolturale non prevede il rilascio di aree di taglio non utilizzate.	Mantenimento della diversità biologica nelle aree forestali oggetto di utilizzazione, favorendo la capacità di ricolonizzazione da parte delle specie animali negli anni successivi all'utilizzazione. L'attuazione di questo impegno favorisce anche il mantenimento della CO2 nelle aree utilizzate.	Impegno remunerato in base al costo stimato sulla base delle voci correlate del prezzario regionale per le opere pubbliche, come dettagliato nell'Allegato al Programma "Metodologia di calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi"	Le azioni finalizzate a ridurre i rischi consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore inclusi gli strumenti previsti dal SIGC nazionale con particolare riferimento a quanto indicato nel progetto di intervento selvicolturale allegato alla domanda di aiuto.  Ci si potrà inoltre avvalere degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) o dal soggetto promotore dell'accordo agro ambientale secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale
<b>c. Rilascio di piante di latifoglie all'interno di aree oggetto di utilizzazione forestale</b> ii) Rilascio gruppi di piante non utilizzate per una superficie minima di 400 mq/ha. Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio	NON presente	NON presente	La normale pratica selvicolturale non prevede il rilascio di aree di taglio non utilizzate	Mantenimento della diversità biologica nelle aree forestali oggetto di utilizzazione, favorendo la capacità di ricolonizzazione da parte delle specie animali negli anni successivi all'utilizzazione. L'attuazione di questo impegno favorisce anche il mantenimento della CO2 nelle aree utilizzate.		

Tab.1c § 8.2.15.3.1.10 Impegni aggiuntivi su base line

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

L'importo del sostegno è determinato, come stabilito dall'articolo 62(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 10 del Reg. (UE) 808/14, sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.

La metodologia di analisi si basa sul confronto tra una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito della misura e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti e il conseguente effetto sui ricavi e sui costi, includendo eventualmente una valutazione dei costi di transazione della misura.

Ai fini della determinazione delle perdite derivanti dalla riduzione dei ricavi e/o dalla variazione nella struttura dei costi relativamente alle produzioni forestali è necessario tenere in debito conto le caratteristiche particolari di tali produzioni rispetto a quelle agricole.

In generale, anche per le produzioni legnose quando gli impegni derivanti dalla misura non determinano

variazioni delle produzioni, e quindi dei ricavi, si potrà semplificare il calcolo facendo riferimento ai soli maggiori costi, evitando anche in questo caso il riferimento ai costi fissi. Quando invece le tecniche adottate hanno effetti anche sui redditi connessi alle attività silvocolturali bisogna calcolare il margine lordo della produzione. In questo caso per le foreste si fa riferimento al valore di macchiatico (VM). Tale valore, codificato dalla teoria forestale e ampiamente adottato nella prassi forestale (costituisce la base d'asta per la vendita del legname), rappresenta il valore di trasformazione della produzione forestale ed è riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità per il taglio. In sostanza si tratta di un particolare valore di trasformazione che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati (assortimenti mercantili prima di ulteriori lavorazioni) e le spese necessarie per la trasformazione stessa. Il valore di macchiatico rappresenta, quindi, la preconditione per la valutazione dei risultati economici dell'impresa per ogni tipologia forestale.

Si specifica che il mercato non quota (prezzo) in forma diretta ed esplicita il legname in piedi ma solo gli assortimenti legnosi. Il VM è, dunque, una stima e non è il prezzo di macchiatico (PM), quest'ultimo è un dato storico che si realizza solo dopo la contrattazione tra le parti (venditrice e acquirente). Tuttavia, il VM può essere valutato in base al prezzo che le singole tipologie di prodotto quotano sul mercato. Tale prezzo consente quindi di ricavare il valore attribuibile alle piante in piedi prossime all'abbattimento.

I valori vengono determinati come riportati nella parte relativa all'intensità di aiuto.

In particolare per l'impegno a) è stato preso in considerazione il costo relativo all'attività di taglio delle piante alloctone. Per l'impegno b) è stato considerato il maggior costo in termini di mezzi e manodopera per l'uso delle tecniche a basso impatto individuate. Per gli impegni relativi all'azione c) sono considerati i mancati redditi derivanti dal rilascio delle piante. Fonte utilizzata: prezzario regionale per le opere pubbliche.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno dei diversi processi produttivi è ALLEGATO al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014".



### 8.2.15.3.2. Sottomisura 15.2 - Azione A) - FA 4A - Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

#### 8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

##### Azione A) - (FA - 4A)

La presente sottomisura, relativa alla conservazione e alla promozione delle risorse genetiche forestali ha l'obiettivo di dare seguito alle previsioni della normativa regionale di settore in merito alla conservazione del patrimonio genetico forestale. Infatti la Legge Forestale Regionale 6/2005 prevede, all'articolo 14, che venga istituito il libro regionale dei boschi da seme e all'articolo 17 prevede che i vivaisti forestali regionali, la cui gestione è affidata dall'ASSAM, producano materiale vivaistico relativo alla biodiversità regionale, forestale e agraria.

Tale attività è inoltre da mettere in connessione con le previsioni sulla biodiversità agraria di cui alla sottomisura 10.2 per la quale è sempre beneficiaria la Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM).

Le attività previste favoriscono la riproduzione di seme individuato e catalogato dall'ASSAM così da metterlo a disposizione di: imprenditori privati od Enti pubblici che volessero effettuare interventi forestali nell'ambito dei sistemi agroforestali o in aree Natura 2000; Enti pubblici per la riqualificazione del verde urbano.

I criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base sono stati adottati con la DGR 1269/2005. In particolare attraverso questa sottomisura si prevede la realizzazione delle seguenti attività.

##### **1. Attività propedeutiche e di studio**

- Realizzazione di indagini in loco su aree boscate vertenti sulle specie arboree ed arbustive forestali di maggior interesse vivaistico nel territorio regionale al fine di individuare i boschi da seme da inserire nel Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base. In via prioritaria le indagini verranno effettuate sui boschi demaniali su cui siano già disponibili informazioni di base.
- Redazione di Disposizioni operative per la conservazione delle risorse genetiche dei boschi da seme individuati, con applicazioni di selvicoltura ad hoc propria della coltivazione in situ dei boschi da seme ed individuazione di interventi reputati utili ai fini della conservazione delle risorse genetiche.
- Azioni di informazione, diffusione e divulgazione delle informazioni raccolte sui boschi da seme individuati.

##### **2. Fase operativa**

- Raccolta del seme da boschi individuati, con raccolte dalle piante/gruppi/boschi fenotipicamente di interesse rilevante definite piante "plus";
- Realizzazione di arboreti da seme e/o campi collezione con il materiale di propagazione raccolto ed esecuzione delle cure colturali necessarie;

- Mantenimento di arboreti già esistenti relativi a specie inserite nel Libro regionale dei boschi da seme;
- Attuazione delle attività previste dalle Disposizioni operative per la conservazione delle risorse genetiche forestali individuate con le attività propedeutiche;
- Realizzazione di banche genetiche, inventariazione, conservazione.

#### 8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. Non è pertanto previsto un periodo specifico di impegno, ma il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte.

#### 8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001 e ss. mm e ii., di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Legge forestale regionale 6/2005 e ss. mm e ii.;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 1732/2018 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR 1269 del 24/10/2005 "Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 14, comma 2. Criteri e modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base".

#### 8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM). L'ASSAM è soggetto individuato dalla normativa regionale (L.R. 12/2003) per la gestione delle attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

Nell'ambito di questa sottomisura, quindi, le attività affidate ad ASSAM rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 9 del Codice dei contratti, trattandosi di attività svolta in virtù di disposizione legislative o regolamentari, e dall'art. 5 del Codice dei contratti "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" in quanto la Regione effettua un controllo sul fornitore analogo a quello che esercita sulla propria amministrazione, ASSAM svolge in modo esclusivo le attività di cui alla presente misura con l'amministrazione aggiudicatrice stessa che lo controlla.

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale.

#### 8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Spese ammissibili per la realizzazione delle attività propedeutiche e di studio:

- spese relative al personale per la realizzazione delle indagini in loco per l'individuazione dei boschi da seme;
- spese per la redazione delle Disposizioni operative per la conservazione delle risorse genetiche dei boschi da seme;
- attività per la produzione di materiale informativo, formativo e promozionale relativo ai boschi da seme e alle attività connesse con la conservazione della biodiversità forestale regionale;
- consulenze da parte di enti di ricerca e/o università inerenti le caratteristiche genetiche, ecologiche e ambientali delle specie arboree oggetto di indagine.

Spese ammissibili per la realizzazione della fase operativa:

- spese relative al personale per la realizzazione delle attività specificamente previste per le azioni di tutela della biodiversità forestale previste nei piani;
- spese per la raccolta del seme dai boschi da seme individuati;
- spese funzionali alla conservazione ex situ dei semi raccolti: realizzazione di arboreti da seme e/o campi collezione; attività di gestione e manutenzione di queste strutture sia tramite interventi sulle piante presenti che tramite realizzazione di impianti e strutture necessarie alla funzionalità (quali per esempio impianti di irrigazione, recinzioni etc.);
- spese per moltiplicazione del materiale vegetale e cure da eseguire nei vivai per le attività della presente sottomisura – spese per produzione vivaistica;
- interventi selvicolturali volti alla gestione dei boschi da seme (conservazione in situ) quali: diradamenti per eliminazione piante fenotipicamente peggiori che possono trasmettere caratteri genetici negativi alle piante madri migliori, spazializzazione delle chiome per l'aumento della produzione del seme, altri interventi selvicolturali previsti nelle Disposizioni operative e funzionali alla gestione dell'area quali prevenzione di uno sviluppo dinamico di altre specie rispetto alle specie conservate, raccolta di semi, crescita delle piantine e completamento della rigenerazione naturale attraverso la piantagione delle risorse genetiche delle unità di conservazione in situ quando la rigenerazione naturale non è sufficiente, ecc.;
- spese tecniche per studi e per la progettazione e la direzione della realizzazione degli interventi entro un massimo del 10% dei lavori previsti;
- realizzazione di banche genetiche, inventariazione, conservazione;
- consulenze da parte di enti di ricerca e/o università.

#### 8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Nessun supporto nell'ambito della presente misura è concesso per le attività finanziate dal programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione.

La concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati dall'ASSAM in conformità alla legge regionale 12/03 e del relativo programma annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Ai fini della ammissibilità la domanda dovrà conseguire un **punteggio minimo**.

#### 8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda avviene sulla base dei seguenti criteri:

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze delle persone impiegate nel progetto e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire ASSAM sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale.

#### 8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È prevista la copertura del 100% dei costi sostenuti dall'ASSAM per l'attivazione delle operazioni previste dalla presente azione.

Al fine di garantire la congruità dei costi, per tutte le attività previste nel progetto dovranno essere indicate le singole voci di costo necessarie alla realizzazione del progetto stesso nonché i relativi risultati quantificati da conseguire, che saranno monitorati e valutati prima del pagamento. La congruità delle singole voci di costo, sarà invece verificata in sede di ammissibilità del progetto in questione.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45264 ai sensi del Reg UE 702/14.

#### 8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Il beneficiario della misura è rappresentato dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM). Il possibile rischio riguarda la mancata verifica dei risultati conseguiti in relazione ai pagamenti e la non congruità dei costi in relazione alla fase di ammissibilità. Inoltre il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto della normativa sugli appalti per le proprie eventuali acquisizioni.

##### 8.2.15.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento previsto dalla presente sottomisura si prevede:

1. di informare il beneficiario deputato all'attuazione dell'intervento sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. la verifica a rendicontazione delle procedure utilizzate, nonché del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

##### 8.2.15.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.15.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente in quanto la tipologia di beneficiario, il quale realizza interventi finalizzati alla selezione ed al mantenimento in situ ed ex situ del materiale genetico forestale, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente in quanto la tipologia di beneficiario, il quale realizza interventi finalizzati alla selezione ed al mantenimento in situ ed ex situ del materiale genetico forestale, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente in quanto la misura non riguarda costi o aggiuntivi o mancati guadagni derivanti da specifici impegni assunti,

#### 8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali alle misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la misura sono R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata).

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

#### 8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

#### 8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.15.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

*8.2.15.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*



## 8.2.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

### 8.2.16.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Art. 35 del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Art. 11 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposiz. del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

All. I, Parte I, punto 8(2)(e)(15), Reg. (UE) di exec. n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicaz. del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

### 8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha consentito di rilevare un contesto in cui le imprese agricole mostrano una bassa propensione ad investire in ricerca e sviluppo o ad implementare elementi o processi innovativi (W1 e W2). La situazione può essere ascritta sia all'età media degli imprenditori (piuttosto elevata) che al loro livello di scolarizzazione (elevato soltanto per gli imprenditori più giovani) (W3). La limitata diffusione di strumentazione informatica, in uso presso le aziende agricole, trova un ulteriore ostacolo alla sua espansione nella scarsa disponibilità di infrastrutture quali la banda larga ed ultra larga (W4).

Per il settore dell'innovazione è però possibile rilevare alcuni spunti di interesse. Nelle Marche operano infatti diversi soggetti qualificati, quali università e centri di ricerca. Ad essi si affianca l'ASSAM cui è assegnato il compito prioritario di trasferire l'innovazione alle imprese nella maniera più consona (S1). Queste presenze consentono di ipotizzare un percorso di affiancamento agli imprenditori del settore agricolo e agroalimentare mirato a cogliere le importanti opportunità dell'innovazione e della conoscenza (O1)

Per quanto riguarda l'aggregazione di piccoli gruppi di operatori del settore turistico l'analisi ha rilevato che i Comuni della fascia alto collinare e montana registrano da anni una progressiva riduzione della popolazione e delle relative attività economiche (W18). La grande ricchezza di beni storici e paesaggistici di quelle zone rurali (S14 ed S15) può essere più adeguatamente valorizzata ed utilizzata al meglio ai fini dell'accoglienza (O20)

In riferimento alle forme di organizzazione per la commercializzazione e promozione di prodotti agricoli a

livello locale si rilevano le difficoltà, già registrate, dei produttori più piccoli di arrivare a gestire anche la fase a più elevato margine di riconoscimento economico, quello della commercializzazione e della promozione (W12). Occorre quindi favorire l'implementazione di azioni che consentano di cogliere le opportunità derivanti dalla evidente propensione dei consumi verso produzioni di qualità ed a Km zero (O5)

Per ciò che riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi l'analisi SWOT ha evidenziato un quadro regionale con problematiche ambientali legate al fenomeno erosivo, sia di aree arabili che di colture permanenti, ancorché contrastato dalle buone pratiche agronomiche messe in atto (W14). Il territorio marchigiano appare inoltre fragile e colpito da frequenti franosità (W15). Nelle regione però, si possono contare numerosi elementi positivi: una porzione rilevante di terreni coltivati a testimonianza di un presidio diffuso del territorio (S5); una forte incidenza di coltivazioni biologiche (S6); politiche in favore della biodiversità già avviate (S8); un miglioramento, anche se leggero, della qualità delle acque in termini di nitrati (S9) ed un basso utilizzo dei corpi idrici per le coltivazioni.

Il quadro complessivo evidenzia una buona opportunità di sviluppo nell'ambito dell'adozione di tecniche rispettose dell'ambiente per una crescita sostenibile e condivisa (O12), almeno in ambiti determinati.

Lo studio del settore delle biomasse mette in evidenza un quadro in cui la regione, pur registrando una forte necessità di energia (W16), per motivi legati principalmente all'opposizione delle popolazioni locali all'insediamento di impianti di lavorazioni di biomasse agricole (W17) non realizza investimenti nel settore. Appare quindi determinante l'impegno nel settore delle biomasse forestali per la produzione di energia a partire da materiali legnosi, di prodotti di scarto e di residui di produzione. L'utilizzo delle superfici boscate presenti, può rappresentare un importante contributo allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili (O17) ed alla creazione di nuovi posti di lavoro

Nell'ambito delle strategie di sviluppo locale l'analisi SWOT ha rilevato anche la mancanza di concentrazione da parte degli attori del territorio, sia pubblici che privati, intorno a temi di crescita condivisi. L'azione ne risulta frammentata e gli investimenti non efficaci ad invertire la tendenza ed a creare vera occupazione (W21). Risulta quindi di prioritario interesse favorire l'aggregazione di raggruppamenti di soggetti – pubblici e privati – per concordare strategie e progetti di crescita, sia sociale che economica, basati sulla valorizzazione delle caratteristiche territoriali e della collettività (O22) e (S15).

Per quanto riguarda la forestazione il processo di analisi SWOT ha messo in evidenza l'opportunità per il territorio marchigiano (O16) di svolgere azioni positive per l'assorbimento del carbonio tramite la gestione sostenibile delle foreste, così come evidenziato anche dal Piano regionale per il Clima.

La fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e socio – sanitari/ terapeutici, strettamente collegati con l'attività agricola nell'ambito dell'analisi SWOT è motivata dalla rilevazione di forti disagi, soprattutto nelle aree collinari e montane, per la non adeguata presenza di servizi alla popolazione (W19). Ciò determina una tendenza all'abbandono di determinate aree da parte di residenti ed ostacolo all'insediamento di giovani e delle loro famiglie (W18)

La Misura è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dalla frammentazione, particolarmente presente nel sistema produttivo marchigiano composto da numerose attività economiche uni personali, oltre che allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. Pertanto sostenendo il "lavoro condiviso" la misura mira alla diffusione di nuove pratiche/processi/prodotti, allo sfruttamento di economie di scala da parte di operatori di piccole dimensioni, allo sviluppo di sbocchi di mercato su scala locale, alla promozione di approcci comuni per affrontare le tematiche ambientali in maniera più incisiva, al sostegno a

progetti di sviluppo locale frutto della compartecipazione di attori pubblici e privati.

Pertanto, la Misura favorisce i rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, forestale, della filiera alimentare e altri soggetti (comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, ma anche il mondo della ricerca e i soggetti pubblici), che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica dello sviluppo rurale anche attraverso la creazione di poli e di reti, per la condivisione di conoscenze, lo sviluppo del capitale umano, di nuovi prodotti, servizi e modelli organizzativi orientati all'aumento della competitività delle imprese e della sostenibilità ambientale delle loro attività e allo sviluppo delle aree rurali.

La misura risponde a molteplici fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto e SWOT ed in particolare alle esigenze di innovazione emerse. Nello specifico:

Le sottomisure 16.1 e 16.2 rispondono ai fabbisogni 2-5-9-14-16-18-19 e 20.

La sottomisura 16.4 risponde al fabbisogno n. 9 favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando la loro aggregazione ed al fabbisogno 10 valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione col territorio.

La sottomisura 16.5 risponde al fabbisogno 14 preservare e migliorare la biodiversità agraria e forestale ed al fabbisogno 15 favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi.

La sottomisura 16.6 risponde ai fabbisogni 18 valorizzare le potenzialità produttive delle foreste e 19 promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale.

La sottomisura 16.8 risponde al fabbisogno 18 valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste

La sottomisura 16.9 risponde al fabbisogno 24 favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali.

La misura si compone di 9 sottomisure:

La sottomisura 16.1 **Supporto alla costituzione ed all'attività dei gruppi operativi del PEI** in materia di produttività e sostenibilità mira più nello specifico a rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura e ricerca e innovazione, sostenendo la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (G.O.) del Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura per la realizzazione di progetti in tale ambito e la partecipazione alle attività della rete PEI.

Le azioni di innovazione attivate nell'ambito dei G.O. devono essere pienamente integrate nel sistema della conoscenza sia in fase ascendente, tramite la coerenza ed il collegamento con la rete del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e con le azioni poste in essere nell'ambito della rete delle regioni europee per l'innovazione in agricoltura, alimentazione e foreste (ERIAAF) di cui è membro la Regione Marche, che in fase discendente con il sistema del trasferimento dell'innovazione alle imprese e al sistema rurale.

Le azioni di innovazione portate avanti dai Gruppi Operativi dovranno rispondere ad esigenze di interesse pubblico generale individuate dalla Regione coerentemente con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e con le indicazioni della Strategia per la Ricerca e l'Innovazione per la Smart Specialisation della Regione Marche con riferimento agli ambiti di competenza FEASR. L'innovazione promossa dal gruppo operativo è orientata al conseguimento di risultati specifici aziendali, attraverso lo sviluppo dei risultati della ricerca, la

realizzazione di nuove idee, il collaudo e l'adattamento di tecniche/pratiche esistenti, che rispondano agli obiettivi del PEI, nonché ai fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR e di quelli individuati e riportati nella strategia di Smart Specialisation regionale.

L'innovazione deve essere perseguita attraverso l'aggregazione, l'integrazione e la messa a sistema dei diversi attori coinvolti, dal mondo della ricerca al mondo produttivo in un processo bottom-up in cui si valorizzano la conoscenza e le esigenze concrete delle imprese.

I fabbisogni espressi dal basso verranno definiti attraverso focus group tematici, l'animazione territoriale e l'attività di intermediazione tramite innovation broker, grazie all'attivazione con tali finalità della **misura 1 del PSR**.

In tal modo, saranno realizzate attività di animazione, di stimolo, di raccolta dei fabbisogni, di traduzione dei fabbisogni in idee, in proposte concrete ed operative, di incentivo alla costruzione dei GO per far emergere le esigenze, inquadrare la problematica, trovare delle soluzioni da esplorare, proporre le soluzioni operative.

La funzione dell'Innovation Broker diviene pertanto di primaria importanza svolgendo anche l'attività di scouting dell'innovazione, nel ricercare le idee innovative, nel trovare e collegarsi con imprese e situazioni di successo, dove l'innovazione ha dato dei frutti, per farne un riferimento per altre situazioni simili.

Attraverso la sottomisura 16.2 la cooperazione riguarda lo **sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie** realizzati da **aggregazioni tra almeno due soggetti e lo sviluppo di progetti pilota** volti alla verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni e al loro eventuale adattamento. In particolare col termine "pratiche" si intendono anche pratiche agronomiche, es. di rotazione, gestione del suolo ecc. anche già esistenti ma di cui si sperimenta l'applicabilità in nuovi contesti.

Tali azioni devono essere finalizzate a dare precise risposte ad esigenze di competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali e di sviluppo sostenibile delle aree rurali. Sicuramente rispondenti a tale obiettivo sono le azioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie e i progetti pilota attivati nell'ambito delle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano la stretta interconnessione tra domanda e offerta di innovazione.

Il Piano di azione regionale per le "smart specialization" con riferimento agli ambiti di competenza FEASR individua le seguenti tematiche, a cui si farà riferimento nella individuazione delle priorità per la selezione dei progetti di sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie e pratiche e di progetti pilota:

- migliorare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi per un uso più efficiente dell'acqua e degli input chimici;
- migliorare l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, con la protezione del suolo e la prevenzione dei rischi naturali;
- promuovere soluzioni tecnologiche e organizzative che contribuiscano a migliorare la redditività sostenibile dei processi produttivi;
- perseguire una elevata qualità delle produzioni, anche attraverso lo sviluppo di alimenti funzionali per il benessere del consumatore e la valorizzazione del patrimonio genetico locale;
- migliorare il bilancio energetico aziendale, sia riducendo il consumo di energia, sia riutilizzando a fini energetici i residui e gli scarti del processo produttivo.

Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie e pratiche e di progetti pilota trova inoltre la sua naturale attuazione nell'ambito dei Piani elaborati dai Gruppo Operativi del PEI ai sensi dell'art.57 del Reg.Ce 1305/2013 sostenuti per mezzo della sottomisura 16.1.

La **sottomisura 16.4.** costituisce un supporto alla realizzazione di determinate attività tra imprenditori agricoli e trasformatori, coinvolti a vario titolo in forme di organizzazione finalizzate alla commercializzazione di prodotti agricoli e no food.

Le aggregazioni di operatori del settore agricolo, sia orizzontali che verticali, sono importanti per migliorare la competitività delle imprese tramite il rafforzamento delle fasi relative all'organizzazione interna e la vendita dei prodotti agricoli.

La **sottomisura 16.5** viene attivata per Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e Approcci collettivi ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso.

La modalità di aggregazione che si può configurare per l'attivazione della sottomisura 16.5 è quella degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA), già sperimentati e avviati nella programmazione 2007-2013. Questo approccio territoriale permette di massimizzare gli effetti ambientali positivi delle attività finanziate concentrandole su aree circoscritte, e sostenere l'adozione di metodi produttivi a basso impatto ambientale nelle aree più critiche e/o sensibili dal punto di vista ambientale. Si favorisce in tal modo il perseguimento di una pluralità di obiettivi che vanno dalla biodiversità, alla difesa del suolo, alla migliore qualità delle acque superficiali, al miglioramento del paesaggio.

Caratteristica di questo approccio è il confronto tra i vari soggetti coinvolti per la condivisione degli obiettivi (agricoltori, Enti gestori di aree natura 2000, enti locali, pubblica amministrazione, ecc.) e la partecipazione diretta degli agricoltori alle scelte e all'individuazione di misure effettivamente attuabili per affrontare le specifiche problematiche di natura ambientale.

La **sottomisura 16.6.** è attivata a sostegno della cooperazione di filiera per l'approvvigionamento di biomassa forestale che coinvolga gli operatori del sistema agro forestale regionale e gli utilizzatori di energia.

In questo ambito è fondamentale infatti incentivare la cooperazione fra imprese agricole e forestali e soggetti terzi, rafforzando la competitività dei primi al fine di un utilizzo sostenibile di fonti energetiche rinnovabili su scala locale attraverso lo sfruttamento di materiali legnosi, di prodotti di scarto e di residui di produzione.

Particolarmente importanti in questo contesto sono le attività volte innanzitutto a promuovere l'aggregazione tra imprese e quindi a garantire una efficiente gestione delle attività di raccolta, trasporto e trasformazione energetica in primo luogo di materia prima forestale ed eventualmente anche di sottoprodotti delle lavorazioni agricole ed agroalimentari fornendo una concreta opportunità per valorizzare le produzioni esistenti e creare nuovi posti di lavoro per le aree rurali.

Con la **sottomisura 16.8.** saranno sostenuti i costi di elaborazione e riproduzione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti quali Piani particolareggiati o d'assestamento forestale, Piani d'intervento forestale straordinari (PIFS).

La **sottomisura 16.9.** promuove la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e socio – sanitari/ terapeutici, strettamente collegati con

l'attività agricola. Gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

### **Contributo diretto alle Focus Area**

Tutte le sottomisure contenute nella Misura Cooperazione contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 1A e 1B. FA 1A In particolare è possibile intervenire sullo scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione di buone pratiche di produzione agricola e forestale e fornendo, prioritariamente, agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, ma anche alle PMI operanti nelle zone rurali e ai gestori del territorio, strumenti idonei a migliorare la competitività aziendale, l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone rurali

FA 1B In particolare è possibile intervenire nella collaborazione tra imprese, nelle azioni di innovazione e divulgazione, promuovendo un modello di innovazione interattiva e multiattoriale basata sulla cooperazione, sullo scambio di conoscenze e su metodi di intermediazione.

Ciascuna sottomisura poi contribuisce al raggiungimento di specifici obiettivi, ed in particolare la sottomisura 16.1 e 16.2. direttamente agli obiettivi delle Focus Area 2A, ed indirettamente agli obiettivi delle Focus Area 3A, 3B, 4A, 4B, 5B, 5C, 5D e 5E;

la sottomisura 16.4 agli obiettivi della Focus Area 3A in quanto mirata a sostenere raggruppamenti di produttori primari nelle filiere agroalimentari per una migliore integrazione delle fasi di lavorazione, commercializzazione e promozione al fine di un miglioramento di valore aggiunto dei prodotti e del reddito dei produttori;

la sottomisura 16.5 direttamente agli obiettivi delle Focus Area 4C, in quanto destinata a incentivare rapporti di cooperazione tra i diversi soggetti che operano attivamente nella gestione del territorio e a favorire interventi coordinati e a scala territoriale per la protezione del suolo. Indirettamente alla Focus Area 4A in quanto le attività risultano comprese in una progettazione territoriale integrata tra le cui finalità è quella di sostenere la salvaguardia della biodiversità e dell'assetto paesaggistico; alla Focus Area 4B poiché l'adozione di metodi produttivi a basso impatto ambientale in aree sensibili dal punto di vista ambientale favorisce il miglioramento della qualità delle acque superficiali; alla Focus Area 3B perché l'insieme delle tecniche adottate nell'area interessata dalla progettazione territoriale integrata è in grado di contribuire al contenimento del dissesto idrogeologico ed ai processi di erosione;;

la sottomisura 16.6 agli obiettivi della Focus Area 5C la cooperazione tra più operatori infatti, concorre ad aumentare l'utilizzo in regione di fonti energia rinnovabili. Con contributo indiretto per la sottomisura 6A, favorendo lo sviluppo economico delle aree rurali;

la sottomisura 16.8 agli obiettivi della Focus area 5E poiché una sana e sostenibile gestione delle risorse forestali consente di realizzare effetti positivi in molti ambiti, tra i quali quelli relativi al sequestro del carbonio;

la sottomisura 16.9 agli obiettivi della Focus area 2A la diversificazione delle attività nelle aziende agricole, indirizzata all'ambito dei servizi alla popolazione, concorre al contrasto alla disoccupazione favorendo la creazione di comunità attive con minore propensione allo spopolamento. Con contributo indiretto per la Focus area 6B, favorendo lo sviluppo economico delle aree rurali.

### Contributo agli obiettivi trasversali

Viste la natura trasversale tra le sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020, e la potenzialità nel saper concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area, la Misura Cooperazione è senza dubbio in grado di apportare un contributo positivo agli obiettivi trasversali di sviluppo dell'innovazione, di difesa dell'ambiente e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, con il contributo delle diverse sottomisure:

**Ambiente:** attraverso il contributo al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

**Clima:** attraverso l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.

**Innovazione:** essendo la misura specifica dell'innovazione, attraverso soprattutto le sottomisure 16.1 e 16.2 si interviene attraverso il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali ed alla diffusione dei risultati ottenuti.

Il contributo della misura 16 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.16.2

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	In
16.1.	X		I	I	I	I			I	I	I	I				V	V	
16.2.	X		I	I	I	I			I	I	I	I				V	V	
16.4.			X															
16.5.				I	I	I	X									V	V	
16.6.										X			I				V	
16.8.												X				V	V	
16.9.	X													I				

*X = contributo agli obiettivi della focus area*

*I = contributo indiretto agli obiettivi della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1§8.2.16.2

8.2.16.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.16.3.1. SM 16.1 - Operazione A) - FA 2A - Sostegno alla creazione e al funzionamento di gruppi operativi del PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell'Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione. Le azioni previste dal PEI vengono realizzate da gruppi operativi (GO), e, attraverso il collegamento in rete, sono condivise da un'ampia platea di attori attraverso gli scambi di esperienze e buone pratiche.

I GO si dovranno formare attorno a tematiche di interesse ed a livello regionale realizzeranno progetti volti a collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi.

Sono individuate le seguenti tematiche di intervento preferenziale, in linea con le strategie regionali delle Smart specialization ed in coerenza con l'Accordo di Partenariato:

- Tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;
- Tecniche a basso impatto ambientale e biologiche;
- Mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento, anche attraverso la riconversione colturale verso produzioni "no-food";
- Risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili;
- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;
- Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai cibi funzionali ad una dieta sana ed equilibrata;
- Introduzione dell'innovazione sociale nelle aziende agricole.

Altri temi potranno essere evidenziati e trattati, per esempio, in seguito a proposte da parte di potenziali Gruppi Operativi o all'insorgenza di nuovi fabbisogni, a condizione che siano rispettate le priorità indicate nel PSR delle Marche e gli obiettivi del PEI come indicati nell'Art.55 del Reg.1035/2013.

Il coinvolgimento diretto delle imprese, in cooperazione con gli altri soggetti, favorirà la condivisione delle



loro conoscenze pratiche al fine di affrontare problemi concreti o cogliere opportunità che possano condurre a soluzioni innovative. La presenza dei ricercatori che potranno essere coinvolti nello sviluppo di progetti, sarà opportuna in particolare per testare le nuove idee proposte dalle imprese o per tradurre in soluzioni pratiche ad uso delle stesse i risultati delle loro ricerche.

Con i progetti vengono ricercate soluzioni attraverso l'innovazione e la verifica di nuove tecnologie o processi produttivi o attraverso l'applicazione di nuove modalità organizzative.

Per favorire la costituzione dei GO e la ricerca delle specifiche soluzioni, l'operazione si distingue in due azioni: il setting up (costituzione del GO) e la gestione del GO con la realizzazione del piano di attività. Propedeutica a tali attività è un'azione di "innovation brokering", finanziata con la misura 20 del PSR e di durata indicativa di 6 mesi, finalizzata alla definizione e concretizzazione dell'idea innovativa, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e all'informazione sul territorio, all'individuazione delle forme di finanziamento.

### **Azione 1 – Fase di setting-up**

In questa prima fase almeno due partner di progetto (imprese agricole e agroalimentari, Enti di ricerca, altre organizzazioni) presentano un piano di azione. Questa fase ha l'obiettivo di:

- costituire il partenariato GO e la società/aggregazione nelle forme giuridiche previste dal PSR;
- collegarsi con il sistema della conoscenza;
- predisporre un piano di azione che potrà portare alla successiva presentazione di un progetto nella fase 2.

Il sostegno per la fase di setting up sarà oggetto di specifici bandi. Non sarà comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei progetti di innovazione da parte di GO che non hanno partecipato ai bandi della fase setting up.

### **Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi**

Nella seconda fase i potenziali GO presentano i progetti di innovazione che saranno finanziati con la misura 16.1. e mediante l'utilizzo combinato di altre misure, di cui saranno beneficiari i singoli componenti del GO. Tali misure potranno essere finanziate attraverso la modalità operativa della "combinazione di misure".

Fondamentale importanza viene data alla disseminazione dei risultati ed alla attività di networking, per le quali potranno essere utilizzati diversi strumenti e modalità. Dovranno essere quindi previste attività specifiche, anche realizzate attraverso gli Innovation Broker, volte ad informare i soggetti esterni al partenariato di progetto coinvolgendo gli imprenditori che hanno implementato le innovazioni. I GO dovranno essere collegati con la RRN e, a livello UE, con il network EIP-AGRI, nonché con gli altri network di interesse regionale come l'ERIAFF e la Macroregione Adriatica Jonica.

I GO potranno agire anche a livello interregionale e comunitario attraverso collaborazioni e accordi tra le diverse Autorità di Gestione, che in tal caso dovranno preliminarmente definire gli obiettivi da perseguire per fronteggiare specifici problemi, le modalità di governance degli interventi, le attività da finanziare da parte di ciascun PSR.

Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale potrà essere svolto dalla Rete Rurale Nazionale, facilitando l'individuazione di esigenze espresse da territori comuni a più regioni.

#### 8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, anche tramite erogazione per stato di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Il finanziamento potrà essere attivato tramite un pacchetto di misure le quali saranno attuate nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nelle specifiche schede di misura ed in particolare i soggetti beneficiari del relativo sostegno devono possedere i requisiti richiesti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del piano del G.O., secondo le specifiche condizioni dei bandi regionali e comunque non superiore a 5 anni.

#### 8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) 1308/2013 Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, artt. 152,154, 157, 161 e 163;
- Reg. (UE) 1151/2012 Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014\_2020 (2014/C204/01);
- Reg. n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/ 2006;
- Reg. UE 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale (in corso di adozione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);

#### 8.2.16.3.1.4. Beneficiari

##### **Azione 1 – Fase di setting-up**

Nella fase di setting up il beneficiario è uno dei componenti del costituendo GO, come descritto per l'azione 2.

### **Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi**

I beneficiari della sottomisura sono i Gruppi Operativi (GO) del PEI ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (UE) 1305/2013. Gli attori coinvolti in un GO possono essere: imprenditori agricoli e forestali (in forma individuale o associata), le imprese di trasformazione e commercializzazione, imprese produttrici di fattori di produzione, Enti ed Istituti di ricerca, erogatori di servizi pubblici e privati (di base, specializzati e di supporto tecnico), altri soggetti del settore agroalimentare, dei territori rurali e della società civile, comprese le organizzazioni non governative, gli "innovation broker", quali facilitatori del progetto, da non confondersi con i facilitatori indicati nell'ambito delle sottomisure 16.4 e 16.5.

#### 8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese dovranno essere in ogni caso compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con le modalità di seguito indicate.

### **Azione 1 – Fase di setting-up**

Per la fase di setting up le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura, riguardano i costi sostenuti per la costituzione del G.O. e per la finalizzazione del Piano di progetto, con riferimento alle seguenti tipologie:

- studi di fattibilità;
- costi per la definizione del partenariato e dell'accordo di cooperazione del G.O. (incontri con partner, con esperti tecnico scientifici, consulenze);
- costi di animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto che sarà attuato dal G.O., (reclutamento dei partecipanti, loro messa in rete ecc.) attraverso incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo;
- missioni e trasferte;
- progettazione delle attività.

### **Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi**

Per la seconda fase di gestione dei GO e di realizzazione del progetto sono ammissibili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano dei GO:

#### Costi di esercizio della cooperazione:

- costi per la formalizzazione del G.O. (spese notarili e legali per atto costitutivo e statuto);
- funzionamento e gestione del Gruppo Operativo (GO);
  - missioni e trasferte;
  - spese generali per la sede operativa;
- personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
- spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri, affitto locali.

#### Costi diretti specifici del progetto:

- costi relativi a studi necessari alla realizzazione del progetto (di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.);
- costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, nonché investimenti funzionali alla realizzazione del progetto;
- test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiale a perdere;
- prove in campo;
- acquisto brevetti e licenze;
- acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto;
- costi di progettazione per nuovi prodotti e/o processi;
- costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e delle conoscenze;
- missioni e trasferte.

Non è prevista l'applicazione del comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 1303/2013 che consente il finanziamento di alcune particolari operazioni al di fuori dell'area del programma.

Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO e di realizzazione del progetto. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali. Queste ultime potranno essere eventualmente sostenute nell'ambito di un Piano integrato con l'attivazione delle Misure 4 e 6.

#### 8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

##### **Azione 1 – Fase di setting-up**

Il soggetto richiedente deve presentare un progetto preliminare che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della problematica da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti;
- lista dei soggetti partecipanti all'azione 1 (almeno due partner);
- tempistiche di svolgimento delle attività previste per il setting-up;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

L'erogazione degli aiuti per sostenere la fase di setting up potrà avvenire solo dopo la presentazione della bozza di accordo per la costituzione del GO, della proposta di regolamento interno e del piano di progetto. I bandi di accesso stabiliranno il tempo massimo entro cui deve essere presentata tale documentazione, che indicativamente è di 4-6 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Le spese potranno essere riconosciute a tutti quei soggetti che presenteranno una idea progettuale anche se a questa idea progettuale non seguirà un progetto definitivo presentato nella fase 2. In tal caso, tuttavia, dovrà essere presentato un rapporto con le motivazioni che hanno portato all'abbandono della idea progettuale, che sarà valutato dall'Adg ai fini dell'ammissibilità al pagamento.

## Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi

Per accedere al sostegno i Gruppi Operativi devono rispettare le seguenti condizioni:

- il G.O deve essere composto almeno dai soggetti sottoelencati:
  - da imprenditori agricoli singoli o associati e/o da imprese del settore agroalimentare o forestale o loro associazioni quali utilizzatori dell'innovazione sviluppata attraverso il Piano del G.O.;
  - da un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale;
  - da un soggetto operante nel campo del trasferimento di conoscenze e informazione con le caratteristiche di cui alla misura 1 e/o di consulenza con le caratteristiche di cui alla misura 2.
- il soggetto capofila sarà il responsabile amministrativo e finanziario del GO e coordinatore del progetto di cooperazione.
- i soggetti beneficiari del relativo sostegno deve possedere i requisiti richiesti dalla specifica Misura.
- i GO sono formati da almeno due soggetti, e deve costituirsi mediante modalità amministrativo gestionali, possibilmente semplici e leggere, quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi. Per progetti riguardanti il settore forestale si specifica che la cooperazione comprende almeno due soggetti del settore forestale o nei settori agricolo e forestale.
- ai sensi dell'art.56 del Reg. Ce 1305/2013 ciascun G.O. deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, compiti e modalità organizzative di gestione del partenariato e del progetto e tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.
- il GO potenziale deve presentare il progetto che deve contenere gli elementi previsti all'art. 57 del Reg. /UE) 1305/2013 e prevedere obbligatoriamente azioni di trasferimento dell'innovazione e di comunicazione dei risultati del progetto. Per le singole azioni del piano di attività valgono le condizioni previste dalle sottomisure o misure di riferimento. In particolare il piano delle attività deve contenere gli elementi sotto riportati:
  - Soggetti coinvolti, loro descrizione, ponendo in evidenza pertinenza e ruolo all'interno del progetto del G.O.;
  - Attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti, evidenziando la problematica da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
  - Azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività e dei successivi risultati;
  - I risultati attesi in termini di innovazione, ricerca, trasferimento, indicando il contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PEI in relazione all'incremento della produttività e di una migliore gestione sostenibile delle risorse;
  - Soggetti referenti per le diverse azioni da implementare;
  - Tempistiche di svolgimento del piano e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del G.O.;
  - Budget e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
  - Descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni innovativi e implementate;
  - Eventuali attività di animazione supportate dalla figura del facilitatore ("innovation broker");

o Indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del piano.

- i G.O. in qualità di attori del Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, devono contribuire all'incremento della connessione tra la ricerca e la pratica agricola incoraggiando un'applicazione più diffusa delle innovazioni. A tal fine i G.O. devono impegnarsi a svolgere azioni di divulgazione dei risultati ottenuti durante lo svolgimento del loro progetto a tutti i soggetti imprese potenzialmente interessati ai risultati ottenuti dalla ricerca, in particolare attraverso la rete PEI-AGRI.

Al fine di collegare l'attività dei GO con la Rete rurale nell'ambito del PEI-AGRI o della Rete PEI, con la domanda d'aiuto e a conclusione del progetto, dovrà essere compilato un rapporto di sintesi contenente gli elementi comuni definiti nel documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability" (annex 1).

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo.

#### 8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

##### **Azione 1 – Fase di setting-up**

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una apposita Commissione secondo i seguenti criteri di selezione:

- potenzialità del preliminare di progetto rispetto agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali ed ai fabbisogni del Programma;
- potenzialità della proposta in termini di ricadute sul territorio, con particolare attenzione a criteri agroambientali e di sostenibilità dello sviluppo locale;

##### **Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi**

Per quanto riguarda i G.O. volti a rispondere alle esigenze di innovazione di interesse pubblico la valutazione avverrà in base ai seguenti criteri:

- la rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR, ;
- il grado di completezza e la corrispondenza della composizione del GO in funzione delle attività da realizzare;
- la capacità organizzativa e gestionale del G.O.;
- il grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta;
- la connessione del progetto ad un progetto di filiera, ad un accordo agroambientale o ad una strategia

di sviluppo locale di un PIL;

- l'ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività;
- la qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati;
- progetti che prevedono investimenti nel cratere sismico, funzionali all'innovazione, da parte di aziende agricole e di trasformazione.

Per quanto riguarda i G.O. che operano su tematiche circoscritte nell'ambito di progetti di filiera, di accordi agroambientali e di progetti di sviluppo locale integrato, la priorità è assegnata se il progetto integrato a cui afferisce il progetto del GO è stato effettivamente ammesso a finanziamento.

Le procedure di selezione dei G.O. rispetteranno criteri di snellezza amministrativa e trasparenza verso i potenziali beneficiari.

#### 8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

##### **Azione 1 – Fase di setting-up**

Per la fase di setting up l'intervento fornisce un sostegno per un contributo massimo di 30.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni per le spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. L'aliquota di sostegno è pari all'100% delle spese ammesse.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

##### **Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi**

Per la realizzazione del Piano del GO l'importo del contributo non può superare i 500.000,00 euro. Tale massimale è incrementato di ulteriori 100.000,00 euro per i Piani da realizzare all'interno del cratere del sisma. Fatti salvi gli interventi che costituiscono aiuti di stato e per i quali si applica il regime di aiuto notificato, l'intensità di aiuto è pari al 100% della quota di ammortamento relativamente alle spese per investimenti in impianti, macchinari e attrezzature ed all'80% per le altre spese ammissibili. Tale livello di sostegno è elevato al 100% per i progetti innovativi per i quali tutte le attività sono finalizzate ad almeno una delle seguenti tematiche:

- Tutela della biodiversità;
- Tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche;
- Modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;

Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione di un GO con altri operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in comune, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida comunitarie sulle sinergie tra fondi e della sezione 4.5 "Cross-border operational groups" del documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability".

I progetti di innovazione, fatti salvo i costi di cooperazione ed i costi diretti specifici per i test e le prove, saranno attuati anche mediante l'utilizzo combinato di più misure, di cui saranno beneficiari i singoli componenti del GO. In ogni caso, dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite per ciascuna specifica misura definita nelle specifiche schede ed in particolare gli eventuali soggetti beneficiari del relativo sostegno devono possedere i requisiti richiesti.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Per la sottomisura 16.1 azione 2 si applica il regime di aiuto SA.49958 (2017/N) – "Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e aiuti alla cooperazione nelle zone rurali".

Tutti gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sia per l'azione 1 che per l'azione 2 le voci di spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca, degli operai e impiegati agricoli e del titolare delle imprese agricole partner rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Queste ultime voci di spesa rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### 8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi con il tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;



2. rischi connessi con rispetto degli impegni;
3. rischi connessi con l'inclusione di costi non ammissibili;
4. motivazioni ammissibili per l'abbandono dei progetti.

#### 8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento specifico si prevede:

1. monitoraggio periodico sull'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni;
2. azioni di informazione rispetto agli impegni da assumere e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
3. specifica nei documenti di attuazione del programma dei costi ammissibili.

#### 8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico è stata prevista, al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore, l'adozione dei costi orari standard relativi alle categorie sia del personale dipendente di Università e degli enti pubblici di ricerca, sia del personale dipendente e del titolare delle imprese agricole del Gruppo Operativo di seguito riportate:

- **personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca**, secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e del

Ministero dello Sviluppo Economico n. 116 del 24/01/2018:

Fascia di costo-Livello	BENEFICIARIO	
	Università	Enti Pubblici di Ricerca
ALTO	€/h 73,00	€/h 55,00
MEDIO	€/h 48,00	€/h 33,00
BASSO	€/h 31,00	€/h 29,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 2 tipologie di beneficiario sono definite come di seguito:

- Per i soggetti “Università”:
  - Alto, per professore ordinario
  - Medio, per professore associato
  - Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo
- Per i soggetti “Enti Pubblici di Ricerca”:
  - Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo livello/primo ricercatore e tecnologo secondo livello
  - Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello
  - Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto, sesto e settimo livello/collaboratore tecnico/collaboratore amministrativo
- **Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **14,87 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI” redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) “*Metodologia basata sull’utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli*”. In particolare il suddetto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.
- **Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **21,03 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio tabellare medio di un impiegato agricolo previsto dal “CCNL Impiegati Agricoli” del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019, pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. Il suddetto valore viene incrementato in misura del 34,63% per gli oneri sociali in base alle aliquote INPS per l’anno 2017 (aliquota INPS – 25,63%; aliquota ENPAIA – 9,00%) e dell’importo

relativo al TFR nella misura del 7,41%. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in considerazione n. 1.720 ore lavorative annue come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 68 comma 2.

- **Titolare dell'impresa agricola partner del Gruppo Operativo**, per un valore di **14,87 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo (per la realizzazione di prove sperimentali e/o dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente) ed un **valore di 39,43 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello del dirigente agricolo (attività di animazione e coordinamento, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative che caratterizzano l'innovazione proposta dal Gruppo Operativo). Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *"Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli"*.

#### 8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.3.2. SM 16.2 - Operazione A) - FA 2A - Sostegno a prog. pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene

1. lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale e l'adattamento di pratiche o tecnologie a situazioni nuove;
2. la realizzazione di progetti pilota volti all'applicazione di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni. I progetti pilota possono far parte di un più ampio processo di sviluppo innovativo e possono riguardare anche settori diversi dal settore agroalimentare e forestale purché coerenti con le finalità della politica di sviluppo rurale.

I progetti finanziati devono essere finalizzati a dare precise risposte all'esigenza di sviluppare processi innovativi con riguardo all'innovazione di processo, di prodotto e organizzativa mirati:

- a migliorare la competitività del sistema produttivo agroalimentare e forestale (ad es. migliorando l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica, coordinamento di filiera) e la sua capacità di penetrazione del mercato (ad es. grazie allo sviluppo di prodotti nuovi e diversificati);
- a incrementare la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali ad es. migliorando l'efficienza energetica e di utilizzo delle risorse ambientali del processo produttivo, sostenendo metodi produttivi e pratiche che migliorano la biodiversità e il paesaggio, riducono il dissesto idrogeologico, tutelano le risorse acqua e suolo, promuovono il sequestro del carbonio e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- a sostenere l'adattamento delle attività agricole, agroalimentari e forestali ai cambiamenti climatici.

Sono individuate le seguenti tematiche di intervento preferenziale, in linea con le strategie regionali delle Smart specialization ed in coerenza con l'Accordo di Partenariato:

- Tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;
- Tecniche a basso impatto ambientale e biologiche, compreso il benessere animale;
- Mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento;
- Risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili;
- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;

- Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai cibi funzionali ad una dieta sana ed equilibrata;
- Introduzione dell'innovazione sociale nelle aziende agricole.

I progetti pilota potranno anche essere finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e delle comunità locali in termini di modalità innovative di organizzazione di servizi, di promozione del territorio, di valorizzazione e tutela dei beni ambientali e naturali anche attraverso la diversificazione delle attività agricole, nonché a sostenere il benessere animale. I progetti pilota sono intesi come “progetti test” volti a validare un processo sperimentale, attività dimostrative volte a disseminare gli esiti dei progetti, progetti di sviluppo pre-competitivo, intesi come la concretizzazione degli esiti della ricerca per il loro uso nello sviluppo di processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell'immissione sul mercato.

Sono considerate coerenti con i suddetti obiettivi le azioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie e i progetti pilota attivati nell'ambito delle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano la stretta interconnessione tra domanda e offerta di innovazione, nonché quelle volte all'attivazione di strumenti di prevenzione delle patologie animali e delle epizootie.

I progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale si inquadrano nelle cosiddette attività di “sviluppo sperimentale”, intendendosi con questo termine l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati.

Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono finanziabili a valere di questa sottomisura anche progetti che prevedano attività dimostrative che rappresentano la parte finale del processo di controllo/test e validazione di una tecnologia, processo, ecc.

#### 8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, anche tramite erogazione per stato di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Il finanziamento sarà attivato tramite un pacchetto di misure le quali saranno attuate nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nelle specifiche schede di misura ed in particolare i soggetti beneficiari del relativo sostegno devono possedere i requisiti richiesti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto, secondo le specifiche dei bandi regionali e comunque non superiore a 5 anni.

#### 8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) 1308/2013 Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, artt. 152,154, 157, 161 e 163;
- Reg. (UE) 1151/2012 Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014\_2020 (2014/C204/01);
- Reg. n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/ 2006;
- Reg. UE 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale (in corso di adozione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);

#### 8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è la forma di aggregazione/integrazione costituita da almeno due soggetti, e mediante modalità amministrative gestionali, possibilmente semplici e leggere, quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi.

La forma di aggregazione dovrà essere composta almeno

- da imprenditori agricoli singoli o associati e/o da imprese del settore agroalimentare o forestale o loro associazioni o da operatori pubblici o privati delle aree rurali quali utilizzatori dell'innovazione sviluppata;
- da un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale,.

L'aggregazione può essere composta anche da un soggetto operante nel campo trasferimento di conoscenze e informazione di cui alla misura 1 e/o di consulenza di cui alla misura 2.

Laddove il progetto prevede l'attivazione di diverse misure, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica Misura.

#### 8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese dovranno essere in ogni caso compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura, riguardano i costi sostenuti per la realizzazione del progetto di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e/o del progetto pilota con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

- a. studi sulla zona interessata dal progetto, stesura di piani aziendali, progetti o documenti equivalenti; costi di stipula di contratti per la sperimentazione e verifica del prodotto o del processo e la loro introduzione nell'azienda;
- b. costi di esercizio della cooperazione:
  1. spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri, affitto locali
  2. personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
  3. missioni e trasferte;
  4. costi indiretti di esercizio della cooperazione fino ad una somma forfettaria dell'8% dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell'articolo 68 punto 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- c. costi di progettazione di nuovi prodotti e/o processi;
- d. acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto;
- e. test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiali a perdere;
- f. prove di campo;
- g. costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi nel processo produttivo nonché investimenti funzionali alla realizzazione del progetto;
- h. acquisto brevetti e licenze;
- i. costi per la divulgazione e il trasferimento dei risultati.

Non è prevista l'applicazione del comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 1303/2013 che consente il finanziamento di alcune particolari operazioni al di fuori dell'area del programma.

Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente all'attività dei progetti pilota e dello sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Sono pertanto escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali. Queste ultime potranno essere eventualmente sostenute nell'ambito di un Piano integrato con l'attivazione delle Misure 4 e 6.

#### 8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto innovativo presentato, da parte del soggetto capofila delegato in forma scritta da ogni altro soggetto costituente l'accordo, dovrà contenere i seguenti elementi:

- Soggetti coinvolti, loro descrizione, ponendo in evidenza pertinenza e ruolo all'interno del partenariato;
- Azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività e dei successivi risultati;

- I risultati attesi in termini di innovazione, con particolare riferimento all'incremento della produttività e di una migliore gestione sostenibile delle risorse;
- Soggetti referenti per le diverse azioni da implementare;
- Tempistiche di svolgimento del piano e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del partenariato;
- Budget e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- Descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni innovative implementate;
- Eventuali attività di animazione supportate dalla figura del facilitatore ("innovation broker"), da non confondersi con i facilitatori indicati nell'ambito delle sottomisure 16.4 e 16.5;
- Indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del piano.

L'aggregazione viene attivata nell'ambito di progetti di filiera, di accordi Agroambientali d'Area o Progetti Integrati Locali approvati dall'Organismo competente ad eccezione di progetti pilota finalizzati alla prevenzione delle patologie animali e delle epizootie in quanto determinano gravi danni alle produzioni zootecniche regionali sia in termini di quantità che di qualità del prodotto.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo.

#### 8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti vengono valutati in base ai seguenti criteri:

- la rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali ed ai relativi fabbisogni del Programma;
- ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività e sua rappresentatività nella composizione del soggetto proponente;
- la capacità organizzativa e gestionale del beneficiario;
- il grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta;
- la qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati;
- progetti pilota finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tutela della biodiversità, di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, di prevenzione del rischio idrogeologico, di miglioramento del benessere animale, nonché di progetti attinenti tecniche di coltivazione e allevamento biologici.

Le procedure di selezione dei progetti rispetteranno criteri di snellezza amministrativa e trasparenza verso i potenziali beneficiari.

#### 8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la realizzazione dei progetti l'importo del contributo non può superare i 300.000,00 euro. L'intensità di aiuto è pari al 80% delle spese ammesse. Tale livello di sostegno è elevato al 100% nei seguenti casi:



- Tutela della biodiversità;
- Tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche;
- Modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;
- Tecniche di prevenzione delle patologie animali e delle epizootie.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

In alternativa può essere concesso l'Aiuto Stato-Italia (Marche) – SA. 49958 (2017/N) - “Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e aiuti alla cooperazione nelle zone rurali”.

Tutti gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le voci di spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca, degli operai e impiegati agricoli e del titolare delle imprese agricole partner rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Queste ultime voci di spesa rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### 8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi con il tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rischi connessi con rispetto degli impegni;
3. rischi connessi con l'inclusione di costi non ammissibili.

#### 8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. monitoraggio periodico sull'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni;
2. azioni di informazione rispetto agli impegni da assumere e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
3. specifica nei documenti di attuazione del programma dei costi ammissibili.

#### 8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico è stata prevista, al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore, l'adozione dei costi orari standard relativi alle categorie sia del personale dipendente di Università e degli enti pubblici di ricerca, sia del personale dipendente e del titolare delle imprese agricole del partenariato di seguito riportate:

- o **personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca**, secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 116 del 24/01/2018:

Fascia di costo-Livello	BENEFICIARIO	
	Università	Enti Pubblici di Ricerca
ALTO	€/h 73,00	€/h 55,00
MEDIO	€/h 48,00	€/h 33,00
BASSO	€/h 31,00	€/h 29,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 2 tipologie di beneficiario sono definite come di seguito:

- Per i soggetti “Università”:
    - Alto, per professore ordinario
    - Medio, per professore associato
    - Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo
  
  - Per i soggetti “Enti Pubblici di Ricerca”:
    - Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo livello/primo ricercatore e tecnologo secondo livello
    - Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello
    - Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto, sesto e settimo livello/collaboratore tecnico/collaboratore amministrativo
- 
- **Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **14,87 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI” redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) “*Metodologia basata sull’utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli*”. In particolare il suddetto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.
  
  - **Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **21,03 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio tabellare medio di un impiegato agricolo previsto dal “CCNL Impiegati Agricoli” del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019, pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. Il suddetto valore viene incrementato in misura del 34,63% per gli oneri sociali in base alle aliquote INPS per l’anno 2017 (aliquota INPS – 25,63%; aliquota ENPAIA – 9,00%) e dell’importo relativo al TFR nella misura del 7,41%. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in considerazione n. 1.720 ore lavorative annue come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 68 comma 2.
  
  - **Titolare dell’impresa agricola partner del partenariato**, per un valore di **14,87 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello dell’operaio agricolo (per la realizzazione di prove sperimentali e/o dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente) ed un **valore di 39,43 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello del dirigente agricolo (attività di animazione e coordinamento, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative che caratterizzano l’innovazione proposta dal partenariato). Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di

alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI” redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *“Metodologia basata sull’utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli”*.

#### 8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.16.3.3. SM 16.4 - Operazione A) - FA 3A - Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

##### 8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è finalizzata a fornire supporto allo sviluppo della cooperazione tra soggetti per la creazione di filiere locali attraverso l'emanazione di bandi multimisura correlate alle azioni attivate dalla presente operazione. L'aggregazione a carattere locale può sostenere il rafforzamento della fase di commercializzazione dei prodotti in ambito locale.

Il Progetto integrato di filiera locale, così come indicato al paragrafo 8.1., deve essere formalmente sottoscritto dagli aderenti e deve individuare un soggetto promotore che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto.

I progetti territoriali dovranno delimitare l'area del "mercato locale" costituito da un raggio di 70 Km dalle aziende produttrici, nell'ambito del quale hanno luogo le attività di elaborazione dei prodotti e di vendita al consumatore finale. Qualora nel raggio di 70 Km non siano presenti impianti di trasformazione adeguati, possono essere concesse deroghe specifiche per la sola attività di trasformazione (ad esempio per la molitura e/o la pastificazione di farine biologiche). Nel caso di produzioni che rientrano nella casistica di "filiera corta" sono indicati gli intermediari che acquistano i prodotti agricoli dalle aziende agricole e che vendono direttamente ai consumatori. Tali intermediari sottoscrivono il contratto di filiera di cui al paragrafo 8.1.

In particolare l'operazione è finalizzata al sostegno delle seguenti attività:

1. animazione territoriale finalizzata a raccogliere le adesioni dei diversi partecipanti all'accordo di filiera e delle eventuali esigenze di sostegno da parte del PSR;
2. progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di filiera, sulla base degli esiti dell'animazione di cui al punto precedente. Il progetto, ai sensi del paragrafo 6, articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13, riguarda tutte le misure a cui si ricorre per il raggiungimento degli obiettivi di filiera;
3. coordinamento della fase attuativa del progetto di filiera, sia riguardo alle misure individuali, che alle misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel piano di filiera.

Le finalità degli accordi di filiera sono le seguenti:

- favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola all'interno della filiera agroalimentare;
- avvicinare i produttori di base ai consumatori finali;

- sviluppo di filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata;
- diversificare la fase di commercializzazione;
- valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le condizioni produttive.

Di seguito si riporta un elenco indicativo di operazioni che potranno essere attivate, in sinergia con la presente, per il raggiungimento degli obiettivi di filiera:

- azioni formative (M1.1.);
- azioni di informazione (M1.2);
- investimenti strutturali aziendali (M4.1.);
- investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (M4.2.);
- misure di cooperazione volte a finanziare progetti pilota (M16.2).

#### 8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a 5 anni. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### 8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

#### 8.2.16.3.3.4. Beneficiari

Associazioni di produttori di qualsiasi natura giuridica. Sono escluse le organizzazioni professionali e/o

interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

#### 8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono determinate in base all'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, coerentemente con gli obiettivi e le finalità della sottomisura. Le stesse non potranno avere una durata superiore ai sette anni e riguarderanno i costi di esercizio della cooperazione di cui all'art. 35 comma 5 lett. d) del Reg.UE 1305/2013, ed in particolare i seguenti costi direttamente connessi alle attività sovvenzionabili indicate nella descrizione della operazione:

- predisposizione del progetto (studi e attività preliminari quali analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing);
- costi di progettazione compresa la redazione del business plan di filiera;
- animazione nei confronti dei partecipanti alla filiera;
- costi organizzativi;
- azioni informative rivolte ai consumatori;
- azioni promozionali (quali, ad esempio, partecipazione a fiere ed eventi, predisposizione di materiale divulgativo e pubblicitario).

In costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività di cui ai punti del presente paragrafo saranno riconosciuti soltanto in riferimento a personale iscritto ad un albo regionale di esperti di progettazione e di amministrazione di filiere.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati di filiera faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

#### 8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di cooperazione di filiera dovrà rispettare le seguenti condizioni:

1. Sono interessate dal sostegno le sole produzioni agricole e quelle non agricole derivanti dalla trasformazione di prodotti Allegato I;
2. il soggetto promotore richiedente deve presentare un progetto di cooperazione che contenga i seguenti elementi:
  - delimitazione dell'area del "mercato locale" e/o l'indicazione degli intermediari della "filiera corta";
  - descrizione del contesto, dei fabbisogni e della strategia di intervento;

- tempistica di realizzazione del progetto;
  - descrizione dei risultati attesi;
3. le domande di sostegno sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione;
  4. le filiere ammesse alla presente misura nella categoria "filiere corte" non devono coinvolgere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore finale. Per intermediario si intende un'entità che acquista il prodotto dal produttore allo scopo di rivenderlo;
  5. nel caso di "mercato locale" le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto;
  6. rispetto dei requisiti generali per le filiere indicati al capitolo 8.1. del presente programma;
  7. Il soggetto beneficiario deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto;

È fissato un punteggio minimo di accesso legato alla qualità progettuale.

#### 8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione viene attivata nell'ambito dei progetti di filiera e pertanto i criteri di selezione sono definiti tenendo conto delle specificità di tale progettazione integrata. La valutazione dei progetti sarà effettuata da una apposita Commissione secondo i seguenti criteri di selezione:

- L'inclusione del progetto di filiera nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di un PIL;
- La quota delle produzioni di qualità riconosciuta a livello comunitario presenti nella filiera;
- L'adozione di sistemi di tracciabilità delle produzioni in tutte le fasi della filiera;
- Il numero di produttori coinvolti nella filiera;
- La realizzazione delle produzioni in territori interessati da un accordo agro ambientale d'area.

#### 8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per la realizzazione dei progetti viene stabilita con specifiche Disposizioni Attuative e sarà definita in relazione alle diverse tipologie di filiera da sostenere.

L'aliquota di sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico l'aliquota di sostegno è al 90% della spesa



ammissibile.

I tassi di aiuto di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati di filiera faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

Contributo concesso in ambito del regime “De Minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell’Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo;

ovvero:

per il settore forestale da notificare aiuto ai sensi del punto 2.6, degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e comunque gli aiuti devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli stessi orientamenti;

per le zone rurali, aiuto da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

#### 8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi al tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rispetto delle condizioni per le filiere come indicati al punto 8.1 del programma;
3. gestione del procedimento amministrativo correlato all’attuazione di bandi multimisura.

##### 8.2.16.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l’esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

La Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione integrata, dell'animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e valutazione degli interventi.

#### 8.2.16.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.3.4. SM 16.5 - Oper. A) - FA 4C - Sostegno per azioni collettive per mitigaz. e adattam. al camb.climatico e per miglioram. ambiente

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata al sostegno delle attività connesse alla realizzazione di Accordi Agroambientali d'Area (AAA), aventi per oggetto l'individuazione e l'attuazione congiunta di una pluralità di progetti sia a livello aziendale che interaziendale, finalizzati ad affrontare specifiche problematiche ambientali in un determinato territorio.

Le tematiche di interesse ambientale individuate a livello regionale sono articolate in tre principali azioni che prevedono l'adesione a specifiche misure attraverso l'emanazione di bandi multimisura correlate alle azioni attivate dalla presente operazione.

L'Accordo agroambientale d'area (AAA), così come indicato al paragrafo 8.1., deve essere formalmente sottoscritto dagli aderenti e deve individuare un soggetto promotore che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto.

I progetti territoriali dovranno delimitare l'area oggetto dell'accordo che viene realizzato per affrontare organicamente le specifiche problematiche ambientali del territorio coinvolgendo le aziende ricadenti nell'area oggetto degli interventi.

In particolare l'operazione è finalizzata al sostegno delle seguenti attività:

1. Approccio partecipativo alla soluzione di problematiche ambientali locali, con specifiche azioni di animazione e di coinvolgimento dei diversi attori di un determinato territorio che segua il seguente percorso: a) sensibilizzazione sul problema ambientale del territorio; b) raccolta di proposte di soluzione; c) condivisione delle soluzioni da adottare per risolvere il problema, anche grazie al sostegno delle misure del PSR;
2. progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici, sulla base degli esiti dell'approccio partecipativo di cui al punto precedente. Il progetto, ai sensi del paragrafo 6, articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13, riguarda tutte le misure a cui si ricorre per la soluzione della problematica ambientale;
3. coordinamento della fase attuativa dell'accordo agroambientale, sia riguardo alle misure individuali, che alle misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel piano ambientale.

L'operazione, a seconda degli obiettivi ambientali da raggiungere si distingue in tre diverse azioni nell'ambito delle quali, attraverso bandi multimisura, oltre alla presente operazione possono essere attivate altre operazioni in relazione agli obiettivi da raggiungere. Di seguito si riporta un elenco indicativo di tali operazioni che potranno essere attivate, in sinergia con la presente, per il raggiungimento dei diversi

obiettivi ambientali:

### **Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico**

Accordo finalizzato alla protezione del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico ed alla conservazione del suolo attraverso il contenimento dei fenomeni erosivi e la tutela della sostanza organica. L'elenco indicativo delle operazioni attivabili è il seguente:

- azioni formative (M1.1.);
- azioni di informazione (M1.2);
- investimenti strutturali non produttivi (M4.4.);
- investimenti per la prevenzione dei danni causati da catastrofi naturali ed avversità climatiche (M5.1.);
- pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (M10.1);
- pagamento per gli impegni ambientali forestali (M15.1.);
- misure di cooperazione volte a finanziare progetti pilota (M16.2).

### **Azione 2 – Tutela della biodiversità**

Accordo finalizzato al miglioramento dello stato di conservazione delle aree Natura 2000 e delle aree ad alto valore naturalistico e tutela delle varietà vegetali e razze animali regionali a rischio di estinzione. L'elenco indicativo delle operazioni attivabili è il seguente:

- azioni di informazione (M1.2);
- investimenti strutturali non produttivi (M4.4.);
- pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (M10.1);
- pagamenti legati all'applicazione delle misure di conservazione cogenti in aree agricole e forestali (M12.1. – M12.2.);
- pagamento per gli impegni ambientali forestali (M15.1.);
- misure di cooperazione volte a finanziare i Gruppi Operativi per la realizzazione di progetti di sperimentazione sulle tecniche produttive (M16.1).

### **Azione 3 – Tutela della qualità delle acque**

Accordo finalizzato alla tutela dei corpi idrici superficiali e profondi attraverso l'utilizzo di tecniche di produzione a basso impatto ed il miglioramento qualitativo delle acque superficiali con interventi attivi specifici (fasce tampone arboree ed erbacee). L'elenco indicativo delle operazioni attivabili è il seguente:

- azioni di informazione (M1.2);
- investimenti strutturali non produttivi (M4.4.);
- pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (M10.1);
- pagamenti per la coltivazione con tecniche biologiche (M11.1. – M11.2.);
- pagamento per gli impegni ambientali forestali (M15.1.);
- misure di cooperazione volte a finanziare i Gruppi Operativi per la realizzazione di progetti di sperimentazione sulle tecniche produttive (M16.1).

In tutte le tipologie di intervento possono svolgere un ruolo importante le azioni di informazione, sia per accompagnare gli agricoltori aderenti all'accordo nella realizzazione dei loro impegni, sia per diffondere ad altri agricoltori del territorio le pratiche agricole sostenibili, e per il trasferimento a livello territoriale di tecniche innovative di gestione del territorio utili all'ambientale e/o funzionali alla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

#### 8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a 5 anni. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### 8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

#### 8.2.16.3.4.4. Beneficiari

L'esperienza maturata nell'attuale periodo di programmazione nell'ambito degli interventi integrati territoriali, ha dimostrato l'importanza del soggetto promotore dei progetti, il quale deve essere fortemente motivato ad incoraggiare e sostenere i diversi partecipanti agli accordi. Nell'ambito degli accordi agroambientali d'area, peraltro, occorre trovare l'equilibrio tra il massimo allargamento delle categorie di potenziali beneficiari e l'individuazione di soggetti portatori degli interessi ambientali connessi alle diverse tipologie di azione. Sono stati pertanto individuati i seguenti potenziali beneficiari:

##### **Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico**

- Comuni o loro associazioni, associazioni di agricoltori, Consorzio di Bonifica, organismi pubblico-privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, Enti gestori delle aree protette, Comunanze agrarie e loro associazioni.

##### **Azione 2 – Tutela della biodiversità**

- Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm. e ii., Gestori di area Protetta.

##### **Azione 3 – Tutela della qualità delle acque**

- Comuni o loro associazioni, associazioni di agricoltori, Enti gestori delle aree protette.

#### 8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità delle diverse azioni, sono le seguenti:

- studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni e studi di fattibilità;
- costi di animazione;
- costi di progettazione;
- costi diretti per le attività di cooperazione;
- costi indiretti solo se direttamente collegati all'attività di cooperazione. Possono essere ammessi fino ad una somma forfettaria dell'8% dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell'articolo 68 punto 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- realizzazione di test e prove;
- indagini conoscitive di carattere scientifico e/o gestionale funzionali alla valutazione dell'attuazione dell'accordo;
- costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto;
- divulgazione dei risultati ottenuti.

In costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività di cui ai punti del presente paragrafo saranno riconosciuti soltanto in riferimento a personale iscritto ad un albo regionale di facilitatori degli accordi agroambientali.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli accordi agroambientali d'area faranno

riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

#### 8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. Il soggetto promotore richiedente deve presentare un progetto di cooperazione che contenga i seguenti elementi:
  - delimitazione dell'area oggetto dell'AAA, con una giustificazione della delimitazione territoriale in relazione alla problematica ambientale che si intende affrontare;
  - descrizione del contesto, dei fabbisogni e della strategia di intervento;
  - descrizione delle modalità di applicazione delle politiche partecipate o metodologie bottom-up per coinvolgere e far partecipare i soggetti (agricoltori) che hanno deciso di partecipare all'Accordo per giungere alle scelte in merito agli obiettivi da perseguire, alle tecniche da applicare ed i tempi di realizzazione del progetto;
  - tempistica di realizzazione del progetto;
  - descrizione dei risultati attesi;
2. Il progetto deve riferirsi ad almeno una delle tematiche elencate nella descrizione della presente operazione;
3. Le domande di sostegno sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione;
4. Il soggetto beneficiario deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto;
5. Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione viene attivata nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area e pertanto i criteri di selezione sono definiti tenendo conto delle specificità di tale progettazione integrata. La valutazione dei progetti verrà compiuta da una apposita Commissione secondo i seguenti criteri di selezione:

- qualità del progetto integrato in relazione alla: a) correttezza dell'analisi; b) coerenza delle strategie scelte; b) consequenzialità degli interventi programmati;
- dimensione territoriale del progetto;
- livello di partecipazione all'interno dell'area di ricaduta dell'Accordo agroambientale, in termini di

superficie (Ha), numero di aziende, o di altro criterio territoriale valido in funzione alla tipologia di accordo ed agli obiettivi del progetto.

#### 8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per la realizzazione dei progetti viene stabilita con specifiche Disposizioni Attuative e sarà definita in relazione alle diverse tipologie di AAA.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Tale operazione non contempla la copertura dei costi, previsti nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientale (art. 28), agricoltura biologica (art. 29) o servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (art. 34), connessi ai "costi di transazione" per la partecipazione degli agricoltori agli Accordi agroambientali d'area.. I tassi di aiuto di tutte le altre attività previste dai singoli accordi agroambientali d'area faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

Il contributo viene concesso nell'ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo;

ovvero :

per il settore forestale da notificare aiuto ai sensi del punto 2.6, degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e comunque gli aiuti devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli stessi orientamenti.

per le zone rurali, aiuto da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

#### 8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi al tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rispetto delle condizioni di cui agli Accordi Agroambientali come indicati al punto 8.1 del programma;
3. gestione del procedimento amministrativo correlato con l'attuazione di bandi multimisura.



--

#### 8.2.16.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

<p>L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.</p> <p>Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.</p> <p>La Regione verificherà in fase di selezione il rispetto delle condizioni degli Accordi Agroambientali d'Area come indicati al punto 8.1 del programma.</p> <p>La Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione integrata, dell'animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e valutazione degli interventi.</p>
---

#### 8.2.16.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura
---

#### 8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.
-----------------

#### 8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.
--

#### 8.2.16.3.5. SM 16.6 - Operazione A) - FA 5C - Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

##### 8.2.16.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse forestale, ad uso energetico per la costruzione di filiere legno energia attraverso l'emanazione di bandi multimisura correlate alle azioni attivate dalla presente operazione.

Il Progetto integrato di filiera energetica, così come indicato al paragrafo 8.1., deve essere formalmente sottoscritto dagli aderenti e deve individuare un soggetto promotore che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto.

In particolare l'operazione è finalizzata al sostegno delle seguenti attività:

1. animazione territoriale finalizzata a raccogliere le adesioni dei diversi partecipanti all'accordo di filiera e delle eventuali esigenze di sostegno da parte del PSR;
2. progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di filiera, sulla base degli esiti dell'animazione di cui al punto precedente. Il progetto, ai sensi del paragrafo 6, articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13, riguarda tutte le misure a cui si ricorre per il raggiungimento degli obiettivi di filiera;
3. coordinamento della fase attuativa del progetto di filiera, sia riguardo alle misure individuali, che alle misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel piano di filiera.

Le finalità degli accordi di filiera sono le seguenti:

- favorire l'aggregazione di operatori forestali al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore forestale;
- incoraggiare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, specie da parte di organismi pubblici, nelle aree montane;
- favorire l'utilizzo di materia prima energetica in ambito locale;
- incrementare l'occupazione nelle aree montane.

Di seguito si riporta un elenco indicativo di operazioni che potranno essere attivate, in sinergia con la presente, per il raggiungimento degli obiettivi di filiera:

- azioni formative (M1.1.);
- azioni di informazione (M1.2.);
- infrastrutture in ambito forestale (M4.3.);
- avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (M6.2.);
- investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole (M6.4.B);
- investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (M8.6.);

- misure di cooperazione volte a finanziare progetti pilota (M16.2).

#### 8.2.16.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a 5 anni. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### 8.2.16.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti nazionali di applicazione;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- L.R. 6/2005 – Legge forestale regionale;
- Il Regolamento (UE) n.702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- DM 4 agosto 2011 “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE”;
- DM 5 settembre 2011” Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento”;
- DM 6 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale;
- D.A. 15 gennaio 2013 n. 62 - Adeguamento al Piano energetico ambientale regionale (DA 16 febbraio 2005 n. 175) alla normativa Burden Sharing ed Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti a biomassa e a biogas;
- DGR 1025/14 del 15/09/2014 relativa ai criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

#### 8.2.16.3.5.4. Beneficiari

Associazioni di produttori agricoli e forestali di qualsiasi natura giuridica. Sono escluse le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

#### 8.2.16.3.5.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono determinate in base all'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, coerentemente con gli obiettivi e le finalità della sottomisura. Le stesse non potranno avere una durata superiore ai sette anni e riguarderanno i costi di esercizio della cooperazione di cui all'art. 35 comma 5 lett. d) del Reg.UE 1305/2013, ed in particolare i seguenti costi direttamente connessi alle attività sovvenzionabili indicate nella descrizione della operazione:

- studi di fattibilità ed eventuali studi sulla zona interessata dal progetto necessari all'individuazione degli elementi costitutivi della filiera e delle modalità e sostenibilità della gestione;
- stesura di piani aziendali di approvvigionamento, di piani di gestione forestale, e/o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale;
- costi di progettazione compresa la redazione del business plan di filiera;
- animazione nei confronti dei partecipanti alla filiera;
- costi organizzativi;

In costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività di cui ai punti del presente paragrafo saranno riconosciuti soltanto in riferimento a personale iscritto ad un albo regionale di esperti di progettazione e di amministrazione di filiere.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati di filiera faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

#### 8.2.16.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di cooperazione di filiera legno energia dovrà rispettare le seguenti condizioni:

1. il soggetto promotore richiedente deve presentare un progetto di cooperazione che contenga i seguenti elementi:
  - delimitazione dell'area di approvvigionamento della materia prima, prevedendo la realizzazione degli impianti di produzione di energia entro un raggio di 50 km dalle aziende produttrici di materia prima;
  - descrizione del contesto, dei fabbisogni e della strategia di intervento;
  - tempistica di realizzazione del progetto;
  - descrizione dei risultati attesi;
2. le domande di sostegno sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione;
3. rispetto dei requisiti generali per le filiere indicati al capitolo 8.1. del presente programma;

4. Il soggetto beneficiario deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto;

È fissato un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.16.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione viene attivata nell'ambito dei progetti di filiera e pertanto i criteri di selezione sono definiti tenendo conto delle specificità di tale progettazione integrata. La valutazione dei progetti verrà compiuta da una apposita Commissione secondo i seguenti criteri di selezione:

- L'inclusione del progetto di filiera nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di un PIL;
- Il numero di produttori coinvolti nella filiera;
- maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

#### 8.2.16.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per realizzazione dei progetti viene stabilita con specifiche Disposizioni Attuative e sarà definita in relazione alla dimensione delle filiere da sostenere.

L'aliquota di sostegno è pari all'80% della spesa ammissibile.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico l'aliquota di sostegno è al 90% della spesa ammissibile.

Il contributo viene concesso nell'ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo;

ovvero :

per il settore forestale con riferimento alla Sottomisura 16.6 – Operazione A) – “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale” si applica il regime di aiuto compatibile SA.54739 (2019/N);

per il settore forestale da notificare ai sensi del punto 2.6, degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore forestale;

per le zone rurali, aiuto da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

I tassi di aiuto di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati di filiera faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

#### 8.2.16.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi con il tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rispetto delle condizioni per le filiere come indicati al punto 8.1 del programma;
3. gestione del procedimento amministrativo correlato con l'attuazione di bandi multimisura.

##### 8.2.16.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

I documenti attuativi ed i bandi dettaglieranno gli impegni a carico dei beneficiari e verrà attuato un monitoraggio periodico sull'avanzamento delle operazioni

La Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione integrata, dell'animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e valutazione degli interventi.

##### 8.2.16.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

--

8.2.16.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.
-----------------

8.2.16.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.
--

#### 8.2.16.3.6. SM 16.8 - Operazione A) - FA 5E - Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

##### 8.2.16.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede il sostegno ai costi di elaborazione e riproduzione (massimo di 5 copie) di Piani di gestione forestale, conformi alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 988/1996, o strumenti equivalenti, quali Piani particolareggiati o d'assestamento forestale conformi alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003, Piani d'intervento forestale straordinari (PIFS, DGR n. 1205/2014 e s.m.) di cui agli articoli da 15bis a 15sexies della l.r. n. 6/2005 e s.m.) che vedano il coinvolgimento di più soggetti.

Gli elaborati oltre ad essere conformi a quanto previsto dalle deliberazioni citate devono cartografare catastalmente, alla scala prescelta, ma non inferiore a 1:10.000, le singole unità di gestione (UdG/Compresa) e di uso del suolo (UdS/particella forestale).

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è motivato in relazione all'attuazione dei 6 criteri della gestione forestale sostenibile di cui alle MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe), degli obiettivi di prevenzione degli incendi boschivi, del dissesto idrogeologico e delle produzioni legnose e non legnose possibili attese di Piano.

##### 8.2.16.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a 5 anni. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

##### 8.2.16.3.6.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la seguente normativa:

- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF): priorità 1, azioni chiave A1, A3, A4, A5, priorità 2, azioni chiave B1, B2 e B5, priorità 3, azione chiave C4, priorità 4, azione chiave D7;
- Piano forestale regionale, azione chiave n. 4 (pianificazione forestale);
- Accordo di Partenariato 2014-2020 Obiettivi Tematici 4, 5, 6;
- Quadro Nazionale delle Misure forestali nello Sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in



- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- Normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia forestale.

#### 8.2.16.3.6.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili sono:

- Unioni dei Comuni, denominate “Unioni montane” di cui alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato di funzioni tra Comuni montani), in quanto enti esponenziali di una cooperazione tra Comuni montani per l’esercizio associato delle funzioni, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Associazioni tra detentori privati o di Comuni, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed i loro Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.

Gli Enti, i Consorzi, le Società partecipate da enti pubblici e le altre Stazioni appaltanti che sono soggette all’applicazione della normativa sui contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, operano nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli appalti pubblici.

Le associazioni agrarie, i loro Consorzi/Aziende (escluse dall’applicazione del Codice dei Contratti pubblici ai sensi di un parere reso all’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, AVCP), ed i beneficiari di diritto privato presentano 3 preventivi di professionisti/studi professionali abilitati alle competenze in materia forestale in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello più conveniente.

#### 8.2.16.3.6.5. Costi ammissibili

Nel rispetto dell’articolo 65 del Reg. 1303/2015 sono ammissibili i costi di investimento collegati alle operazioni descritte nel paragrafo 1, ed in particolare:

- Elaborazione di piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti che pianifichino una superficie boscata di almeno 80 ettari;
- Spese necessarie alla redazione e riproduzione in numero massimo di 5 copie di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ai sensi della normativa regionale vigente.

L’importo massimo ad ettaro del contributo per la redazione e la riproduzione in numero massimo di 5 copie dello strumento di Piano è fissato in € 40,00, IVA esclusa (importo su cui richiedere il ribasso di gara o di preventivo). Importi ridotti del 20% dovranno prevedersi, a base d’asta o per i preventivi, in aree già pianificate in passato. Maggiorazioni, entro il limite massimo di ulteriori 8 €/ha, potranno essere presentate per studi forestali legati agli Obiettivi Tematici 4, 5, e 6 dell’AdP 2014-2020 e all’azione chiave B2, del

#### Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

La soglia minima di 80 ettari è individuata al fine di permettere l'accesso alla pianificazione di almeno il 50 % della superficie forestale regionale, garantendo al contempo che la superficie oggetto di pianificazione sia di dimensioni sufficienti affinché possa essere effettivamente oggetto di attuazione delle azioni previste nella pianificazione.

Non sono ammissibili i costi per l'esecuzione degli interventi selvicolturali di Piano.

#### 8.2.16.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

- I soggetti coinvolti devono essere almeno due, a meno che non si tratti di soggetti pubblici, misti o privati che già coinvolgano più enti o soci da Statuto dell'ente, societario o consortile.
- Detenzione di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.
- È fissato un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.16.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti vengono valutati in base ai seguenti criteri:

- Estensione della superficie forestale detenuta, amministrata e/o gestita;
- Superfici forestali ricomprese in un progetto di filiera legno-energia;
- Applicazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 6/2005 (priorità massima per i beneficiari gestori del demanio forestale regionale e, in secondo ordine, per i beneficiari che gestiscono altri boschi di proprietà pubblica e per quelli che gestiscono la proprietà forestale in forma associata o consortile).

#### 8.2.16.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il contributo viene concesso nell'ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo;

ovvero :

per il settore forestale da notificare aiuto ai sensi del punto 2.6, degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e comunque gli aiuti devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli stessi orientamenti.

per le zone rurali, aiuto da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di

Stato nel settore agricolo e forestale.

#### 8.2.16.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. presentazione di domande da soggetti che non coinvolgano più enti o soci da Statuto dell'ente, societario o consortile;
2. presentazione di domande per la pianificazione di superfici boscate amministrate, gestite o comunque detenute, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999, così come definite dalla legge forestale regionale n. 6/2005 (art. 2, c. 1, lettera e), inferiori a 80 ettari;
3. presentazione di domande relative all'esecuzione di interventi selvicolturali di Piano;
4. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti nel caso in cui sia previsto la sua applicazione;
5. la pianificazione di superfici non classificate bosco ai sensi della definizione regionale.

##### 8.2.16.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento previsto dalla presente sottomisura si prevede:

1. nel caso di domande presentate da soggetti singoli di verificare il coinvolgimento di più enti o soci da Statuto dell'ente, societario o consortile attraverso la verifica di quanto riportato nello Statuto;
2. verifica della superficie forestale detenuta di piano ( $> 0 = a$  80 ettari);
3. verifica a livello progettuale che non si preveda la realizzazione di interventi selvicolturali ma la sola attività di pianificazione;
4. di informare il beneficiario deputato all'attuazione dell'intervento sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;

5. la verifica a rendicontazione delle procedure utilizzate;
6. verifica che le aree coinvolte devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale, tramite la consultazione di data base e cartografie forestali ed il Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), sue visualizzazioni ortofotocartografiche;
7. implementazione del sistema di verificabilità e controllo (VCM) dell'organismo pagatore.

#### 8.2.16.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.16.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il calcolo dell'importo ha tenuto conto di informazioni apprese per le vie brevi da altre regioni ed enti locali territoriali circa il costo ad ettaro di strumenti di pianificazione forestale redatti di recente. L'importo massimo ad ettaro del contributo per la redazione e la riproduzione in numero massimo di 5 copie dello strumento di Piano è fissato in € 40,00, IVA esclusa (importo su cui richiedere il ribasso di gara o di preventivo). Importi minori dovranno prevedersi, a base d'asta o per i preventivi, in aree già pianificate in passato. Maggiorazioni, entro il limite massimo di ulteriori 8 €/ha, potranno essere presentate per studi forestali legati agli Obiettivi Tematici 4, 5, e 6 dell'AdP 2014-2020 e all'azione chiave B2, del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

#### 8.2.16.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.16.3.7. SM 16.9 - Operazione A) - FA 2A - Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

##### 8.2.16.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura promuove la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e socio – sanitari/ terapeutici, strettamente collegati con l'attività agricola. Le potenziali funzioni delle pratiche agricole sono ampiamente riconosciute; infatti l'ambiente agricolo nei suoi vari aspetti: ambientale – strutturale – produttivo, ben si presta a progetti di inserimento lavorativo, di recupero socio – educativo o più in generale di ospitalità a persone con diversa abilità con programmi personalizzati di assistenza e recupero.

L'intervento rientra nelle attività di Agricoltura Sociale, come indicata dalla legge regionale 21/2011 e prevede di creare e sviluppare rapporti di cooperazione rivolti a soddisfare i fabbisogni del territorio tra diversi attori portatori di specifiche competenze e professionalità.

Rapporti di cooperazione cui partecipano oltre gli agricoltori – i professionisti (animatori/educatori etc.) – le cooperative sociali – le imprese sociali – le associazioni di promozione sociale – le onlus – le istituzioni pubbliche e private competenti.

L'intervento riguarda il sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione e l'animazione delle forme associate dei soggetti coinvolti nell'Agricoltura Sociale.

L'intervento è complementare all'attivazione di altre tipologie di intervento/azione con una combinazione o integrazione di Misure (6.4 A/6.4 B) coerenti con la finalità di sviluppo e diffusione dell'Agricoltura Sociale.

##### 8.2.16.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese effettivamente sostenute e pagate, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il contributo è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.

#### 8.2.16.3.7.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la seguente normativa:

- Normativa dell'Unione Europea;
- Articolo 2135 Codice Civile "Imprenditore agricolo";
- Legge Regionale n. 21/2011;
- Legge n. 141/2015
- DGR n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione "Modello di Agrinido di Qualità" della Regione Marche;
- DGR n. 336 del 18 aprile 2016 Approvazione del "Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche".

#### 8.2.16.3.7.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è la forma associata costituita da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica: gli agricoltori singoli o associati – i professionisti (animatori/educatori etc.) – le cooperative sociali – le imprese sociali – le associazioni di promozione sociale – le onlus – le istituzioni pubbliche e private competenti. Almeno uno dei soggetti associati deve essere un'impresa agricola singola o associata iscritta nell'Elenco degli Operatori di Agricoltura Sociale.

La Forma associata deve costituirsi secondo una delle seguenti forme associative: associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, contratti di rete, consorzi, cooperative e deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione puntuale delle responsabilità nella gestione dell'aiuto ricevuto.

La Forma associata deve, inoltre, assicurare trasparenza nel processo di aggregazione ed assenza di conflitto di interesse.

Qualora il progetto di cooperazione preveda anche l'attivazione di altre Misure/Interventi, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Misura/Intervento.

#### 8.2.16.3.7.5. Costi ammissibili

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 65 del Regolamento UE n. 1303/2013, sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto:

- a. Costi per studi di fattibilità del progetto e della sua relativa predisposizione;
- b. Costi per l'animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il progetto di cooperazione;
- c. Costi di esercizio della cooperazione – secondo il dettaglio che sarà riportato nelle disposizioni attuative regionali per specifico servizio proposto con il progetto – compresi quelli relativi alla costituzione della forma associata (amministrativi e legali), al personale (in riferimento alle specifiche figure professionali impiegate nelle iniziative/servizi proposti), ai viaggi e le trasferte, al

materiale didattico, al materiale sanitario, al materiale di consumo (per la realizzazione delle attività, per la pulizia e disinfezione dei locali etc.), alle materie prime per la preparazione dei pasti, al materiale parafarmaceutico di ausilio per la preparazione dei pasti, alle utenze, alle assicurazioni ed all'acquisto eventuale di dispositivo di protezione individuali (DPI) necessari per l'attività e alle spese generali;

- d. Costi per le attività di divulgazione;
- e. Costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di Agricoltura Sociale;
- f. Spese generali.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività della Forma associata, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione svolta dai beneficiari e le spese di investimento. Queste ultime possono essere sostenute nell'ambito di un progetto integrato con l'attivazione della Misura 6.4A Azione 2 e 6.4B Azione 2 nel rispetto delle percentuali di aiuto previste per tale misura.

#### 8.2.16.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

La verifica di ammissibilità effettuata da una apposita Commissione regionale, composta da funzionari regionali ed, eventualmente, integrata da esperti esterni alla struttura nelle materie relative ai servizi che si intendono fornire con il progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Presentazione di un progetto di cooperazione contenente oltre agli obiettivi, il dettaglio delle attività previste, le tempistiche di svolgimento, i soggetti coinvolti, la quantificazione del budget complessivo necessario e la sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- L'attività della forma associata deve coinvolgere le imprese operanti sul territorio della Regione Marche od almeno avere la sede operativa nelle Marche e può essere parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria;
- Le attività di Agricoltura Sociale devono rientrare tra quelle previste dalla Legge Regionale n. 21/2011 ed essere svolte presso una o più aziende il cui titolare sia iscritto all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale.

Raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione.

#### 8.2.16.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La presentazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà attraverso specifici bandi di accesso, in relazione ai seguenti principi generali:

- propensione all'occupazione sociale dei soggetti disabili e/o svantaggiati;
- creazione di occupazione;
- completezza in termini quantitativi e qualitativi della composizione della forma associata;
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (specifici criteri per servizio proposto);
- caratteristiche aziendali (es. format azienda agricola per agrinido/longevità attiva etc.);
- valutazione economica iniziativa.

#### 8.2.16.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per realizzazione dei progetti viene stabilita con specifiche Disposizioni Attuative e sarà definita in relazione alle diverse tipologie di progetto.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Per gli interventi che non ricadono nel settore agricolo si applicano le pertinenti condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali, punto 3.10.

Per le attività svolte dai soggetti imprenditoriali l'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Le voci di spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca, degli operai e impiegati agricoli e del titolare delle imprese agricole partner rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Queste ultime voci di spesa rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### 8.2.16.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e più nello specifico:

- rischi connessi con il tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione.

##### 8.2.16.3.7.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.



Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

#### 8.2.16.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.16.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico è stata prevista, al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore, l'adozione dei costi orari standard relativi alle categorie sia del personale dipendente di Università e degli enti pubblici di ricerca, sia del personale dipendente e del titolare delle imprese agricole partner della forma associata di seguito riportate:

- **personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca**, secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 116 del 24/01/2018:

Fascia di costo-Livello	BENEFICIARIO	
	Università	Enti Pubblici di Ricerca
ALTO	€/h 73,00	€/h 55,00
MEDIO	€/h 48,00	€/h 33,00
BASSO	€/h 31,00	€/h 29,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 2 tipologie di beneficiario sono definite come di seguito:

- Per i soggetti "Università":
  - Alto, per professore ordinario
  - Medio, per professore associato
  - Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo
- Per i soggetti "Enti Pubblici di Ricerca":
  - Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo livello/primo ricercatore e tecnologo secondo livello
  - Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello
  - Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto, sesto e settimo livello/collaboratore tecnico/collaboratore amministrativo

Per le categorie di personale dipendente e per il titolare delle imprese agricole, in considerazione della tipologia delle operazioni finanziabili e dei soggetti che possono partecipare alla forma associata, di fatto analoghi a quelli dei Gruppi Operativi, si adotta la stessa metodologia prevista per la determinazione dei costi standard come stabilita per quest'ultimi.

- **Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **14,87 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI” redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) “*Metodologia basata sull’utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli*”. In particolare il suddetto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.
  
- **Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **21,03 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio tabellare medio di un impiegato agricolo previsto dal “CCNL Impiegati Agricoli” del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019, pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. Il suddetto valore viene incrementato in misura del 34,63% per gli oneri sociali in base alle aliquote INPS per l’anno 2017 (aliquota INPS – 25,63%; aliquota ENPAIA – 9,00%) e dell’importo relativo al TFR nella misura del 7,41%. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in considerazione n. 1.720 ore lavorative annue come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 68 comma 2.
  
- **Titolare dell’impresa agricola partner della forma associata**, per un valore di **14,87 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello dell’operaio agricolo (per la realizzazione di attività/pratiche sperimentali e dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente) ed un **valore di 39,43 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello del dirigente agricolo (attività di animazione e coordinamento, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative per la diffusione dei risultati). Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI” redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) “*Metodologia basata sull’utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli*”.

#### 8.2.16.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

##### 8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

##### 8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

#### 8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I progetti pilota sono intesi come “progetti test” volti a validare un processo sperimentale, attività dimostrative volte a disseminare gli esiti dei progetti, progetti di sviluppo pre-competitivo, intesi come la concretizzazione degli esiti della ricerca per il loro uso nello sviluppo di processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell'immissione sul mercato.

Filiera corta: la filiera che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore finale;

Mercato locale: le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto.

Rete di imprese: ai sensi della Legge n. 33/2009 e s.m.i. è un contratto stipulato tra più imprenditori che, sulla base di un programma comune e di una collaborazione tra le imprese contraenti, ha lo scopo di rafforzare la competitività dell'attività imprenditoriale. Le reti possono anche non avere un fondo patrimoniale comune e un organo decisionale comune (c.d. reti leggere); ovvero, pur essendone dotate, possono non dare vita ad un nuovo soggetto (c.d. reti non entificate).

Cluster: aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali, guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale.

#### 8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)  
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

*8.2.17.1. Base giuridica*

Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articoli 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo

Articoli 42-44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(17), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

*8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

L'analisi SWOT ha consentito di rilevare nelle aree Leader, estese sulle fasce collinari e montane della regione, un contesto caratterizzato da un progressivo abbandono – il cui culmine è stato registrato negli anni scorsi - da parte della popolazione giovane, causata dalla presenza di attività economiche ridotte e contestuale calo dei servizi alle famiglie (W18). La situazione occupazionale ha subito una drastica riduzione negli anni di forte crisi economica, soprattutto a carico delle aree interne a più spiccata vocazione manifatturiera (W21), ed una evidente contrazione dei servizi legati alla salute, alla mobilità e alla scuola (W19). L'attività agricola, anche se svolta da pochi addetti ha assunto una forte connotazione di presidio a difesa di un territorio con evidenti caratteristiche di ruralità (S14). La presenza di un numero elevato di beni storico-culturali, di un patrimonio architettonico diffuso e di un paesaggio integro in molte sue parti, può risultare particolarmente attrattivo dal punto di vista del turismo e dell'accoglienza (S15).

In ragione di quanto sopra è possibile prevedere di sviluppare in queste aree un'economia basata sulle imprese innovative del terziario avanzato, in grado di utilizzare le nuove tecnologie per la fornitura di servizi (O21); sull'accoglienza sostenibile migliorando la qualità delle strutture e l'attrattività dei centri rurali e dei paesaggi (O20).

La partecipazione delle collettività alla programmazione dello sviluppo endogeno può essere garanzia di una reale e concreta aderenza ai fabbisogni rilevati (O22). C'è infine da registrare che su una parte limitata di questi territori, nel corso del periodo di programmazione, sarà possibile contare anche sul sostegno fornito dall'attuazione della strategia nazionale per le Aree Interne (O23)

La misura risponde a molteplici fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto e SWOT ed in particolare:

al **fabbisogno 22**, cioè alla necessità di promuovere progetti di sviluppo locale attraverso la programmazione dal basso;

al **fabbisogno 24** di favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali;

al **fabbisogno 25** di miglioramento della capacità di governance.

Gli obiettivi della misura di sostegno all'approccio Leader sono volti allo sviluppo dell'economia rurale ed al miglioramento dei servizi alle popolazioni rurali. Dall'esperienza del passato, maturata dall'applicazione di numerosi strumenti attuativi place-based, l'Accordo di partenariato individua per tutti i fondi SIE I seguenti criteri applicativi:

- cercare l'integrazione su scala territoriale attraverso un approccio tematico mirato, basato su concreti obiettivi condivisi e tenendo conto della fattibilità e operatività degli interventi;
- far leva sugli enti di governo locale, investendoli pienamente di eventuali ruoli operativi per la sintesi delle istanze di sviluppo economico territoriale promosse dal basso e, dunque, rafforzando e consolidando tali istituzioni elettive, anche agevolando processi di integrazione, razionalizzazione e riforma capaci di promuovere un nuovo modus operandi amministrativo (lavorare per obiettivi da raggiungere, promuovere approcci client oriented, place based e bottom-up) che duri nel tempo;
- assegnare al partenariato privato un ruolo chiaro e delimitato, commisurato alle sue competenze e capacità di rappresentanza, in un quadro di trasformazioni territoriali governato compiutamente dall'ente pubblico;
- stimolare la capacità locale di occupazione e diversificazione attraverso la promozione di percorsi di sviluppo endogeno;
- sostenere attivamente gli elementi immateriali dell'intervento territoriale, specie in materia di erogazione di servizi pubblici per la cittadinanza in modo da equilibrare gli interventi a vantaggio di opere pubbliche.

Riguardo all'individuazione delle aree ammissibili all'approccio Leader, la scelta regionale è quella di aprire a tutti i territori che presentano maggiori caratteri di ruralità, già individuati nell'ambito del capitolo 2.2. "Classificazione della Regione", ed identificati con le aree D, C3 e C2, ossia tutte le aree rurali con problemi significativi di sviluppo (aree D) e la parte delle aree rurali intermedie con più spiccati caratteri di ruralità (aree C3 e C2). La scelta della limitazione deriva dall'opportunità di far corrispondere ai territori con maggiore necessità, in termini economici e sociali, le soluzioni che prevedono un coinvolgimento attivo ed una programmazione degli interventi maggiormente partecipata. La metodologia da utilizzare per l'adozione di processi di sviluppo aderenti alle concrete realtà locali richiede, tramite l'adozione del metodo Leader, costi di gestione più elevati, che possono essere giustificati in presenza di aree con maggiore svantaggio, diversamente da zone in cui i parametri economici e sociali sono vicini a quelli dei poli urbani. Come evidenziato nella tabella successiva, viene così coperto il 78,6% del territorio regionale includendo tutte le aggregazioni territoriali con le più basse densità abitative (fig.1).

L'esperienza maturata nei passati periodi di programmazione ha confermato che la dimensione ottimale di un GAL, tenuto conto della densità demografica delle aree rurali della Regione Marche, non dovrebbe superare i 150.000 abitanti per evitare la formazione di Gal scarsamente coesi e non essere inferiore a 40.000 abitanti per rappresentare in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche una massa critica

sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Tenuto conto dei due criteri sopra enunciati, relativi alle aree interessate dall'approccio Leader ed alla dimensione dei possibili territori candidati, viene fissato un limite massimo di 6 GAL finanziabili nella Regione Marche. Le sfide che il Community-led local development (CLLD) dovrà affrontare sono strettamente legate al contributo che tale strumento potrà concretamente fornire al miglioramento delle politiche di sviluppo locali. Queste sfide possono essere declinate nel seguente modo:

- migliorare il disegno e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere con flessibilità e su un terreno concreto il coordinamento tra le politiche, con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance, sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

I GAL al fine di accedere agli aiuti del PSR, predispongono una strategia di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 1303/2013 e redigono sulla base di questa un Piano di Sviluppo Locale (PSL).

In tab.1 alcuni dati statistici suddivisi per aree rurali regionali.

Area	Comuni		Superficie		Popolazione		
	numero	%	km2	%	mig.persone	%	ab./km2
A - poli urbani	3	1,3	410	4,3	247	15,9	602
C - aree rurali intermedie	190	80,5	6.078	64,6	1.197	77,1	197
<i>C1 – aree rurali intermedie industrializzate</i>	50	21	1.606	17,0	727	46,8	453
<i>C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa</i>	101	43,0	2.782	29,5	358	23,1	129
<i>C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali</i>	39	16,5	1.690	18,0	112	7,2	67
D - aree rurali con problemi di sviluppo	43	18,2	2.914	30,9	109	7,0	37
Area LEADER	183	77,5	7.362	78,3	580	37,3	79
Totale Marche	236	100,0	9.401	100,0	1.553	100,0	165

Tab.1 § 8.2.19.2 dati statistici per aree rurali

Ai Gruppi di Azione Locale è richiesto di:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolando la capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti d'interesse;
- nelle operazioni di selezione garantire che almeno il 50% dei voti espressi provengano da autorità non pubbliche;
- redigere apposito verbale scritto delle operazioni di selezione;

- predisporre criteri di selezione coerenti con la strategia di sviluppo locale ed in grado di dimostrare, anche nell'ordine delle priorità, il contributo al conseguimento degli obiettivi e target della strategia proposta;
- pubblicare i bandi, comprensivi dei criteri di selezione utilizzati, relativi agli interventi che il GAL intende avviare secondo le modalità indicate dall'AdG nello specifico Manuale delle Procedure, cioè nell'atto che disciplina in maniera specifica e dettagliata le procedure amministrative che i GAL debbono seguire per effettuare le istruttorie di aiuto e pagamento o le spese afferenti alla misura di gestione e animazione;
- effettuare le operazioni relative alla ricevibilità delle domande di sostegno, la valutazione delle proposte d'investimento e l'ammissibilità delle stesse in base alla disciplina del Manuale delle Procedure elaborato dall'AdG;
- effettuare le operazioni correlate alle domande di pagamento in base al richiamato Manuale delle Procedure.

Al fine di rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le esperienze maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale, gli ambiti tematici su cui puntare devono essere specifici e coerenti con l'analisi di contesto eseguita e con le scelte strategiche effettuate. L'accordo di Partenariato stabilisce che gli ambiti tematici di intervento che i GAL possono scegliere non superino il numero di tre tra quelli scelti dall'Autorità di Gestione o proposti dallo stesso AdP.

Gli ambiti tematici di intervento per i GAL sono:

- a. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b. Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c. Turismo sostenibile;
- d. Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g. Accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i. Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j. Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- k. Reti e comunità intelligenti;
- l. Sviluppo dell'occupazione tramite il sostegno alle imprese ed i sistemi produttivi locali;
- m. Valorizzazione del territorio e dei suoi tematismi (ambientali, culturali, paesaggistici, manifatturieri) con finalità legate alla preservazione ed all'accoglienza;
- n. Miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e dei relativi servizi.

Nel caso in cui il GAL scelga più di un area tematica, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.

Allo stesso modo, qualora il GAL attivi progetti di cooperazione fra territori, questi dovranno essere motivatamente connessi alla strategia di sviluppo ed ai relativi ambiti tematici.

I GAL nell'ambito della suddetta strategia di intervento potranno attivare misure e sottomisure del PSR necessarie all'attuazione delle strategie di sviluppo locale, coerentemente con le aree tematiche prescelte,



dandone giustificazione nell'ambito del PSL.

L'approccio partecipativo della programmazione dal basso prevede che il GAL sostenga lo sforzo delle comunità locali per tracciare percorsi di sviluppo autonomi e vicini alle esigenze specifiche del territorio. Tale azione si manifesta tramite la ricerca di soluzioni innovative e differenziate in maniera da creare per ciascuna realtà locale le opportunità di crescita sia sociale che economica più adeguate e consone all'organizzazione di quel territorio.

Per tale motivo l'ambito di azione dei GAL può essere esteso alle modalità e agli strumenti ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale indicate nel PSL, modalità e strumenti che dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità di cui ai regolamenti (UE) n° 1303/2013 e 1305/2013 e dovranno contribuire agli obiettivi e alle priorità del FEASR fissati a titolo degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n° 1305/2013 nonché, ove applicabili, rispettare le regole sugli aiuti di Stato.

Tuttavia, fermo restando il presupposto del massimo allargamento del campo di azione dei GAL, occorre trovare il giusto equilibrio tra questa esigenza ed i principi generali di efficienza e di efficacia dei fondi SIE, con particolare riferimento alla necessità che le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione dei programmi, rispettino il principio di proporzionalità riguardo al livello del sostegno assegnato, tenendo conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e controllo dei programmi.

Tale approccio metodologico è peraltro coerente con la posizione della Corte dei Conti europea riguardo all'approccio LEADER, la quale individua da un lato i vantaggi e dall'altro lato i rischi di costi supplementari di tale modalità operativa.

La conseguenza di quanto sopra, per quanto riguarda le misure che possono essere sostenute dal FEASR, è quella di ammetterle all'intervento del Leader, a condizione che vengano dimostrati i vantaggi dell'approccio bottom-up rispetto ai PSR in termini di efficacia, connessa o alla maggiore aderenza dei progetti alle peculiarità del territorio o legata al maggiore impegno degli operatori locali, che possa facilitare una maggiore integrazione tra i progetti.

Quindi il PSL proposto da ciascun GAL dovrà in relazione a ciascuna misura attivata:

- effettuare una puntuale analisi di contesto in grado di indicare con chiarezza le necessità dell'ambito territoriale in cui agisce il GAL in relazione alla misura;
- delineare in quale maniera l'attivazione della misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL in riferimento agli ambiti tematici prescelti;
- indicare le risorse umane e le capacità professionali del personale che sarà impegnato nella gestione e attuazione della misura;
- dimostrare la maggior efficacia dell'azione Bottom up rispetto all'azione regionale in termini di:
  - maggiore aderenza dei progetti alle peculiarità del territorio;
  - maggiore coinvolgimento degli operatori locali, che possa garantire una maggiore integrazione tra i progetti.

Nella Regione Marche lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto soltanto dal FEASR, pertanto saranno assegnati ai Piani di Sviluppo Locale soltanto tali risorse. Tuttavia i GAL dovrebbero, per quanto possibile, operare effettuando anche la progettazione di interventi di sviluppo rurale complementari a quelli del PSL, finalizzata alla canalizzazione sul proprio territorio di altre risorse finanziarie sia comunitarie (fondi FESR, FSE, progetti comunitari, ecc.), che nazionali (statali, regionali, ecc.). Inoltre

nei territori rientranti nella “Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese”, la strategia del GAL terrà conto delle scelte operate nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) al fine di operare in maniera complementare ad esso concorrendo agli obiettivi comuni.

La procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) è effettuata in una sola fase, che prevede la valutazione dei Piani di Sviluppo Locale presentati e sarà completato entro 2 anni dall'approvazione dell'AdP. Un eventuale secondo ciclo sarà completato entro il 31 dicembre 2017.

Potranno partecipare alla selezione sia i GAL dell’attuale periodo di programmazione, che partenariati di nuova costituzione, nelle forme definite nell’apposito bando. Ogni territorio, la cui unità di base è rappresentata dal Comune, potrà partecipare ad una sola candidatura.

Per poter essere ammissibili a finanziamento i partenariati, oltre a possedere tutti i requisiti richiesti, dovranno ottenere un punteggio minimo nella valutazione dei loro PSL.

La selezione avverrà attraverso la valutazione di criteri che consentiranno di pesare e verificare i principali elementi sintetizzabili in:

- Struttura del partenariato del GAL:
  - Composizione del partenariato con particolare riferimento alla loro rappresentatività rispetto ai territori selezionati ed alla strategia proposta;
  - Composizione dell’organo decisionale del Gal con particolare riferimento al grado di rappresentatività degli interessi collettivi sia da parte dei soggetti pubblici che privati;
- La capacità del Gal di dare attuazione al PSL:
  - Struttura amministrativa proposta e dimensione finanziaria del Piano;
  - Precedenti esperienze di gestione attuazione di progetti complessi europei.
- Struttura e impostazione del PSL:
  - Le modalità scelte ed il grado di coinvolgimento attivo del partenariato locale per la predisposizione della strategia;
  - Qualità dell’analisi di contesto e della SWOT dell’area;
  - Coerenza delle scelte con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea;
  - Dimostrazione del perseguimento dell’implementazione dell’innovazione nelle strategie di sviluppo locale;
  - Presenza di risultati misurabili o, se qualitativi metodologicamente dimostrabili, riferibili agli indicatori della Focus Area 6B;
  - Capacità della strategia proposta di favorire l’aggregazione e la progettazione integrata sul territorio;
  - Presenza di competenze ed esperienze specifiche in grado di orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale;

I criteri di selezione di cui sopra saranno sottoposti alle valutazioni del Comitato di Sorveglianza del PSR.

La struttura amministrativa proposta dal GAL dovrà comunque garantire requisiti minimi in grado di

garantire la copertura dei ruoli necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti al GAL dall'AdG.

La dotazione finanziaria complessiva assegnata ai GAL per l'attuazione dell'approccio Leader ammonta, così come indicato nel capitolo 5.2.2. del presente Programma, a 75,56 milioni di Euro così ripartiti:

- Misura 19.1.; Sostegno preparatorio ..... 0,30 Milioni;
- Misura 19.2.; Supporto per gli interventi della strategia CLLD..... 60,46 Milioni;
- Misura 19.3.; Preparazione e attuazione della cooperazione..... 4,29 Milioni;
- Misura 19.4.; Gestione ed animazione ..... 10,51 Milioni.

Il 6% delle risorse assegnate, costituisce una riserva di efficacia ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013. Per tale ragione il 10% delle risorse può non essere immediatamente assegnato ai GAL, ma costituire riserva di efficacia a livello regionale da riassegnare in ambito Leader, successivamente alla data del 31 dicembre 2018.

Le risorse aggiuntive verranno assegnate ai GAL ricadenti nel cratere sismico in base alla quota di superficie ricadente nel cratere stesso.

Oltre ai compiti indicati all'articolo 34 del Regolamento (UE) n.1303/2013, ai GAL sono assegnate ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.1305/2013. In particolare, nel caso della domanda di pagamento, in base alle disposizioni AGEA, il soggetto competente è la Regione Marche ai sensi del Protocollo d'Intesa AGEA-Regione Marche di cui al paragrafo 15.1.2.1. che, con esplicita delega, può trasferire il compito ai GAL a condizioni di rispettare vincoli di separatezza delle funzioni, ai sensi del Reg. (UE) 907/14 ed in particolare del punto 1c allegato 1. Lo stesso dicasi nel caso della revisione della domanda di pagamento, di competenza di OP Agea, ma delegata alla Regione Marche.

Il pagamento è autorizzato dall'Autorità di gestione e liquidato da AGEA. I controlli in loco sono effettuati da una diversa Struttura della Regione Marche, indipendente dalla Struttura dell'AdG.

In sintesi, nella tabella 2 viene evidenziata la strutturazione dei compiti tra AdG, OP e GAL.

FUNZIONI ED ATTIVITA'	SOGETTI	
	Soggetto competente	Soggetto delegato
Bandi	GAL	
Acquisizione domande di sostegno istruttoria e selezione domande di sostegno	GAL	
acquisizione domande di pagamento	AGEA OP	GAL/ Regione Marche
istruttoria domande di pagamento	AGEA OP	GAL /Regione Marche
monitoraggio	AdG	
valutazione	GAL/AdG	
indirizzi attuativi e procedurali	AdG	
sistema informativo	AdG	
Revisione domanda di pagamento	AGEA OP	Regione Marche
Autorizzazione al pagamento	AGEA OP	Regione Marche

## Tab.2 § 8.2.19.2 ripartizione dei compiti tra AdG, OP e GAL

### Aspetti attuativi

Un elevato grado di condivisione dei fabbisogni di un territorio, l'individuazione di strategie comuni per lo sviluppo, la realizzazione di progetti partecipati e la conseguente scelta delle azioni da attivare può essere garantito molto più efficacemente tramite processi aggregativi di ambiti territoriali che coinvolgono più Comuni.

Per tale ragione è previsto un livello di aggregazione e di progettazione integrata in aree ristrette sub-GAL, che faranno riferimento al Gruppo di Azione Locale di appartenenza sia per la preliminare animazione locale, che per la presentazione successiva dei progetti di finanziamento denominati progetti integrati locali (PIL).

Al fine di facilitare l'intero percorso di costruzione dei PIL la Regione fornirà tutti gli elementi di supporto alla progettazione ed in particolare: a) schema per la redazione del progetto locale; b) batterie semplificate di indicatori, coerenti con quelli del PSR, sulla base dei quali misurare i risultati dei progetti; c) linee guida per l'animazione dei territori; d) definizione della condizionalità amministrativa ex-ante; e) descrizione delle azioni obbligate volte a garantire la trasparenza nei confronti dei cittadini dei territori; f) definizione di un sistema di autovalutazione del soggetto promotore, che si raccordi con la valutazione del GAL e con il valutatore indipendente del PSR.

Il GAL può attuare le proprie strategie attraverso interventi a regia diretta ed attraverso interventi a bando.

Gli interventi a regia diretta sono quelli attuati dal GAL, in quanto soggetto di sviluppo locale, o della collettività locale, quali: attività di funzionamento, animazione, studio, informazione, comunicazione, promozione. Per tali interventi il GAL è pertanto il beneficiario dell'aiuto.

Il GAL può realizzare tali interventi direttamente o attraverso affidamenti, con stipula di uno specifico contratto, a soggetti selezionati sulla base di procedure rispettose delle norme vigenti, secondo criteri di concorrenzialità e sulla base di valutazioni tecnico-economiche sul contenuto dell'offerta.

Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di accesso agli aiuti presentate da soggetti terzi. I beneficiari dell'aiuto saranno pertanto i titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria in relazione alle risorse disponibili.

### Contributo diretto alla Focus Area 6B

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 6B con le sottomisure 19.1., 19.2., 19.3. e 19.4. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 6B contribuiscono direttamente la sottomisure 19.1. "Sostegno preparatorio", agevolando la definizione della strategia di sviluppo locale in modo coerente con le esigenze dei territori; la sottomisure 19.2. "Supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale (CLLD)" attraverso l'attuazione delle misure scelte in sede di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Sviluppo Locale; la sottomisure

19.3. “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale (GAL)” che garantirà l’attuazione di iniziative complementari alle precedenti, realizzate con forme di cooperazione sia a livello regionale, che nazionale e transnazionale; la sottomisura 19.4. “Sostegno per costi di esercizio e animazione” assicurando le risorse per le attività di gestione e di animazione dei territori.


Contributo indiretto alle Focus Area 3A, 4A, 4B, 5C e 6A

Fermo restando che il contributo indiretto alle diverse Focus Area sarà variabile in base alle scelte di ogni singolo GAL, si ritiene che l’azione del Leader può essere particolarmente efficace nella fase di stimolo all’aggregazione di imprenditori locali del settore agricolo finalizzata alla creazione e piena operatività di filiere corte locali o di mercati locali, che possono rappresentare un elemento importante di sviluppo economico di particolari territori specie se attivati in connessione ad altre azioni di valorizzazione degli stessi (Focus Area 3A). L’azione del GAL può essere particolarmente utile nel favorire l’adesione degli agricoltori in modo aggregato alle misure volte alla tutela della biodiversità (Focus Area 4A) e alla migliore gestione delle risorse idriche (Focus Area 4B), anche in connessione alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del territorio interessato dagli accordi. Analogo stimolo all’aggregazione può essere esercitato nel campo della produzione energetica, cercando di favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali integrate che riescano ad interconnettere la fase di produzione locale di biomassa, in prevalenza forestale, con i potenziali utilizzatori di energia da fonte rinnovabile, in primo luogo le strutture pubbliche locali (Focus Area 5C). Lo stimolo alla cooperazione tra soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio di competenza, può avvenire anche nel campo dello sviluppo economico generato dalle micro imprese sia agricole che extra agricole nel settore turistico, e in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’educazione ambientale e alimentare, nonché in riferimento al potenziamento della domanda di servizi telematici, garantendo la formazione, l’alfabetizzazione ed il supporto all’introduzione di tecnologie digitali, nelle imprese agricole, nell’agroindustria e nelle PMI delle aree rurali, operando in questo modo in maniera analoga alla Focus Area 6A.

Contributo agli obiettivi trasversali

Ciascun Piano di Sviluppo Locale indicherà in quale misura le scelte effettuate contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi trasversali e come saranno rispettati i principi di uguaglianza e non discriminazione. In particolare, per quanto riguarda l’innovazione connessa alle misure ed agli interventi finanziati, si incoraggiano i GAL a dare preferenza a progetti innovative, inserendo tra i criteri di selezione dei PSL la dimostrazione del perseguimento dell’implementazione dell’innovazione nelle strategie di sviluppo locale.

Le sottomisure previste, inoltre, potranno dare un considerevole contributo al raggiungimento dell’obiettivo trasversale innovazione in relazione alla applicazione dei principi della governance multilivello, con l’individuazione di aree di aggregazione e progettazione integrata a livello territoriale sub GAL, che rappresenta un modello organizzativo particolarmente innovativo e finalizzato a garantire la massima partecipazione alle scelte da parte dei soggetti locali, pur mantenendo una visione strategica di livello più elevato da parte dei GAL.



### Legenda






-  A - poli urbani
-  C1 - rurale intermedia industrializzata
-  C2 - rurale intermedia a bassa densità abitativa
-  C3 - rurale intermedia con vincoli naturali
-  D - rurale con problemi di sviluppo

fig.1 § 8.2.19.2 Zonizzazione aree rurali regionale

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
19.1.			I		I	I				I			I	X				V
19.2.			I		I	I				I			I	X				V
19.3.			I		I	I				I			I	X				V
19.4.			I		I	I				I			I	X				V

*X = contributo agli obiettivi (target) della focus area*  
*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*  
*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.3 § 8.2.19.2 - Contributo della misura 19 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

#### 8.2.17.3.1. Sottomisura 19.1 - Azione A) - FA 6B - Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

##### 8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio è relativo all'animazione dei territori per la preparazione delle strategie. Tale attività è funzionale a migliorare la qualità della progettazione delle strategie di sviluppo locale e del partenariato. E' uno strumento limitato nel tempo e precedente la selezione delle strategie.

La sottomisura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione della possibilità di prefigurare fabbisogni territoriali specifici per sub aree ricomprese nell'area Leader oggetto della programmazione generale.

L'azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità, a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

##### 8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

#### 8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Normative comunitarie, nazionali e regionali per quanto riguarda i contratti pubblici.

#### 8.2.17.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno preparatorio può essere assegnato sia ai GAL costituiti che a quelli di nuova costituzione a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

- siano costituiti da partenariati locali composti dai soggetti rappresentativi delle parti economiche e sociali del territorio sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- garantiscano la formale adesione al partenariato dei Comuni del territorio candidato, in modo da garantire il rispetto dei seguenti parametri:
  - il numero di abitanti dei Comuni aderenti raggiungano almeno 40.000 abitanti e non superino 150.000 abitanti (ultimo censimento ISTAT);
  - i territori dei suddetti Comuni costituiscano un'area contigua, senza soluzione di continuità.

Ciascun Comune può aderire con il proprio territorio ad un solo GAL.

#### 8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili saranno quelli sostenuti al fine di garantire le attività di animazione e di preparazione delle strategie ed in particolare:

- costi per il personale;
- studi, acquisizione dati, analisi, consulenze e spese di redazione di elaborati;
- azioni legate alla consultazione delle comunità locali (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri) esplicitamente finalizzati all'elaborazione di un Piano di sviluppo locale;
- azioni di formazione per gli attori locali.

#### 8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono fissati i seguenti criteri di ammissibilità:

- Costi effettivamente sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno finalizzati ad un piano di sviluppo locale ammissibile anche se non finanziabile. Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della strategia di sviluppo locale del GAL;
- Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal Gal che beneficia del sostegno, sia ammessa o meno al finanziamento. I progetti potranno in ogni caso essere finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando regionale.



#### 8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso, secondo le priorità sotto riportate:

- Modalità previste di coinvolgimento del partenariato locale nella definizione delle strategie generali del PSL e nella individuazione di strategie di aggregazione territoriale sub-GAL:
  - Livello di dettaglio e chiarezza del progetto;
  - Strategia organizzativa ed attività previste.

#### 8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% delle spese ammissibili per un importo massimo pari a 50.000 € per beneficiario. Tutte le spese sono ammesse esclusivamente nel caso siano state effettivamente sostenute e rendicontate.

#### 8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.17.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

##### 8.2.17.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Con riferimento alle tipologie di rischio specifiche per la sotto-misura si riportano le azioni di mitigazione relative:

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel caso in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra

offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

#### 8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è erogato alcun anticipo nella presente sottomisura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

### 8.2.17.3.2. Sottomisura 19.2 - Azione A) - FA 6B - Attivazione di sottomisure per gli obiettivi delle aree tematiche (GAL)

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

#### 8.2.17.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente azione prevede la possibilità di attivare interventi in tutte le misure del PSR per le quali è riconosciuto il potenziale di valore aggiunto dell'approccio Leader.

Gli interventi saranno individuati da ciascun GAL nel proprio Piano di Sviluppo Locale in coerenza con le strategie per lo sviluppo del proprio territorio. In base a quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, ciascun GAL concentrerà le proprie azioni su un numero limitato di ambiti di intervento, scelti sulla base delle esigenze rilevate nel territorio. Potranno essere scelti al massimo 3 ambiti tra quelli indicati al paragrafo 8.2.31.2.

Gli interventi dovranno essere proposti da ciascun GAL nel proprio Piano di Sviluppo Locale in coerenza con le strategie per lo sviluppo del proprio territorio. Il PSL dovrà far emergere chiaramente il valore aggiunto degli interventi Leader rispetto a quelli standard attuati nell'ambito di altre misure. In particolare, saranno indicate le correlazioni tra sottomisure attivate, tipologie di intervento, aree di intervento e condizioni di ammissibilità di ciascuna sottomisura il cui insieme riesce ad apportare un differenziale significativo rispetto alle normali procedure regionali. Tutto quanto sopra al fine di rendere conto del raggiungimento degli obiettivi della strategia locale, della realizzazione di valore aggiunto mediante l'approccio Leader e dell'efficienza dei finanziamenti e dei costi operativi.

Ciascun Piano di sviluppo locale indicherà anche il profilo di innovazione che possono assumere le tipologie di progetti attivabili in base alle sottomisure scelte dai GAL, e delle relative modalità di sostegno.

Il coordinamento sarà assicurato in occasione delle operazioni relative a:

- la verifica dei bandi elaborati dai GAL per la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi;
- la verifica della coerenza e pertinenza dei criteri di selezione scelti con gli obiettivi del PSL.

Inoltre, tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, sono supportate e gestite dal medesimo sistema informativo. La medesima banca dati consentirà lo svolgimento di controlli al fine di evitare il doppio finanziamento e di garantire la complementarietà degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

Il confronto con le banche dati ed il sistema di monitoraggio regionale del FESR consentirà di evitare il doppio finanziamento con altri fondi SIE; il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sarà utilizzato per ulteriori verifiche a carico delle eventuali misure a superficie.

#### 8.2.17.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le operazioni da finanziare e le specifiche condizioni di ammissibilità saranno indicati dai GAL in funzione della strategia di sviluppo dei rispettivi Piani di Sviluppo Locali, in coerenza con la politica di sviluppo rurale ed i principi dell'Unione Europea ed in conformità con la normative europea, nazionale e regionale.

#### 8.2.17.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le Regole generali del FEASR, con le regole sull'ammissibilità delle spese di cui agli art. dal 65 al 71 del Reg. UE 1303/2013 e con le norme che disciplinano ciascuna materia oggetto dell'intervento ed in particolare ove applicabile con la normativa sugli aiuti di Stato.

#### 8.2.17.3.2.4. Beneficiari

Attori locali, GAL.

#### 8.2.17.3.2.5. Costi ammissibili

Nel caso in cui i GAL attivino misure o sottomisure identiche a quelle avviate dal PSR potranno essere prese a riferimento le spese ammissibili elencate in ambito regionale. In presenza di eventuali differenze le stesse saranno valutate in base alla coerenza con gli obiettivi e le strategie indicate nel PSL, nel rispetto delle indicazioni di cui alle regole generali ed agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013. Con identica procedura saranno valutate le spese ammissibili per gli interventi attivati dal GAL in assenza di un pari avvio dell'intervento da parte regionale.

#### 8.2.17.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità negli interventi attivati dal GAL, saranno valutate in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Locale in riferimento alle priorità individuate nell'Accordo di Partenariato e dal PSR, alla normativa comunitaria, alla coerenza con le strategie dei PSL.

#### 8.2.17.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei GAL sono relativi a:

- A. Struttura del partenariato;
- B. Capacità del GAL di dare attuazione al PSL;

### C. Struttura ed impostazione del PSL

I criteri di selezione delle misure attivate dai GAL saranno proposti dai GAL stessi sulla base delle strategie individuate nei PSL saranno approvati previa valutazione della loro coerenza e pertinenza con gli obiettivi del PSL e dopo essere stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.17.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i tassi di aiuto ed i massimali di contributo degli interventi attivati dai GAL, si farà riferimento a quelli previsti dal PSR. In presenza di differenze, o nel caso di interventi non attivati in ambito PSR, i GAL proporranno intensità di aiuto e massimali di contributo adeguatamente motivate in funzione della tipologia degli interventi e della strategicità degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi della SSL.

Sono esclusi tassi di aiuto che non prevedano il cofinanziamento da parte dell'investitore pubblico o privato.

Il contributo ai beneficiari privati può essere erogato in regime De Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013. Sulla base delle proposte progettuali dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione.

Per le sottomisure 19.2.7.4 operazione A) – 19.2.7.5 operazione A) – 19.2.7.6 operazione A) dei PSL dei Gal si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N).

Per la sottomisura 19.2.7.2 operazione A) azione C) del Gal Colli Esini si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N).

#### 8.2.17.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.17.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali alle misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

##### 8.2.17.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi dettaglio a livello di misura.

--

**8.2.17.3.2.9.3. Valutazione generale della misura**

Vedi quanto riportato a livello di misura
---

**8.2.17.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Non pertinente.
-----------------

**8.2.17.3.2.11. Informazioni specifiche della misura**

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.
--------------------------------------

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.
--------------------------------------

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.
-----------------

**Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale**

Vedi dettaglio al livello di misura.
--------------------------------------

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.
--------------------------------------

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile il pagamento dell'anticipo al beneficiario pari al 50% del contributo concedibile ove l'operazione preveda sostegno a investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.



### 8.2.17.3.3. Sottomisura 19.3 - Azione A) - FA 6B - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

#### 8.2.17.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione intende rafforzare la capacità sia progettuale che gestionale dei partenariati locali tramite la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale che contribuiscono grazie alla valorizzazione di aspetti e temi locali al raggiungimento degli obiettivi in riferimento alle aree tematiche individuate dalle strategie.

La cooperazione integra l'operato dei GAL allo scopo di diffondere buone prassi, rafforzare la capacità di dialogo con altri territori e realizzare in comune azioni concrete che producono effetti sui rispettivi territori. Obiettivo delle attività di cooperazione sarà quello di dare valore aggiunto alla strategia di sviluppo locale tramite la valorizzazione delle esperienze di rete e lo scambio di esperienze, la costruzione di progetti caratterizzati dall'integrazione tra azioni comuni ai diversi territori, alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema.

Le iniziative comuni e l'elaborazione di progetti congiunti favorisce la complementarità con altri territori e la condivisione di percorsi e processi di sviluppo delle aree rurali.

La cooperazione ha anche la funzione di consentire il superamento di vincoli strutturali legati alla dimensione locale grazie a contesti più ampi e ad una massa critica adeguata a garantire la vitalità di un progetto in relazione a dimensioni economiche globali.

Le attività di cooperazione saranno sviluppate tramite accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla strategia di sviluppo locale LEADER con il comune obiettivo di realizzare attività concrete e dagli effetti durevoli, frutto di un processo partecipativo dal basso.”

Il sostegno di questa operazione sarà finalizzato:

- alla costruzione di partenariati tra territori ed alla promozione di relazioni durature di cooperazione;
- a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL;
- a valorizzare le risorse endogene dei territori nell'ambito di un reciproco scambio di esperienze;
- alla realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali.

#### 8.2.17.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale. Il sostegno è garantito ai progetti di cooperazione selezionati ed ammessi.

#### 8.2.17.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013.

#### 8.2.17.3.3.4. Beneficiari

GAL selezionati per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale nella Regione Marche.

Il progetto può prevedere partner che partecipano dando il loro contributo sia in termini finanziari che operativi.

#### 8.2.17.3.3.5. Costi ammissibili

Sono eleggibili le spese riferite alla preparazione e implementazione dei progetti.

1. Spese ammissibili di **pre-sviluppo** del progetto che a titolo esemplificativo riguarderanno:

- spese relative alla ricerca partner, inclusi viaggi, trasporti locali, vitto e alloggio del personale impiegato;
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specialistiche ed altre attività inerenti (redazione progetti .....);
- spese relative alla comunicazione ed informazione, compresi traduzione ed interpretariato, traduzione testi, azioni di sensibilizzazione, informazione dei territori ed altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni ed incontri (affitto locali, noleggio attrezzature, catering, interpretariato e traduzione ed altre attività connesse);
- spese generali relative all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

2. Spese relative all'attuazione del progetto di cooperazione:

- per gli interventi che ricadono nelle singole misure dei PSL, si rimanda alle tipologie di spese ammissibili individuate nelle relative schede di misura; laddove tali interventi non siano presenti nei PSL si rimanda alle tipologie di spesa individuate nelle relative schede di misura del PSR;
- inoltre in relazione alla specificità delle azioni di cooperazione è possibile individuare le seguenti categorie di spesa:
  - spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
  - spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
  - spese per servizi di interpretariato e traduzioni.

#### 8.2.17.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La cooperazione:

- deve prevedere il coinvolgimento di almeno 2 GAL selezionati nel territorio nazionale, cooperazione interterritoriale o in Stati differenti (anche extra UE), cooperazione transnazionale;
- deve individuare un GAL capofila;
- deve essere coerente con le strategie del PSL;
- deve prevedere la realizzazione di un progetto comune concreto, con obiettivi definiti e risultati misurabili, una ricaduta sul territorio ed un valore aggiunto nell'ambito della strategia locale.

Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, nell'ambito dei progetti di cooperazione, le condizioni di ammissibilità sono quelle previste nell'ambito delle misure dei PSL o analoghe a quelle del PSR per le misure non previste nei relativi PSL.

#### 8.2.17.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri saranno proposti dall'AdG al Comitato di sorveglianza e saranno basati sui seguenti elementi:

- coerenza del progetto con le scelte strategiche effettuate dal GAL;
- qualità progettuale;
- qualità del partenariato;
- progetti che prevedono la messa in rete delle attività di valorizzazione e promozione territoriale effettuate da tutti i Gruppi di Azione Locale (GAL) della Regione Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.17.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico per le spese afferenti alla fase di pre-sviluppo e di gestione del progetto di cooperazione è pari al 100% della spesa ammessa.

Nel caso di progetti di cooperazione contenenti interventi già previsti nell'ambito del PSL o analoghi a quelli del PSR qualora non previsti nei relativi PSL, si farà riferimento agli stessi tassi di aiuto ed ai massimali ivi stabiliti.

In caso di differenze o di tipologie di intervento diverse da quelle sopra indicate, si farà riferimento al regime di aiuto applicabile.

Tranne che per gli interventi attuati interamente dal GAL deve essere previsto il cofinanziamento dell'investitore pubblico o privato.

#### 8.2.17.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.17.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali alle misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

##### 8.2.17.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi dettaglio a livello di misura.

##### 8.2.17.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.17.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.17.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In base all'art. 44 del Reg. UE 1305/2013 l'AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno criteri di selezione dei progetti di cooperazione transnazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza e forniranno un elenco delle spese ammissibili al più tardi 2 anni dopo la data di approvazione del PSR..

I progetti di cooperazione sono approvati dall'AdG non oltre 4 mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile il pagamento dell'anticipo al beneficiario pari al 50% del contributo concedibile ove l'operazione preveda sostegno a investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

#### 8.2.17.3.4. Sottomisura 19.4 - Azione A) - FA 6B - Gestione operativa ed Azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

##### 8.2.17.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura consente la piena attuazione dei PSL attraverso:

- A. la gestione operativa di tutte le fasi e le procedure previste per l'attuazione dell'iniziativa.
- B. una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del fatto che la programmazione bottom-up e l'accompagnamento delle successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli operatori locali.

##### 8.2.17.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso per gli interventi collegati all'attività di gestione e di animazione effettuate dal GAL ed è assegnato in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art 67 lettera a) del Reg. (UE) 1303/2013. È ammessa la possibilità di concedere un anticipo del 50% del contributo pubblico relativo alle spese di gestione e animazione.

##### 8.2.17.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013.

##### 8.2.17.3.4.4. Beneficiari

I Gruppi di Azione Locale selezionati.

##### 8.2.17.3.4.5. Costi ammissibili

###### **Costi di gestione**

Le spese ammissibili sono i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD, consistenti in costi operativi (affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, etc.), acquisto o noleggio arredi e dotazioni ed eventuali lavori di adeguamento delle sedi del GAL, spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, etc.), spese per le assicurazioni/fidejussioni richieste dalle

presenti norme, costi per il personale, (compensi e rimborsi spese), spese per la formazione del personale, spese per acquisizione di consulenze specialistiche, spese per attività di informazione e pubblicità sulle opportunità e le realizzazioni della strategia di sviluppo locale, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari, nonché costi connessi alla sorveglianza ed alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g) del Reg. (UE) 1303/2013.

Il sostegno per i costi di esercizio di cui alla presente azione, ed i costi di animazione di cui alla successiva azione B) non possono superare congiuntamente il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia CLLD, e saranno stabiliti nel bando di selezione dei GAL.

#### **Costi di animazione**

Le spese ammissibili sono i costi di animazione per la strategia CLLD, per agevolare gli scambi tra le parti interessate, intesi a fornire informazioni, e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

Il sostegno per i costi di animazione di cui alla presente azione, ed i costi di esercizio di cui alla precedente azione A) non possono superare congiuntamente il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia CLLD, e saranno stabiliti nel bando di selezione dei GAL.

#### **8.2.17.3.4.6. Condizioni di ammissibilità**

I costi sono ammissibili dalla data della presentazione della domanda di sostegno che è quella di presentazione della strategia di sviluppo locale del GAL.

#### **8.2.17.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

La selezione dei GAL beneficiari dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- Qualità dei Piani di Sviluppo Locale presentati;
- Livello delle capacità tecnico amministrative del GAL.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### **8.2.17.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

100% della spesa ammissibile a contributo.



#### 8.2.17.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.17.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

##### 8.2.17.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Con riferimento alle tipologie di rischio specifiche per la sotto-misura si riportano le azioni di mitigazione relative:

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

##### 8.2.17.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.17.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.17.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Sarà concesso un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico per le spese di gestione ed animazione.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

#### *8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

##### **8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

Si puntualizza inoltre che:

- Il carattere multisetoriale dello sviluppo locale LEADER comporta il rischio di sovrapposizioni tra interventi di sostegno cofinanziati con altre misure dello sviluppo rurale o altri fondi;
- Complessità dei sistemi amministrativi e di controllo;
- Procedure e tempi di attuazione differenziati a livello regionale e nazionale nell'attuazione della cooperazione.
- Nel caso di GAL esistenti, possibile sovrapposizione delle spese relative alla gestione del periodo di programmazione 2007-2013 con i costi preparatori al periodo 2014-2020;
- Possibile conflitto di interessi dei membri dei GAL che possono influenzare le decisioni,

direttamente o indirettamente, con la conseguenza di un impiego inefficace o inefficiente dei fondi dell'UE;

- Superamento del limite del 25% dei costi di gestione e di animazione rispetto alla spesa totale del PSL effettivamente sostenuta.

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

#### 8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Appalti pubblici - Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo, ad esempio predisponendo per i beneficiari una guida su come applicare le norme vigenti sugli appalti pubblici e coinvolgendo le autorità competenti in materia di osservatorio sui contratti pubblici.

Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole:

- affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
- scorretta applicazione dei criteri di selezione
- violazione delle regole sulla concorrenza.

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di

Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

In particolare si puntualizza che:

- Per quanto riguarda il rischio di sovrapposizione e di doppio pagamento, la Regione provvede ad effettuare controlli incrociati sui dati di base delle singole azioni di sostegno. Per quanto riguarda tutte le misure del PSR e quelle attuate sulla base delle strategie di sviluppo locale, questo avviene automaticamente in quanto tutte queste misure sono supportate e gestite dal medesimo sistema informativo. Il software sarà inoltre implementato per effettuare le verifiche con i dati relativi agli investimenti finanziati con i fondi FESR e FSE;
- Per la complessità dei sistemi gestionali, l'Autorità di gestione provvederà a definire norme di attuazione del PSR tese a semplificare gli adempimenti. In particolare l'AdG, provvederà all'adozione delle disposizioni stabilite a livello centrale per i costi standard di riferimento. Vedi sez. 2.5 dell'AdP;
- Per le difformità nazionali e regionali relative alle modalità di attuazione (valutazione, approvazione, finanziamento) dei progetti di cooperazione l'Autorità di gestione adotterà la massima flessibilità possibile per permettere il coordinamento da parte dei GAL e degli altri partner progettuali.
- Per il periodo di sovrapposizione dei due periodi di programmazione, le spese dovranno essere rendicontate con una chiara allocazione della spesa per ciascuna voce di costo;
- I membri dei comitati decisionali o di valutazione dei progetti del GAL che abbiano un interesse personale, politico, professionale o imprenditoriale in un progetto proposto devono dichiararlo per iscritto e astenersi da qualsiasi discussione, valutazione o decisione in merito al progetto. La questione deve essere sottoposta all'autorità di gestione;
- Controllo specifico volto a verificare il superamento del limite del 25% dei costi di gestione e di animazione rispetto alla spesa totale del PSR effettivamente sostenuta.

#### 8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

*Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.*

*L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

#### 8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori delle misure LEADER sono descritte nei paragrafi specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Il PSR Marche non ha previsto l'attivazione del "kit di avviamento LEADER" in quanto tutte le comunità locali risultavano aver già attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

#### Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo saranno selezionate da un comitato istituito a tale scopo dall'AdG responsabile e da questa approvate. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Le strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo potranno essere selezionate anche successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG non intende proporre limiti di popolazione superiori o inferiori a quelli descritti all'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non è prevista l'attivazione del coordinamento plurifondo con altri Fondi Strutturali Europei. La gestione CLLD avverrà in funzione delle modalità descritte al capitolo 14.1.1

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse. Nell'ambito dei GAL le decisioni di selezione saranno assunte per almeno il 50% da partner che non sono autorità pubbliche. Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up* grazie alla quale il metodo LEADER è in grado di sviluppare le proprie potenzialità e quindi contribuire con il proprio valore aggiunto agli obiettivi dello sviluppo rurale. In tal senso quindi la misura 19 – Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Sviluppo, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato).

In sede di di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarità e integrazioni con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche.

Inoltre, l'Amministrazione regionale svolgerà verifiche sui bandi dei GAL al fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarità con gli altri programmi e strumenti operativi.

Si evidenzia, altresì, che tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, saranno supportate e gestite dal medesimo sistema informatico che garantirà lo svolgimento di controlli e verifiche incrociate anche ai fini del rispetto alla demarcazione degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR. Lo scambio dati tra i sistemi informativi SIAR e SIGFRIDO eviteranno sovrapposizioni con analoghi interventi sostenuti dal FESR.

*8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente



8.2.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

*8.2.18.1. Base giuridica*

Reg (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19.

Articolo 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

*8.2.18.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La misura, da attuare su tutto il territorio regionale, intende fornire liquidità agli agricoltori ed alle imprese agricole particolarmente colpite dalle misure restrittive introdotte, a partire da febbraio 2020, a livello nazionale ed internazionale a causa della diffusione del virus COVID-19 che hanno determinato una totale interruzione delle attività e una contestuale e grave crisi economica e sociale. La misura risponde ai problemi di liquidità di dette aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la continuità delle loro attività economiche.

La misura intende dare una risposta al fabbisogno 5 "Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali" e al fabbisogno 7 "Incentivare le imprese agricole e forestali, che erogano servizi sociali, ambientali, ricreativi e turistici" del presente programma e si articola come segue:

**Sottomisura 21.1.**

- Operazione A) – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale (FA 2A);
- Operazione B) – Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello

(FA 2A).

**Contributo diretto alla Focus Area 2A**

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
21.1.	X																	

*X = contributo diretto agli obiettivi della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tab.1§ 8.2.18.2 Contributo della misura 21 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.18.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.18.3.1. Sottomisura 21.1 – Operazione A) – FA 2A – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

8.2.18.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt'ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima riduzione dei flussi turistici, sia interni sia internazionali. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica marchigiana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e dalle aziende agricole che nell'ambito dell'agricoltura sociale erogano servizi educativi (secondo il modello di "Agrinido di Qualità della Regione Marche) ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale in tale comparto, e pertanto un

analogo sostegno verrà concesso a tali realtà.

L'operazione pertanto concorre al fabbisogno 7 del presente programma nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

#### 8.2.18.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

#### 8.2.18.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 *final* del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione UE C(2020) 2215 *final* del 3.4.2020 “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione UE 2020/C 164/03 “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 *final* del 29.6.2020 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
- Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20: Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche;
- Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21: Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura;
- Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n. 6: Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura);
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione “Modello di

Agrinido di Qualità” della Regione Marche;

- Legge 18 agosto 2015, n. 141 Disposizioni in materia di agricoltura sociale;
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 744 del 15/06/2020: L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla distillazione di vini non a denominazione di origine;
- Decreto della Posizione di Funzione “Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno” n. 149 del 18/06/2020: L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. Approvazione bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo totale € 2.000.000,00, capitolo 2160110281 del bilancio 2020/2022, annualità 2020 e ss. mm. ii.

#### 8.2.18.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dall’articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2011 che esercitano attività agrituristica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dall’articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2011 che esercitano attività di fattoria didattica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dagli articoli 11 e 25 della Legge Regionale n. 21/2011 che esercitano attività di agricoltura sociale.

#### 8.2.18.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

#### 8.2.18.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per le aziende che esercitano attività agrituristica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall’articolo 2135 del codice civile;
- essere in possesso dell’iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall’articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011;
- essere autorizzato ad esercitare l’attività agrituristica.

Per le aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall’articolo 2135 del codice civile;

- essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 oppure essere iscritto nell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche con richiesta di iscrizione all'EROA;

Per le aziende che esercitano attività di agricoltura sociale:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale (EROAS), come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011.

L'iscrizione all'EROA e all'EROAS in ogni caso, risulta accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti previsti dalla medesima normativa.

L'azienda non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 *final* del 29.06.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio[\*] o aiuti per la ristrutturazione[\*\*].

[\*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

[\*\*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

#### 8.2.18.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

#### 8.2.18.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato in base alla stima della perdita di fatturato correlato alla chiusura dell'attività nel periodo febbraio-luglio 2020.

La stima della perdita di fatturato viene fatta calcolando quanto il periodo di chiusura o riduzione dell'attività per effetto del COVID-19 incida, utilizzando come base il fatturato dell'azienda nell'annualità precedente e tenendo conto del suo periodo di apertura ordinaria.

Un aiuto forfettario base viene erogato anche alle aziende che hanno avviato o riavviato (nel cratere

sismico) l'attività successivamente al 1° gennaio 2020.

L'aiuto verrà erogato nell'ambito dei seguenti scaglioni:

- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente minori;
- da 3.000,01 a 5.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato intermedie;
- da 5.000,01 a 7.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente maggiori.

L'importo massimo del sostegno non è superiore a 7.000 euro per azienda.

L'importo è concesso nel rispetto del regime quadro notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO e ss. mm. ii., coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

#### 8.2.18.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.18.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischio connesso al cumulo degli aiuti con altri interventi ricadenti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii;
- Rischio di sovracompensazione con altri interventi regionali e nazionali volti a perseguire finalità analoghe a quelle della presente misura.

##### 8.2.18.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi

delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del massimale di aiuto per impresa previsto al par. 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii;
2. laddove il richiedente sia beneficiario di analoghi aiuti erogati con fondi regionali e nazionali per le medesime finalità, l’Autorità di Gestione garantirà che non vi sia sovracompensazione rispetto alla perdita di fatturato stimata mediante verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.

#### *8.2.18.3.1.9.3. Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### *8.2.18.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Non pertinente.

#### *8.2.18.3.1.11. Informazioni specifiche della misura*

#### 8.2.18.3.2. Sottomisura 21.1 – Operazione B) – FA 2A – Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

##### 8.2.18.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e alle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, gli allevamenti bovini estensivi da carne che adottano la cosiddetta “linea vacca-vitello”. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto, visto che, come conseguenza del calo della domanda è calato il prezzo di vendita delle carni. Gli allevatori di vitelloni inoltre sono stati in alcuni casi impossibilitati a destinare i capi alla macellazione, come dimostrano anche i dati sul numero di capi macellati nella prima metà del 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019. Ciò ha comportato un aggravio di costi per gli allevatori, avendo dovuto alimentare e mantenere in azienda i capi per un periodo prolungato.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti bovini da carne con linea vacca-vitello, sia di capi IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale che gli altri e anche la filiera dei vitelli da ristallo. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico da carne, che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19 ed è particolarmente strategico per la realtà regionale in particolare nelle aree interne e montane, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

L’operazione pertanto concorre al fabbisogno 5 del presente programma nell’ambito della focus area 2A volta a sostenere la redditività delle aziende agricole.

##### 8.2.18.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie, in relazione ai capi detenuti in azienda al 31 gennaio 2020.

##### 8.2.18.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";



COVID-19” (Decreto Cura Italia);

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
- Legge Regionale 10 aprile 2020, n. 13: Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 227 del 29/04/2020: L.R. 13 del 10-04-2020, art. 11 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”. Approvazione bando per la concessione di contributi una tantum alle imprese agricole per l'emergenza epidemiologica COVID-19 “Promozione Vendita a Domicilio”. Importo totale € 1.900.000,00 - capitoli 2160110251, 2160120170 e 2160120171 - bilancio 2020-2022 – annualità 2020 e 2021;
- Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20: Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche;
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 744 del 15/06/2020: L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità attuative generali per l'attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla distillazione di vini non a denominazione di origine;
- Decreto della Posizione di Funzione “Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro” n. 346 del 19/06/2020: L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. Approvazione bando per “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo totale € 450.000,00, capitolo 2160110286 del bilancio 2020/2022, annualità 2020.

#### 8.2.18.3.2.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che allevano bovini da carne con la linea vacca-vitello.

#### 8.2.18.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

#### 8.2.18.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda:

1. il soggetto richiedente deve essere titolare di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentore di animali bovini da carne allevati con la linea vacca-vitello nati e allevati nella Regione Marche identificati sulla base del codice aziendale;
2. l'impresa deve avere una consistenza, con riferimento alla specie bovina da carne, non inferiore a 8 capi nati e allevati nella Regione Marche iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;
3. l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

#### 8.2.18.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

#### 8.2.18.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato in base alla stima dei minori ricavi e dei maggiori costi sostenuti dagli allevamenti bovini da carne con la linea vacca-vitello per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo febbraio-maggio 2020 commisurati alla dimensione aziendale.

L'aiuto verrà erogato nell'ambito dei seguenti scaglioni:

- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per le aziende con perdite relativamente minori;
- da 3.000,01 a 5.000,00 euro per le aziende con perdite intermedie;
- da 5.000,01 a 7.000,00 euro per le aziende con perdite relativamente maggiori.

L'importo massimo del sostegno non è superiore a 7.000 euro per azienda.

#### 8.2.18.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.18.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischio di sovracompensazione con altri interventi regionali e nazionali volti a perseguire finalità analoghe a quelle della presente misura.

#### 8.2.18.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. laddove il richiedente sia beneficiario di analoghi aiuti erogati con fondi regionali e nazionali per le medesime finalità, l'Autorità di Gestione garantirà che non vi sia sovracompensazione rispetto ai minori ricavi/maggiori costi stimati anche mediante verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.

#### 8.2.18.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

#### 8.2.18.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

#### 8.2.18.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

#### 8.2.18.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.18.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha

sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura, oltre a quelli di natura trasversale del tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), sono classificabili con la tipologia R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Nello specifico, le cause di rischio più frequenti sono:

1. Controlli: in relazione al massimale dell'aiuto e alla sovracompensazione dell'aiuto.

#### 8.2.18.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate; per quanto riguarda l'Operazione A) verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del massimale di aiuto per impresa previsto al par. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii; laddove il richiedente sia beneficiario di analoghi aiuti erogati con fondi regionali e nazionali per le medesime finalità, l'Autorità di Gestione garantirà che non vi sia sovracompensazione rispetto alla perdita di fatturato stimata per quanto riguarda l'Operazione A) e ai minori ricavi e maggiori costi stimati per quanto riguarda l'Operazione B) mediante verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.

#### 8.2.18.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità

e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

*8.2.18.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Non pertinente.

*8.2.18.6. Informazioni specifiche della misura*

*8.2.18.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente.